

516.

Allegato B

ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

INDICE

	PAG.		PAG.
<i>ATTI DI INDIRIZZO:</i>		Bernardini	4-13157 24193
<i>Risoluzione in Commissione:</i>		Bernardini	4-13158 24193
XI Commissione:		Bernardini	4-13159 24194
Paladini	7-00687 24187	Bernardini	4-13161 24194
<i>ATTI DI CONTROLLO:</i>		Bernardini	4-13162 24196
Presidenza del Consiglio dei ministri.		Costa	4-13169 24196
<i>Interrogazione a risposta scritta:</i>		Infrastrutture e trasporti.	
Pini	4-13170 24188	<i>Interrogazioni a risposta scritta:</i>	
Ambiente e tutela del territorio e del mare.		Pini	4-13155 24197
<i>Interrogazione a risposta scritta:</i>		Zamparutti	4-13166 24199
Zamparutti	4-13168 24190	Interno.	
Difesa.		<i>Interrogazioni a risposta scritta:</i>	
<i>Interrogazione a risposta scritta:</i>		Di Biagio	4-13152 24200
Turco Maurizio	4-13167 24190	Bertolini	4-13156 24200
Economia e finanze.		Bernardini	4-13160 24201
<i>Interrogazione a risposta scritta:</i>		Bertolini	4-13163 24202
Negro	4-13153 24191	Palagiano	4-13164 24202
Giustizia.		Vaccaro	4-13165 24203
<i>Interrogazioni a risposta scritta:</i>		Istruzione, università e ricerca.	
Evangelisti	4-13154 24192	<i>Interrogazione a risposta in Commissione:</i>	
		Bobba	5-05299 24204

N.B. Questo allegato, oltre gli atti di controllo e di indirizzo presentati nel corso della seduta, reca anche le risposte scritte alle interrogazioni presentate alla Presidenza.

	PAG.		PAG.
Pubblica amministrazione e innovazione.		Gnecchi	4-08517 LXI
<i>Interrogazione a risposta scritta:</i>		Grimoldi	4-11175 LXIII
Giovannelli	4-13151 24205	Holzmann	4-12094 LXIV
Sviluppo economico.		Jannone	4-04596 LXV
<i>Interpellanza:</i>		Jannone	4-12038 LXVI
Mereu	2-01190 24206	Labocchetta	4-11448 LXIX
<i>Interrogazione a risposta orale:</i>		Lenzi	4-10425 LXXI
Compagnon	3-01811 24207	Lo Monte	4-06854 LXXIII
Apposizione di firme ad una interpellanza	24207	Maran	4-08619 LXXIV
Trasformazione di un documento del sindacato ispettivo	24207	Miotto	4-11723 LXXV
<i>ERRATA CORRIGE</i>	24207	Molteni Nicola	4-12805 LXXVI
Interrogazioni per le quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza:		Montagnoli	4-10691 LXXVIII
Bitonci	4-11604 I	Montagnoli	4-11011 LXXIX
Borghesi	4-11358 II	Mosella	4-12811 LXXXI
Briguglio	4-11778 V	Murer	4-11972 LXXXII
Contento	4-12098 V	Oliverio	4-10322 LXXXIV
Cosenza	4-06234 VII	Orlando Leoluca	4-08998 LXXXVIII
Damiano	4-11606 XI	Paladini	4-11677 XC
Di Pietro	4-11631 XII	Pedoto	4-11897 XCI
Di Stanislao	4-10789 XV	Piccolo	4-11543 XCIV
Di Stanislao	4-10903 XVII	Piffari	4-11280 XCVI
Di Stanislao	4-10992 XIX	Pili	4-11213 XCVIII
Di Stanislao	4-11619 XXII	Raisi	4-10720 C
Di Stanislao	4-12437 XXIV	Realacci	4-11017 CI
Di Stanislao	4-12517 XXVI	Ria	4-12550 CIII
Divella	4-11470 XXVIII	Ruggia	4-11905 CV
Donadi	4-11366 XXX	Sbrollini	4-05492 CVI
Farina Coscioni	4-06614 XXXII	Sbrollini	4-11147 CVII
Farina Coscioni	4-08970 XXXIV	Scandroglio	4-11449 CIX
Farina Coscioni	4-09964 XXXV	Strizzolo	4-10931 CXI
Farina Coscioni	4-11512 XXXVI	Toto	4-11854 CXV
Farina Coscioni	4-11611 XL	Turco Maurizio	4-03377 CXVI
Farina Coscioni	4-11915 XLIII	Turco Maurizio	4-07631 CXIX
Farina Coscioni	4-11916 XLVI	Turco Maurizio	4-08015 CXX
Farina Coscioni	4-12212 XLIX	Turco Maurizio	4-11251 CXXII
Franzoso	4-12533 LII	Turco Maurizio	4-11486 CXXIV
Fucci	4-11063 LIV	Turco Maurizio	4-11488 CXXV
Fucci	4-11541 LVII	Turco Maurizio	4-11666 CXXVI
Garagnani	4-12160 LX	Turco Maurizio	4-11802 CXXVIII
		Turco Maurizio	4-11883 CXXX
		Turco Maurizio	4-11937 CXXXI
		Turco Maurizio	4-12121 CXXXII
		Zamparutti	4-08055 CXXXIV
		Zamparutti	4-11322 CXXXVII
		Zamparutti	4-11323 CXXXVIII

ATTI DI INDIRIZZO*Risoluzione in Commissione:*

La XI Commissione,

premesso che:

la legge 12 marzo 1999, n. 68, contiene la disciplina della promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato;

sulla base della predetta legge, è stato adottato con decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, il regolamento di esecuzione, mentre con l'articolo 7 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, si è disposto che le amministrazioni pubbliche, al fine di verificare la corretta ed uniforme applicazione della legge, sono tenute a comunicare semestralmente al dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'elenco del personale disabile collocato nel proprio organico e le assunzioni relative effettuate nell'anno e previste nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni;

secondo l'insegnamento della Corte costituzionale (sentenza n. 329/2002), la legge n. 68 è diretta alla valorizzazione della capacità lavorativa dei soggetti disabili attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato;

la legge 12 marzo 1999, n. 68, ha attuato un radicale rafforzamento della tutela delle persone diversamente abili, dando consistenza a quella parte della legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili, che tra i suoi principi fondamentali include il doversi garantire il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona diversamente abile, promuovendone la piena integrazione oltre che nella famiglia, nella scuola e nella società, anche nel lavoro;

come ribadito dalla recente sentenza della Corte di cassazione n. 12131 del 2011, il diritto all'assunzione della persona disabile è diritto soggettivo perfetto, capace di determinare la prevalenza della disciplina nazionale su quella regionale in materia di lavoro, pur trattandosi di materia oggetto di potestà legislativa concorrente, quando la legislazione regionale provoca un insanabile contrasto ed incompatibilità con la fonte legislativa nazionale che pregiudica il diritto del lavoratore disabile;

i continui « tagli » del Governo Berlusconi e il blocco automatico delle agevolazioni fiscali per tutti i contribuenti, costituiscono ad avviso dei firmatari del presente atto un rischio rilevantissimo per l'attuazione del diritto al lavoro delle persone disabili;

i « tagli » e il blocco vanno ad aggiungersi ai pesantissimi « tagli » di risorse e di trasferimenti agli enti locali non solo in materia assistenziale, ma anche per gli investimenti in progetti che vedono impegnate le pubbliche amministrazioni nel sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità;

basti pensare che a seguito dei tagli, il fondo per il diritto al lavoro delle persone disabili, previsto dalla citata legge n. 68 del 1999 subirà decurtazioni pari a tre quarti delle sue risorse;

è necessario che il Governo inverta subito la rotta intrapresa evitando di distruggere, come a giudizio dei firmatari del presente atto sta facendo, il lavoro fin qui realizzato, con molta fatica, dall'associazionismo di settore e dagli enti locali per assicurare – anche attraverso progetti e iniziative sperimentali – il fondamentale diritto del lavoro delle persone con disabilità, inesatto adempimento dell'articolo 4 della Costituzione,

impegna il Governo

a convocare immediatamente nelle sedi opportune un tavolo di lavoro tra lo Stato,

gli enti locali, le associazioni del terzo settore impegnate per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità e le parti sindacali, al fine di salvaguardare mediante apposite azioni quanto fin qui realizzato in materia di inserimento lavorativo delle persone disabili e di programmare nuove strategie e iniziative in grado di far aumentare i progetti, anche sperimentali, per l'inserimento lavorativo delle persone disabili, individuando inoltre le risorse opportune.

(7-00687) « Paladini, Aniello Formisano, Palagiano, Mura, Borghesi ».

* * *

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazione a risposta scritta:

PINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per i rapporti con le regioni e coesione territoriale.* — Per sapere — premesso che:

con sentenza n. 182 — anno 2006 — della Corte costituzionale, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 105, comma 3, della legge della regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, « Norme per il governo del territorio » nella parte in cui non dispone che, per gli interventi in zona sismica, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione;

il principale motivo addotto a fondamento della decisione presa dalla Corte, è costituito dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 « Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia » laddove prevede l'autorizzazione regionale esplicita (il principio, in linea generale era peraltro già contenuto nel-

l'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64), ravvisando in ciò la precisa volontà del legislatore, di esigere « una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico, attesa la rilevanza del bene protetto, che trascende anche l'ambito della disciplina del territorio, per attingere a valori di tutela dell'incolumità pubblica che fanno capo alla materia della protezione civile, in cui ugualmente compete allo Stato la determinazione dei principi fondamentali »;

l'obbiettivo della norma, cioè volontà di una « vigilanza assidua » riguardo al rischio sismico, viene esplicito non solo con riguardo all'autorizzazione sismica che rappresenta la fase propedeutica all'esecuzione delle opere (articolo 18 della legge 2 febbraio 1974 n. 64; articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380), ma anche nelle fasi decisive di esecuzione (articolo 29 della legge 2 febbraio 1974 n. 64; articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001 n. 380) e di controllo al termine dei lavori (articolo 28 della legge 2 febbraio 1974 n. 64; articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380). La cosa non desta sorpresa, in considerazione del fatto che un controllo sistematico sui progetti potrebbe essere integralmente vanificato da un'esecuzione difforme posto che il legislatore, tanto nell'ambito della legge 2 febbraio 1974 n. 64, quanto nell'ambito del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, ai fini di una concreta prevenzione nei confronti del rischio sismico, ha chiaramente inteso porre la responsabilità in capo al dirigente del servizio competente della regione, ad un livello di equipollenza con quella in capo al progettista e al direttore lavori, nel momento in cui precisa che la vigilanza si esplica nel controllo da parte dei funzionari regionali affinché i lavori procedano conformemente alle norme;

il contenuto dell'articolo 28 della legge 2 febbraio 1974 n. 64, e quello del corrispondente articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,

n. 380, lasciano chiaramente intendere che la volontà del legislatore sia quella che, da parte della regione, sulle costruzioni in zona sismica, vi sia un controllo assiduo fino a costruzione finita e che le responsabilità dell'ufficio tecnico della regione si concludano con il rilascio del prescritto « certificato che attesti la perfetta rispondenza delle opere alle norme »;

all'articolo 19 la legge della regione Emilia Romagna 30 ottobre 2008, n. 19 « NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO » recita: « ART. 19

Collaudo statico:

1. Per tutti gli interventi edilizi di cui all'articolo 9, comma 1, ad esclusione degli interventi di riparazione o interventi locali che interessano elementi isolati, è necessario effettuare il collaudo statico volto ad accertare che la realizzazione degli interventi avvenga in conformità a quanto previsto nel progetto. Con apposito atto di indirizzo la Giunta regionale può individuare altri interventi edilizi esclusi dal collaudo. Il collaudo statico va normalmente eseguito in corso d'opera tranne casi particolari in cui tutti gli elementi portanti principali siano ancora ispezionabili, controllabili e collaudabili ad opere ultimate.

2. Contestualmente all'istanza di autorizzazione, di cui all'articolo 12, ed alla denuncia di deposito, di cui all'articolo 13, il committente è tenuto a presentare l'atto di nomina del collaudatore scelto e la dichiarazione di accettazione dell'incarico.

3. Completate le opere strutturali il direttore dei lavori ne dà comunicazione alla struttura tecnica competente in materia sismica ed al collaudatore, che nei sessanta giorni successivi provvede a depositare il certificato di collaudo statico presso la struttura competente.

4. Il deposito del certificato di collaudo statico tiene luogo anche del certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Negli interventi in

cui il certificato di collaudo non è richiesto, la rispondenza è attestata dal direttore dei lavori che provvede al relativo deposito presso la struttura tecnica competente.

5. Il collaudo viene effettuato da professionisti o da altri soggetti abilitati dalla normativa vigente, diversi dal progettista e dal direttore dei lavori e non collegati professionalmente, in modo diretto o indiretto, al costruttore »;

tenuto conto di quanto sopra, rilevato che il collaudatore è nominato e pagato dal committente e pertanto non è « giudice distante », ad avviso dell'interrogante, è di dubbia legittimità costituzionale il punto 4 evidenziato, per la violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sulla base delle stesse identiche motivazioni addotte a fondamento della richiamata sentenza n. 182/2006 della Corte costituzionale;

la rilevanza di questo punto di norma appare cruciale in considerazione della frequenza con la quale vengono rilevate difformità esecutive nel campo dell'edilizia. Sembrerebbe inopportuno vanificare il controllo sistematico dei progetti, con la perdita di conoscenza di ciò che succede in fase esecutiva;

il collaudatore non è terzo ed è pagato dal committente. Il caso dell'ingegner Migliacci sul Palacongressi di Rimini appare emblematico. Si è visto cosa il collaudatore aveva dichiarato al fine di consentire l'apertura del palacongressi di Rimini. Solamente l'intervento della magistratura, conseguente ad un preciso esposto, ha consentito che non venisse utilizzato un edificio realizzato in contrasto con le norme volte alla tutela della pubblica incolumità;

se il certificato di conformità ex articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380, per legge di competenza delle regioni, viene delegato ad un privato pagato dal committente, vengono meno tutte le garanzie per la pubblica incolumità sancite dalla legge;

se la sentenza n. 182/2006 ha sancito che l'autorizzazione da rilasciarsi da parte dell'ufficio tecnico regionale non può essere sostituita con l'asseverazione di un tecnico, parimenti o a maggior ragione, il certificato di conformità ex articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, non può essere surrogato da un certificato di collaudo redatto da un tecnico di parte pagato dal committente —:

per quali ragioni, alla luce di quanto riportato in premessa, non sia stato a suo tempo promosso il giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 19 della legge della regione Emilia Romagna 30 ottobre 2008, n. 19, nel punto in cui dispone che « il deposito del certificato di collaudo statico tiene luogo anche del certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, considerato che, con tale disposto, il compito di operare il controllo finale di conformità delle opere, attribuito per legge alla regione, viene delegato a un tecnico pagato dalla proprietà e che il controllo della correttezza dei progetti (autorizzazione sismica) potrebbe essere integralmente vanificato da un'esecuzione difforme dal progetto, con grave pericolo per la pubblica incolumità come rivelato dal caso del palacongressi di Rimini. (4-13170)

* * *

AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Interrogazione a risposta scritta:

ZAMPARUTTI, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e MAURIZIO TURCO. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* — Per sapere — premesso che:

come evidenziato con le interrogazioni 4-13036 e 4-06903 l'isola di Ventotene è stata protagonista di fenomeni di dissesto idrogeologico;

per la messa in sicurezza dell'isola è stata stanziata la somma di 6 milioni di euro;

da un articolo pubblicato su *La Provincia* del 30 agosto 2011, a firma Giuseppe Mallozzi, risulta che il 22 agosto 2011 è stato pubblicato un bando di gara riguardante « Appalto di progettazione esecutiva, previa acquisizione della progettazione definitiva, in sede di offerta ed esecuzione dei lavori di collegamento esterno al centro abitato per il porto nuovo con eliminazione del rischio frana » per un importo di 4.825.148,56 euro;

si tratta della realizzazione di un nuovo collegamento al centro abitato dal porto romano che si articolerà interamente in galleria, tra cui una perforazione del tratto di costa definito a rischio frana —:

se sia prevista una lista di priorità di interventi per la messa in sicurezza dell'isola con le risorse di cui all'intesa Stato-regione;

se parte di queste siano usate per la realizzazione del nuovo collegamento di cui in premessa ed, in caso affermativo, se non ritenga il Ministro di intervenire perché vadano privilegiati altri interventi di messa in sicurezza del territorio piuttosto che quello legato alla realizzazione di una infrastruttura che si articolerà interamente in galleria in un territorio particolarmente fragile come quello di Ventotene. (4-13168)

* * *

DIFESA

Interrogazione a risposta scritta:

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 28 agosto 2011 il comandante delle forze operative terrestri, gene-

rale di Corpo d'armata Francesco Tarricone ha disposto lo svolgimento di una inchiesta formale disciplinare per l'eventuale comminazione di una sanzione di stato nei confronti del maresciallo capo Maurizio Veneri, al quale il successivo 5 settembre veniva notificato l'atto di avvio della predetta inchiesta a firma dell'ufficiale inquirente appositamente nominato;

L'inchiesta a carico del militare citato è stata disposta per verificare se sussistono responsabilità tali da dover essere sanzionate con provvedimenti disciplinari di stato relativi all'addebito contestato, che, come si legge nell'atto di avvio del procedimento, consiste in ciò: « Nel periodo compreso tra marzo e ottobre 2010 un soggetto, presumibilmente identificabile con il Mar. Ca. VENERI, partecipando ai forum sul sito *www.forzearmate.eu* col nickname « Maurizio », rilasciava una serie di commenti, riportati nella richiesta di archiviazione, diffamatori rappresentando fatti e situazioni lesivi per l'immagine della Forza Armata. Sottoposto a provvedimento penale per il reato di « diffamazione militare pluriaggravata e continuata (artt. 81 c.p., 47 n. 2 e 227 c.p.m.p.) », la Procura della Repubblica presso il Tribunale Militare di Roma, con decreto di archiviazione 373/10 emesso e depositato in cancelleria il 15 marzo 2011 ed acquisito dall'A.D. il 17 giugno 2011, ha archiviato per infondatezza della notizia di reato. La condotta tenuta nell'occasione, seppure penalmente non rilevante, evidenzia responsabilità sotto il profilo disciplinare che ledono il prestigio dell'istituzione, della categoria di appartenenza e la dignità del grado rivestito »;

agli interroganti, come hanno più volte avuto modo di segnalare al Ministro interrogato, appare ormai chiaro che il codice dell'ordinamento militare trovi scrupolosa applicazione solo ed esclusivamente nei confronti dei gradi più bassi della scala gerarchica. Infatti, non risulta che siano mai stati adottate simili procedure nei confronti del generale Ganzer, condannato alla pena di anni 14 nel giudizio penale di primo grado, o di altri

ufficiali sottoposti alla medesima disciplina né, tantomeno, nei confronti di quei delegati della rappresentanza militare sottoposti a procedimento penale, ancorché assolti;

appare agli interroganti anche che l'azione disciplinare disposta dal generale Tarricone finisca per sostituirsi a quella legittimamente svolta dalla competente autorità giudiziaria che certamente ha agito su impulso della medesima amministrazione militare;

apprendere dell'esistenza di simili comportamenti discutibili sul piano della legalità e della funzione di comando che dovrebbe caratterizzare ogni ufficiale delle Forze armate, ancor più se trattasi di generale di vertice, lascia profondamente sconcertati gli interroganti —:

quali immediate iniziative intenda intraprendere il Ministro interrogato per far cessare simili disparità di trattamento tra militari e se non ritenga doveroso far sì che sia disposta l'immediata archiviazione dell'inchiesta a carico del maresciallo Veneri;

se non ritenga di dover assumere iniziative, e quali, nei confronti del generale Tarricone che a giudizio degli interroganti, ha posto in essere un atto ed esercitato la potestà disciplinare per fini diversi da quelli per i quali la legge gli ha in astratto attribuito tale potere. (4-13167)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazione a risposta scritta:

NEGRO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

secondo l'ultimo rapporto della Corte dei conti sul coordinamento della finanza pubblica 2011, nel 2010, sui quasi 2.300 comuni sottoposti ai vincoli del patto di stabilità, sono stati cinquanta gli enti locali

che non sono riusciti ad adempiere ai vincoli legislativi del patto, localizzati principalmente in Lombardia, Veneto, Puglia e Sicilia e il cui sfioramento è stato pari a 74,586 milioni di euro;

la deliberazione n. 4/2011 della sezione delle autonomie della Corte dei conti che ha relazionato sui bilanci di previsione degli enti locali del 2008 ha messo in luce come nonostante sia migliorata la completezza con la quale vengono trasmesse le relazioni ai bilanci si avvisino, allo stesso tempo, delle irregolarità tra cui la sovrastima delle entrate, soprattutto quelle relative alle sanzioni pecuniarie per violazioni al codice della strada e per il recupero per evasione tributaria;

le recenti modificazioni apportate all'interno di norme come il decreto sviluppo e i decreti legislativi in materia di federalismo hanno modificato le prescrizioni per gli enti locali in materia di patto di stabilità e in particolar modo, le disposizioni in materia di premi e sanzioni, al fine di rendere più meritocratico il sistema di premialità per gli enti locali virtuosi —

se il Ministro interrogato non ritenga opportuno, all'interno delle proprie competenze, assumere iniziative dirette a rafforzare gli strumenti per il monitoraggio degli adempimenti per la certificazione dei bilanci degli enti locali verificando, in particolare, la corretta iscrizione delle poste in conto competenza finalizzate al rispetto del patto di stabilità. (4-13153)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazioni a risposta scritta:

EVANGELISTI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il carcere-modello dell'isola di Gorgona, la più piccola dell'arcipelago Toscano (larga due chilometri e lunga tre), di fronte a Livorno, potrebbe non esserci più,

dopo 142 anni di convivenza tra la colonia penale e l'isola, per decisione del Ministero della giustizia;

si tratta di un carcere dove i detenuti lavorano all'aperto e dove si è sperimentata con successo la formula della colonia penale con i reclusi impegnati quasi esclusivamente in attività esterne come la pastorizia, l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura, in una specie di simbiosi con i gorgonesi, senza sbarre, né recinti;

il comitato «Abitanti Isola di Gorgona» ha manifestato la propria preoccupazione: «Tanti pericoli potrebbero nascondersi dietro questa chiusura, forse maggiori di quelli attuali, per la sopravvivenza del paese e degli abitanti, se non si saprà gestire il dopo-carcere» mentre, in uno degli appelli di alcuni abitanti, apparsi su alcuni quotidiani locali, si legge, tra l'altro: «i gorgonesi se non vogliono veder ridurre la loro isola a terra di nessuno, devono mobilitarsi da subito per tornare, abitare e organizzare una vita civile sull'isola»;

il comitato degli abitanti afferma, inoltre, che «Con la metà della metà delle risorse che oggi vengono destinate al carcere una comunità ben organizzata potrebbe mantenere in piedi le attività essenziali dell'isola (luce, acqua, pane, eccetera), compresa l'attività dell'azienda agricola, magari impegnando in maniera imprenditoriale anche qualche detenuto a fine pena»;

gli abitanti dell'isola di Gorgona si dichiarano pronti a favorire la possibilità di un primo nucleo di civili, anche giovani, che possa iniziare una nuova vita per Gorgona, consentendo ai tanti gorgonesi partiti «di tornare qui, abitare e organizzare una vita civile sull'isola» —:

quale sia lo stato delle cose relativo alla paventata chiusura del carcere di cui in premessa e, nel caso venisse confermata tale decisione, quale sarà la destinazione dei detenuti atteso che è nota la drammatica situazione relativa al sovraffollamento delle carceri italiane;

quali interventi ritenga di poter sostenere affinché venga garantita la permanenza sull'isola degli abitanti nel solco delle proposte avanzate dal comitato abitanti isola di Gorgona. (4-13154)

BERNARDINI, BELTRANDI, FARINA COSCIONI, MECACCI, MAURIZIO TURCO e ZAMPARUTTI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

lo scorso 8 settembre sul *Corriere.it* è apparso un articolo intitolato « Ciancimino ride della scorta e del Pubblico Ministero: in procura faccio quello che voglio »;

nell'articolo si riportano stralci di intercettazioni ambientali risalenti rispettivamente al 16 novembre ed al 1° dicembre 2010: nei nastri è stata registrata la voce dell'ex testimone della procura di Palermo, poi arrestato lo scorso 21 aprile con l'accusa di calunnia aggravata;

nelle intercettazioni — disposte dalla procura di Reggio Calabria che in quel momento teneva sotto controllo il commercialista Girolamo Strangi, indagato perché considerato vicino alla 'Ndrangheta — Massimo Ciancimino si rivolgerebbe al commercialista Strangi dicendo che « Negli uffici della procura di Palermo io faccio quello che (...) voglio »;

in particolare, nelle trascrizioni delle intercettazioni pubblicate dal settimanale Panorama, si apprende che Ciancimino avrebbe detto a Strangi di avere quasi libero accesso agli uffici della procura di Palermo e che dal computer ivi ubicato può entrare nella banca dati del Viminale. In una intercettazione si sente il figlio dell'ex sindaco del comune di Palermo dire al suo interlocutore una frase del seguente tenore: « Negli uffici di Ingroia tu digiti un nome e gli puoi fare vita, morte e miracoli. Se ti serve qualcosa... » —:

se al Ministro in indirizzo risulti quanto sopra riportato;

se e come il Ministro della giustizia intenda attivarsi per verificare eventuali

presupposti per l'esercizio dell'azione disciplinare. (4-13157)

BERNARDINI, BELTRANDI, FARINA COSCIONI, MECACCI, MAURIZIO TURCO e ZAMPARUTTI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

secondo quanto riportato da un articolo pubblicato sul quotidiano *La Provincia*, il carcere di Bassone sarebbe troppo affollato e in condizioni igieniche a dir poco precarie, al punto che ora si teme anche il pericolo di danno ambientale dovuto alle cisterne di gasolio della centrale termica del carcere in questione che, obsolete, minacciano di sversare il loro contenuto nella falda;

la vicenda è stata denunciata dalla delegazione della Cisl-Fns che da tempo ha sollevato il velo sulla vita del carcere di Como dove a fronte di una capienza di 421 detenuti sono ospitate oltre 550 persone (ma in alcuni mesi dell'anno gli ospiti sono stati più di 600, alcuni dei quali erano costretti a dormire senza materassi);

secondo quanto dichiarato da Massimo Corti, segretario della Federazione nazionale sicurezza di Como, « la sovrappopolazione porta alla promiscuità e al degrado, esistono seri rischi per la salute dei detenuti e degli stessi agenti di polizia penitenziaria, oltre al rischio di diffusione di malattie infettive. Nelle celle manca l'acqua calda, i servizi igienici sono inadeguati e le docce comuni sono insufficienti per garantire a tutti i detenuti l'utilizzo quotidiano, con in più problemi di umidità e chiazze di muffa che minano molti locali della struttura » —:

se sia a conoscenza di quanto scritto in premessa;

in che modo intenda attivarsi e in quali tempi per superare gli evidenti problemi di sovraffollamento del carcere Bassone di Como;

quali provvedimenti intenda adottare al fine di riportare le condizioni di vita delle persone recluse nel carcere di Como

all'interno dei parametri di legalità sanciti a livello costituzionale, legislativo e regolamentare;

a quando risalga e cosa vi sia scritto nella relazione semestrale della Asl sulle condizioni igienico-sanitarie dell'istituto;

quali misure si intendano adottare al fine di evitare che le cisterne di gasolio della centrale termica del carcere in questione arrivino a sversare il loro contenuto nella falda acquifera provocando un serio danno ambientale. (4-13158)

BERNARDINI, BELTRANDI, FARINA COSCIONI, MECACCI, MAURIZIO TURCO e ZAMPARUTTI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

secondo quanto riportato dall'Osservatorio permanente sulle morti in carcere composto da Radicali italiani, A buon diritto, Ristretti orizzonti, Antigone, Il detenuto Ignoto e Radiocarcere, Narces Adrian Manole, romeno di 27 anni, si è suicidato lo scorso 6 settembre impiccandosi nella propria cella ubicata nel carcere di Agrigento;

a scoprire l'accaduto è stato un agente di polizia penitenziaria, avvertito da altri detenuti. La salma dell'uomo è ora all'obitorio dell'ospedale « San Giovanni di Dio », per essere sottoposta a ispezione cadaverica. Momenti di tensione si sono vissuti all'arrivo all'obitorio dei familiari e amici del romeno. Un folto gruppo di connazionali del giovane ha protestato vivacemente e inveito contro le forze dell'ordine e il regime carcerario;

il romeno morto suicida era stato arrestato una settimana fa dai carabinieri di Canicattì con le accuse di resistenza, violenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale. Avrebbe tentato di colpire un muratore e poi si sarebbe scagliato contro i militari ferendoli. Sarebbe dovuto comparire in tribunale per il processo l'8 ottobre 2011;

sulla vicenda il segretario generale della Uil-Pa penitenziari, Eugenio Sarno,

ha diramato il seguente comunicato: « Ad Agrigento da tempo denunciavamo condizioni di grave sovraffollamento e di carenze logistiche. Alle otto di questa mattina, infatti, nell'istituto agrigentino risultano detenute 482 persone a fronte di una ricettività massima pari a 248. Da segnalare, inoltre, come la Direzione del carcere non possa più garantire ai detenuti nuovi giunti nemmeno la fornitura di primo ingresso (lenzuola, stoviglie, eccetera) avendo esaurito i fondi. Evidentemente il Presidente Napolitano aveva ben ragione a richiamare la prepotente urgenza di ridare costituzionalità e civiltà al nostro sistema penitenziario. Perché ciò sia possibile occorre che tutte le componenti politiche e sociali si impegnino sinergicamente per ricercare e individuare soluzioni possibili e condivise » —:

se quanto riportato in premessa corrisponda al vero;

se intenda avviare una indagine amministrativa interna, al fine di appurare se nei confronti del detenuto morto suicida fossero state messe in atto tutte le misure di sorveglianza previste e necessarie;

se non si intendano adottare o implementare, per quanto di competenza, le opportune misure di supporto psicologico ai detenuti, al fine di ridurre sensibilmente gli episodi di suicidio, tentato suicidio e atti di autolesionismo;

più in particolare quali iniziative, anche normative, si intendano prendere per rafforzare l'assistenza medico-psichiatrica ai detenuti malati, il tutto attraverso un'attenta valutazione preventiva che consenta di identificare le persone a rischio suicidio. (4-13159)

BERNARDINI, BELTRANDI, FARINA COSCIONI, MECACCI, MAURIZIO TURCO e ZAMPARUTTI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

secondo quanto riportato dal sito *Polpen.it* (la voce della polizia penitenziaria), un agente di polizia penitenziaria in

servizio presso il carcere di Torino si è suicidato lo scorso 7 settembre sparandosi un colpo di pistola alla testa;

sulla triste vicenda Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo polizia penitenziaria (Sappe), ha diramato il seguente comunicato stampa: « Siamo sgomenti e sconvolti. A pochi mesi dal suicidio di altri appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, in servizio a Mamone Lodè, Caltagirone e Viterbo, piangiamo la vittima di un'altra tragedia che ha sconvolto i Baschi Azzurri. Un agente di Polizia penitenziaria in servizio presso il carcere Lorusso e Cutugno di Torino si è suicidato con un colpo di pistola alla testa questa notte nel piazzale del cimitero di Foglizzo (Torino). Non sono ancora chiare le ragioni che hanno spinto l'uomo, 43 anni, a compiere il gesto estremo. Siamo impietriti per questa nuova immane tragedia. Ci stringiamo con tutto l'affetto e la solidarietà possibili al dolore indescrivibile dei familiari, degli amici, dei colleghi. Dal 2000 ad oggi si sono uccisi 90 poliziotti penitenziari, 1 direttore di istituto (Armida Miserere, nel 2003 a Sulmona) e 1 dirigente regionale (Paolino Quattrone, nel 2010 a Cosenza). Quattro suicidi in pochi mesi sono sconvolgenti. Da tempo sosteniamo che bisogna comprendere e accertare quanto hanno eventualmente inciso l'attività lavorativa e le difficili condizioni lavorative nel tragico gesto estremo posto in essere. L'Amministrazione penitenziaria, dopo la tragica *escalation* di suicidi degli scorsi anni — nell'ordine di 10 casi in pochi mesi!, accertò che i suicidi di appartenenti alla Polizia Penitenziaria, benché verosimilmente indotti dalle ragioni più varie e comunque strettamente personali, sono in taluni casi le manifestazioni più drammatiche e dolorose di un disagio derivante da un lavoro difficile e carico di tensioni. Proprio per questo il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria assicurò i Sindacati di prestare particolare attenzione al tragico problema, con la verifica delle condizioni di disagio del personale e l'eventuale istituzione di centri di ascolto. Ma a tutt'oggi non sono stati colpevolmente attivati que-

sti importanti Centri di ascolto e questa colpevole superficialità su un tema tanto delicato quanto importante è imperdonabile, se in poco tempo 4 appartenenti alla Polizia Penitenziaria si sono tolti la vita. Ed è grave che su un tema tanto delicato quanto il disagio lavorativo dei Baschi Azzurri ci sia così tanta superficialità. Chiediamo al Ministro della Giustizia Nitto Francesco Palma di farsi carico in prima persona su questo importante problema. Lo abbiamo detto e lo ripetiamo: l'istituzione di appositi Centri specializzati in grado di fornire un buon supporto psicologico agli operatori di Polizia — garantendo la massima *privacy* a coloro i quali intendono avvalersene — può essere un'occasione per aumentare l'autostima e la consapevolezza di possedere risorse e capacità spendibili in una professione davvero dura e difficile, all'interno di un ambiente particolare quale è il carcere, non disgiunti dai necessari interventi istituzionali intesi a privilegiare maggiormente l'aspetto umano ed il rispetto della persona nei rapporti gerarchici e funzionali che caratterizzano la Polizia penitenziaria. Su queste tragedie non possono e non devono esserci colpevoli superficialità o disattenzioni! » —:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza della tragica morte dell'agente di polizia penitenziaria che prestava servizio nell'istituto penitenziario di Torino e delle cause che hanno determinato l'estremo gesto;

a che punto si trova il preannunciato ripristino dell'organico, da tempo carente di almeno 6.000 unità, degli agenti di polizia penitenziaria e in che modo si intenda far fronte ai pensionamenti che ogni anno si verificano a centinaia del corpo dei baschi azzurri;

in particolare, quali iniziative il Governo intenda adottare al fine di sostenere concretamente, anche dal punto di vista psicologico, gli agenti di polizia penitenziaria impegnati nella gravosa attività di sorveglianza nelle strutture carcerarie del nostro Paese. (4-13161)

BERNARDINI, BELTRANDI, FARINA COSCIONI, MECACCI, MAURIZIO TURCO e ZAMPARUTTI. — *Al Ministro della giustizia, al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

secondo quanto riportato da un lancio dell'agenzia di stampa ANSA del 7 settembre 2011, nella città di Viterbo vi sarebbe un altissimo contenuto di arsenico nell'acqua, addirittura oltre i 50 mg/litro. Una situazione che ha costretto il comune ad installare distributori pubblici di acqua depurata dove ogni giorno si affollano gruppi di cittadini;

secondo il Garante dei diritti dei detenuti « i detenuti del Mammagialla non hanno questa opportunità e sono costretti o a bere l'acqua che esce dai rubinetti o a pagare di tasca propria bottiglie di acqua minerale per bere e cucinare al costo di circa tre euro al litro. Un sacrificio troppo grande per detenuti che, troppo spesso, non hanno i soldi neanche per i francobolli. La drammatica situazione che si vive a Viterbo è sotto gli occhi di tutti. Una situazione insostenibile che dovrebbe essere affrontata al massimo livello politico. (...) Credo sia necessario che si tenga un vertice con Prefettura, regione Lazio, Provincia e comune di Viterbo, i parlamentari locali, l'Amministrazione penitenziaria e le associazioni di volontariato »;

dopo Viterbo, il problema delle forniture idriche inquinate da metalli pesanti sarebbe stato registrato anche nei penitenziari di Cosenza e di Porto Azzurro;

a un anno dal provvedimento dell'Unione europea — che ha negato all'Italia la deroga ai limiti massimi di particolari nocivi consentiti nelle potabili di 128 comuni — poco o nulla è stato fatto, con l'aggravante che se in alcuni comuni ci si organizza come si può (forniture idriche tramite autobotti, depurazione « fai da te », cisterne alimentate esternamente), in carcere diventa tutto molto più complicato;

L'Organizzazione mondiale della sanità e l'Unione europea hanno dato indicazioni di ridurre al più presto la soglia

massima di arsenico nelle acque erogate per il consumo umano atteso che l'arsenico è classificato dall'Agenzia internazionale di ricerca sul cancro come elemento cancerogeno certo di classe 1 e posto in diretta correlazione con molte patologie —:

quali misure in generale intenda adottare il Governo per la potabilizzazione delle reti idriche;

in particolare, cosa intendano fare i Ministri, negli ambiti di loro rispettiva competenza, al fine di sostenere le strutture penitenziarie coinvolte in questa fase emergenziale ed eliminare i problemi dovuti all'acqua avvelenata che esce dai loro rubinetti. (4-13162)

COSTA, CONTENUTO e BALDELLI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

per l'ennesima volta i mezzi di comunicazione hanno riportato il contenuto di stralci di atti di indagine compiuti dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli;

numerosi quotidiani, infatti, hanno riportato parte di una conversazione telefonica intervenuta tra il signor Valter Lavitola, attualmente indagato dalla medesima procura, e il Presidente del Consiglio, conversazione che sarebbe avvenuta appena il 24 agosto 2011;

altrettanto risulta accaduto in relazione alle informazioni testimoniali rese agli inquirenti, pochi giorni orsono, dalla segretaria del Capo del Governo signora Marinella Brambilla;

infine, la stessa situazione risulta essersi verificata con riferimento alle recenti dichiarazioni testimoniali rilasciate allo stesso ufficio dall'avvocato Giorgio Peroni;

dalle informazioni in possesso degli interroganti, gli atti di indagine concernenti tutti i casi riportati non risultano essere stati ancora depositati, conseguen-

temente non dovrebbero essere a conoscenza di terzi essendo nell'esclusiva disponibilità e custodia degli uffici della procura della Repubblica di Napoli;

la pubblicazione da parte dei mezzi di comunicazione sembrerebbe, tra l'altro, riferirsi solamente a specifici e parziali contenuti al punto che gli interroganti ritengono di non poter escludere che la fuga di notizie possa essere stata favorita in modo da danneggiare, attraverso il rilievo dato alle notizie, proprio la vittima dei reati contestati agli indagati e cioè il Presidente del Consiglio;

a parere sempre degli interroganti, il caso merita l'attenzione del Ministro della giustizia e del servizio ispettivo allo scopo di accertare se sussistano eventuali responsabilità nella gestione del procedimento ed in particolare del fascicolo contenente gli atti di indagine sopra richiamati —:

se non ritenga doveroso disporre urgentemente un'ispezione presso gli uffici della procura di Napoli per accertare i fatti allo scopo di avviare le iniziative di legge nei confronti di eventuali responsabili. (4-13169)

* * *

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interrogazioni a risposta scritta:

PINI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 21 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 « Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica », dispone l'emanazione, da parte del Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, di specifiche norme tecniche, prevedendo il loro regolare aggiornamento a cadenza biennale;

l'articolo 1 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 « Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche », dispone che, in tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche che private siano realizzate in osservanza delle norme tecniche fissate con decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che potranno essere successivamente aggiornate o modificate con la medesima procedura ogni qualvolta occorra;

l'articolo 3 della medesima legge 2 febbraio 1974, n. 64 dispone che, tutte le nuove costruzioni in zone sismiche, siano disciplinate oltre che dalle norme del citato articolo 1 della medesima legge, anche da specifiche norme tecniche emanate con decreti dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro dell'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si avvarrà anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche. Si tratta di norme da aggiornarsi con la medesima procedura ogni qualvolta occorra in relazione al progredire delle conoscenze dei fenomeni sismici;

l'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dispone che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, predisponga, modifichi e aggiorni le norme tecniche alle quali si uniformano le costruzioni realizzate in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica;

in data 14 gennaio 2008 il Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'interno e con il capo del dipartimento della protezione civile, ritenuto di procedere all'approvazione delle norme tecniche per le costruzioni, ad esclusione delle tabelle 4.4.III e 4.4.IV e del capitolo 11.7, concernenti il legno, in considerazione dell'urgente ed indefettibile aggiornamento delle norme tecniche di cui al decreto ministeriale 14 settembre 2005,

ha decretato l'approvazione del testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed alla legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136. Il Ministro ha decretato altresì che dette norme sostituiscano quelle approvate con il decreto ministeriale 14 settembre 2005;

le norme tecniche contenute nel decreto ministeriale 14 gennaio 2008, nelle premesse, recano la definizione dell'oggetto: « Le presenti Norme tecniche per le costruzioni definiscono i principi per il progetto, l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni, nei riguardi delle prestazioni loro richieste in termini di requisiti essenziali di resistenza meccanica e stabilità, anche in caso di incendio, e di durabilità. Esse forniscono quindi i criteri generali di sicurezza, precisano le azioni che devono essere utilizzate nel progetto, definiscono le caratteristiche dei materiali e dei prodotti e, più in generale, trattano gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale delle opere »;

il regime transitorio stabilito dall'articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (in *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 302 del 31 dicembre 2007), come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31 « Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria », durante il quale era consentita, in alternativa, l'applicazione delle precedenti norme tecniche vigenti, è cessato il 30 giugno 2009, ex articolo 1-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile;

l'articolo 20 del citato decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31, al comma 3 dispone: « Per le costruzioni e le opere infrastrutturali ini-

ziate, nonché per quelle per le quali le amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima dell'entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo »;

l'aggiornamento delle norme tecniche operato dal competente Ministero deve necessariamente essere ricondotto all'avvenuto progredire delle conoscenze, in particolare nel campo dei fenomeni sismici, tant'è che era urgente ed indefettibile;

le strutture progettate e realizzate in conformità alle nuove norme tecniche contenute nel decreto ministeriale 14 gennaio 2008, debbono necessariamente essere considerate « più sicure » di quelle progettate sulla base delle precedenti norme, in considerazione della cogenza dell'applicazione delle nuove norme;

l'articolo 2.4.2 « Classi d'uso » delle predette norme, individua le reti ferroviarie come opere appartenenti alla categoria apicale, la classe IV: costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità;

si evidenzia che:

a) le norme inerenti alla sicurezza per la pubblica incolumità rientrano tra le attribuzioni dello Stato, e non nel « governo del territorio » regionale;

b) le strutture del trasporto rapido costiero di Rimini, che interagiscono direttamente con la linea ferroviaria Bologna-Taranto sono state progettate con le norme antecedenti a quelle contenute nel decreto ministeriale 14 gennaio 2008, e per quanto detto, sono a giudizio dell'interrogante implicitamente meno sicure di

quelle che deriverebbero dalla progettazione condotta in accordo alle più recenti norme;

c) i lavori non sono ancora stati iniziati;

d) all'interrogante pare illogico, se non assurdo, dare corso a lavori, che interagiscono con una struttura del più elevato valore strategico in caso di calamità come una linea ferroviaria di tale importanza, conseguenti all'applicazione di una norma che le attuali conoscenze hanno indotto ad abbandonare in via definitiva il 30 giugno 2009. L'illogicità è palese e a nulla giova il contenuto dell'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31, che voleva che progetti definitivi già affidati potessero proseguire con il corso della vecchia norma. Non solo, si configurerebbero evidenti profili di incostituzionalità, perché oggi potrebbe verificarsi il caso paradossale in cui, ad esempio, due sottopassi ferroviari, identici, ma ubicati in diverse località dello Stato, potrebbero essere realizzati secondo norme diverse e con diverso grado di sicurezza. La norma transitoria, così come concepita, non può che ritenersi cessata alla data del 30 giugno 2009. Da tale data, su tutto il territorio nazionale, lavori non ancora iniziati non possono essere avviati se non conformemente alle nuove norme. E ciò indipendentemente dalla genesi progettuale eventualmente avviata anche in precedenza. In difetto, verrebbe anteposto l'aspetto economico alla sicurezza per la pubblica incolumità anche per opere strategiche di primaria importanza. È noto che il passaggio da un progetto definitivo alla fase esecutiva può durare anche decine di anni come nel caso in esame, ma alla luce delle recenti conoscenze non è più possibile realizzare un'opera pubblica non ancora iniziata, sulla base di norme obsolete. Sarebbe come mettere in commercio un aereo, pur sapendo che i sistemi di sicurezza sono inferiori a quelli che le

norme attuali garantiscono, con aumento del rischio che possa precipitare —:

se il Ministro, in ordine alla realizzazione del trasporto rapido costiero di Rimini, intenda assumere ogni iniziativa di competenza per verificare se le strutture che interagiscono direttamente con la linea ferroviaria Bologna-Taranto, siano state progettate sulla base di norme « superate » sotto il profilo delle conoscenze e quindi della sicurezza, tenendo conto che i lavori non erano ancora stati avviati alla data del 30 giugno 2009;

se, in generale, si intenda promuovere, per quanto di competenza, una verifica su tutte le opere pubbliche progettate secondo la vecchia norma e non ancora iniziate alla data del 30 giugno 2009. (4-13155)

ZAMPARUTTI, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e MAURIZIO TURCO. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

nell'aprile 2014 scade la concessione dell'autostrada del Brennero, prima scadenza di una serie importante di concessioni autostradali;

il decreto-legge n. 78 del 2010 recante la manovra finanziaria con l'articolo 47 modifica il comma 2-bis del decreto-legge n. 59 del 2008 stabilendo che: a) l'Anas pubblicherà un bando di gara per l'affidamento della concessione entro settembre; b) il bando dovrà indicare il valore della concessione e le modalità di pagamento; c) il subentrante dovrà continuare gli accantonamenti al « fondo ferrovia »;

si stabilisce, inoltre, che il bando « deve prevedere un versamento annuo di 70 milioni (...) fino alla concorrenza del valore di concessione », nonostante secondo un articolo su la voce.info a firma Giorgio Ragazzi l'autostrada generi oggi un margine operativo lordo (Mol) di circa 140 milioni di euro l'anno il che lascerebbe al concessionario un ampio profitto lordo;

l'articolo citato riferisce anche di un « fondo ferrovia », nel quale la Autobrennero spa ha accumulato circa 400 milioni di euro in esenzione d'imposta —:

se quanto riferito in premessa corrisponda al vero;

quali ragioni di economicità siano alla base della decisione di rassegnare la concessione;

se, rispetto alla gara, si intenda fissare pedaggio e durata e assegnare poi la concessione a chi offre il prezzo più elevato e, ove invece si prefissi il prezzo, se si intenda assegnare la concessione a chi offre la durata minore (fissato il pedaggio) o a chi richiede il pedaggio minore (fissata la durata);

se la titolarità del fondo di cui in premessa, per ora inutilizzato, passerà allo Stato alla scadenza della concessione o resterà nella disponibilità della società.

(4-13166)

* * *

INTERNO

Interrogazioni a risposta scritta:

DI BIAGIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'Arma dei carabinieri si trova da sempre in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata, nei confronti della quale ha sviluppato competenze e capacità indiscutibili oltre ad una conoscenza approfondita del problema nelle sue ramificazioni ed evoluzioni più attuali;

secondo le stime dell'Arma, presentate nel corso delle celebrazioni per il 197° anniversario della fondazione, in Calabria, nell'anno in corso, l'operato dei carabinieri ha contribuito a conseguire una diminuzione dei reati pari al 13 per cento sulla quale ha inciso in maniera determinante l'imponente lavoro del Comando provinciale di Cosenza, frutto di un mo-

dello organizzativo molto efficace che ha dato notevoli risultati già negli anni passati;

in un comunicato stampa del 3 agosto 2011 l'Unione nazionale dell'Arma dei carabinieri (UNAC) ha espresso il proprio dissenso nei confronti del trasferimento inspiegabile di alcuni eccellenti investigatori del comando (provinciale) di Cosenza ad incarichi d'ufficio, sottraendoli alla precedente attività di lotta alla criminalità organizzata, svolta con merito e capacità indiscutibili;

tali modifiche nell'organico del comando di Cosenza, intervenute a seguito dell'insediamento del nuovo comandante provinciale, hanno interessato il nucleo investigativo del comando, di fatto smantellandolo;

il trasferimento di queste unità, dalla comprovata esperienza e capacità nella lotta alla criminalità organizzata, rischia di compromettere seriamente l'operato dell'Arma nella provincia considerata, indebolendone l'efficacia —:

se sia a conoscenza di quanto evidenziato in premessa;

quali siano le cause che hanno indotto le drastiche modifiche nel nucleo investigativo del comando di Potenza;

se non ritenga opportuno sollecitare presso l'Arma una riconsiderazione delle operazioni di trasferimento di cui in premessa, che consenta di valutare l'impatto degli stessi sull'efficienza investigativa del comando di Cosenza. (4-13152)

BERTOLINI. — *Al Ministro dell'interno, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

da notizie stampa del 31 agosto 2011 si apprende che una ragazza marocchina di diciassette anni, che vive in provincia di Pesaro Urbino, è stata frustata dal padre perché troppo occidentalizzata;

un'agenzia di stampa del 3 settembre riporta un grave episodio accaduto nel

senese, dove un uomo indiano di 38 anni è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti per aver picchiato selvaggiamente la moglie incinta di una bambina, mentre lui avrebbe voluto un figlio maschio;

su un quotidiano nazionale del 6 settembre viene riportata la notizia che a Milano un uomo egiziano, di religione islamica, avrebbe tentato di soffocare con un sacchetto di plastica la figlia diciottenne, perché fidanzata con un italiano;

in tutti questi casi l'intervento delle forze dell'ordine è servito per evitare conseguenze ancora più gravi per le vittime;

si tratta di atti di violenza inaccettabili, che ledono la dignità di queste giovani donne e che devono essere fermamente condannati e puniti con grande severità;

sono sempre più numerosi gli episodi di violenza perpetrati a danno di donne e ragazze extracomunitarie, che cercano di integrarsi nel nostro Paese, soprattutto da parte di stranieri di religione islamica, quasi sempre loro famigliari;

è inaccettabile che in Italia ci siano persone private della libertà e sottoposte a violenze fisiche e psicologiche, in nome di tradizioni arcaiche, o peggio ancora in virtù di giustificazioni di tipo culturale o religioso —:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza di tali gravi fatti e quali siano i suoi intendimenti al riguardo;

se dispongano di eventuali nuove circostanze in merito a quanto sopra riportato;

se siano in grado di fornire dati e statistiche relativi a vicende analoghe a queste avvenute in Italia negli ultimi anni, che vedono nel nostro Paese molte donne sottoposte a gravi violenze e sevizie;

quali iniziative urgenti intendano adottare per garantire il diritto di integrazione alle tante donne extracomunitarie, che vivono e vogliono integrarsi nel nostro Paese. (4-13156)

BERNARDINI, BELTRANDI, FARINA COSCIONI, MECACCI, MAURIZIO TURCO e ZAMPARUTTI. — *Al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

secondo quanto riportato dall'Osservatorio permanente sulle morti in carcere composto da Radicali italiani, A buon diritto, Ristretti orizzonti, Antigone, Il detenuto ignoto e Radiocarcere, M.K., 32 enne, di nazionalità marocchina, si è suicidato lo scorso 7 settembre impiccandosi all'interno della cella di sicurezza della questura di Lungadige Galtarossa;

l'uomo, gravato da numerosi precedenti penali e arrestato per un tentato furto, si sarebbe impiccato utilizzando la fettuccia dell'interno dei pantaloni, quella che serve alle volte per rinforzare il punto vita, oppure in pezzetti più piccoli a proteggere la parte di orlo che batte sul tacco delle scarpe;

arrestato in flagranza di reato e quindi in attesa del processo per direttissima, M.K. non era stato portato nel carcere di Verona, ma nelle celle di sicurezza della locale questura;

per evitare estremi gesti, sia in cella di sicurezza, così come in carcere, è prassi che ai detenuti piuttosto che ai fermati vengano tolte le cinture, i lacci delle scarpe e persino gli orologi; nel caso in questione, però, l'uomo ha utilizzato la fettuccia di rinforzo dei pantaloni;

il poliziotto di turno ha trovato l'uomo appeso alle inferriate della cella di sicurezza. Il corpo era ripreso anche dalle telecamere che il corpo di guardia tiene sotto controllo: ma pare che l'immagine della telecamera facesse apparire l'arrestato in piedi, vicino al cancello, come se fosse appoggiato a guardare fuori. In realtà era appeso;

della vicenda è stato informato il magistrato di turno, il quale dovrà appurare eventuale responsabilità di terzi nella morte dell'uomo —:

quali siano le modalità con le quali M.K. si è tolto la vita;

se intendano avviare, negli ambiti di rispettiva competenza, una indagine amministrativa interna al fine di appurare se nei confronti della persona arrestata morta suicida nella cella di sicurezza della questura siano state messe in atto tutte le misure di sorveglianza previste e necessarie e quindi se non vi siano state responsabilità di omessa vigilanza e cura da parte dell'amministrazione delle forze dell'ordine. (4-13160)

BERTOLINI. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

in data 16 marzo 2011 è stata inoltrata in base alla normativa vigente in materia, richiesta di accesso agli atti amministrativi al Ministero dell'interno, al prefetto Giuseppe Maddalena presso la direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del dipartimento di pubblica sicurezza;

gli atti richiesti erano relativi ai contratti di locazione dell'edificio sede della questura di Modena, sita in via Divisione Aquilini, e dell'edificio sede del CIE (Centro di identificazione ed espulsione) di Modena sito in via Lamarmora;

a distanza di un mese dall'inoltro e dopo una telefonata della segreteria del prefetto Maddalena, l'interrogante è venuta a sapere che la richiesta era stata sottoposta al parere dell'Avvocatura di Stato e che quest'ultima aveva comunicato il parere negativo, in quanto non si riteneva ci fosse un interesse tale da giustificarla;

da allora nessuna comunicazione ufficiale è pervenuta né dal Ministero né dall'Avvocatura e, a parere dell'interrogante, ciò è una omissione inaccettabile;

non si comprendono i motivi della mancanza di una risposta ufficiale e scritta, né si giustifica il parere dell'Avvocatura di Stato che nega ad un rappre-

sentante del popolo di accedere ad atti che riguardano l'utilizzo di soldi pubblici —:

come si spieghi il comportamento degli uffici coinvolti;

quali siano le cifre corrisposte dal Ministero dell'interno per i contratti di locazione della questura e del CIE di Modena e chi siano i proprietari di questi immobili. (4-13163)

PALAGIANO. — *Al Ministro dell'interno, al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

il 7 settembre 2011, una bambina di soli 18 mesi è morta annegando nella piscina di una villa alle porte di Roma;

da giugno a settembre del 2011, in Italia, sono stati cinque i casi di bambini morti per annegamento in piscina;

l'annegamento è tra le prime cause di morte accidentale per i bambini di età compresa tra 0 e 4 anni e ogni anno, nel mondo, 3 milioni di bambini sono vittime di infortuni in acqua o rischiano di annegare;

i dati, diffusi dal Ministero della salute nel luglio 2011, hanno messo in evidenza che il nemico numero uno per i bambini non è il mare ma le piscine (pubbliche e private) e le minipiscine da giardino;

secondo il dipartimento ambiente e salute dell'Istituto superiore di sanità per i più piccoli, nel caso ai incidenti in acqua, la colpa, all'origine, è sempre della mancata sorveglianza da parte degli adulti. «Penso soprattutto al proliferare delle piscine private, anche di piccole dimensioni, dove è più facile entrare o, più semplicemente, cadere», ha dichiarato Marco Giustini, a nome del dipartimento dell'ISS;

la normativa per la messa in sicurezza delle piscine è, attualmente, di competenza regionale. In particolare, un accordo (datato 16 gennaio 2003) tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sta-

bilisce le linee comuni a cui le singole regioni devono adeguarsi per la gestione degli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio;

nella realizzazione di una piscina si dovrebbe tener conto, ad esempio, della larghezza di sicurezza del bordo della vasca o della presenza di barriere di protezione che impediscano l'accesso, specie dei più piccoli, o ancora della profondità della vasca — che dovrebbe essere correttamente segnalata — o della importante presenza di un'infermeria;

ciascuna delle predette caratteristiche varia nelle diverse regioni d'Italia, almeno in quelle in cui una normativa sulla sicurezza delle piscine sia stata adottata. Alcune regioni, meno sensibili, lasciano, infatti, questa importante materia, senza alcuna regolamentazione specifica;

oltre alle norme regionali esiste, sempre a proposito della sicurezza delle piscine, un decreto sulla sicurezza degli impianti sportivi emanato dal Ministero dell'interno nel 1996 che però, secondo una diffusa ma non troppo chiara interpretazione, risulta applicabile solamente agli impianti in cui vengono realizzate manifestazioni sportive e gare;

le piscine private, quelle che si trovano in ville, condomini o alberghi, sono spesso considerate dagli architetti che le realizzano, così come dai proprietari che le richiedono, un elemento estetico, senza alcuna o scarsa attenzione alla sicurezza e alla possibile pericolosità;

in Italia la legislazione, sia regionale che nazionale in materia di piscine, è dedicata soprattutto alla composizione, all'igiene e alla salubrità della acque. Pochissimo viene detto sulla sorveglianza e sicurezza di questi impianti;

la Francia è l'unica nazione europea a possedere una specifica normativa per la sicurezza delle piscine sia pubbliche che private;

in particolare la legislazione francese, dal 2006, prevede sanzioni penali per chi non ottempera alle dettagliate disposizioni di legge e l'obbligo di adeguamento alla norma per tutte le tipologie di piscine, a qualunque uso, pubblico o privato, siano destinate —:

se il Governo intenda verificare nell'ambito delle proprie competenze, lo stato della normativa in materia in modo tale da garantire una sicurezza degli impianti natatori, pubblici o privati, omogenea su tutto il territorio nazionale;

se il Governo intenda chiarire in maniera dettagliata il contenuto del decreto sulla sicurezza degli impianti sportivi ed estendere, eventualmente, la sua applicabilità anche alle piscine che si trovano in ville, abitazioni private o alberghi, ciò al fine di tutelare la sicurezza dei cittadini italiani ed in particolare dei bambini, poiché, nel terzo millennio, non è tollerabile che essi muoiano di annegamento tra le mura domestiche per una superficialità attribuibile anche alla mancanza di una normativa nazionale chiara in materia.

(4-13164)

VACCARO. — *Al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nei primi giorni di settembre si sono verificati alcuni gravissimi episodi di assalto e rapina ai danni di furgoni portavalori;

il 1° settembre 2011, lungo l'autostrada A3 Napoli-Salerno, nella galleria del Seminario che collega l'uscita di Salerno-Centro a quella di Salerno-Fratte, un commando composto da almeno sei persone ha bloccato e rapinato un furgone portavalori che trasportava circa 700 mila euro; dalle indagini in corso sta emergendo che la rapina è stata preparata accuratamente da professionisti esterni alla malavita locale attraverso una strategia paramilitare, considerato il ricorso ad auto risultate rubate vari mesi fa e il

ritrovamento di bossoli calibro 7.62 tipici di armi lunghe e poco usate da criminali comuni;

il giorno successivo, lungo la strada provinciale che collega San Nicandro Garganico a Torre Mileto in provincia di Foggia, un commando di almeno dieci persone, pesantemente armato, ha tentato — senza riuscirvi — di rapinare un furgone portavalori, ingaggiando un conflitto a fuoco con una pattuglia dei carabinieri immediatamente sopraggiunta sul luogo, nonché fermando e rapinando gli automobilisti di passaggio prima di darsi alla fuga;

infine, il 5 settembre 2011, una nuova rapina ai danni di un furgone portavalori è avvenuta lungo il raccordo autostradale Siena-Firenze, tra gli svincoli di Colle Val d'Elsa Sud e Monteriggioni; le modalità dell'assalto, fruttato ai rapinatori circa 350 mila euro, presentano numerose analogie con quelle della rapina lungo la A3, e anche in questo caso sta emergendo un'organizzazione molto dettagliata e di tipo militare;

le rapine ai furgoni portavalori stanno diventando sempre più frequenti e le modalità con cui avvengono evocano in modo preoccupante gli anni del terrorismo, in cui le stragi erano anticipate da operazioni di recupero del denaro attraverso le rapine a mano armata —:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti citati;

se siano state avviate indagini sulle vicende citate;

quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere al riguardo e, in particolare, se ritenga opportuno approfondire il monitoraggio nei confronti del fenomeno delle rapine ai furgoni portavalori, anche in considerazione delle sue potenziali gravi ricadute per la sicurezza del paese.

(4-13165)

* * *

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazione a risposta in Commissione:

BOBBA. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

« Il povero è dominato dall'urgenza del bisogno, ma quale non è il suo giubilo quando, obbligato ad assentarsi dalla sua casa per badare ai lavori dei campi, vede che i suoi pargoli sono affidati a cure egualmente paterne delle sue e molto più illuminate? » Con queste parole il sindaco di Bianzè, cavalier Carlo Terzago, nel 1856 chiedeva ai concittadini più facoltosi di mettere mano al portafoglio per aprire l'asilo del Paese. Centocinquantacinque anni dopo, il suo successore, Maurizio Marangoni, lo chiude e anche lui sostiene di farlo per i poveri. (http://www.avvenire.it/Cronaca/il+Comune+sfratta+la+scuola+paritaria_201105060731180100000.htm);

con determina dirigenziale n. 465 del 4 agosto 2011, la regione Piemonte ha autorizzato nel comune di Bianzè l'apertura di una sezione di scuola dell'infanzia statale (in deroga a quanto previsto dal decreto della giunta regionale n. 34 del 22 luglio 2011) da affiancare alla scuola dell'Infanzia paritaria, fondata nel 1865, e alla « sezione primavera »;

il sindaco di Bianzè, contro la volontà della maggioranza dei genitori, ed in sprezzo ad una soluzione di compromesso per altro accolta dal presidente della regione Piemonte, onorevole Roberto Cota, ha sfrattato con la forza, in base ad una — a parere dell'interrogante — dubbia ordinanza del tribunale di Vercelli, per altro già impugnata, la scuola paritaria e l'annessa « sezione primavera », creando una situazione in aperto contrasto sia con la norma costituzionale che riconosce la libertà di insegnamento (articolo 33), che con la legge n. 62 del 2000 sulla parità scolastica;

a parere dell'interrogante appare quanto meno discutibile sul piano della

correttezza istituzionale il comportamento della dirigenza scolastica dell'istituto comprensivo di Tronzano;

secondo fonti di stampa « la scuola paritaria si trova in *deficit* e che il Comune è chiamato a contribuire »; tuttavia, a scorrere i conti si scopre che il disavanzo è di poche migliaia di euro (su 160mila del bilancio), che è dovuto principalmente alla scelta di offrire il servizio « primavera » per i bambini di 2 e 3 anni (che l'asilo statale non fornirebbe) e che il contributo erogato dal comune è una partita di giro, cioè serve a pagare i servizi di mensa e pulizia forniti dalla stessa amministrazione locale. Neanche la scelta del sindaco, poi, è indolore sul piano finanziario: anche se non sarà il Comune a pagarli, fa notare infatti la Fism Piemonte, i costi annui del servizio lieviteranno dai 560 euro a 6100 per bambino. (http://www.avvenire.it/Cronaca/il+Comune+sfratta+la+scuola+paritaria_201105060731180100000.htm);

fin dallo scorso anno il dirigente scolastico, anche in pubblica assemblea con i genitori e gli amministratori della scuola paritaria, ha sostenuto la necessità di istituire una scuola dell'infanzia statale in sostituzione di quella paritaria, ignorando che il sistema nazionale di istruzione è composto da scuole statali e scuole paritarie, con pari dignità e con analoghe finalità educative, culturali e sociali;

fra istituzioni scolastiche statali e paritarie deve essere mantenuto un rapporto di collaborazione e non di « sleale » concorrenza;

risulta che il dirigente scolastico di Tronzano intenda stipulare un protocollo di intesa tra l'istituto comprensivo « G.Lignana » con l'amministrazione comunale di Bianzé per la conduzione di una scuola dell'infanzia comunale. Nella bozza di Protocollo in questione non sono indicati i costi né la loro ripartizione tra l'amministrazione statale e il comune di Bianzé, né le distinte mansioni del personale docente ed ausiliario —:

se non si ritenga urgente verificare che, a tutela degli interessi della Scuola

dell'infanzia paritaria di Bianzé, federata alla FISM, ma anche a tutela dei legittimi diritti educativi delle famiglie e soprattutto nell'interesse generale della pubblica amministrazione, la sezione di scuola dell'infanzia comunale sia stata autorizzata al funzionamento dall'ufficio clastico regionale e/o da quello territoriale di Vercelli;

se siano state ottemperate le procedure previste dal decreto ministeriale n. 82 del 10 ottobre 2008;

se il protocollo d'intesa tra il dirigente scolastico dell'IC di Tronzano e il Sindaco di Bianzé sia stato autorizzato dall'ufficio scolastico regionale e/o da quello territoriale di Vercelli;

se il comportamento del dirigente scolastico di Tronzano, che ha avallato indirettamente e ora si accinge a farlo direttamente, è coerente con gli indirizzi di politica scolastica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del suo titolare, per quanto concerne la parità scolastica, la libertà di insegnamento e la libera scelta educativa dei genitori. (5-05299)

* * *

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE

Interrogazione a risposta scritta:

GIOVANELLI. — *Al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.* — Per sapere — premesso che:

il Governo si appresta a varare il nuovo collegio di indirizzo e controllo dell'ARAN;

tra i suoi componenti è previsto il signor Enrico Mingardi;

l'articolo 46 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal l'articolo 58 del decreto legislativo n. 150 del 2009, prevede al comma 7-*bis* che: « Non possono far parte del collegio di indirizzo e controllo né ricoprire funzioni di presidente, persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici ovvero che ricoprano o ab-

biano ricoperto nei cinque anni precedenti alla nomina cariche in organizzazioni sindacali. L'incompatibilità si intende estesa a qualsiasi rapporto di carattere professionale o di consulenza con le predette organizzazioni sindacali o politiche. L'assenza delle predette cause di incompatibilità costituisce presupposto necessario per l'affidamento degli incarichi dirigenziali nell'agenzia »;

risulta che il signor Enrico Mingardi abbia ricoperto i seguenti ruoli che lo rendono incompatibile con la carica alla quale è stato indicato:

consigliere comunale di Venezia dal 12 febbraio 2010 al 28 marzo 2010;

assessore viabilità e mobilità al comune di Venezia dal 24 aprile 2008 al 12 febbraio 2010;

assessore mobilità trasporti al comune di Venezia dal 3 aprile 2005 al 24 aprile 2008;

in ogni caso trattasi di cariche elettive in via diretta o da parte del consiglio comunale;

con il citato articolo si è voluto stabilire una normativa « rigorosa » con la quale determinare una netta distinzione tra sistema dei partiti, sistema sindacale e sistema della politica —:

se il Ministro interrogato che ha interpellato il Consiglio di Stato sulla compatibilità di nominativi proposti dal sistema delle regioni e delle autonomie locali per lo stesso collegio di indirizzo, determinando a seguito del citato parere la sostituzione delle figure proposte, intenda analogamente sentire il Consiglio di Stato in relazione alla nomina del signor Enrico Mingardi. (4-13151)

* * *

SVILUPPO ECONOMICO

Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dello sviluppo economico, il Mi-

nistro del lavoro e delle politiche sociali, per sapere — premesso che:

recentemente la compagnia nazionale ferroviaria Trenitalia s.p.a. ha disposto, con decisione unilaterale, la cancellazione delle commesse assegnate alla Keller s.p.a., società italiana *leader* nella costruzione e ammodernamento di convogli ferroviari;

nello specifico all'azienda di Villacidro è stata cancellata la restituzione dei lavori riguardanti la costruzione di nuovi elettrotreni e la ristrutturazione e il risanamento di numerose carrozze;

la cancellazione ammonterebbe ad un valore complessivo di 80 milioni di euro, ai quali verrebbero sommati i 10 milioni di euro di penale che Trenitalia, con un'azione giudiziaria, rivendica, per presunte inadempienze contrattuali della Keller nella consegna dei convogli;

inutile sottolineare come le conseguenze di tale situazione possano rivelarsi catastrofiche per l'azienda, per la quale lo spettro del fallimento diventa sempre più reale;

l'azienda, nata agli inizi degli anni Ottanta, ha alle sue spalle una storia contraddistinta da crisi e rinascite, dovute alla vulnerabilità del settore ferroviario, ma con i suoi circa 400 lavoratori, tra occupati e indotto, rappresenta un fulcro importante per lo sviluppo economico del settore e del territorio nel quale opera;

nel 2010 si è registrata l'ultima grave crisi, che ha costretto la Keller a porre 285 lavoratori in cassa integrazione. In questo scenario le commesse di Trenitalia sembrano poter essere un'ottima opportunità per una possibile ripresa della sua attività, anche a fronte di un nuovo piano industriale approvato dall'Unione europea e dei capitali in arrivo dalle banche;

è auspicabile un intervento concreto del Governo in modo da aprire un confronto più aperto e approfondito, volto a

tutelare l'occupazione in un momento economicamente difficile e in un territorio già oppresso dalla disoccupazione —:

quali urgenti iniziative si intendano intraprendere per risolvere le problematiche sopra esposte e se non si intenda istituire un tavolo di lavoro che metta a confronto l'azienda Trenitalia, lavoratori e sindacati, in modo da trovare soluzioni possibili per consentire la prosecuzione dell'attività lavorativa della Keller s.p.a. e la salvaguardia dell'occupazione ad essa collegata.

(2-01190)

« Mereu ».

Interrogazione a risposta orale:

COMPAGNON. — *Al Ministro dello sviluppo economico.* — Per sapere — premesso che:

nonostante il costo del greggio sia ancora molto lontano dal record del luglio 2008 (la differenza è di 61 dollari al barile), in questi giorni il prezzo industriale della benzina verde ha toccato il livello di 1,625 euro al litro (poco lontano dal record di 1,67 euro al litro fissato ad agosto) contro 11,56 euro al litro registrato nel 2008;

il prezzo industriale dei carburanti praticato dalle compagnie petrolifere è ormai fuori controllo e non trova alcuna giustificazione, tenuto conto altresì del rafforzamento dell'euro rispetto al dollaro;

al fine di finanziare gli oneri per lo stato di emergenza determinato dall'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti a Paesi del Nord Africa e per finanziare gli oneri conseguenti all'aumento delle risorse del FUS — fondo unico dello spettacolo, con due successivi provvedimenti legislativi (decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, e decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107) il Governo stabiliva un aumento di 4 centesimi delle accise;

il Governo, a giudizio dell'interrogante, non ha rispettato un formale impegno assunto in Parlamento il 25 maggio 2011, allorché accoglieva l'ordine del giorno 9/4307/213 che lo impegnava a

modificare la tipologia di copertura finanziaria dell'onere conseguente al sopra richiamato aumento delle risorse del Fus;

l'aumento di un punto percentuale dell'IVA introdotto dal comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo avrà evidenti ripercussioni indirette sulla spesa delle famiglie ed i bilanci delle imprese (specie quelle medio-piccole), già vessati da una incontrollata ascesa dei prezzi dei carburanti —:

se non ritenga di sollecitare un più attento monitoraggio dei prezzi dei prodotti energetici praticati dalle compagnie petrolifere da parte del Garante per la sorveglianza dei prezzi, onde evitare odiosi fenomeni speculativi che possano ulteriormente danneggiare i consumatori italiani. (3-01811)

Apposizione di firme ad una interpellanza.

L'interpellanza urgente Paolo Russo ed altri n. 2-01189, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta dell'8 settembre 2011, deve intendersi sottoscritta anche dai deputati: Cirielli, Fallica.

Trasformazione di un documento del sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato così trasformato su richiesta del presentatore: interrogazione a risposta in commissione Giovanelli n. 5-05057 del 5 luglio 2011 in interrogazione a risposta scritta 4-13151.

ERRATA CORRIGE

Interrogazione a risposta in commissione Pes n. 5-05297 pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta n. 515 dell'8 settembre 2011. Alla Pagina 24170, seconda colonna, alla riga ventisettesima, deve leggersi: « in data 7 aprile 2011 la procura » e non « in data 7 aprile 1997, 2011 la procura », come stampato.

PAGINA BIANCA

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

BITONCI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere — premesso che:

l'area di Montegrotto Terme (Padova), rinomata a livello mondiale per le cure termali, ha nel settore del turismo il punto di forza dell'economia locale, che, tuttavia, a causa della crisi economica internazionale, sta vivendo negli ultimi anni una situazione di estrema difficoltà;

negli ultimi giorni, come affermato da alcuni organi di stampa locale padovani, è stato dichiarato il fallimento della società di gestione e la conseguente chiusura dell'Hotel Bertha, sito in Montegrotto Terme (Padova), e per molti anni una delle principali strutture dell'area;

i giudici fallimentari hanno dichiarato che la mobilità del personale è in capo all'azienda proprietaria della struttura, la Terme Bertha Srl, e che dal 1° di aprile 2011 trentasette dipendenti della struttura hanno esaurito i novanta giorni dell'indennità di sospensione, non usufruiscono di alcun ammortizzatore sociale, e, pertanto, non dispongono di alcuna remunerazione economica —:

se non ritenga opportuno assumere iniziative, anche in ragione dell'importanza strategica del settore turistico per l'area padovana, per salvaguardare i livelli occupazionali dei dipendenti interessati dalla situazione sopraesposta e delle famiglie del territorio interessato. (4-11604)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in esame con cui si chiede quali siano le iniziative che s'intendano assumere per salvaguardare i livelli occupazionali dei dipendenti della Terme Bertha S.r.l., si rappresenta quanto segue.

La chiusura a novembre 2010 dell'International Hotel Bertha di Montegrotto si inserisce nel contesto di crisi delle imprese del distretto del bacino termale euganeo ed è determinata anche dalle criticità emerse tra la società proprietaria dello stabile, la Terme Bertha S.r.l., e la società di gestione, la Stemas S.r.l. Quest'ultima, infatti, a seguito di un affitto d'azienda mai liquidato alla proprietaria dell'immobile, è incorsa nel fallimento in data 27 gennaio 2011.

I 37 lavoratori attivi al momento del fallimento della società di gestione (la maggior parte con anzianità di rilievo), secondo il parere pro veritate del legale consultato dal curatore fallimentare di Stemas S.r.l., risulterebbero essere tornati in capo alla società Terme Bertha S.r.l., che tuttavia rifiuta di accettare la titolarità dei rapporti di lavoro. È da specificare inoltre che la rescissione del contratto d'affitto d'azienda intercorrente fra la Terme Bertha S.r.l. e Stemas S.r.l. è avvenuta precedentemente al fallimento della Stemas S.r.l.

Nel mese di febbraio 2011 la Organizzazioni sindacali unitarie Fisascat Cisl, Filcams-Cgil, Uiltucs-Uil si sono attivate, chiedendo l'intervento della provincia di Padova in relazione all'apertura della procedura di mobilità, a loro avviso non

presentata correttamente: secondo le Organizzazioni sindacali, infatti, i lavoratori possono ritenersi dipendenti della società Terme Bertha S.r.l. e quindi attualmente, pur non essendo riconosciuti come tali dall'amministratore Gianluca Banfi, risultano essere sospesi senza retribuzione (essendo terminate il 31 marzo 2011 le 90 giornate di disoccupazione ordinaria con requisiti normali previste annualmente dalla legge 28 gennaio 2009, numero 2) e senza la possibilità di accedere a qualsiasi ammortizzatore sociale in deroga previsto per le attività non ancora cessate.

Sembra inoltre che lo stesso amministratore dell'Hotel Terme Bertha abbia comunicato alle organizzazioni sindacali l'intenzione di voler proseguire l'attività e di essere in trattativa con alcuni potenziali gestori.

Rimane quindi da definire la titolarità dei rapporti di lavoro che, stante l'attuale situazione, non permette ai lavoratori di avere un sostegno economico, in quanto manca la presa di responsabilità da parte di un soggetto per la firma di un eventuale accordo per la richiesta di accesso alla Cassa integrazione guadagni in deroga. Inoltre, al momento, i 37 lavoratori in questione non sono di fatto neppure licenziabili e possono solo attendere l'infruttuosa decorrenza di almeno due retribuzioni (aprile e maggio) per potersi dimettere per giusta causa e proseguire con un'azione legale per il recupero del Trattamento di fine rapporto.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali:
Luca Bellotti.

BORGHESI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

l'entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010 (patto di stabilità) ha reso oneroso il ricongiungimento delle posizioni pensionistiche riguardanti il fondo pensioni lavoratori elettrici (FPLE). Questo provvedimento riguarda numerose persone che, dopo la fusione per incor-

porazione di CISE Spa in ENEL Spa, avvenuta il 1° giugno 1998, si ritrovano in questa situazione: fino alla fine di maggio 1998 il personale ex-CISE ha versato i contributi pensionistici all'INPS, avendo il CCNL metalmeccanico. Il personale ex-CISE dal 1° giugno 1998 (per atto di cessione ramo d'azienda CISE-ENEL articolo 8) è entrato nel fondo pensioni elettrico (FPLE), con un codice (Z o X1). A tale data il FPLE risulta completamente armonizzato all'INPS e gestito da INPS;

il dettaglio di tale armonizzazione è contenuto nel decreto legislativo 16 settembre 1996. Il FPLE è stato soppresso con la finanziaria per il 2000 (legge 488 del 23 dicembre 1999 - articolo 41), che in particolare recita: «A decorrere dal 1° gennaio 2000 il Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e delle aziende elettriche private e il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia sono soppressi »;

con effetto dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso i predetti soppressi fondi. La suddetta iscrizione è effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e continuano ad applicarsi le regole previste dalla normativa vigente presso i soppressi fondi. La soppressione non ha effetti pratici su quanti già erano iscritti al fondo al 31 dicembre 1999, come per i lavoratori ex CISE, che quindi continuano a contribuire in FPLE. Queste invece le regole per la ricongiunzione tra FPLE e INPS (AGO) fino al 1996: ricongiunzione gratuita dei fondi in entrambe le direzioni (INPS= Lf FPLE, FPLE= Lf INPS). Dal 1996 fino a giugno 2010: ricongiunzione gratuita solo da FPLE= Lf INPS. Difatti i lavoratori che sono andati in pensione (dal 1998 al giugno 2010) hanno unificato le due posizioni gratuitamente in INPS;

dal luglio 2010 il decreto-legge n. 78 del 2010 (in vigore dal 31 luglio 2010 con effetti retroattivi al 1° luglio 2010), cambia le cose: rende onerosa la riunificazione delle posizioni, anche in INPS. Si tratta di un importante aggravio sia che si proceda alla riunificazione delle posizioni pensionistiche (80-200 mila euro, riferiti ad un periodo di permanenza in FPE di 11 anni), sia che si abbiano i requisiti (20 anni contributivi in ciascun fondo) per avere la erogazione di due pensioni separate (decurtate del 20-30 per cento a causa della cumulabilità di più pensioni). Si fa presente che tutti i lavoratori ex-CISE hanno effettuato le contribuzioni al FPLE negli anni successivi alla armonizzazione del fondo con INPS (ovvero hanno sempre versato « quote INPS »), quindi non hanno usufruito delle condizioni di miglior favore in essere fino al 1995 (contribuzione inferiore da parte del lavoratore e maggiore rendimento pensionistico); quindi la ricongiunzione non potrebbe acquisire privilegi, ma a ottenere un periodo omogeneo senza penalizzazioni e senza costi aggiuntivi per nessuno;

ci si chiede perché dopo 40 di contributi interamente versati per andare in pensione si debba o pagare una « penale » o rinunciare ad una quota di questa (dopo aver ulteriormente allungato il periodo lavorativo visto che dovrà raggiungere minimo i 20 anni di contributi in FPLE (attualmente sono 13) per aver diritto alla pensione —:

se il Ministro sia a conoscenza dei fatti sopra riportati;

se non ritenga di dover intervenire con urgenza al fine di porre rimedio a questa ingiustizia assumendo le necessarie iniziative dirette a modificazioni la legge in questione, perlomeno posticipare la data di entrata in vigore ed inserendo una clausola che permetta tutti quei lavoratori in « regola » di riunificare senza oneri aggiuntivi la pensione. (4-11358)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in esame con cui si chiedono le

ragioni per le quali è divenuto oneroso, dal 1° luglio 2010, il trasferimento delle posizioni assicurative dal Fondo elettrici al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fpld) dell'Istituto nazionale previdenza sociale, si rappresenta quanto segue.

La ricongiunzione dei periodi contributivi è l'istituto che permette a coloro che hanno posizioni assicurative diverse di riunire, tramite trasferimento, tutti i periodi contributivi in un'unica gestione, allo scopo di ottenere una pensione unica.

La ricongiunzione avviene su domanda dell'interessato o dei suoi superstiti e deve riguardare tutti i periodi di contribuzione che il lavoratore ha maturato nelle diverse forme previdenziali fino al momento della domanda e sempre che non siano stati utilizzati per liquidare una pensione. I periodi contributivi così ricongiunti sono considerati come se fossero stati versati nel fondo in cui sono stati unificati e danno diritto a pensione in base ai requisiti previsti dal fondo stesso.

La ricongiunzione dei periodi contributivi è regolata dalla legge 7 febbraio 1979, numero 29 che riconosce la facoltà ai lavoratori dipendenti, oltre che ai lavoratori autonomi, già iscritti presso forme obbligatorie di previdenza « alternative » (gestioni Inpdap, Fondi Ferrovie, Volo, Elettrici, Telefonici, eccetera ovvero Gestioni speciali dei lavoratori autonomi) dell'assicurazione generale obbligatoria (Ago) per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti « ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere, in qualsiasi momento, la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presso le sopracitate forme previdenziali mediante la iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria e la costituzione in quest'ultima delle corrispondenti posizioni assicurative ».

Anteriormente al 1° luglio 2010 la ricongiunzione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Istituto nazionale previdenza sociale dei periodi contributivi maturati in ordinamenti pensionistici « alternativi » dell'assicurazione generale obbligatoria avveniva senza oneri per il richiedente: esisteva solo l'obbligo, a carico delle predette gestioni, di trasferire nel Fondo pensioni lavoratori la

contribuzione relativa ai periodi ricongiunti, maggiorata di interessi al tasso annuo del 4,50 per cento. Con l'articolo 12, comma 12-septies, della legge 30 luglio 2010, numero 122 « a decorrere dal 1° luglio 2010 alle ricongiunzioni di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 7 febbraio 1979, numero 29, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi terzo, quarto e quinto della medesima legge. L'onere da porre a carico dei richiedenti è determinato in base ai criteri fissati dall'articolo 2, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, numero 184 ». A seguito di tale previsione, la ricongiunzione nel Fondo pensioni lavoratori avverrà sempre a titolo oneroso, qualunque sia la gestione di provenienza dei periodi interessati e a prescindere dalla natura dell'attività (subordinata o autonoma) alla quale si riferiscono i relativi contributi. Dalla medesima data coloro che si avvarranno della facoltà di cui all'articolo 1 della legge numero 29 del 1979 sono tenuti al versamento di una somma pari al cinquanta per cento della differenza tra l'importo dell'onere di ricongiunzione e l'ammontare dei contributi e degli interessi trasferiti dagli ordinamenti interessati. Per le domande presentate in epoca anteriore al 1° luglio 2010 si applicheranno le disposizioni previgenti.

Con riguardo al Fondo elettrici, l'articolo 12 della legge numero 122 del 2010, ai commi 12-octies e 12-novies, ha disposto che i trasferimenti delle posizioni assicurative dal suddetto Fondo vengano effettuati con le modalità e dalla stessa decorrenza fissate dal comma 12-septies abrogando, contestualmente, le disposizioni che nel predetto Fondo disciplinavano la costituzione delle posizioni assicurative nell'assicurazione generale obbligatoria a titolo gratuito.

Pertanto, per effetto della legge di conversione del decreto-legge n. 78 del 2010, sono state abrogate le disposizioni del decreto legislativo 16 settembre 1996, numero 562 (« Attuazione della delega conferita dall'articolo 2 comma 22, della legge 8 agosto 1995, numero 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dal-

l'Enel e dalle aziende elettriche private ») che rendevano possibile trasferire le posizioni assicurative dal Fondo elettrici al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria solo a domanda degli interessati e con le modalità di cui all'articolo 6 della legge numero 29 del 1979.

Con l'entrata in vigore delle disposizioni della legge di conversione numero 122 del 2010, i soggetti cessati dal servizio, in presenza dei requisiti per il diritto a pensione, possono continuare a trasferire la contribuzione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti solo a titolo oneroso.

Si segnala tuttavia che, in base alle normative vigenti, in alternativa e in presenza dei richiesti requisiti, i soggetti in esame possono usufruire dell'istituto della totalizzazione che consente, a titolo gratuito, l'unificazione dei periodi e l'erogazione di una pensione che rappresenta la somma dei trattamenti di competenza di ogni ente previdenziale.

Nel merito, si rappresenta che in relazione al superamento delle problematiche connesse alle criticità segnalate dall'interrogante, è stato costituito un tavolo tecnico di studio per l'individuazione di possibili interventi operativi. A conclusione dei lavori di detto tavolo tecnico sono state individuate alcune linee di un possibile intervento normativo tra cui vanno segnalate:

la creazione di un nuovo strumento di valorizzazione delle posizioni assicurative, alternativo alla ricongiunzione e alla totalizzazione, finalizzato al conseguimento del trattamento di sola vecchiaia o, in alternativa, di vecchiaia e di anzianità con quaranta anni di contribuzione attraverso un sistema di calcolo della prestazione basato sul modello « pro quota »;

l'estensione dell'istituto della totalizzazione attraverso l'abolizione del vincolo che, a legislazione vigente, impedisce la riunione dei periodi contributivi non coincidenti maturati in diverse gestioni previdenziali che presentino una durata inferiore ai tre anni.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali:
Luca Bellotti.

BRIGUGLIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

a seguito degli eventi alluvionali che si sono verificati nella riviera ionica della provincia di Messina, la strada statale 114, all'altezza del Capo S. Alessio, a causa di una frana è interrotta da alcune settimane;

tale situazione provoca forti disagi alle popolazioni locali, alle attività produttive nonché il blocco del traffico veicolare;

a fronte di tale situazione, nonostante il notevole lasso di tempo trascorso, non è stato posto in essere alcun intervento —:

se intendano adottare provvedimenti urgenti per far fronte ai danni causati da detti eventi alluvionali e per ripristinare la viabilità su detta arteria stradale. (4-11778)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in esame, si comunica che dal 15 luglio 2011 la strada statale numero 114 « Orientale Sicula », compromessa da un movimento franoso dal Km. 37+800 al Km. 38+200, è stata riaperta al traffico a seguito del completamento dei lavori.*

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Altero Matteoli.

CONTENTO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

in seguito al decreto ministeriale 15 marzo 2005, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha provveduto ad un nuovo inquadramento, ai fini previdenziali prevedendo l'iscrizione all'ENPALS di « impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale *fitness*, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi »;

in seguito al predetto nuovo inquadramento assicurativo, molte aziende attive nella gestione delle palestre e delle

sale *fitness* hanno subito gli accertamenti di rito con il recupero dei contributi sia per i dipendenti a tempo indeterminato sia per lavoratori con contratto di collaborazione a progetto e ciò con riferimento alla differenza contributiva tra l'iscrizione all'INPS e quella all'ENPALS;

tale situazione, in molti casi, sarebbe intervenuta dopo la pubblicazione della circolare INPS n. 66 del 18 maggio 2010;

in particolare, il punto n. 2 dell'anzidetta circolare, precisa che « le aziende che esplicano l'attività di gestione di palestre nelle quali viene svolta attività sportiva devono essere inquadrate nel settore industria con l'obbligo assicurativo nei confronti dell'Enpals » mentre quelle che « svolgono esclusivamente attività estetica o di recupero motorio continueranno a essere inquadrate nel settore terziario o artigiano con l'obbligo di assicurazione all'Inps dei propri dipendenti »;

anche a prescindere dalla stranezza di un inquadramento nel « settore industria » che pare stridere con l'attività di servizio tipica del caso, riesce estremamente singolare comprendere perché un'attività spesso simile, come quella svolta nelle palestre o nelle sale *fitness*, possa portare ad un diverso inquadramento dei lavoratori a seconda che rientri o meno nell'attività estetica o di recupero motorio senza contare i casi in cui, nello stesso stabile, si svolgano entrambe le attività —:

quali siano le ragioni che hanno indotto ad applicare tali disposizioni anche ai dipendenti di queste realtà e quali siano i criteri per distinguere l'attività sportiva da quella estetica e di recupero motorio e, ancora, quali siano le conseguenze in caso di svolgimento di entrambe;

a quanto ammonti il costo contributivo per dipendente, anche con rapporto interinale, tra il precedente inquadramento e quello successivo e quanti risultino essere i lavoratori interessati al fenomeno nonché quanto abbia introitato l'Enpals, regione per regione, fino ad oggi;

per quali ragioni gli accertamenti abbiano investito anche periodi precedenti alla pubblicazione della circolare richiamata e se risulti che gli istituti previdenziali interessati abbiano avvertito preliminarmente le aziende della necessità di adeguarsi alla nuova interpretazione.

(4-12098)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in esame con cui si chiedono chiarimenti in merito all'inquadramento, a fini previdenziali, di alcune categorie di lavoratori del settore sportivo, si rappresenta quanto segue.*

Al fine di estendere l'assicurazione sociale obbligatoria a quei soggetti che, pur operando nel settore dello spettacolo e dello sport, risultavano iscritti ad un altro Ente di previdenza, ovvero erano sprovvisti di idonea tutela previdenziale, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 15 marzo 2005 ha provveduto ad adeguare l'elenco dei lavoratori iscritti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo. Al punto 20 di tale elenco, tra le categorie di lavoratori obbligatoriamente, assicurati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, è annoverata quella degli « impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi sferisteri, campi sportivi, autodromi » da iscrivere al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo. Poiché già antecedentemente alla data (22 aprile 2005) di entrata in vigore del suddetto decreto, per tutti gli addetti agli impianti sportivi titolari di rapporto di lavoro subordinato sussisteva l'obbligo assicurativo nei confronti dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, l'estensione della tutela previdenziale ha riguardato solo istruttori e addetti esercenti la loro attività al di fuori di un rapporto di lavoro subordinato.

Per effetto dunque dell'ampliamento della platea dei lavoratori iscritti al suddetto Ente, tutti gli istruttori e addetti agli impianti sportivi, dipendenti e autonomi, sono soggetti all'obbligo assicurativo pre-

scindendosi, ai fini dell'inquadramento previdenziale presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, dalla natura giuridica, subordinata autonoma o parasubordinata, del loro rapporto di lavoro.

Quanto all'obbligo contributivo nei confronti dell'Istituto nazionale previdenza sociale, con la risposta all'interpello numero 59 del 2009, questo Ministero ha precisato che l'estensione dell'ambito applicativo dell'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo operata con il decreto ministeriale del 15 marzo 2005 riguarda sempre e comunque attività connotate da natura « sportiva ». La stessa Suprema corte sul punto numero 4408 del 1982) ha affermato che si intendono per impianti sportivi « tutti quelli organizzati e gestiti per lo svolgimento di attività genericamente sportive ». Del resto anche l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, con circolare numero 7 del 2006, nell'interpretare la nozione « addetti agli impianti sportivi », ha circoscritto tale categoria al « personale la cui prestazione è direttamente collegata a questi ultimi, tanto che la prestazione stessa, sarebbe impossibile o priva di interesse per il datore di lavoro ovvero per il committente, se gli impianti venissero meno », rilevando così un'imprescindibile correlazione tra prestazione e natura « sportiva » dell'attività. Così pure si è espresso il Consiglio di Stato, che con parere reso a questo Ministero il 13 giugno 1984 proprio in merito all'individuazione della categoria degli « addetti agli impianti sportivi », considerato che « nel sistema previdenziale italiano l'Istituto nazionale previdenza sociale si caratterizza quale istituto previdenziale per la generalità dei lavoratori, mentre l'iscrizione ad altri istituti (come ad esempio l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo) rappresenta l'eccezione », il dettato del decreto va interpretato in senso restrittivo. Pertanto, se è vero che l'obbligo assicurativo sorge dalla qualifica stessa del lavoratore per le categorie artistiche e tecniche a prescindere dal tipo di impresa presso cui vengono svolte le prestazioni, si

ritiene, per le ragioni sopradescritte, che « lo svolgimento di attività sportiva » nell'ambito dell'impianto o del circolo connoti imprescindibilmente la fattispecie. In sostanza, l'assoggettamento a contribuzione Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo non può discendere dalla mera denominazione dell'attività quale « palestra », stante anche l'indisponibilità dell'obbligo contributivo. Per tali motivi, si ritiene che qualora l'attività svolta dal datore di lavoro non sia di natura « sportiva », ma consista esclusivamente in cure estetiche o di recupero motorio, debba essere assoggettata a contribuzione Istituto nazionale previdenza sociale.

In merito all'attività di vigilanza finalizzata a rilevare eventuali fenomeni di evasione ed elusione degli obblighi di contribuzione previdenziale obbligatoria, essa si è rivolta al settore delle palestre ed impianti sportivi assumendo a riferimento le istruzioni operative emanate il 23 settembre 2008 dalla Direzione generale per l'attività ispettiva di questo Ministero.

In ordine all'avvenuta informativa circa la necessità di adeguarsi alla nuova interpretazione dettata dal decreto ministeriale del 15 marzo 2005, l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo rappresenta che ha provveduto ad emanare costantemente, in maniera ampia e diffusa, apposite disposizioni amministrative, opportunamente pubblicate sul portale www.enpals.it volte a dare contezza alle imprese del settore del nuovo inquadramento previdenziale e a consentire alle medesime di poter operare in maniera correttiva adeguando tempestivamente gli adempimenti di loro spettanza.

Con riguardo agli effetti quantitativi delle disposizioni sopra illustrate, si rappresenta che nel 2010 l'ammontare dei contributi previdenziali denunciati all'Ente per il settore impianti sportivi è pari a circa 90 milioni di euro, con un incremento, rispetto al 2004 (anno in cui non vigeva l'estensione della tutela assicurativa di cui trattasi), pari a circa 25 milioni di euro.

Rispetto ai lavoratori occupati, nel corso del 2010, risultano in media occupati 21715

lavoratori rispetto ai 15869 del 2004 con un incremento di quasi seimila unità.

Per un quadro maggiormente circostanziato del trend contributi previdenziali/lavoratori, si riporta la tabella seguente:

Anno	Contributi previdenziali	Lavoratori
2004	64.754.155,13	15869
2005	69.536.504,51	16819
2006	77.757.514,41	18258
2007	84.713.853,45	19184
2008	91.358.944,60	22946
2009	90.875.459,65	22653
2010	88.995.201,19	21715
Totale	567.991.632,94	

Fonte: Enpals

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali:
Luca Bellotti.

COSENZA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

secondo stime della Federazione italiana organismi per le persone senza dimora, che raggruppa una settantina di organizzazioni fra cui 32 Caritas diocesane e numerose amministrazioni comunali come quelle di Roma, Torino, Genova, Brescia e Firenze, il numero complessivo dei senzatetto in Italia si aggirerebbe intorno tra le 90 mila e le 100 mila unità;

i senzatetto sono esposti alle intemperie del freddo invernale e sono spesso oggetto di violenze. Basti pensare, per esempio, ad alcuni episodi di varia natura accaduti solo negli ultimi tempi: l'11 gennaio 2010, a Milano, un senzatetto è rimasto gravemente ustionato per cause ancora da accertare; a Napoli il 12 gennaio due *clochard*, uno dei quali nei pressi della stazione metro della centralissima piazza Garibaldi, sono stati trovati senza vita a causa dell'esposizione al freddo, mentre il giorno dopo il cadavere di un altro senzatetto è stato trovato vicino al Museo archeologico; il 19 gennaio, a Taranto, una senzatetto è stata picchiata e

violentata nei pressi di un capannone vicino alla stazione ferroviaria; il 22 gennaio un senzatetto è stato trovato morto all'interno della stazione centrale di Milano; il 9 febbraio, ancora nel capoluogo lombardo, un senzatetto è stato preso a sprangate in zona Ticinese;

il fatto che le grandi città italiane, anche in zone centrali e nei pressi delle stazioni ferroviarie dove in teoria dovrebbe essere maggiore il presidio del territorio, siano invase da questa umanità dolente che nel silenzio muore di fame e di freddo deve far riflettere le istituzioni nazionali su una situazione che è del tutto inaccettabile nella società italiana di oggi: giorno la quale, al netto delle vicissitudini causate dalla crisi economica, è a tutti gli effetti una società del benessere tipica dei Paesi sviluppati;

la generalità dei comuni italiani in cui maggiore è la presenza di senzatetto, nell'inverno in corso così come avvenuto già in quelli passati, sta assumendo singoli provvedimenti volti ad arginare per quanto possibile l'emergenza. Valgano l'esempio del comune di Roma, che periodicamente tiene aperte le stazioni della metropolitana di notte per dare un riparo ai senzatetto, e del comune di Milano che ha attivato un « Piano antifreddo » indirizzato ai senzatetto in collaborazione con le associazioni del volontariato —:

quali eventuali iniziative, in collaborazione e in sinergia con gli enti locali, intenda assumere il Governo per varare misure di ricovero che siano omogenee e valide per l'intero territorio nazionale.

(4-06234)

RISPOSTA. — *In merito alle questioni richiamate nell'interrogazione in esame, inerente la tutela dei senzatetto, si rappresenta quanto segue.*

Preliminarmente va evidenziato che, a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, ad opera della legge costituzionale 18 ottobre 2001, numero 3, le misure volte a tutelare i senza dimora rientrano nell'ambito della competenza le-

gislativa esclusiva delle Regioni e sono concretamente attuate dai Comuni, titolari delle funzioni amministrative, in base al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione.

Dunque, la competenza dello Stato in tale ambito è volta alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali — che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ex articolo 117, comma 2, lettera m) — ed alla ripartizione alle Regioni delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, in base alla legge 8 novembre 2000, numero 328.

Tanto premesso, Sfd (senza fissa dimora) è una sigla presente nei rapporti di polizia, che indica le persone in condizioni di difficoltà sociale, lavorativa ed abitativa.

Tenuto conto che la Costituzione riconosce il diritto all'abitazione quale diritto sociale inviolabile, il Governo italiano ha dato vita a varie iniziative, a tutela di questa categoria, attuando una politica attiva volta a migliorare la condizione dei senzatetto.

In primo luogo, va ricordato che, per acquisire una maggiore conoscenza sui dati statistici, i bisogni, le cause, i sistemi di prestazione offerti a tali soggetti, è stato avviato un piano di indagine quantitativa con l'Istat, la Caritas e la Federazione degli operatori del settore. Contemporaneamente, è stata avviata una ricerca etnografica di analisi del fenomeno in cinque fra le più grandi città italiane: Milano, Genova, Bologna, Roma e Bari. Lo scopo di tale studio è quello di individuare politiche, azioni mirate e progetti utili a migliorare le condizioni di vita dei senza tetto, affiancando all'offerta di servizi di tipo assistenziale interventi di tipo personalizzato.

A ciò si aggiunge che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha promosso, attraverso il Libro bianco sul futuro del modello sociale, un nuovo modello di Welfare delle opportunità e responsabilità, che si rivolge alla persona nella sua integralità e precipuamente a coloro che vivono al di sotto del minimo vitale e sollecita « l'orga-

nizzazione di concrete soluzioni ai bisogni degli ultimi », come « primo obiettivo di una società coesa ».

Non va dimenticato, inoltre, che il 2010 è stato designato dal Parlamento europeo come l'anno europeo della lotta alla povertà ed all'esclusione sociale; a tal proposito l'Italia, con il Rapporto strategico nazionale 2008-2010, ha lanciato una complessa sfida progettuale e culturale, volta a riformulare un nuovo Welfare che diventi — come evidenziato nel Libro bianco sul futuro del modello sociale — binomio di opportunità e responsabilità.

Il Governo così si è posto l'obiettivo di tutela delle persone in difficoltà, sviluppando processi di inclusione attiva per raggiungere, in linea con la strategia comunitaria, l'innalzamento della condizione di benessere di ogni cittadino e per assicurare l'accesso ai beni, ai servizi, alle opportunità di sviluppo sociale e professionale. In tale ambito, risultano centrali, da parte del Governo, oltre alle azioni per il miglioramento della conoscenza del fenomeno delle povertà estreme, quelle di coordinamento delle politiche di contrasto alla povertà, volte a:

elaborare strategie locali per la lotta all'esclusione sulla base dei piani sociali regionali e di zona;

fissare un appuntamento annuale di confronto sull'avanzamento delle strategie territoriali di inclusione sociale;

promuovere forme di sussidiarietà orizzontale, di volontariato e di associazionismo.

A tal fine, con la direttiva del 22 dicembre 2009, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha invitato le amministrazioni pubbliche — di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 165 del 2001 — le associazioni di volontariato, le cooperative sociali e gli enti no-profit a presentare progetti di contrasto alla povertà ed all'esclusione sociale, sia in ambito territoriale — ossia a livello regionale o di provincia autonoma o con un bacino di popolazione preferibilmente non inferiore a

100.000 abitanti — sia a livello nazionale, eventualmente con articolazioni progettuali territoriali.

Sono stati, perciò, stanziati 500.000 euro, di cui 400.000 riservati ai progetti vincitori (circa 40.000,00 euro per ciascun vincitore).

Tra i progetti selezionati e finanziati vanno segnalati quelli a tutela dei senza dimora, che di seguito si riportano:

1) « La linea gialla — Solidarietà nelle stazioni » è il titolo del progetto vincitore del concorso bandito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito dell'Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione.

Coordinato dall'« Osservatorio nazionale disagio e solidarietà nelle stazioni », il progetto integra e sviluppa le attività riguardanti la sperimentazione di strategie e la diffusione di azioni educative sul fenomeno della povertà. « La linea gialla » richiama la linea di sicurezza dei marciapiedi ferroviari, segna emblematicamente il confine tra il disagio sociale e la speranza di riscatto. Un riscatto che si può ottenere solo attraverso specifiche azioni nel campo della promozione sociale, rivolte in particolare al mondo delle stazioni. Queste ultime, infatti, sono il luogo di rifugio di quelle categorie di persone che hanno perduto la propria identità personale e sociale e ritrovano qui, nella dinamica tra massa e gruppo di simili, gli unici punti di riferimento della propria vita.

In relazione alle stazioni ferroviarie, va evidenziato che non solo il Governo, ma anche gli enti locali, hanno intrapreso numerose iniziative. Basti ricordare che, grazie al Protocollo di intesa tra la regione Lazio, il comune e la provincia di Roma, in accordo con Ferrovie dello Stato, è stato ampliato il centro di accoglienza diurno per senzatetto « Binario 95 ». Il documento, sottoscritto dagli assessori alle politiche sociali regione, comune e provincia, con il responsabile delle politiche sociali di Ferrovie dello Stato, prevede un finanziamento regionale annuo di 100 mila euro per il triennio 2009-2011, comunale di 214.240 euro per il 2009 (rinnovabile) e provinciale di 15 mila euro annui per il triennio

2009-2011. Il Gruppo Ferrovie dello Stato mette a disposizione del centro altri 150 metri quadri che si aggiungono ai 120 iniziali.

Nella stazione di Genova, poi, sono stati inaugurati i nuovi locali del centro « Sole Luna » dedicati ai senza fissa dimora. L'intervento rientra nel progetto di solidarietà « Un cuore in stazione » ideato da Enel cuore onlus e Ferrovie dello Stato per portare sollievo alle persone senza fissa dimora.

Inoltre, il gruppo Ferrovie dello Stato, grazie a un accordo stipulato nel 2001 con l'Associazione nazionale comuni italiani (Anci) e l'associazionismo, ha dato vita agli Help center, sportelli/antenna della rete di solidarietà cittadina. Il loro compito istituzionale è di avvicinare e ascoltare le persone in difficoltà, indirizzandole verso le strutture a loro dedicate presenti sul territorio. La rete degli Help center è coordinata a livello nazionale dall'Osservatorio nazionale sul disagio e la solidarietà nelle stazioni (Onds).

Si ricorda, sempre a livello locale, l'iniziativa dell'Osservatorio nazionale sul disagio e la solidarietà nelle stazioni del « One night count », ossia il conteggio in una notte delle persone senza dimora che dormono nei pressi delle stazioni romane. Il progetto che ha permesso quest'iniziativa è l'Help center mobile (Hcm), finanziato dalla Presidenza della regione Lazio e realizzato dalla Europe Consulting Onlus in sinergia con l'Osservatorio nazionale sul disagio e la solidarietà nelle stazioni. L'Help center mobile si configura come un servizio itinerante di monitoraggio delle stazioni ferroviarie della regione Lazio con azioni specifiche di segretariato sociale. L'obiettivo del progetto è di mappare il disagio presente nelle stazioni, al fine di orientare gli utenti intercettati verso le strutture locali di riferimento.

2) Il progetto « La città invisibile » è nato da un'esperienza di mappatura del territorio bolognese portata avanti nel 2009 dalla cooperativa sociale « La Piccola Carovana », che ha coinvolto anche « Associazione Sokos – assistenza sanitaria a immigrati ed emarginati ».

Si è trattato di un'azione peripatetica e conoscitiva nelle periferie di Bologna, volta a: creare una mappa degli accampamenti abusivi ed una rete di sostegno al territorio; sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema delle accoglienze; attivare una rete di solidarietà e a creare percorsi di accoglienza per le persone accampate.

Le « Passeggiate ROMantiche », a tal fine organizzate, hanno portato, all'incontro di famiglie rumene che vivono in tende, capanne, accampamenti abusivi a Bologna.

3) Il Progetto: Dignità e diritti in comunità responsabili e inclusive proposto da « Avvocato di Strada » (Bologna). Tale progetto è volto alla promozione di dignità e diritti in comunità responsabili e inclusive, attraverso la garanzia di accesso delle persone in condizione di grave esclusione sociale a diritti inviolabili della persona umana.

Il percorso è stato proposto in stretta correlazione con i principali eventi europei promossi sulle persone senza dimora (psd) all'interno di Europa 2010 ed in particolare in vista della Consensus conference sul mondo dei senza dimora.

4) Il progetto: Giornata razionale della collette alimentare proposto da Fondazione banco alimentare onlus (Milano).

Il progetto si è collocato come un intervento educativo volto a promuovere, all'interno della società civile, azioni di condivisione dei bisogni dei più poveri. Si è cercato, inoltre, di diffondere una cultura della corresponsabilità sociale, di sensibilizzare la società al problema della povertà alimentare e di sollecitare azioni di condivisione e di risposta al bisogno di chi è prossimo, nella logica del dono.

L'evento della « Giornata nazionale della collette alimentare » (Gnca) si è svolto nel mese di novembre dello scorso anno su tutto il territorio nazionale: in questa giornata è stato chiesto a tutti gli italiani di donare parte della propria spesa a chi è in difficoltà ed ha bisogno di aiuto. I prodotti alimentari raccolti durante questa giornata sono stati distribuiti dalla Fondazione banco alimentare, attraverso la propria Rete di 21 Organizzazioni presenti sul ter-

ritorio nazionale, ad una serie di enti caritativi convenzionati che, in vario modo, aiutano milioni di persone in stato di povertà alimentare nel nostro Paese.

Da ultimo, si fa presente che il decreto legge numero 225 del 2010 (cosiddetto Mil-leproroghe) ha introdotto, una nuova social card, da sperimentare nei comuni con più di 250.000 abitanti. La social card sarà distribuita ai beneficiari attraverso enti non profit che abbiano gestito con regolarità « servizi di presa in carico » quali supporto psicologico specialistico, educativo, economico, di orientamento e di inserimento lavorativo, mense e distribuzione alimenti, accoglienza notturna.

L'obiettivo della nuova sperimentazione è di raggiungere anche le persone senza fissa dimora delle grandi città, che erano escluse dalla vecchia social card perché prive della tracciabilità e della documentazione necessarie o del registro anagrafico.

In conclusione, sia a livello nazionale che a livello locale, sono state elaborate interessanti proposte di carattere sperimentale, che richiedono un impegno costante ed attivo di studio, di sensibilizzazione, di accoglienza, di apertura interculturale, con la prospettiva di un rapido reinserimento sociale.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali:
Nello Musumeci.

DAMIANO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere — premesso che:

il decreto n. 45 del 7 marzo 2007 del Ministero dell'economia e delle finanze ha esteso l'iscrizione e l'accesso alle prestazioni previste dal decreto ministeriale n. 463 del 28 luglio 1998 per gli iscritti alla « gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali INPDAP », sia ai pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche dall'INPDAP, sia ai dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP;

l'INPDAP tramite un opuscolo inviato a tutti gli interessati ha comunicato che per iscriversi alla gestione unitaria non avrebbero dovuto fare nulla « perché la sua adesione scatterà automaticamente il 1° novembre » e solo per chi non intendesse iscriversi, sarebbe stato necessario compilare il modulo di non adesione;

in seguito, l'articolo 3-bis della legge 22 novembre 2007, n. 222, ha abolito la modalità di iscrizione automatica alla gestione unitaria del credito, sostituendola con la sola possibilità facoltativa, con adesione esplicita preventiva per i pensionati degli enti e amministrazioni pubbliche e per i dipendenti delle medesime amministrazioni iscritti a gestioni pensionistiche diverse dall'INPDAP;

l'articolo dispone anche che « l'iscrizione decorre a partire dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione »; quindi essendo la legge n. 222 entrata in vigore il 1° dicembre 2007, i termini per l'adesione si sono chiusi il 31 maggio 2008;

poiché le modifiche intervenute e le istruzioni fomite dall'INPDAP sulle modalità di adesione, prima automatica e, successivamente volontaria, non sono state chiaramente diffuse, migliaia di dipendenti, iscritti anche da oltre 30 anni al fondo di credito, hanno perso la possibilità di usufruire della concessione dei prestiti alle famiglie di cui avrebbero usufruito in caso di varie ed impellenti necessità —:

come intenda intervenire il Governo per affrontare la situazione che si è creata e se non ritenga opportuno assumere iniziative normative che permettano la riapertura dei termini per le nuove adesioni e garantire un'adeguata informazione ai lavoratori e ai pensionati interessati.

(4-11606)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in esame con cui si chiedono quali iniziative s'intendono assumere in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica, si rappresenta quanto segue.*

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2007, numero 45 («Regolamento di attuazione dell'articolo unico, comma 347, della legge 23 dicembre 2005, numero 266, in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica»), nel dare attuazione al disposto di cui all'articolo unico, comma 347, della legge 23 dicembre 2005, numero 266 («Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)»), ha esteso l'iscrizione e l'accesso alle prestazioni previste dal decreto ministeriale numero 463 del 28 luglio 1998 per gli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali Inpdap alle seguenti categorie di soggetti:

a) pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche dell'Inpdap;

b) dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'Inpdap.

Le prestazioni di cui sopra sono: piccoli prestiti, prestiti pluriennali, prestiti garantiti e mutui ipotecari edilizi.

Il citato regolamento numero 45 del 2007 aveva previsto, inizialmente, che i dipendenti in servizio ed i pensionati (articolo 1) venissero iscritti di diritto, ai sensi dell'articolo 2 del predetto regolamento, alla gestione unitaria istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, numero 662, a decorrere dal 1° novembre 2007 qualora entro il 31 ottobre dello stesso anno non avessero manifestato

la propria volontà contraria (criterio del silenzio-assenso).

Successivamente, l'articolo 3-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, numero 159, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, numero 222 («Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale») ha modificato il comma 1 del citato articolo 2 del regolamento numero 45 del 2007 stabilendo che i dipendenti in servizio e i pensionati possono iscriversi alla Gestione unitaria prestazioni creditizie e sociali... previa comunicazione scritta all'Inpdap della volontà di adesione». Il medesimo articolo dispone inoltre che l'iscrizione decorre a partire dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Di conseguenza il criterio del silenzio-assenso è stato modificato con l'introduzione della manifestazione di esplicita adesione che deve essere inoltrata all'Inpdap mediante espressa comunicazione entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge numero 222 del 2007. Poiché tale norma è stata emanata il primo dicembre 2007, il termine ultimo per aderire è scaduto inderogabilmente il 31 maggio 2008.

In ordine alla carenza di informazioni ai lavoratori e ai pensionati della descritta situazione, l'Istituto fa presente che ha provveduto ad inviarne comunicazione a tutte le Amministrazioni ed alle Associazioni di categoria di pensionati e lavoratori evidenziando le novità intervenute sulla materia sul sito internet istituzionale e sulla apposita pagina del televideo Rai.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali:
Luca Bellotti.

DI PIETRO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere — premesso che:*

si è appreso che vi è stata sottrazione di capitali pensionistici da parte del pa-

tronato INCA/CGIL a danno di molti pensionati italiani del Canton Zurigo;

il lavoratore/pensionato si rivolgeva al patronato INCA/CGIL conferendo a quest'ultimo patrocinio;

mediante il patrocinio conferito, il responsabile del patronato prendeva indebitamente contatto con gli enti pensionistici;

il contatto consisteva in richieste di trasferimento del patrimonio del lavoratore pensionato in un conto corrente intestato all'INCA/CGIL medesima. Le firme sulla documentazione per il trasferimento sono state poste senza l'approvazione degli assistiti o addirittura falsificate e poi validate con il timbro del consolato generale italiano di Zurigo;

da questo conto erano addebitate le somme mensili, corrispondenti alla rendita pensionistica dovuta al pensionato, con il risultato che l'INCA di fatto si sostituiva alla cassa pensionistica;

il pensionato, non essendo informato correttamente, credeva certa l'origine della rendita, nella convinzione che quest'ultima provenisse dal fondo assicurativo;

il 21 luglio del 2008 un pensionato propone una denuncia direttamente al consolato per non essere stato presente all'autentica della sua firma. Il pensionato espone i fatti indicando il conto bancario INCA/CGIL. La denuncia viene protocollata dal consolato, che promette di svolgere accertamenti;

soltanto il 18 gennaio 2009 il signor Antonio Giacchetta viene sospeso dall'incarico di responsabile INCA Zurigo e solo il 9 aprile 2009 viene confiscato il conto bancario INCA, cosicché il flusso in uscita dal conto corrente dell'INCA viene interrotto. Giacchetta viene arrestato soltanto il 31 luglio 2009;

nonostante il consolato generale di Zurigo fosse a conoscenza dei fatti, le truffe proseguirono danneggiando altri assistiti che si rivolgevano all'INCA/CGIL;

quando i danneggiati, dopo avere scoperto la irregolarità, si rivolsero all'INCA per chiedere informazioni e la restituzione dei soldi, non fu data risposta né assistenza. Dall'inizio del procedimento penale sino ad oggi non è stato ancora interrogato nessun danneggiato. Il procuratore Svizzero limita le investigazioni al signor Giacchetta;

L'INCA/CGIL ha più volte dichiarato di non possedere i mezzi finanziari tali da rimediare al danno che il direttore di una sua sede ha causato a molti pensionati appropriandosi dei loro risparmi pensionistici;

i danneggiati hanno dovuto assumere la difesa a proprie spese, poiché INCA/CGIL ha negato l'assistenza ai danneggiati;

le promesse di collaborazione fatte da INCA/CGIL, per trovare una soluzione alla tragedia e allo stato di indigenza in cui sono precipitati moltissimi connazionali sono risultate vane;

il 26 novembre 2010 il comitato difese famiglie ha inoltrato al COMITES di Zurigo la richiesta di chiarimenti, in ordine ai fatti denunciati nel 2008 dal console generale di Zurigo, Giovanni Maria Veltroni, alla procura di Roma per le irregolarità del patronato INCA-CGIL a Zurigo;

il 24 novembre 2010 il comitato difese famiglie ha inoltrato al COMITES di Zurigo la richiesta di accertamento delle irregolarità eventualmente addebitabili ai diversi patronati operanti in Svizzera. La richiesta di accertamento è stata successivamente inoltrata dal consolato generale di Zurigo al Ministero degli affari esteri —:

quali iniziative si intendano adottare per far piena luce sui gravi fatti denunciati in premessa;

quali iniziative si intendano adottare affinché l'INCA/CGIL si assuma la responsabilità per gli enormi danni cagionati ai lavoratori-pensionati e per sostenere ed aiutare, conformemente alla funzione del patronato stesso, i soggetti danneggiati;

per quali motivi l'INCA/CGIL, il consolato generale di Zurigo e il COMITES di Zurigo non abbiano adottato le misure necessarie ad informare la comunità italiana del pericolo a cui andavano incontro i richiedenti che si rivolgevano prima all'INCA/CGIL e poi all'INCA di Zurigo;

se il Governo intenda collaborare con la procura svizzera, affinché si possa procedere all'accertamento dei fatti illeciti e di eventuali complicità e connivenze.

(4-11631)

RISPOSTA. — In merito alla sottrazione di capitali pensionistici da parte del Direttore dell'Ufficio Inca/Cgil di Zurigo a danno di molti pensionati italiani del Canton Zurigo, richiamato nell'interrogazione in esame, si rappresenta quanto segue.

Il signor Antonio Giacchetta, Direttore dell'Ufficio Inca/Cgil di Zurigo fino al gennaio 2009, è indagato per truffa ai danni di circa 60 connazionali pensionati ed è stato detenuto in Svizzera dal luglio 2009 all'aprile 2010. Dagli atti risulta che fra il 2002 ed il 2009 il signor Giacchetta avrebbe fatto depositare su propri conti correnti dei capitali accumulati da connazionali a fini pensionistici, falsificando documenti, firme ed anche timbri consolari. L'ammontare della truffa si aggirerebbe sugli 8 milioni di franchi svizzeri (l'allora controvalore di circa 5 milioni di euro).

Nell'agosto 2008, il connazionale Gianelli — informato dalla propria Cassa mutua — bloccava il versamento dei propri fondi disposto fraudolentemente dal signor Giacchetta e denunciava l'accaduto al Consolato generale di Zurigo. Dopo aver esperito i necessari controlli interni ed essere riuscito in ottobre a indurre il signor Giacchetta ad ammettere per iscritto di aver falsificato le firme, il Console generale pro tempore ha segnalato la vicenda alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, informandone altresì il Ministero degli affari esteri, che a sua volta ha interessato il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il 18 gennaio 2009, l'Inca — sulla base delle proprie verifiche — ha licenziato il

signor Giacchetta, denunciandolo poi alla Magistratura elvetica, che era già stata investita del caso da alcuni pensionati.

Nell'aprile 2009 la Magistratura svizzera ha provveduto al blocco dei conti del signor Giacchetta, con la conseguente interruzione dei versamenti ai pensionati.

Nel settembre 2009, si è costituito il Cdf — Comitato difesa famiglie, presieduto dal dottor Marco Tommasini, che raggruppa circa due terzi della sessantina di connazionali coinvolti.

La maggior parte degli interessati risiede nella circoscrizione del Consolato generale di Zurigo, una decina in quella dell'Agenzia consolare di Wettingen che dipende dal Consolato di Basilea, il quale conta a sua volta due casi. I connazionali restanti sono rimpatriati oppure non hanno ritenuto di aderire al Cdf.

Nel gennaio 2011 la Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione — per difetto di giurisdizione — del procedimento penale aperto su denuncia del Consolato generale. Il Cdf nel febbraio 2011 ha reiterato la denuncia presso la Procura di Roma.

Nel tempo, per il cosiddetto « caso Giacchetta » il Ministero degli affari esteri ha appositamente erogato i seguenti finanziamenti integrativi:

27.000,00 euro nel 2009 al Consolato generale di Zurigo (per i gravi casi di difficoltà economica cagionati dalla vicenda);

29.800,00 euro nel 2010 al Consolato generale di Zurigo e 14.200,00 euro al Consolato di Basilea, per un totale di 44.000,00 euro (da impiegare per le spese legali iniziali dei connazionali interessati che versano in condizioni di indigenza).

Il 19 aprile 2011 il Consolato generale di Zurigo ha trasmesso al Ministero degli affari esteri un'istanza del Cdf per un finanziamento integrativo di 150.470,22 euro, quale cauzione per 18 ricorrenti in una causa da essi intentata in Svizzera contro l'Inca/Cgil.

Il 27 aprile 2011 il Ministero degli affari esteri ha respinto tale richiesta in base alla normativa (in particolare, la circolare mi-

nisteriale numero 6 del 2001) ed in linea con le argomentazioni del Console generale a Zurigo, secondo cui l'ordinamento elvetico offre agli interessati lo strumento del « gratuito patrocinio » (che risulterebbe essere stato accordato dalla Magistratura svizzera).

Analogamente a quanto accade per i cittadini residenti all'estero che si trovano in condizioni di indigenza, anche per alcuni connazionali coinvolti nella vicenda si è provveduto ad erogare sussidi ordinari per indigenza. Si fa presente, infine, che la Magistratura elvetica sta proseguendo le indagini e, allo stato attuale, non ha ancora formalizzato il rinvio a giudizio del signor Giacchetta.

È opportuno precisare che l'attività di vigilanza posta in essere dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 15 della legge numero 152 del 2001 è finalizzata all'accertamento — secondo i criteri dettati dal decreto ministeriale numero 193 del 2008 — dell'organizzazione del patronato e dell'attività statisticabile utile alla ripartizione del Fondo patronati.

Non rientra, pertanto, nei compiti degli ispettori il controllo dei puntuali adempimenti d'ufficio dei coordinatori nazionali dei patronati che, come noto, non sono di nomina ministeriale. Nella fattispecie si tratta, peraltro, di figure non istituzionalizzate della cui professionalità il patronato è assolutamente libero — nella sua autonomia decisionale — di avvalersi o meno.

Occorre inoltre sottolineare che l'attività posta in essere dal signor Antonio Giacchetta esula dall'attività di patronato, che in nessun caso prevede il trasferimento del patrimonio del lavoratore/pensionato in un conto corrente ai fini dell'erogazione di una rendita. Pertanto, come era logico attendersi, negli archivi controllati nel corso dell'ispezione cui è stata oggetto la sede Inca di Zurigo nel 2009, non sono risultate statisticate le pratiche relative ai raggiri posti in essere a danno dei pensionati di Zurigo.

Al riguardo si segnala inoltre che l'Inca opera al di fuori del territorio nazionale tramite convenzioni con associazioni locali,

nello specifico l'Inca Svizzera che, da quanto risulta, è iscritta dal procuratore nell'inchiesta come parte lesa.

Si ritiene tuttavia che per avere un quadro esaustivo dell'intera vicenda e delle responsabilità connesse, anche ai fini di eventuali iniziative della scrivente, sia necessario attendere gli esiti dell'indagine giudiziaria condotta dalla magistratura elvetica.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali:
Luca Bellotti.

DI STANISLAO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

negli ultimi giorni le Nazioni Unite hanno lanciato un piano d'azione per combattere la pirateria al largo delle coste somale, chiedendo un maggiore sostegno alle marine nazionali per combattere un pericolo globale che minaccia non solo il commercio internazionale ma la consegna degli aiuti umanitari da parte dell'organizzazione;

il Segretario generale dell'Organizzazione marittima internazionale delle Nazioni Unite (IMO), Efthimios Mitropoulos, ha espresso insoddisfazione rispetto ai risultati ottenuti finora, aggiungendo che lo scorso anno ci sono stati 286 incidenti legati alla pirateria al largo delle coste somale, 67 navi sequestrate con 1.130 marinai a bordo, con un costo per l'economia mondiale che un recente studio ha stimato tra sette e dodici miliardi di dollari;

uno dei primi obiettivi del nuovo piano è « promuovere maggiori livelli di sostegno e coordinamento per le navi che si trovano in acque somale », dove le pattuglie dell'Unione europea, della NATO e degli Stati membri delle Nazioni Unite forniscono già una « protezione vitale » per le navi delle Nazioni Unite che consegnano supporto logistico alle forze dell'Unione Africana a Mogadiscio;

lanciando formalmente il piano, il Segretario generale Ban Ki-moon ha chiesto una strategia a lungo termine che promuova deterrenza, sicurezza, stato di diritto e sviluppo per combattere la piaga. Il Segretario generale ha poi aggiunto che « sebbene la pirateria si svolga prevalentemente in mare, le radici del problema devono essere ricercate al di fuori », e che « la pirateria è un reato indotto dalle avversità economiche, che fiorisce in assenza di un'effettiva applicazione della legge »;

l'ammontare dei riscatti, di oltre cento milioni di dollari, ha creato una pirateria economica nell'area della Somalia, aumentando di conseguenza la resistenza agli sforzi di sviluppare forme di sostentamento alternativo, il numero di sequestri di navi è aumentato drasticamente;

oltre a promuovere un maggiore sostegno da parte delle marine, le priorità del piano includono l'incremento del coordinamento e della collaborazione contro le piraterie tra Stati, organizzazioni e industrie, attraverso lo scambio di informazioni e sforzi militari e civili; e aiutando gli Stati a sviluppare strumenti per fronteggiare la pirateria nelle regioni dove essa è presente al fine di « scoraggiare, interdire e consegnare alla giustizia » i colpevoli;

è recente l'approvazione del decreto-legge di proroga della partecipazione italiana alle missioni internazionali con il quale si prorogano la missione Atalanta (missione dell'Unione europea nelle acque della Somalia per la lotta alla pirateria marittima) passando da 232 a 496 unità autorizzate e la missione *Ocean Shield* (missione della NATO di contrasto alla pirateria nelle coste della Somalia) passando da 225 a 262 unità autorizzate —

se il Governo sia a conoscenza del nuovo piano contro la pirateria al largo delle coste somale lanciato dalle Nazioni Unite con il quale si chiede un maggiore sostegno globale alla marina e quale sia il contributo che intenda offrire per fron-

teggiare un pericolo che le Nazioni Unite hanno definito globale e che minaccia non solo il commercio internazionale ma anche la consegna degli aiuti umanitari. (4-10789)

RISPOSTA. — Le Nazioni unite — tramite l'International maritime organization (Imo) e con la guida del Ministero degli affari esteri — hanno da tempo assunto il compito di coordinare gli sforzi per combattere il fenomeno della pirateria e, già dal 2009, hanno varato il Codice di condotta di Gibuti (CoC) ponendo le basi e le premesse per un'azione comprensiva, coerente e coordinata in materia.

Nel mese di febbraio 2011, l'Onu ha lanciato il nuovo Action plan che oltre a promuovere un maggiore supporto da parte delle Marine, richiama le necessità di coordinamento, di cooperazione, di condivisione delle informazioni, di sviluppo delle capacità marittime.

Tale piano non rappresenta per l'Italia — che si è distinta per l'impegno costante nel contrasto al fenomeno sin dal manifestarsi dei primi casi di pirateria al largo delle coste somale, nel 2005 — un elemento di novità, in quanto il nostro impegno navale è consolidato e al livello di quello delle maggiori nazioni, mentre tutte le altre iniziative di contrasto alle radici del fenomeno sono già perseguite e sostenute attraverso le principali organizzazioni internazionali, in particolar modo l'Unione europea.

L'impegno nazionale si è estrinsecato, fin dal primo interessamento della comunità internazionale al problema della pirateria, con la fornitura di assetti alle operazioni in modo consolidato e al massimo livello, con l'assunzione frequente di posizioni di Comando.

Attualmente partecipiamo con la presenza costante di navi della Marina militare — almeno un assetto sempre presente in area — a due operazioni multinazionali di pattugliamento delle acque del golfo di Aden, una sotto egida dell'Unione europea, denominata « Atalanta » e un'altra, sotto egida della Nato denominata « Ocean Shield ».

Nel quadro della forte azione svolta a livello internazionale dall'Italia contro il

fenomeno della pirateria, la Difesa — che prende parte ai processi decisionali della Nato, dell'Ue e dell'Onu, soprattutto dal punto di vista strettamente militare — ha assicurato e continua ad assicurare, assieme alle altre componenti del Governo, la massima collaborazione a tutela del personale delle navi mercantili che attraversano le aree a rischio da attacchi dei pirati.

Prima di concludere voglio sottolineare, per completezza, che nell'ambito del decreto legge 12 luglio 2011, numero 107 (proroga missioni internazionali) è prevista la possibilità d'impiegare nuclei militari di protezione della Marina militare ovvero servizi di vigilanza privata armata a bordo delle navi commerciali battenti bandiera italiana, per la protezione delle navi in transito negli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria (articolo 5).

Il Ministro della difesa: Ignazio La Russa.

DI STANISLAO. — *Al Ministro della difesa, al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

la pirateria nell'Oceano indiano ha preso una piega preoccupante di recente con scontri frequenti e con conseguenze drammatiche;

analizzando i progressi compiuti nella lotta contro la pirateria al largo della Somalia emergono statistiche che non sono affatto incoraggianti;

attualmente almeno 30 navi sono sotto sequestro, insieme a più di 700 ostaggi. I pirati sono in giro con otto cosiddette «navi madre», grandi navi in cattività con gli ostaggi a bordo che consentono loro di rimanere in attività durante i venti violenti;

la pirateria nell'Oceano indiano sta diventando sempre più redditizia e più violenta;

ci sono investitori, contabili e leader dei pirati a terra, poi, naturalmente, il gruppo di attacco reale che viene messo in mare;

una ditta di sicurezza marittima ha studiato come i pirati operano. Ogni uomo è addestrato per certi aspetti: i pirati sono addestrati in materia di navigazione, addestrati ad operare con gli impianti che posseggono, ricevono una formazione per l'utilizzo di armi, hanno informazioni dettagliate sul tipo di nave su cui sono a bordo e sono molto consapevoli dell'ambiente in cui operano;

recentemente uno dei carichi più ricchi in assoluto di greggio è stato sequestrato al largo Oman per un valore di 200 milioni di dollari. È la quarta volta i superpetroliera viene attaccata dai pirati;

le autorità sindacali hanno dichiarato di essere sul punto di bloccare la navigazione in queste zone con conseguenze disastrose per l'economia mondiale;

pochi giorni fa nell'Oceano indiano la petroliera italiana Savina Caylyn è stata catturata con tutto l'equipaggio da una piccola barca-pirata. È la trentesima nave attualmente sotto sequestro nell'area del Corno d'Africa, una zona sempre più instabile dalla fine della guerra fredda a oggi, dove il fenomeno della pirateria somala sta mettendo in crisi l'approvvigionamento internazionale di greggio. E la crisi è accentuata dalla minaccia islamista in Somalia;

il 14 febbraio 2011 più di nove civili sono stati uccisi e altri 35 feriti nel micidiale fuoco incrociato nell'ultimo confronto mortale a Mogadiscio, che ha costretto centinaia di residenti a fuggire dalla zona;

ci sono più di 1,4 milioni di sfollati interni in Somalia. Più di 300.000 di loro hanno cercato rifugio a Mogadiscio;

è evidente che la Somalia sta vivendo una situazione grave che peggiora costantemente sia in termini di pirateria che di instabilità interna al Paese —:

quale sia la posizione dell'Italia in questo scenario, in che modo il Governo intenda contribuire e attivarsi per placare e contrastare la pirateria marittima, per la

quale è impegnato con due missioni internazionali (Atalanta e Ocean Shield), e quale sia il contributo concreto apportato dalla partecipazione alla missione EUTM-Somalia il cui obiettivo è l'addestramento delle forze di sicurezza somale. (4-10903)

RISPOSTA. — Il fenomeno della pirateria — che interessa in particolare il golfo di Aden, il tratto di mare al largo delle coste della Somalia e, recentemente, anche il golfo di Guinea — è andato esponenzialmente crescendo, determinando sempre maggiori rischi per la sicurezza con riflessi sul piano economico: attraverso i passaggi obbligati (choke points) marittimi dell'area transita, infatti, almeno il 20 per cento delle merci trasportate via mare su scala mondiale e il danno arrecato annualmente all'economia globale ammonta a circa 15 miliardi di dollari. A ciò va aggiunto, ovviamente, tutto quanto riguarda l'impatto sofferto dagli equipaggi in termini di sequestri di persona e, talvolta, di perdita di vite umane.

L'Italia, negli ultimi due anni, si è posta come parte attiva in seno alle Nazioni unite e alla Comunità internazionale e continua a partecipare ai consessi internazionali sulla pirateria; in particolare, è presente nel « Contact Group on Piracy off the Coast of Somalia » (Cgpcs) organo delle Nazioni unite che tende a sviluppare la cooperazione e il coordinamento tra i Paesi (oltre 50) e le organizzazioni internazionali, allo scopo di risolvere radicalmente le cause del fenomeno, rafforzando l'efficacia dell'azione internazionale.

In occasione delle riunioni del citato Gruppo, l'Italia si è sempre distinta per la sua azione proattiva e per le iniziative assunte; da ultimo, si è proposta come Paese guida del foro internazionale ad hoc sull'identificazione e sul contrasto dei flussi finanziari illeciti connessi alla pirateria e provenienti dal pagamento dei riscatti da parte degli armatori.

Tale iniziativa è stata accolta favorevolmente, proprio per l'esperienza maturata e le capacità internazionalmente riconosciute al nostro Paese in questo settore.

Già a Londra, il 21 gennaio 2011, in occasione di una riunione informale di Paesi « di uguale orientamento » dedicata ai flussi finanziari, l'Italia aveva sottolineato come le misure fino ad allora poste in atto non fossero state sufficienti a circoscrivere il fenomeno della pirateria, auspicando, pertanto, che potessero essere messi a punto ulteriori strumenti, come ad esempio quelli relativi all'uso dell'intelligence per la tracciabilità dei proventi illeciti ricavati dai riscatti, oppure quelli concernenti gli aspetti relativi alla detenzione e al giudizio dei pirati catturati.

Il nostro Paese — sin dal manifestarsi dei primi casi di pirateria al largo delle coste somale, nel 2005 — si è distinto per l'impegno costante nel contrasto al fenomeno: attualmente partecipiamo con la presenza costante di navi della Marina militare — almeno un assetto sempre presente in area — a due operazioni multinazionali di pattugliamento delle acque del golfo di Aden, una sotto egida dell'Unione europea, denominata « Atalanta » e un'altra, sotto egida della Nato denominata « Ocean Shield ».

Il nostro Paese continua, altresì, a porre molto l'accento sulle problematiche giuridiche relative al processo e alla detenzione dei pirati catturati, considerate di cruciale importanza per non vanificare i risultati operativi dell'azione di contrasto alla pirateria in mare.

Attualmente è allo studio, da parte di un gruppo di lavoro (Legal Working Group) appositamente costituito dall'Onu nell'ambito del citato Cgpcs — al quale partecipiamo con rappresentanti Difesa/Esteri — per analizzare soluzioni ad hoc, la possibilità di istituire meccanismi giudiziari internazionali, tra cui prevale l'ipotesi di una Corte speciale somala che potrebbe, per il momento, operare nel territorio di un altro Stato (tribunale somalo de localizzato), con o senza l'assistenza delle Nazioni unite.

Tale ultima proposta è stata ripresa nel Rapporto presentato, il 19 gennaio 2011, dal Consigliere speciale del Segretario generale delle Nazioni unite per le questioni giuridiche connesse alla pirateria, Jack Lang, nel quale si ribadisce che la situa-

zione esistente in Somalia è preoccupante e si manifesta l'urgenza di agire, suggerendo azioni a livello internazionale e locale.

Un concetto chiave è quello della risoluzione del problema in loco, mediante un approccio onnicomprensivo indirizzato essenzialmente alla Somalia e articolato su diversi piani: economico, della sicurezza e legale-giudiziario.

Con riferimento, poi, alla richiamata missione «European union training mission» (Eutm) in Somalia, l'Italia — terzo Paese contributore insieme con il Portogallo dopo Spagna e Francia — vi partecipa con un massimo autorizzato di 19 unità e con l'obiettivo di contribuire, nell'ambito dell'Unione europea, al rafforzamento del Governo federale di transizione di Mogadiscio, attraverso l'addestramento delle sue forze di sicurezza in Uganda.

In particolare, tra il 3 e il 10 febbraio 2011, 907 soldati somali hanno concluso l'addestramento e fatto rientro a Mogadiscio, mentre 1.000 reclute, tra cui 15 donne, sono state trasferite nel campo di addestramento ugandese, dove sono iniziati, il 14 febbraio, i corsi per le nuove reclute.

L'attività della missione Eutm nata dall'esigenza di creare le condizioni necessarie per una stabilizzazione della grave situazione di crisi (principale causa del fenomeno della pirateria) in cui versa la Somalia e, più in generale, il Corno d'Africa, non è finalizzata soltanto al rafforzamento delle forze di sicurezza somale, ma si esplica anche nel fornire un indottrinamento basilico sul diritto internazionale umanitario e, nella fattispecie, sulla salvaguardia dei diritti dei rifugiati, delle donne e dei bambini.

L'Italia, peraltro, insieme con gli Stati Uniti d'America, si è fatta carico, fino ad oggi, di corrispondere il pagamento dei salari alle truppe del Governo di transizione: tale aspetto si è rilevato, in passato, particolarmente critico, in quanto è fondamentale garantire una regolare remunerazione per assicurare la fedeltà dei militari al nuovo Governo, evitandone l'esodo verso i gruppi radicali islamici.

Voglio sottolineare che nel quadro della forte azione svolta a livello internazionale

dall'Italia contro il fenomeno della pirateria, la Difesa continua ad assicurare, assieme alle altre componenti del Governo, la massima collaborazione a tutela del personale delle navi mercantili che attraversano le aree a rischio da attacchi dei pirati.

Proprio al fine di individuare misure idonee a prevenire i crimini di pirateria che hanno reso e continuano a rendere insicura la navigazione nelle aree colpite dal fenomeno, nell'ambito del decreto-legge 12 luglio 2011, numero 107 (proroga missioni internazionali) è prevista la possibilità d'impiegare nuclei militari di protezione della Marina militare ovvero servizi di vigilanza privata armata a bordo delle navi commerciali battenti bandiera italiana, per la protezione delle navi in transito negli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria (articolo 5).

Nel contesto in cui si è ormai diffusa la pirateria marittima s'inquadra, infatti, la necessità di prevedere la possibilità d'imbarcare sui navigli commerciali, a richiesta degli armatori, team della Marina militare adeguatamente addestrati e dotati d'idoneo armamento ed equipaggiamento, destinati alla protezione della nave e dell'equipaggio, o, in alternativa, guardie giurate armate.

Il Ministro della difesa: Ignazio La Russa.

DI STANISLAO. — Al Ministro della difesa, al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

il 7 dicembre 2010 sono rientrati in Italia con un velivolo C-130J della 46° brigata aerea di Pisa i componenti della missione «Quattro stelle per l'Uganda», che ha visto operare insieme, medici e infermieri di Esercito, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei carabinieri;

il team composto da 20 militari, tra medici, infermieri e addetti alla logistica, e 2 medici civili ha operato per due settimane presso l'ospedale Sant Joseph di Kitgum, cittadina del nord Uganda vicina al confine con il Sudan;

nelle note ufficiali si evidenzia che sono stati eseguiti oltre cento interventi chirurgici, 230 endoscopie digestive, centinaia di visite ginecologiche e ostetriche, ecografie, colposcopie e visite ortopediche e circa 500 analisi microscopiche e test di laboratorio. È stata anche condotta un'attività didattica nei settori della prevenzione e diagnosi del cancro della mammella e nel primo soccorso cardio-polmonare di base;

infine, la missione ha donato all'ospedale Sant Joseph di Kitgum, un elettrobisturi per la chirurgia, un apparecchio completo per endoscopia, una bilancia elettronica per la pesatura del plasma e grandi quantitativi di medicinali e materiale sanitario per pronto soccorso;

l'Uganda è un Paese di presenza tradizionale per la cooperazione italiana anche se è stata approvata la prospettiva di una graduale uscita entro il prossimo triennio —:

quale sia stato il costo della missione a carico del bilancio dello Stato, compreso il trasporto e la trasferta del *team*;

se l'intervento di *training* di due settimane sia stato sufficiente ad assicurare la qualità degli interventi operati successivamente dal personale locale e sia stato il modo più efficace per destinare le risorse;

come s'intenda garantire la sostenibilità degli interventi, soprattutto la manutenzione delle attrezzature;

come l'intervento s'inserisca coerentemente con le strategie di lungo periodo della cooperazione italiana. (4-10992)

RISPOSTA. — *L'Italia è presente in Uganda con attivi di cooperazione allo sviluppo da circa quarant'anni, intervenendo, in particolare, nei settori della sanità e dell'educazione. La Cooperazione italiana ha avviato nel Paese, alla luce degli indirizzi di programmazione triennale, una strategia di graduale uscita, con l'obiettivo di portare a compimento le attività già decise o in corso di svolgimento. Attual-*

mente, sono ancora in corso nel Paese iniziative il cui contributo totale ammonta a circa 33 milioni di euro. Gli interventi più significativi in corso riguardano: il sostegno al piano strategico sanitario ugandese e al piano per la pace, la ricostruzione e sviluppo in nord Uganda, che contempla interventi sia gestiti direttamente dal governo di Kampala sia in collaborazione con l'Unicef e l'Oms (Organizzazione mondiale della sanità). L'iniziativa, del valore complessivo di circa 12 milioni di euro, ha l'obiettivo generale di contribuire al miglioramento della condizione sanitaria ed allo sviluppo della parte settentrionale del Paese.

Tra le attività finanziate dalla Cooperazione figurano anche la creazione di cliniche mobili in aree remote della regione del Karamoja; il sostegno alla politica di partenariato pubblico-privato dei servizi sanitari; la prevenzione e lotta alle epidemie; il potenziamento del sistema di raccolta e analisi dei dati sanitari; la riabilitazione e costruzione di centri di salute e abitazioni per il personale sanitario; l'intervento sanitario integrato in nord Uganda, del valore di 2,4 milioni di euro, che si prefigge di contribuire a favorire (uscita del nord Uganda dall'attuale fase di emergenza, consolidando il sistema sanitario locale, favorendo il potenziamento e l'integrazione di poli clinico-didattici in grado di garantire un incremento di personale medico nella regione, una maggiore accessibilità ai servizi sanitari ed un innalzamento degli standard qualitativi degli stessi; diversi ed articolati interventi di Ong italiane, volti a migliorare la gestione dei servizi sanitari ed a fornire formazione per il personale medico di base, principalmente nelle regioni di Lacor, Arua, Nebbi, Karamoja e presso l'Uganda martyrs university; un programma di cooperazione con l'università di Makerere (Kampala), presso la facoltà di tecnologia, realizzato di concerto con l'università La Sapienza, il cui obiettivo è quello di formare le risorse professionali nazionali richieste dallo sviluppo tecnologico, di elevare gli standard e la qualità dell'offerta formativa e di rafforzare il ruolo dell'università come risorsa per lo sviluppo; il

programma, del valore complessivo di 1,85 milioni di euro, ha inoltre l'obiettivo specifico di migliorare i servizi erogati agli studenti universitari.

La missione « Quattro stelle per Uganda » si colloca in un quadro coerente e complementare con le summenzionate strategie di cooperazione portate avanti nel Paese, soprattutto nel settore sanitario, ed in particolar modo con l'intervento a sostegno del Piano strategico sanitario ugandese. Il programma, infatti, si fonda proprio sulla sinergia tra i diversi attori coinvolti, insieme alla Cooperazione italiana, nel sostegno al locale sistema sanitario: Autorità sanitarie ugandesi; Organismi internazionali specializzati nel settore medico ed infantile (Oms ed Unicef); Organizzazioni non governative.

In particolare, la missione « Four Stars for Uganda » ha avuto origine da una proposta di collaborazione fra l'Associazione volontari per lo sviluppo internazionale (Avsi) — che opera in Uganda dal 1984 — e la Difesa concernente l'invio, presso la struttura ospedaliera del St. Joseph Hospital — ubicata a Kitgum (nord dell'Uganda) e retta dalla stessa Associazione — di un contingente di personale sanitario delle varie Forze Armate con compiti formativo-addestrativo e di assistenza sanitaria.

Tra i partner dell'iniziativa anche la Cooperazione italiana per lo sviluppo del Ministero degli affari esteri che ha fornito supporto logistico per gli spostamenti via terra, nonché numerose aziende pubbliche e private che hanno reso disponibile un ingente quantitativo di medicinali e materiale sanitario, in parte utilizzato durante la missione e in parte donato alle strutture sanitarie locali.

Il bilancio finale della missione può essere considerato estremamente positivo, così come testimoniano gli importantissimi e tangibili risultati ottenuti, sia in relazione ai numerosissimi interventi e prestazioni sanitari effettuati in favore della popolazione, sia per quel che concerne l'attività svolta nel campo della formazione. Infatti, una sessantina di operatori dell'ospedale — risorse fondamentali in un contesto dove scarseggiano i medici e dove sono diverse e

complesse le problematiche ed emergenze — lavorando a contatto con il personale italiano, hanno potuto acquisire la capacità di fornire servizi di assistenza sanitaria alla popolazione, non disponibili prima dell'arrivo della missione.

Inoltre, anche grazie ad una serie di apparecchiature donate, l'ospedale sarà ora in grado di fornire il servizio per la diagnosi endoscopica, un'accresciuta esperienza in campo ecografico e nuove tecniche in campo chirurgico e clinico-diagnostico.

L'iniziativa, pertanto, ha rivestito notevole rilevanza strategica, sia evidentemente per le positive ricadute sulle popolazioni assistite, sia per il ritorno d'immagine per l'Italia sotto il profilo della collaborazione internazionale.

Peraltro, l'elevato valore complessivo della missione, oltre che per gli indubbi risultati conseguiti prima descritti, può rilevarsi nell'intrinseca utilità formativa, tenuto conto del fatto che l'accrescimento professionale che i medici e gli infermieri militari possono conseguire grazie a questo tipo di esperienze, è funzionale a futuri impieghi in tutti quei contesti operativi le cui condizioni di lavoro difficilmente sono riproducibili in patria.

Per quanto attiene il « costo della missione », parte del materiale utilizzato, sanitario e non (ad esempio, quello di tipo alimentare e i farmaci), è stato donato da Enti pubblici e aziende private per la finalità umanitaria della missione, mentre le apparecchiature diagnostiche, portate al seguito per l'esigenza, sono state rimpatriate al termine dell'operazione.

Per la precisione i costi sostenuti ammontano complessivamente a 101.000,00 euro, di cui 69.000,00 euro circa, per dispositivi medici e materiali di consumo, mentre 32.000,00 euro circa, per spese di missione del personale partecipante.

La copertura finanziaria di tali oneri è stata assicurata mediante riprioritarizzazione nell'ambito delle attività formativo-addestrative delle Forze armate. Per il trasporto di uomini e materiali è stato utilizzato un velivolo militare (C130J) e, pertanto, gli oneri per il volo non sono da considerarsi aggiuntivi, ma rientranti nelle

normali attività di addestramento dei piloti/equipaggi per il mantenimento della operatività.

In definitiva, l'iniziativa non è soltanto un grande esempio della capacità delle Forze armate di mettere a fattor comune le proprie risorse per fornire, in modo concreto e diretto, sostegno e assistenza alle popolazioni bisognose, ma rispecchia i valori di solidarietà, sensibilità ed umanità che da sempre promanano dal mondo militare e che caratterizzano l'impegno dei nostri militari nelle missioni internazionali per il mantenimento della pace e negli interventi a supporto della comunità in tutti i casi di pubbliche calamità ed emergenza.

Il Ministro della difesa: Ignazio La Russa.

DI STANISLAO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il 5 aprile 2011, durante un *question time* in commissione Difesa, il sottosegretario alla difesa, onorevole Crosetto, ha risposto ad una interrogazione riguardante l'iscrizione dei militari ai partiti politici;

la risposta a parere dell'interrogante è stata generica e le affermazioni risultano pervenire da considerazioni soggettive;

l'onorevole Crosetto ha affermato che l'iscrizione di un militare ad un partito politico potrebbe configurarsi come lesione del principio di terzietà delle Forze armate rispetto alla politica;

l'articolo 98 della Costituzione prevede che « Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero »; mai è stata promulgata una legge che preveda espressamente il divieto per i militari di iscriversi ai partiti politici;

pertanto a prescindere da ogni considerazione, il tessuto normativo attuale deve considerarsi del tutto privo di una

norma che stabilisca, *tout court*, per i militari e le forze dell'ordine, il divieto di iscrizione a partiti politici e/o, in ogni caso, quello di fare dell'attivismo politico, così come lo era prima dell'entrata in vigore del codice dell'ordinamento militare;

se, invece, il decreto legislativo — che ha approvato il nuovo codice militare — venisse interpretato nel senso di aver introdotto innovazioni normative, esso, ad avviso dell'interrogante, risulterebbe illegittimo costituzionalmente per eccesso di delega, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione il quale prevede che « L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti »;

il Sottosegretario, inoltre, richiama sia l'articolo 6 della legge n. 382 del 1978, che l'articolo 1483 del decreto legislativo n. 66 del 2010, ma essi recitano chiaramente che le Forze armate devono mantenersi, in ogni circostanza, « al di fuori delle competizioni politiche » (testo comune alle due norme);

la legge, quindi, non fa riferimento a qualsiasi comportamento espressione di una preferenza politica e/o significativo dell'appartenenza ad un determinato sodalizio, quanto piuttosto alla sola partecipazione alle competizioni politiche (evidentemente differente dall'essere iscritto e/o dall'aver assunto una carica statutaria in un partito politico);

nel sito *www.posd.it* sono state inserite alcune foto che ritraggono un maresciallo dei carabinieri al tavolo degli oratori, al fianco del sottosegretario Crosetto, durante una manifestazione del Popolo della Libertà;

il maresciallo in questione è Enrico Ottonello Lomellini effettivo alla Compagnia San Carlo oltre ad essere consigliere comunale di Ovada (Torino) nella lista « Partito: Il Popolo della Libertà — Lega

Nord Categoria Professione: Sottufficiali dei Carabinieri »;

nel sito vengono riportati altri esempi di esponenti delle Forze armate che praticamente svolgono attività politica e dichiarano di appartenere al partito Popolo della Libertà;

ad avviso dell'interrogante la risposta del sottosegretario Crosetto non pare del tutto oggettiva e sembra operare una discriminazione significativa tra i militari iscritti ai partiti politici ed i militari iscritti al partito Popolo della Libertà —:

alla luce di quanto esposto e degli episodi citati, se il Governo intenda riconsiderare quanto affermato dal Sottosegretario alla difesa in merito all'iscrizione dei militari ai partiti politici. (4-11619)

RISPOSTA. — L'interrogante afferma che la risposta fornita dal Sottosegretario di Stato alla difesa, Guido Crosetto, durante lo svolgimento di una interrogazione a risposta immediata presso la Commissione difesa della Camera dei Deputati, avente ad oggetto l'iscrizione dei militari ai partiti politici, sarebbe stata caratterizzata da genericità, nonché da « considerazioni soggettive ».

Con quella risposta, in realtà, ribadendo un concetto già espresso altre volte (da ultimo, dinanzi alla 4^a Commissione difesa del Senato, in data 20 luglio 2011, in risposta ad interrogazione n. 3-02145 del Senatore Caforio), il rappresentante del Governo ha esplicitato che, allo stato, non risulta esistere una disposizione di legge che dia espressa e diretta applicazione al divieto di iscrizione ai partiti politici, di cui all'articolo 98 della Costituzione che, al fine di salvaguardare l'imparzialità e la sottrazione a strumentalizzazioni di appartenenti a categorie speciali dei pubblici dipendenti, consente di stabilire con legge limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti politici per magistrati, militari di carriera in servizio attivo, funzionari ed agenti di polizia, nonché rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

Le disposizioni riguardanti l'esercizio dei diritti politici da parte dei militari, previste dall'articolo 6, primo e secondo comma, della legge numero 382 del 1978, sono state riassettate nell'articolo 1483 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo numero 66 del 2010, che non ha operato, né avrebbe potuto operare, alcuna innovazione di istituti preesistenti, in ragione dei limiti imposti alla codificazione dall'articolo 14, comma 14, della legge 28 novembre 2005, numero 246, e dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, numeri 59, ivi richiamati. Al riguardo, preciso che, con decreto legislativo già deliberato preliminarmente dal Consiglio dei Ministri, ora ai previsti pareri, si provvederà a un perfezionamento formale del riassetto con la sostituzione all'articolo 1483 delle parole « di cui all'articolo 1350 » con le parole « che si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 1350 », ripristinando l'identico testo dell'articolo 6 della legge numero 382 del 1978 in rapporto all'articolo 5.

Tutto ciò chiarito, va pertanto confermato quanto affermato in sede di risposta all'interrogazione a risposta immediata in argomento, e cioè che, per le Forze armate, non esiste né è mai esistita una disposizione di legge ordinaria che, dando attuazione alla previsione dell'articolo 98 della Costituzione, abbia imposto espressamente il divieto di iscrizione ai partiti politici per i militari.

Ciò a differenza di quanto avvenuto per i magistrati, per i quali ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo numero 109 del 2006 l'iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici costituisce illecito disciplinare ancorché al di fuori dell'esercizio delle funzioni, e per le Forze di polizia, a seguito di quanto disposto dall'articolo 114 della legge numero 121 del 1981 e successivi provvedimenti legislativi di proroga.

Quanto alle Forze armate, il citato articolo 6 della legge numero 382 del 1978 (ora articolo 1483 del Codice dell'ordinamento militare) ha espressamente previsto che esse debbono in ogni circostanza mantenersi al di fuori delle competizioni poli-

tiche e che ai militari che si trovino nelle condizioni attinenti alle attività di servizio di cui al terzo comma dell'articolo 5 (ora articolo 1350, comma 2, del citato codice) è fatto divieto di partecipare a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche, nonché di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, organizzazioni politiche o candidati a elezioni politiche e amministrative.

Le Forze armate hanno pertanto dato e danno attuazione alle citate disposizioni assumendo di non poter ravvisare per i militari, nel descritto quadro normativo di riferimento, la possibilità di iscrizione ai partiti politici, in quanto essa stessa costituisce espressione di militanza politica attiva e, come tale, in antitesi rispetto al dovere di preservare, in ogni circostanza, l'estraneità delle stesse Forze armate da qualsivoglia competizione politica.

Al riguardo, mentre non si ha contezza di pronunce in materia della Corte costituzionale, risulta che recentemente il Consiglio di Stato, nell'unico intervento del quale si ha notizia, abbia affermato, ancorché in sede cautelare, che in ragione del quadro normativo attuale non possa considerarsi legittima l'assunzione di cariche attive da parte di militari all'interno di organizzazioni partitiche.

Questo è quindi il quadro normativo e la situazione in materia di possibilità di iscrizione dei militari ai partiti politici; un quadro di riferimento che potrebbe essere ulteriormente definito con chiare disposizioni legislative idonee a coniugare i diritti dei singoli con l'esigenza di terzietà delle Forze armate.

Quanto al caso citato dall'interrogante del maresciallo dei Carabinieri, Enrico Ottone Lomellini, si rappresenta che l'interessato risulta eletto quale consigliere comunale di Ovada e dunque legittimato dalla legge (in particolare articolo 77 del decreto legislativo numero 267 del 2000, oggi richiamato dall'1488, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare) a svolgere il mandato di amministratore locale.

Il Ministro della difesa: Ignazio La Russa.

DI STANISLAO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi si è svolto a Bruxelles il vertice di due giorni dei Ministri della difesa della Nato. Da fonti di stampa è emerso che il Ministro della difesa italiano si è presentato con un ritardo di 6 ore nelle quali si è parlato anche della situazione Libica, del prossimo ritiro dall'Afghanistan, del piano di « tagli »;

il ritardo è costato all'Italia la rinuncia, a vantaggio della Spagna, a mantenere a Poggio Renatico, vicino Ferrara, uno dei due « Caoc » che la Nato prevede nella sua nuova struttura. I Caoc (*Combined air operation center*) sono i centri di comando e controllo in cui affluiscono le informazioni da tutti i radar della catena di sorveglianza Nato e nazionale, e da cui partono tutte le informazioni per le basi delle aeronautiche dell'Alleanza e per i controllori di volo civili. La Nato in Europa ha due Caoc: uno, appunto, a Poggio Renatico, e l'altro per l'Europa centro-settentrionale a Uedem, in Germania;

è emerso, altresì, che il Ministro La Russa abbia poi accettato un'apparecchiatura tecnologica chiamata Dacc, *Deployable air command control center*, un sistema di controllo aereo mobile e quindi trasferibile in aree destinate a interventi delle truppe Nato, all'inizio offerto alla Spagna che l'ha ritenuto « un insulto ». Lo stesso ex Capo di Stato dell'Aeronautica italiano ed ex consigliere di Berlusconi lo ha considerato sostanzialmente inutile e parla di un suo più che raro utilizzo. Egli dichiara, altresì, alla stampa che « l'Italia doveva perdere solo il comando di Nisida, e invece abbiamo regalato anche Poggio Renatico, che però è strategico nella protezione dello spazio aereo italiano giorno per giorno, anche in tempo di pace »;

il Ministro La Russa ha dichiarato che il suo è stato « un ritardo studiato » perché « in quelle ore si parlava di Libia e non voleva ascoltare nuove richieste [...] », tali affermazioni, ad avviso dell'interrogante, sono assurde e assolutamente poco consone ad un Ministro della difesa

che diserta una riunione internazionale in cui si parla di scenari delicati e controversi nei quali l'Italia partecipa attivamente e appaiono il riflesso di un Ministro e di un Governo, secondo l'interrogante, inadeguato a gestire trattative internazionali e a far valere i propri interessi e prerogative —:

se il Governo intenda spiegare esattamente quanto avvenuto all'ultima riunione dei Ministri della difesa della Nato e spiegare e giustificare il ritardo e le dichiarazioni fatte a mezzo stampa la cui approssimazione ha prodotto un risultato considerato un danno per tutto il Paese, una sconfitta che colpisce la sicurezza dell'Italia. (4-12437)

RISPOSTA. — *A premessa, desidero subito sottolineare come nella recente riunione dei Ministri della Difesa della Nato si sia giunti, tra l'altro, all'approvazione della nuova struttura di comando: si è trattato di una decisione fondamentale, frutto di una lunga concertazione, che consentirà all'Alleanza di disporre di un'architettura più funzionale alle nuove esigenze e coerente con l'obiettivo di ridurre l'attuale numero dei comandi (da 13 a 9) e il personale assegnato (da 13.200 a 8.800 unità), in un'ottica di contenimento dei costi.*

È di tutta evidenza che tutto ciò ha comportato l'accettazione da parte delle nazioni partner di una bilanciata riduzione della presenza di strutture alleate sui propri territori.

Ciò vale anche per l'Italia che oggi ospita diversi enti e comandi Nato — a differenza di altri paesi, cito Gran Bretagna, Turchia e Spagna sul cui territorio insiste un'unica struttura — e che è riuscita a conservare come ci si proponeva — uno dei due comandi operativi regionali, il Joint Force Command di Napoli.

Per quanto riguarda i comandi delle operazioni aeree, è prevista una riduzione da 4 a 2 dei Centri combinati per le operazioni aeree, i cosiddetti Combined Air Operation Centre (Caoc). Nel contempo, la Nato ha deciso di costituire un Centro proiettabile di comando e controllo aereo

(Daccc), necessario per rispondere all'esigenza derivante dagli attuali e prevedibili scenari operativi e idoneo a gestire operazioni aeree in qualunque area di crisi, colmando una lacuna oggi esistente nella struttura militare dell'Alleanza.

L'Italia, accettando il trasferimento del Caoc Poggio Renatico alla Spagna — che per inciso ha dovuto rinunciare al Comando terrestre di Madrid a favore della Turchia — ha acquisito questa innovativa struttura di comando che sarà attivata e ospitata proprio a Poggio Renatico. Si tratta di un centro che, oltre a disporre di tecnologie all'avanguardia, si configura come un assetto di alta valenza operativa, più complesso ed avanzato dell'attuale Caoc, con un organico superiore di circa 100 unità.

Faccio osservare che il trasferimento del Caoc in Spagna non comporta sostanziali ripercussioni per la difesa aerea nazionale e, quindi, per la sicurezza del nostro spazio aereo. A Poggio Renatico, infatti, resterà attivata la struttura di gestione delle operazioni aeree nazionali, che ovviamente continuerà a essere integrata nell'ambito dell'Alleanza, come accade in Gran Bretagna e in Francia, che da tempo non ospitano Caoc Nato.

Si tratterà anche per noi di adeguare le procedure al nuovo assetto per continuare a conciliare le funzioni Nato e la salvaguardia delle prerogative nazionali, la cui responsabilità risale per legge al Capo di Stato maggiore dell'aeronautica.

Quanto alla mia « assenza alla riunione citata in premessa », ho già riferito presso l'Assemblea della Camera dei Deputati il 29 giugno 2011, in risposta al question time presentato dall'Onorevole Raisi.

Come ho avuto modo di dire in quella circostanza, essendo la riunione chiave sulla nuova struttura di comando prevista solo in serata, ho deciso di giungere in tempo per la fase decisiva del vertice.

Infatti, al mio arrivo a Bruxelles ho subito partecipato a un incontro ristretto con il Segretario generale Rasmussen e con il Segretario della difesa americano Gates, proprio per trattare e trovare una soluzione al problema della nuova struttura di comando.

L'Italia, attraverso me, ha potuto così giocare un ruolo determinante per contribuire al conseguimento di questo fondamentale obiettivo della Nato, ponendo le giuste condizioni a tutela degli interessi nazionali.

Tra l'altro, ho ottenuto anche l'impegno personale del Segretario della Nato, affinché l'attivazione del Caoc spagnolo avvenga solo dopo l'entrata in funzione del Dacc Poggio Renatico.

In sintesi, va oggettivamente riconosciuto che l'Italia si è mossa attivamente, con approccio costruttivo — come sempre, direi — per giungere a un accordo per una struttura di comando più funzionale, più coerente con i nuovi scenari e soprattutto meno onerosa sul piano finanziario, contribuendo a superare posizioni e irrigidimenti — voglio dirlo chiaramente — talvolta anche pretestuosi e strumentali di alcuni partner.

La riduzione dei comandi rispetta criteri di bilanciamento fra le nazioni attraverso una soluzione di compromesso equa ed equilibrata; l'Italia continuerà ad ospitare una consistente aliquota di strutture Nato tra cui il Comando di Napoli, che assicurerà una valenza e una visibilità coerente con il nostro importante contributo all'Alleanza.

In questo disegno di ottimizzazione riduttiva l'Italia ha, inoltre, ampiamente compensato il trasferimento del Caoc da Poggio Renatico acquisendo la nuova struttura di comando proiettabile e pretendendo che l'avvicendamento sia attuato senza soluzione di continuità.

In sostanza, abbiamo garanzia che il Caoc continuerà ad essere in Italia fino a quando la nuova struttura del Dacc sarà operativa.

Concludo facendo notare all'interrogante che quanto abbiamo deciso con gli alleati e il risultato complessivo del vertice di Bruxelles accrescono il ruolo politico e strategico dell'Italia, confermando, ancora una volta, il peso e la centralità del nostro Paese in ambito internazionale, come, peraltro, ha riconosciuto lo stesso Segretario generale della Nato affermando che « l'Italia ha fatto un buon affare e non è giusto criticare La

Russa. Intanto, l'Italia, ha fatto un buon affare perché avrà un comando aereo nuovo, moderno, orientato al futuro. Nella mia proposta, avevo suggerito un personale di 185 addetti, e La Russa ne ha ottenuto invece 280. Ha negoziato, li ha avuti: per questo dico che è sbagliato criticarlo. L'Italia è per noi un forte alleato, i suoi leader politici sono sempre molto flessibili nel trovare le soluzioni: noi siamo un'alleanza basata sul consenso e abbiamo bisogno di questa flessibilità ».

Il Ministro della difesa: Ignazio La Russa.

DI STANISLAO. — *Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:*

Judith Sunderland, ricercatrice senior per l'Europa occidentale di *Human Rights Watch* ha affermato nei giorni scorsi che la credibilità dell'Italia presso il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite dipenderà dalle sue politiche domestiche. Il Governo italiano deve realizzare fino in fondo le promesse fatte di rispetto dei diritti umani;

in una lettera inviata al Ministro degli affari esteri afferma che l'Italia deve prendere misure concrete per migliorare le proprie politiche miranti al rispetto dei diritti umani e rispettare le promesse fatte in qualità di nuovo membro del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite;

l'Italia risiede nel Consiglio dei diritti umani dal 19 giugno 2011;

Human Rights Watch ha esortato il Governo italiano a migliorare la sua risposta al razzismo e alla xenofobia e a garantire a gay, lesbiche, bisessuali e transessuali una migliore protezione dalle discriminazioni. Ha inoltre richiamato l'Italia a intensificare le operazioni di soccorso nel mar Mediterraneo e ad assicurare la continuità di accesso alle procedure per ottenere l'asilo per coloro che fuggono la violenza e la persecuzione in Libia e altrove;

L'Italia deve anche affermare il suo impegno per la messa al bando globale della tortura, includendo la tortura fra i reati previsti dal codice penale, ratificando il protocollo opzionale alla convenzione internazionale contro la tortura, e ripudiando le pratiche di espulsione che mettono a rischio di tortura gli stranieri espulsi;

per dimostrare il suo impegno per i diritti umani, secondo *Human Rights Watch*, il Governo italiano deve rispettare a fondo gli impegni che ha assunto volontariamente in vista delle elezioni del Consiglio per i diritti umani, il 20 maggio 2011;

ciò deve includere la tempestiva attuazione delle raccomandazioni formulate nel corso della prima revisione periodica universale della situazione in Italia compiuta dal Consiglio dei diritti umani nel febbraio 2010. Particolare attenzione deve essere data ad affrontare la discriminazione e il razzismo, il miglioramento della situazione delle minoranze Rom e Sinti e la creazione, da lungo tempo attesa, di un ente indipendente di controllo della situazione dei diritti umani nel Paese;

fare parte del Consiglio dei diritti dell'ONU implica una risposta efficace agli abusi commessi nel Paese —:

se e come il Governo intenda mantenere gli impegni assunti in materia di diritti umani e se intenda recepire e mettere in atto le raccomandazioni di *Human Rights Watch* che considera l'Italia, tra l'altro decisamente indietro nella lotta al razzismo e alla xenofobia. (4-12517)

RISPOSTA. — *L'Italia come noto è in prima linea nel settore della protezione e promozione dei diritti umani sia a livello internazionale sia a livello interno, attraverso il progressivo adeguamento del proprio ordinamento normativo ed amministrativo agli obblighi internazionali. In particolare, il nostro Paese è ben cosciente dell'accresciuta responsabilità che gli deriva dalle recente elezioni al Consiglio dei diritti umani dell'Onu.*

Per quanto attiene in particolare alla questione del razzismo e della xenofobia, citata dal recente rapporto di Human rights watch, a noi ben noto, il nostro Governo, è ben consapevole dell'importanza della materia e della necessità di compiere ulteriori sforzi per contrastare tali deprecabili fenomeni, si sta pertanto adoperando con vigore, in particolare attraverso il potenziamento delle attività dell'Ufficio antidiscriminazioni razziali (Unar) presso il Dipartimento per le pari opportunità, il cui Direttore, dottor Massimiliano Monnanni, è peraltro stato di recente nominato Segretario generale del Comitato interministeriale per i diritti umani (Cidu) istituito presso il Ministero degli affari esteri. Esso rappresenta il principale organo di raccordo tra il Governo e le Organizzazioni internazionali (Onu e Consiglio d'Europa in primis) in tema di attuazione delle convenzioni internazionali in materia di diritti fondamentali. Il citato rapporto di Human right watch contiene apprezzamenti e rilievi positivi in merito alle attività poste in essere dall'Unar a partire dal 2009, e una valutazione ancor più positiva è su tale organismo e stata recentemente espressa anche dal Commissione contro il razzismo e l'intolleranza del Consiglio d'Europa (Ecri).

Più in generale, il Comitato interministeriale per i diritti umani assieme all'Unar ha creato un apposito tavolo di lavoro per l'attuazione del Piano nazionale contro il razzismo, come espressamente richiestoci in seguito al processo di Revisione periodica universale (Upr) che ha riguardato il nostro Paese nel 2010. I lavori di tale tavolo tecnico sono in stato avanzato, e auspichiamo che entro la fine dell'anno possa essere redatta una prima versione del Piano.

Per quanto riguarda le altre questioni evocate nell'interrogazione, si sottolinea che l'Italia sta dando attivo seguito alle raccomandazioni rivolte in occasione della Revisione Periodica del 2010, in particolare attraverso l'istituzione di un tavolo tecnico (presso il Dipartimento per le pari opportunità) per l'esame della questione della tratta, e verso la creazione di una Com-

missione nazionale indipendente sui diritti umani. Il relativo disegno di legge governativo per l'istituzione di detto organismo è stato adottato dal Consiglio dei ministri nel marzo 2011 ed è attualmente all'esame della Camera, dopo essere stato approvato in Senato.

È bene ricordare infine che l'Italia è senz'altro impegnata a procedere alla ratifica del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro la tortura. In occasione dell'ultima Revisione periodica del 2010 è stato ribadito che l'avvio della procedura di ratifica sarà possibile quando sarà istituita la Commissione nazionale indipendente sui diritti umani.

Per quanto attiene alla mancata introduzione nell'ordinamento penale italiano del reato di tortura, merita osservare che l'articolo 13 della Costituzione dispone che «atti di violenza fisica e morale contro persone soggette a restrizioni della propria libertà personale devono essere puniti». In questo senso, la legislazione italiana ha disposto misure sanzionatorie a fronte di tutte le condotte che possono ricadere nella definizione di tortura inclusa nell'articolo 1 della relativa convenzione delle Nazioni unite, e che dette misure siano assicurate mediante un sistema di incriminazione di comportamenti e di circostanze aggravanti. Pertanto, la tortura è punita anche se essa non costituisce un particolare tipo di reato ai sensi del codice penale italiano. Va aggiunto che il concetto di tortura è incluso in molteplici tipologie di condotte (arresto illegale, restrizione eccessiva della libertà personale, abuso d'ufficio nei confronti di detenuti, ispezioni illegali ed indagini personali). Tali fattispecie criminose sono state integrate da ulteriori disposizioni del codice penale inerenti circostanze aggravanti di portata generale, includendo i casi di abuso di potere e di violazione dei doveri propri dei pubblici uffici e funzioni. Il crimine di tortura è stato introdotto nel 2002 nel Codice penale militare di guerra (articolo 185-bis).

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Enzo Scotti.

DIVELLA. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

la scuola deve trasmettere esclusivamente quei valori che sono il fondamento della identità stessa della Repubblica e della nazione; deve mirare alla crescita sociale; deve fornire una formazione di qualità alle giovani generazioni; deve favorire l'autonomia di pensiero e di giudizio degli studenti; deve avere rispetto degli alunni che non vanno ridotti ad oggetti facilmente manipolabili; deve essere il luogo del sapere libero e disinteressato che è la forma del sapere che costruisce il cittadino;

alcuni quotidiani locali e nazionali in data 26 e 27 marzo 2011 hanno riportato la notizia che il provveditore agli studi di Bari, dottor Giovanni Lacoppola, a seguito di un esposto da parte di alcuni genitori, ha denunciato la presenza di un'insegnante di storia e geografia in una scuola primaria statale della città di Bari che, anziché limitarsi ad impartire le lezioni, sia solita tramutare una serena aula scolastica in un palco da comizio;

la predetta insegnante, abusando della libertà d'insegnamento, giustamente sancita dall'attuale legislazione scolastica, avrebbe travalicato i limiti del proprio compito istituzionale per sconfinare nell'inaccettabile tentativo di coartare indebitamente le giovani coscienze degli alunni che le sono stati affidati;

la predetta insegnante nelle ore di lezione avrebbe avuto una condotta irregolare e in netto contrasto con le norme di etica e di deontologia professionale alle quali dovrebbe scrupolosamente attenersi ogni docente che sia consapevole dei propri doveri e, soprattutto, delle proprie responsabilità verso gli alunni;

la predetta insegnante avrebbe messo in atto una forma di violenza psicologica, che i genitori hanno definito «lavaggio di cervello», in danno di alunni di soli nove anni allo scopo di inculcare nelle loro giovani menti orientamenti politici ben

precisi da riferire ai loro genitori, sia in riferimento a talune scelte in materia di politica energetica e sia sullo sbarco degli immigrati in Sicilia frutto di scelte scellerate governative;

è indispensabile, di fronte a questo episodio, che i dirigenti scolastici in generale vigilino scrupolosamente sull'attività didattica degli insegnanti in servizio nelle scuole di loro competenza, al fine di prevenire ogni forma di azioni di natura partitico-politica da parte dei docenti;

è inconcepibile, ad avviso dell'interrogante, utilizzare una cattedra d'insegnamento, in special modo di scuola primaria, per compiere operazioni di propaganda politica, somministrando a piccoli alunni visioni ideologiche di fatti politici di rilevanza nazionale ed internazionale;

secondo l'interrogante, tentare di orientare politicamente le giovani menti di alunni in formazione significa tradire la propria missione di educatore —

quali iniziative il Ministro interrogato intenda porre in essere, al fine di impedire che siffatti incresciosi episodi continuino a verificarsi nelle scuole ed in particolar modo in quelle primarie;

se non sia il caso di predisporre immediatamente un'ispezione che verifichi le circostanze e i fatti come riportati in premessa e, nel caso vengano accertate responsabilità da parte dell'insegnante, quali misure ritenga opportuno adottare anche sotto il profilo disciplinare.

(4-11470)

RISPOSTA. — *Con l'atto parlamentare in esame, l'interrogante segnala il caso di una docente in servizio in una scuola primaria statale della città di Bari la quale sarebbe solita politicizzare l'attività d'insegnamento allo scopo di inculcare nella giovane mente dei propri alunni orientamenti ben precisi da riferire ai loro genitori, con particolare riguardo a talune scelte in materia di politica energetica e sullo sbarco degli immigrati in Sicilia, frutto, a suo dire, di discutibili scelte governative, e chiede l'at-*

tivazione di apposite iniziative idonee ad impedire il verificarsi di tali incresciosi episodi.

In proposito, è stato interessato il Direttore generale scolastico per la Puglia, il quale ha comunicato che, venuto a conoscenza della vicenda su segnalazione del dirigente dell'ufficio territoriale di Bari, ha incaricato un dirigente tecnico di effettuare sul caso un'indagine ispettiva.

L'ispettore ha consegnato la relazione sull'attività accertativa da lui svolta, che si è sviluppata lungo tre direttrici: analisi della documentazione agli atti della scuola; audizione dell'insegnante; « visita didattica » presso la classe interessata.

In particolare, l'ispettore ha riferito di aver coinvolto gli alunni, durante la visita didattica, in un « dialogo collettivo » su vari argomenti, funzionali all'indagine in corso, e precisamente sulle attività didattiche svolte in quel periodo in tutte le discipline, sul loro interesse in generale e quello più accentuato per alcuni contenuti apprenditivi, sulla conoscenza dei ruoli di alcuni soggetti e personalità istituzionali (Presidenti della Repubblica, del Senato, della Camera dei Deputati, del Governo, della Corte costituzionale) sul livello di simpatia per i loro docenti, e sul grado di rispetto e di democrazia nella loro classe.

È risultato che tutti gli alunni, nessuno escluso (considerata anche la loro appartenenza a famiglie culturalmente — professionalmente ed economicamente di livello medio-alto), hanno dato prova di prontezza e precisione di risposte, conoscenza approfondita anche della cronaca nazionale ed internazionale, ottima capacità di elaborazione e rielaborazione, di analisi documentata e di critica/giudizio personale e maturo. L'ispettore ha potuto appurare che l'intera scolaresca segue quotidianamente almeno 2 telegiornali (all'ora di pranzo e la sera, all'ora di cena), ha ordinaria possibilità di leggere giornali e riviste, di norma circolanti in famiglia, utilizza Internet, il computer, tecnologie multimediali. Insomma, quei ragazzi e ragazze, mediamente di 10 anni, rappresentano un ottimo spaccato di studenti ben formati, educati e rispettosi delle regole di convivenza democratica (in aula è

ben visibile, appeso sulla scrivania dei docenti, il decalogo delle regole comunitarie, per tutti ed ognuno, pur nel rispetto delle diversità), ben seguiti dai loro genitori e docenti. Anche le notizie sulla cronaca italiana erano ben note alla quasi totalità degli alunni, attinte attraverso le numerose rubriche e programmi televisivi, quotidianamente e nei vari orari, seguiti con molta attenzione, quali « Porta a Porta », « Anno zero », « Ballarò », « Quarto Grado », ecc... anche fino ad ora tarda trasgredendo le prescrizioni dei genitori.

Alle richieste dell'ispettore circa la validità, la pericolosità e la sicurezza delle centrali nucleari (uno degli argomenti riferiti dal genitore esponente), la scolaresca ha correttamente risposto che « vanno bene le centrali nucleari se ci sono tutti i sistemi di sicurezza, anche durante i terremoti » e che « libici, egiziani, tunisini sono nostri fratelli e fa bene il Governo italiano ad accoglierli ». A tale proposito, i ragazzi hanno collegato le notizie di cronaca con lo studio, che stavano conducendo in storia proprio in quei giorni, dei popoli antichi, in particolare egiziani e mediorientali, che hanno avuto gli stessi attuali problemi di dominazione e di migrazione.

Ugualmente i ragazzi sono risultati preparati ed informati nell'argomento relativo all'immane tragedia giapponese (del terremoto e delle centrali nucleari), e, come scrive l'ispettore, hanno sottolineato che « ci sono pure altre fonti alternative e che comunque il nucleare va utilizzato con grande attenzione e con straordinarie misure di sicurezza, altrimenti può essere davvero nemico dell'umanità ».

L'ispettore tecnico ha concluso la relazione evidenziando che « Non si sono assolutamente (nemmeno minimamente) evidenziate prove d'irregolarità comportamentali-professionali, ovvero di plagio didattico-ideologico e/o di ostilità nei confronti di soggetti istituzionali, a carico del personale docente in servizio presso la scuola. La denunciata esternazione negativa, come riferita dall'esponente genitore, da parte di un bambino di 10 anni, pur costantemente e qualitativamente supportato, sul piano educativo/formativo/culturale, dalla famiglia,

non può automaticamente essere addebitata alla scuola ed ai docenti, senza livelli adeguatamente probatori. Pertanto, ha proposto l'archiviazione degli atti.

Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale per la Puglia ha condiviso tale proposta, con la convinzione che l'esposto del genitore sia stato eccessivamente enfatizzato, senza una adeguata, quanto necessaria, ponderazione.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca:
Mariastella Gelmini.

DONADI, PALADINI e ANIELLO FORMISANO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere — premesso che:

nel pieno della stagione estiva del 2009 si consumava la fine della compagnia aerea MY AIR di Torri di Quartesolo (Vi) con basi operative a Bari, Bergamo e Venezia;

tutte le ipotesi di ripresa dell'attività in questi diciannove mesi hanno dovuto fare i conti con la realtà. La prospettiva è stata definitivamente sepolta sia per la crisi del trasporto aereo sia per il semplice fatto che il patrimonio era inesistente. Sono rimasti alcuni beni nelle sedi operative, di scarso valore economico, messi in vendita dalla procedura fallimentare;

la procedura fallimentare sta ancora svolgendo le udienze per definire l'esatto ammontare delle passività frutto di migliaia di creditori;

nel frattempo la procura di Vicenza ha concluso le indagini preliminari e il Tribunale della città berica ha iscritto nel registro degli indagati alcune decine di amministratori, revisori dei conti per vari reati bancarotta, truffa, scritture contabili false, calunnia e altro;

in data 15 dicembre 2010 sono stati arrestati gli amministratori Luca e Vincenzo Soddu;

la situazione del personale al 31 dicembre 2010 era la seguente:

59 lavoratori sono sospesi dalla Cassa integrazione per lavoro presso terzi;

3 lavoratrici sono in maternità;

21 lavoratori/lavoratrici hanno rassegnato le dimissioni;

173 lavoratori usufruiscono della Cassa integrazione;

secondo le organizzazioni sindacali la situazione, pur riguardante l'occupazione di aree tra le più ricche del Paese (i lavoratori della unità operativa di Bari sono solo 17), è preoccupante: solo 21 lavoratori, il 8,2 per cento degli occupati, ha trovato un nuovo lavoro stabile, nonostante le molte professionalità esistenti nell'azienda e le condizioni ambientali e territoriali siano state, almeno fino al 2007, estremamente positive e stimolanti;

in questi diciannove mesi solo 59 lavoratori, il 23 per cento degli occupati, hanno trovato un lavoro a termine. Nei fatti quindi la scarsa offerta di lavoro disponibile si è orientata verso impieghi precari e condizioni flessibili;

questi dati rispecchiano le difficoltà dovute alla crisi economica che genera ben poca occupazione stabile, forte e qualificata;

in queste condizioni diventa essenziale garantire ai lavoratori la difesa del reddito quindi il proseguo della Cassa integrazione guadagni straordinaria;

il curatore fallimentare della società Myair.Com Spa ha chiesto la concessione del IV semestre del trattamento di cassa integrazione guadagni per 239 lavoratori dal 10 febbraio 2011 al 9 agosto 2011, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291 e successive modificazioni e integrazioni —:

se tale richiesta sia stata accolta, ed in caso contrario, quali siano le intenzioni del Ministro al riguardo e quali tempi si

prevedano per il parere definitivo su tale richiesta. (4-11366)

RISPOSTA. — L'interrogazione in esame concerne la situazione occupazionale della MYAIR.COM. s.p.a., con sede in Torri di Quartesolo (Vicenza), operante nel settore del trasporto aereo.

In proposito si rappresenta che, in data 7 agosto 2009, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è stato sottoscritto dalla MYAIR.COM. e dalle Organizzazioni Sindacali l'accordo concernente il trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs) per crisi aziendale, per un periodo di 24 mesi a partire dal 10 agosto 2009, fino al 9 agosto 2011.

In proposito, la competente direzione provinciale del lavoro, ha fatto sapere che la crisi aziendale della MYAIR.COM. s.p.a. è stata causata da diversi fattori, tra cui l'aumento del costo del carburante e alcuni incidenti subiti a terra con gravi danni agli aeromobili e conseguente sospensione della licenza di volo da parte dell'Enac in data 24 giugno 2009.

Inoltre, nel biennio precedente all'istanza di Cigs, la società aveva proceduto ad una riduzione del personale (da 330 dipendenti fino a 317) oltre a subire un calo del fatturato e del risultato operativo.

Come evidenziato anche dall'interrogante, la società in argomento è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Vicenza — Sezione fallimentare, con decreto n. 9 del 2010, emesso in data 28 gennaio 2010, cui ha fatto seguito il decreto del 22 febbraio 2011, con il quale il Giudice delegato ha dichiarato l'esecutività dello stato passivo agli effetti di cui all'articolo 97 della legge fallimentare.

Per quanto riguarda la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, si informa che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha emanato i seguenti decreti in favore di del personale di terra che di volo, delle sedi di Vicenza, Bergamo, Venezia e Bari: decreto ministeriale n. 47327 del 02 ottobre 2009 per 288 lavoratori dal 10 agosto 2009 al 09 febbraio 2010 (I semestre), decreto ministeriale

n. 50731 del 12 marzo 2010 per 269 lavoratori dal 10 febbraio 2010 al 09 agosto 2010 (II semestre), decreto ministeriale n. 54635 del 15 ottobre 2010 per 269 lavoratori dal 10 agosto 2010 al 09 febbraio 2011 (III semestre), decreto ministeriale n. 58697 del 12 aprile 2011 per 239 lavoratori dal 10 febbraio 2011 al 09 agosto 2011 (IV semestre), con pagamento diretto del trattamento da parte dell'Inps.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali:
Luca Bellotti.

FARINA COSCIONI, BELTRANDI, BERNARDINI, MECACCI, MAURIZIO TURCO e ZAMPARUTTI. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

come riferiscono numerose fonti giornalistiche, evitare il dolore del parto naturale, e allo stesso tempo l'iniezione spinale dell'analgia epidurale sembra sia possibile: lo si può fare attraverso un'endovenosa d'oppio;

la prima ad aver sperimentato questo metodo è stata la figlia della direttrice del reparto anestesia della maternità dell'ospedale di Careggi di Firenze dove è in corso il progetto pilota;

la sperimentazione, incentrata su un farmaco basato sui principi dell'oppio, il Renifentanil, riguarda tutte quelle donne che, come chiarisce la direttrice del reparto di anestesia del dipartimento materno-infantile della struttura, la dottoressa Anna Maria Melani, « a causa di patologie non possono sottoporsi all'analgia epidurale, oppure semplicemente preferiscono un'alternativa all'iniezione nella colonna vertebrale »;

la prima paziente ad essersi sottoposta a questa metodica, la signora Eleonora Zanardelli, figlia della direttrice del reparto, ha riferito che « Quella di sottoporsi a questo tipo di analgesia è stata una scelta più che giusta, il dolore del parto è stato molto attutito e non ho risentito di

alcun effetto collaterale in seguito. Insomma, è andato tutto benissimo »;

il Renifentanil è un oppioide di ultima generazione: somministrato per via endovenosa, agisce a livello cerebrale sui recettori del dolore, elevandone temporaneamente la soglia di sopportazione da parte delle partorienti: una metodologia più *soft* dell'analgia epidurale che inibisce la sofferenza intervenendo direttamente sul sistema nervoso;

vengono risolti i problemi legati all'utilizzo degli oppioidi, e cioè quello degli effetti collaterali negativi sul bambino, perché il Renifentanil ha un impatto lieve anche sul metabolismo della donna, e dunque tali rischi sono evitati;

la sperimentazione, condotta finora su oltre mille pazienti e pubblicata su importanti riviste del settore, ha riscosso un elevato gradimento da parte delle donne che vi si sono sottoposte: « In base all'indagine che abbiamo effettuato — illustra la direttrice, dottoressa Melani — circa l'87 per cento delle neomamme ha giudicato molto positivo l'esito di questa esperienza. E tante di loro decidono di tornare da noi anche per i parti successivi » —:

se non si ritenga di dover raccogliere e acquisire tutta la documentazione in merito e, successivamente, suggerire e comunque informare le strutture sanitarie e ospedaliere di tutto il Paese al fine di favorire la pratica di questa nuova metodica che consente di evitare — o comunque limitare — traumi e dolori provocati dal parto. (4-06614)

RISPOSTA. — *Per quanto riguarda l'interrogazione in esame, nel premettere che questo Ministero non ha competenza ad entrare nel merito delle sperimentazioni cliniche e che la sorveglianza ed il controllo su di esse rientra tra le attribuzioni dell'Agenzia italiana del farmaco, si segnala che il Comitato etico dell'Azienda ospedaliero-universitaria Careggi di Firenze ha espresso parere favorevole alla sperimentazione del farmaco Renifentanil nel trava-*

glio di parto in data 28 aprile 2008 e, conseguentemente, il Direttore sanitario dell'Azienda ha autorizzato la sperimentazione clinica in data 21 maggio 2008.

Da allora, a quanto risulta dagli elementi informativi acquisiti dall'Assessorato alla salute della regione Toscana per il tramite della prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze, la citata azienda ospedaliera ha trattato circa 1000 casi; ad ogni modo, lo specifico protocollo sperimentale sulla somministrazione del farmaco ha fissato in tremila il numero necessario di casi per la valutazione di possibile insorgenza di effetti collaterali.

La regione Toscana ha, infine, precisato che nell'area metropolitana fiorentina la partoanalgesia con tecnica epidurale è comunque assicurata dall'azienda sanitaria di Firenze, in linea con le indicazioni nazionali e con il Piano sanitario regionale 2008-2010.

In generale si evidenzia che, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 24 giugno 2003, numero 211, di recepimento della direttiva 2001/20/CE, relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico, il promotore di una sperimentazione clinica assume la responsabilità di avviare, gestire c/o finanziare la medesima, nonché di diffondere i risultati secondo Good clinical practice.

In particolare, si precisa che attraverso l'Osservatorio nazionale sulla sperimentazione clinica dei medicinali (OsSC) dell'Azienda italiana del farmaco viene garantita la sorveglianza epidemiologica sulle sperimentazioni cliniche farmacologiche condotte in Italia e, contemporaneamente, si effettua il controllo dell'andamento qualitativo e quantitativo nel tempo.

L'Ossc prevede, altresì, la registrazione e il controllo di tutti i flussi informativi che riguardano l'intero processo delle sperimentazioni cliniche a livello nazionale.

L'attività di inserimento di tali dati è affidata principalmente ai promotori, alle Cro (Contract research organization, società specializzate che, in alcuni casi, operano per conto e su incarico dei promotori), ai Comitati etici, deputati alla valutazione

etico-scientifica della maggior parte delle sperimentazioni cliniche e, infine, alle autorità competenti centrali, quali l'Istituto superiore di sanità per sperimentazioni di fase I e l'Agenzia italiana del farmaco per sperimentazioni con terapie geniche, con terapie cellulari somatiche e come medicinali contenenti OGM di fase successiva alla prima.

Per quanto sopra esposto, l'Aifa ha evidenziato che l'Ospedale Careggi di Firenze, in qualità di promotore, avrebbe dovuto comunicare all'Assc i dati della sperimentazione, ma allo stato attuale non risulta che ciò sia avvenuto in quanto non è stato possibile risalire al protocollo in questione comprensivo di consenso informato.

Si fa presente che all'Ossc sono presenti diversi studi analoghi condotti da altri promotori.

Tali studi hanno lo scopo di verificare la sicurezza e l'efficacia del prodotto in questione in un contesto di ricerca.

In seguito, sulla base dei risultati ottenuti si potrà eventualmente procedere verso i successivi « step » regolativi.

Con più generale riferimento al tema del controllo del dolore durante il parto, appare opportuno evidenziare che esso è stato, di recente, oggetto di appositi interventi di indirizzo, posti in essere su iniziativa del Ministero della salute, e in accordo con le regioni, nell'ambito degli interventi rivolti al miglioramento della qualità e della sicurezza nel percorso nascita.

Il 16 dicembre 2010, infatti, è stato sancito in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, un accordo recante « Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo ». Tale accordo prevede un programma nazionale, articolato in 10 linee di azione, da avviare congiuntamente a livello nazionale, regionale e locale. Tra queste vi è la linea d'azione dedicata alle « procedure di controllo del dolore nel corso del travaglio e del parto ».

In essa si specifica che la tecnica di partoanestesia deve essere effettuata secondo i principi di Emb (medicina basata sull'evidenza), appropriatezza, sicurezza, efficacia, efficienza, economicità, e deve far parte di un percorso definito di accompagnamento alla gravidanza e al parto. Inoltre, affinché essa possa essere offerta per l'intero arco della giornata, occorre la presenza h24 di un'equipe multidisciplinare che comprenda un anestesista rianimatore o per lo meno la guardia attiva o la pronta disponibilità nelle 24 ore di un anestesista-rianimatore specificamente formato nel settore ostetrico.

La diffusione e la garanzia di tale prestazione è legata alla definizione dei requisiti organizzativi dei punti nascita, come previsti dall'accordo citato, nonché alla riorganizzazione delle strutture ospedaliere secondo quanto sancito nell'intesa stipulata in Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 3 dicembre 2009 cosiddetto Patto per la Salute 2010-2012).

In particolare, l'accordo, fissando il numero di 1000 nascite/anno quale parametro standard a cui tendere, intende assicurare la disponibilità di specialisti in anestesia e rianimazione e quindi garantire la sicurezza e l'implementazione delle procedure analgesiche, nelle strutture individuate dalle regioni e all'interno di appositi programmi volti a diffonderne l'utilizzo. Ciò, peraltro, in conformità agli indirizzi rivolti dal Parlamento al Governo ed esplicitati in apposite mozioni approvate su tali tematiche.

Il Sottosegretario di Stato per la salute: Eugenia Roccella.

FARINA COSCIONI, MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, MECACCI e ZAMPARUTTI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro della gioventù. — Per sapere — premesso che:

il sito on-line del quotidiano *Il Mattino* ha pubblicato nella giornata del 9 ottobre 2010 la seguente lettera firmata Isabel Gentile;

in detta lettera si legge: « Sono una ragazza di 18 anni residente a Buonabitacolo (Salerno) frequento il quinto anno all'istituto tecnico per il turismo di Montesano S.M. (Salerno) sono affetta da una gravissima malattia osteopetrosi, sono cieca e invalida al 100 per cento oltre alla vista ho problemi motori quindi immaginate la mia vita. Ogni anno l'Asl mi assegna 18 ore settimanali e giustamente un insegnante di sostegno quasi mai all'altezza visto che a scuola sono brava, mi manca tanto almeno l'intelligenza c'è, comunque per non farla lunga quest'anno dovrei affrontare gli esami di Stato e per mia grande sorpresa il signor provveditore degli studi di Salerno mi ha assegnato solo 9 ore settimanali, nelle mie condizioni ho una professoressa per sole 9 ore alla settimana.

Ho inviato lettere fax raccomandate al signor provveditore di Salerno, un tale Acocella, nessuna risposta figuriamoci la preside del mio istituto mi dice di ai tuoi genitori di darsi da fare, non so cosa fare mi rivolgo al *Mattino* sperando che voi pubblichiate questa mia lettera di denuncia, grazie un saluto Isabel Gentile » —:

se il contenuto della lettera della signora Gentile corrisponda a verità;

in caso affermativo, nell'ambito delle proprie facoltà, quali iniziative si intendano promuovere, sollecitare, adottare, per una positiva soluzione del caso sopra evidenziato. (4-08970)

RISPOSTA. — *Nell'interrogazione parlamentare in esame l'interrogante fa riferimento alla situazione rappresentata da una studentessa disabile dell'Istituto tecnico per il turismo di Montesano sulla marcellana in una lettera inviata al quotidiano Il Mattino, pubblicata dallo stesso quotidiano il 9 ottobre 2010 e chiede iniziative per la positiva soluzione del caso.*

Al riguardo si comunica che il problema rappresentato può considerarsi positivamente risolto. Infatti, con provvedimento del 21 dicembre 2010, l'Ufficio scolastico regionale per la Campania — ambito territoriale per la provincia, di Salerno — ha

accolto l'ulteriore richiesta avanzata dal dirigente del suddetto istituto per le esigenze dell'alunna in parola ed ha rideterminato i posti di sostegno attribuiti all'Istituto medesimo per l'anno scolastico 2010-2011, assegnando ulteriori 9 ore di sostegno in aggiunta al posto di sostegno per l'area umanistica (AD02) già assegnato.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca:
Mariastella Gelmini.

FARINA COSCIONI, BELTRANDI, BERNARDINI, MECACCI, MAURIZIO TURCO e ZAMPARUTTI. — *Al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

il pensionato INPDAP, già dipendente di un ente locale, nel caso riprenda a lavorare nella stessa amministrazione, è assoggettato, nel chiedere una nuova pensione per la totalità del servizio lavorativo, alla restituzione della pensione percepita durante il periodo di pensionamento puro che separa i due servizi;

l'assoggettamento è frutto dell'applicazione da parte dell'INPDAP del regio decreto n. 680 del 1938 che rappresenta l'ordinamento della Cassa pensioni dei dipendenti degli enti locali, in particolare dell'articolo 63;

l'articolo 63 è stato formalmente abrogato nel 1965, ormai da 45 anni, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 758 del 1965 con il quale sono state introdotte nell'ordinamento giuridico le nuove norme sul cumulo di pensioni e stipendi a carico dello stato e degli enti pubblici. Tale decreto, che ha rivisto nell'ambito del pubblico impiego l'intera materia del cumulo predetto, prevede, all'articolo 9, l'abrogazione di tutte le norme precedentemente in vigore che attenevano al cumulo;

tra le disposizioni già in vigore in materia di cumulo non può non farsi

rientrare l'articolo 63 citato, che si occupa di quella particolare forma di cumulo che riguarda l'impiegato, al quale, dopo la ripresa dell'attività, è concesso di «continuare a godere della pensione», come è scritto nel comma 1, cumulandola con lo stipendio;

l'aver mantenuto in vita l'articolo 63, ignorando l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 758 del 1965, penalizza l'impiegato che rientra in servizio con il solo stipendio: detto impiegato, quanto alla restituzione della pensione, riceve lo stesso trattamento di quello *ex* articolo 63 il quale, ripresa l'attività, ottiene con lo stipendio la pensione del precedente servizio;

l'INPDAP non può, data la differenza che passa tra le due situazioni, farne una sola ai fini della restituzione della pensione in presenza di richiesta di nuova pensione;

d'altra parte non può costituire una soluzione la quota aggiuntiva sulla pensione già attribuita: a parità di contribuzione detta quota è insignificante rispetto al trattamento che si verrebbe a ricevere per l'insieme dei servizi;

si segnala il caso di un dipendente regionale, che, avendo ripreso servizio nella stessa amministrazione (la regione Lazio), ha chiesto all'INPDAP, ai sensi dell'articolo 134 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, la ricongiunzione dei servizi per ottenere la pensione, calcolata sulla totalità degli stessi —:

quali siano i motivi per i quali non si sia ancora tenuto conto dell'abrogazione dell'articolo 63 del regio decreto n. 680 del 1938 ad opera dell'articolo 9 del decreto n. 758 del 1965, considerato che sono trascorsi ben 45 anni dall'entrata in vigore del citato decreto;

quali siano i motivi per i quali non si sia tenuto conto delle prescrizioni dell'articolo 134 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, per quanto attiene alla fattispecie dell'impiegato pub-

blico che rientra in servizio nella stessa amministrazione con iscrizione allo stesso ente previdenziale e in regime di divieto di cumulo, considerato che sono trascorsi ben 37 anni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973;

quali siano i motivi per i quali l'Ispettorato del Dipartimento della funzione pubblica, a fronte della denuncia dall'Associazione per i diritti degli utenti e consumatori non abbia ritenuto di sollecitare ulteriormente l'INPDAP che non ha portato a conclusione ben 4 procedimenti avviati che obbligatoriamente conseguono ad altrettante istanze di un impiegato.

(4-09964)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in esame con cui si chiede quali siano i motivi per cui i pensionati Cpdel (Cassa pensioni dipendenti enti locali attualmente Inpdap) riassunti in servizio presso la stessa amministrazione, debbano restituire tutte le rate di pensione percepite, nell'ipotesi in cui venga chiesta la ricongiunzione dei servizi pregressi, si rappresenta quanto segue.*

L'Istituto di previdenza ha rappresentato che la fattispecie oggetto della interrogazione è tuttora regolata dall'articolo 63, comma 2, del regio decreto luogotenenziale 3 marzo 1938 n. 680 (« Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali ») che dispone, qualora venga richiesta la liquidazione di un trattamento di quiescenza in ragione del servizio utile complessivamente reso, la rifusione di tutte le rate di pensione riscosse. Quanto alla vigenza della previsione di cui all'articolo 63 citato, si evidenzia che la disposizione in questione non è stata abrogata in modo espresso dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758, il quale menzionava testualmente il richiamato articolo 63. Si osserva, inoltre, che il decreto del Presidente della Repubblica n. 758 del 1965 è stato a sua volta abrogato dall'articolo 2268, comma 1 n. 522, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66.

Ad ogni modo, il richiamato articolo 63 non contrasta peraltro con quanto disposto dall'articolo 134 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (« Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato ») che, al comma 3, consente al dipendente riassunto di chiedere un trattamento, pensionistico calcolato sulla totalità dei servizi resi, ovvero trattamenti separati: uno per il servizio reso con iscrizione e un altro, di pensione aggiuntiva, per quello reso con continuazione di iscrizione. La suddetta norma, infatti, intende evidenziare che anche nell'ipotesi in cui non venga chiesta la ricongiunzione dei servizi, la pensione corrisposta viene, comunque, sospesa dalla data di riassunzione. Ne consegue che l'articolo 134 sopra citato non modifica la disciplina in materia di rifusione propria delle specifiche norme dell'ordinamento delle casse degli ex Istituti pubblici, la cui vigenza peraltro è confermata dall'articolo 131, ultimo comma, del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali:
Luca Bellotti.

FARINA COSCIONI, BELTRANDI, BERNARDINI, MECACCI, MAURIZIO TURCO e ZAMPARUTTI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere — premesso che:*

secondo quanto riferito dalle agenzie di stampa del 5 aprile 2011 un operaio di 26 anni, Raffaele Sorgato, dipendente di una società di raccolta rifiuti, è morto in un incidente sul lavoro avvenuto a Schio, in frazione Ca' Trenta;

l'operaio lavorava per conto della società di raccolta rifiuti « Greta »; secondo una prima ricostruzione, si trovava in piedi sul predellino posteriore di un camion guidato da un collega; l'operaio era pronto a scendere per caricare i sac-

chetti di immondizia, quando è stato schiacciato contro un palo di cemento —:

di quali elementi disponga il Ministro in merito alla dinamica degli incidenti;

se risulti che le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente siano state osservate;

quali iniziative, nell'ambito delle proprie prerogative e facoltà, intenda intraprendere a fronte di un fenomeno, quello degli incidenti sul lavoro, spesso mortali, che ogni anno assume una dimensione che non è esagerato definire una strage.

(4-11512)

RISPOSTA. — In merito all'infortunio mortale sul lavoro richiamato nell'interrogazione in esame occorso al lavoratore Raffaele Sorgato, si rappresenta quanto segue.

Dall'accertamento ispettivo effettuato congiuntamente dalla di Schio e dalla competente Direzione provinciale del Lavoro, è risultato che il lavoratore Raffaele Sorgato era dipendente dal 16 dicembre 2009 — a seguito di acquisizione di ramo d'azienda della Cias Scarl, precedente datore di lavoro del lavoratore medesimo — della Greta Alto Vicentino s.r.l. con la mansione di operatore ecologico — netturbino.

Il giorno 5 aprile 2011, alle ore 9,30, il Signor Sorgato stava effettuando la raccolta manuale dei sacchi/contenitori di rifiuti secchi nel comune di Schio, località Cà Trenta, scendendo e risalendo ripetutamente dal predellino posto nella parte posteriore del camion guidato da un collega.

Mentre i due operai lavoravano in una strada stretta e senza uscita, l'operatore alla guida dell'automezzo inseriva la retromarcia e arretrava verso un muretto del quale non si era accorto. Il signor Sorgato, che si trovava sul predellino posteriore, veniva schiacciato contro il muretto, riportando lesioni risultate di lì a poco mortali.

A quanto risulta dalle informazioni fornite dall'Inail, sono tuttora in corso accertamenti Ada parte della Polizia locale e del servizio igiene sicurezza ambienti di lavoro dell'azienda unità locale socio sani-

taria 4, intervenuti sul luogo dell'infortunio, per l'esatta definizione della dinamica (sembra che l'autoveicolo, sottoposto a revisione periodica con esito « regolare », fosse dotato di specchi retrovisori laterali, ma non disponesse di ulteriori dispositivi idonei a consentire al conducente di visualizzare i movimenti di chi fosse dietro al mezzo stesso o su di esso, posteriormente, e stesse procedendo in retromarcia) e per stabilire se siano state rispettate le norme in materia di sicurezza sul lavoro. È stata acquisita, nel corso di accesso effettuato presso la sede legale della Società, copia dei prospetti di paga del mese di febbraio 2011 di entrambi i lavoratori presenti a bordo dell'autoveicolo, della carta di circolazione dell'autoveicolo citato, delle patenti di guida di entrambi i lavoratori, dell'organigramma aziendale e del registro degli infortuni; dall'esame di quest'ultimo registro non si rilevano infortuni analoghi a quello segnalato, rilevandosi, prevalentemente, data l'attività svolta, lesioni agli arti superiori, con prognosi di durata variabile tra 2 e 66 giorni.

Lo Spisal ha sequestrato il mezzo e ha inoltrato rapporto con richiesta di nomina di perito tecnico per appurare eventuali responsabilità (i.e. difformità del camion, errori durante le procedure di lavoro, mancata osservanza delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro).

Per quanto riguarda le prestazioni assicurative, di specifica competenza dell'Inail si evidenzia che il giovane lavoratore deceduto era celibe e che entrambi i genitori sono titolari di redditi propri sufficienti alle normali esigenze di vita. Non sussistono, pertanto, i presupposti di legge per l'erogazione della rendita a superstiti, prevista dall'articolo n. 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965. Al genitore, signor Diego Sorgato, è stata corrisposta la somma di euro 1.907,24 a titolo di assegno funerario.

Per i profili inerenti alle violazioni delle misure di prevenzione sul lavoro, è necessario attendere gli sviluppi degli ulteriori accertamenti ispettivi degli organismi coinvolti, aventi specifica competenza ai sensi della normativa vigente.

Per quanto attiene all'attività di prevenzione va considerato che la direzione regionale Inail per il Veneto aveva siglato in data 8 marzo 2011 un Protocollo d'intesa con la Federazione italiana autonoma dipendenti enti locali Fiadel del Veneto e l'Autorità d'ambito territoriale ottimale (Aato) Venezia Ambiente, al fine di ridurre l'incidenza degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali per il personale addetto alla raccolta dei rifiuti solidi urbani mediante lo sviluppo di azioni positive in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, nonché la diffusione della cultura delle le buone pratiche.

Il tema della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali costituisce obiettivo strategico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Inail nell'ottica del tendenziale azzeramento del fenomeno infortunistico e tecnopatico.

Il Ministero intende perseguire la promozione di comportamenti rispettosi delle norme di legge applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed efficaci in funzione prevenzionistica sia completando l'attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, il Testo unico di salute e sicurezza sul lavoro, sia favorendo ogni iniziativa promozionale idonea a determinare un accrescimento delle conoscenze in materia di salute e sicurezza nelle aziende, nei lavoratori e negli studenti, con particolare attenzione alla formazione.

In relazione allo specifico e gravissimo problema degli infortuni sul lavoro si rende necessario intervenire sulla formazione-informazione dei lavoratori e delle imprese, nonché sulla prevenzione e sul rafforzamento dei controlli da parte degli enti preposti, al fine di promuovere una consapevolezza sempre più ampia sulle esigenze della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

Il Ministero è attivamente impegnato su tali fronti, nell'intento precipuo di favorire il dialogo e la collaborazione fra tutti i soggetti interessati, istituzionali e sociali, al fine di ridurre gli incidenti e le malattie professionali e la diffusione di sempre più

elevati standard di sicurezza nei luoghi di lavoro. L'esistenza in concreto di una efficace strategia di contrasto al fenomeno infortunistico non passa solo attraverso il completamento — mediante le fonti di rango secondario previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008 — del quadro giuridico di riferimento ma anche per mezzo della realizzazione di una serie di azioni pubbliche e private dirette a migliorare la prevenzione e i livelli di tutela in tutti gli ambienti di lavoro.

Per tale ragione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sta attivando ogni possibile sinergia con soggetti pubblici e privati, per migliorare « l'impatto » delle rispettive attività in termini di efficacia.

In tale ottica si colloca, ad esempio, la definizione, con accordo in Conferenza Stato Regioni del 20 novembre 2008, dei criteri di impiego e l'attivazione delle somme (pari a 50 milioni di euro) di cui all'articolo 11, comma 7, del Testo unico, da destinare per attività promozionali della salute e sicurezza, tra le quali una campagna di comunicazione (per l'importo complessivo di 20 milioni di euro) sulla salute e sicurezza sul lavoro ed attività di formazione su base regionale (per complessivi 30 milioni di euro).

Attraverso il decreto correttivo n. 106 del 2009 si è, poi, consentito il superamento delle difficoltà operative da più parti evidenziate nel corso dei primi mesi di applicazione del Testo unico, perfezionando in tal modo il quadro normativo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rendendolo — oltre che pienamente coerente con le normative internazionali e comunitarie in materia — idoneo a costituire il fondamento giuridico della strategia di contrasto al fenomeno infortunistico.

L'imprescindibile finalità delle misure varate resta quella di rendere maggiormente effettiva la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro secondo linee di azione consistenti, tra l'altro, nel miglioramento dell'efficacia dell'apparato sanzionatorio al fine precipuo di assicurare una migliore corrispondenza tra infrazioni e sanzioni.

A tale scopo si tiene conto dei compiti effettivamente svolti da ciascun attore della

sicurezza, favorendo l'utilizzo di procedure di estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi mediante regolarizzazione da parte del soggetto inadempiente. La sanzione penale è riservata ai soli casi di violazione delle disposizioni sostanziali e non di quelle meramente formali (come, ad esempio, la trasmissione di documentazione, notifiche, eccetera).

Tutti gli interventi proposti garantiscono in ogni caso il rispetto dei livelli di tutela oggi assicurati ai lavoratori e alle loro rappresentanze in qualsiasi ambiente di lavoro e in tutto il territorio nazionale, nonché, l'equilibrio delle competenze tra lo Stato e le Regioni in materia. Il risultato finale dell'intervento legislativo di riforma potrà, comunque, compiutamente apprezzarsi una volta che verrà completata l'emanazione di provvedimenti attuativi del Testo unico di grande rilevanza e impatto sulle aziende e sui lavoratori.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali persegue l'obiettivo della riduzione del fenomeno infortunistico anche perseguendo la massima efficacia delle attività di vigilanza sui luoghi di lavoro di propria competenza. In tali ambiti, ed in primo luogo nell'edilizia, è stata da tempo fornita alle strutture amministrative di riferimento l'indicazione di realizzare innanzitutto le attività dirette a perseguire le violazioni in materia di salute e sicurezza più gravi, in quanto in grado di mettere in pericolo le vite dei lavoratori. Tale impostazione ha consentito di raggiungere risultati molto soddisfacenti.

Molte delle iniziative dirette alla attuazione delle disposizioni del Testo unico di salute e sicurezza sul lavoro sono devolute dal legislatore alla Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro (articolo 6 del Testo unico), composta in maniera paritaria e tripartita da rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche centrali competenti in materia, delle Regioni, dei sindacati e delle organizzazioni dei datori di lavoro. Ricostituita con decreto ministeriale del 3 dicembre 2008, la Commissione ha costituito al suo interno nove gruppi « tecnici » di lavoro, nei quali è garantita la presenza paritetica di rappresentanti delle Ammini-

strazioni Pubbliche (comprese le Regioni) e delle parti sociali, per affrontare in tali sedi gli argomenti attribuiti dalla legge alla Commissione (ad esempio, l'elaborazione di linee metodologiche per la valutazione dello stress lavoro-correlato, l'individuazione delle regole di funzionamento della cosiddetta « patente a punti » per gli edili) e per i quali si prevedono attività finalizzate alla attuazione del Testo Unico di salute e sicurezza sul lavoro.

Il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali sta, altresì, completando talune ulteriori attività, previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008, tra le quali la predisposizione, in data 17 novembre 2010, delle indicazioni per la valutazione dello stress lavoro-correlato (articolo 28, comma 1-bis, del « testo unico ») da parte della Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro. In tal modo, la Commissione consultiva ha provveduto a fornire agli operatori indicazioni metodologiche necessarie a un corretto adempimento dell'obbligo di valutare il rischio da stress lavoro-correlato in tutti i luoghi di lavoro, pubblici e privati. Al documento, molto atteso dagli operatori della sicurezza, è stata data la massima divulgazione sia tramite lettera circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 18 novembre 2010 che a mezzo pubblicazione sul sito ufficiale del medesimo Ministero e, infine, tramite comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 304 dello scorso 30 dicembre 2010.

Inoltre, si sta provvedendo alla predisposizione di uno schema di decreto interministeriale per la costituzione e la regolamentazione del Sistema Informativo nazionale per la prevenzione cosiddetta Sinip, redatto con il costante coinvolgimento del soggetto gestore del trattamento dei relativi dati Inail e con quello delle Regioni.

Occorre, da ultimo, segnalare che il decreto per la qualificazione delle imprese operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, proposto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha ottenuto parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 20 aprile 2011 ed è ormai in fase di definitiva adozione. Il provvedimento è frutto di un lavoro che ha coinvolto Stato,

Regioni e parti sociali nell'intento, da tutti condiviso, di predisporre misure innovative ed efficaci a contrasto degli infortuni, gravissimi per numero e drammatici per modalità, verificatisi negli ultimi anni nei lavori in ambienti « confinati », quali silos, cisterne e simili.

Infine, sempre allo scopo di promuovere la diffusione di informazioni in materia, va rimarcato come il Ministero abbia predisposto e messo a disposizione dell'utenza una sezione del sito internet specificamente dedicata alla diffusione di notizie e pubblicazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Tutto quanto sin qui esposto consente di affermare come la riforma delle regole volte a tutelare la salute e sicurezza sul lavoro abbia fornito l'Italia di un sistema di regole moderno e sistematicamente coeso, suscitando un interesse finalmente non più solo specialistico sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, a sua volta importante punto di partenza per l'abbattimento del numero e della gravità degli infortuni e, quindi, delle sofferenze umane e dei danni sociali che simili eventi determinano.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali:
Luca Bellotti.

FARINA COSCIONI, BELTRANDI, BERNARDINI, MECACCI, MAURIZIO TURCO e ZAMPARUTTI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

secondo quanto riferito dalle agenzie di stampa e da numerosi siti giornalistici *on-line* un operaio alla guida di un camion con betoniera è morto a Santa Maria Capua Vetere, nel casertano, in un cantiere in fase di costruzione;

sembra che il camion guidato dall'operaio abbia urtato una lastra in cemento che sorreggeva un capannone; la lastra si è abbattuta sulla cabina di guida dell'automezzo, schiacciandola, l'uomo è morto sul colpo —:

di quali elementi disponga il Ministro in merito alla dinamica degli incidenti;

se risulti che le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente siano state osservate;

quali iniziative, nell'ambito delle proprie prerogative e facoltà, intenda intraprendere a fronte di un fenomeno, quello degli incidenti sul lavoro, spesso mortali, che ogni anno assume una dimensione che non è esagerato definire una strage.

(4-11611)

RISPOSTA. — *In merito all'infortunio mortale sul lavoro, richiamato nell'interrogazione in esame occorso ad un operaio edile, si rappresenta quanto segue.*

Il signor Sergio Giusti lavorava, con la qualifica di operaio di II livello, alle dipendenze dell'impresa Beton Me. Ca. srl, operante nel settore della produzione e fornitura di calcestruzzo preconfezionato.

All'esito degli accertamenti effettuati dalla competente Asl locale, è emerso che il giorno 13 aprile 2011 il lavoratore si era recato, alla guida di un'autobetoniera di proprietà della ditta, presso un cantiere edile sito in Santa Maria Capua Vetere (Caserta), al fine di provvedere alle operazioni di scarico del cemento.

Va segnalato che non è stato possibile ricostruire l'esatta dinamica dell'infortunio in quanto, al momento dell'accadimento, non era presente alcun lavoratore.

È presumibile che l'operaio, al fine di compiere le operazioni preliminari alla gettata, decideva di seguire un percorso alternativo, passando sotto un capannone prefabbricato in cemento armato presente nel cantiere.

Nel corso di tale operazione, il braccio della pompa dell'autobetoniera urtava contro un pannello in cemento che sorreggeva il capannone provocandone il crollo. A seguito di tale evento, lo stesso rimaneva schiacciato, esanime, all'interno della cabina di guida del mezzo sotto il peso del pannello di cemento.

Nel corso delle verifiche ispettive sono state inoltre accertate una serie di violazioni alla normativa antiinfortunistica con conseguente contestazione delle stesse ai contravventori.

Tutto ciò premesso, si precisa che il tema della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali costituisce obiettivo strategico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Inail, nell'ottica del tendenziale azzeramento del fenomeno infortunistico e tecnopatico.

Il Ministero infatti intende perseguire la promozione di comportamenti rispettosi delle norme di legge applicabili in materia di salute sicurezza sul lavoro ed efficaci in funzione prevenzionistica sia completando l'attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 successive modificazioni ed integrazioni (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) sia favorendo ogni iniziativa promozionale idonea a determinare un accrescimento delle conoscenze in materia di salute e sicurezza nelle aziende, nei lavoratori e negli studenti, con particolare attenzione alla formazione.

In relazione allo specifico e gravissimo problema degli infortuni sul lavoro si rende necessario intervenire sulla formazione — informazione dei lavoratori e delle imprese, nonché sulla prevenzione e sul rafforzamento dei controlli da parte degli enti preposti, al fine di promuovere una consapevolezza sempre più ampia sulle esigenze della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è attivamente impegnato su tali fronti, nell'intento precipuo di favorire il dialogo e la collaborazione fra tutti i soggetti interessati, istituzionali e sociali, al fine di ridurre gli incidenti e le malattie professionali e la diffusione di sempre più elevati standard di sicurezza nei luoghi di lavoro. L'esistenza in concreto di una efficace strategia di contrasto al fenomeno infortunistico non passa solo, attraverso il completamento, mediante le fonti di rango secondario previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008, del quadro giuridico di riferimento ma anche per mezzo della realizzazione di una serie di azioni pubbliche e private dirette a migliorare la prevenzione e i livelli di tutela in tutti gli ambienti di lavoro.

Per tale ragione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sta attivando ogni

possibile sinergia con soggetti pubblici e privati, per migliorare «l'impatto» delle rispettive attività in termini di efficacia.

In tale ottica si colloca, ad esempio, la definizione, con Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 20 novembre 2008, dei criteri di impiego e l'attivazione delle somme (pari a 50 milioni di euro) di cui all'articolo 11, comma 7, del Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, da destinare per attività promozionali della salute e sicurezza, tra le quali una campagna di comunicazione (per complessivi 20 milioni di euro) sulla salute e sicurezza sul lavoro ed attività di formazione su base regionale (per complessivi 30 milioni di euro).

Attraverso il decreto correttivo, n. 106 del 2009 si è, poi, consentito il superamento delle difficoltà operative da più parti evidenze nel corso dei primi mesi di applicazione del Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, perfezionando in tal modo il quadro normativo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e rendendolo, oltre che pienamente coerente con le normative internazionali e comunitarie in materia, idoneo a costituire il fondamento giuridico della strategia di contrasto al fenomeno infortunistico.

L'imprescindibile finalità delle misure varate resta quella di rendere maggiormente effettiva la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro secondo linee di azione consistenti, tra l'altro, nel miglioramento dell'efficacia dell'apparato sanzionatorio al fine precipuo di assicurare una migliore corrispondenza tra infrazioni e sanzioni.

A tale scopo si tiene conto dei compiti effettivamente svolti da ciascun attore della sicurezza, favorendo l'utilizzo di procedure di estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi mediante regolarizzazione da parte del soggetto inadempiente. La sanzione penale è riservata ai soli casi di violazione delle disposizioni sostanziali e non di quelle meramente formali (come, ad esempio, la trasmissione di documentazione, notifiche eccetera).

Tutti gli interventi proposti garantiscono in ogni caso il rispetto dei livelli di tutela oggi assicurati ai lavoratori e alle loro rappresentanze in qualsiasi ambiente di

lavoro e in tutto il territorio nazionale, nonché, l'equilibrio delle competenze tra lo Stato e le Regioni in materia.

Il risultato finale dell'intervento legislativo di riforma potrà, comunque, compiutamente apprezzarsi una volta che verrà completata l'emanazione di provvedimenti attuativi del Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro di grande rilevanza e impatto sulle aziende e sui lavoratori.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali persegue l'obiettivo della riduzione del fenomeno infortunistico anche perseguendo la massima efficacia delle attività di vigilanza sui luoghi di lavoro di propria competenza. In tali ambiti, ed in primo luogo nell'edilizia, è stata da tempo fornita alle strutture amministrative di riferimento l'indicazione di realizzare innanzitutto le attività dirette a perseguire le violazioni in materia di salute e sicurezza più gravi, in quanto in grado di mettere in pericolo le vite dei lavoratori. Tale impostazione ha consentito di raggiungere risultati molto soddisfacenti.

Molte delle iniziative dirette alla attuazione delle disposizioni del Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro sono devolute dal relatore alla Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro (articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008), composta in maniera paritaria e tripartita da rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche centrali competenti in materia, delle Regioni, dei sindacati e delle organizzazioni dei datori di lavoro. Ricostituita con decreto ministeriale del 3 dicembre 2008, la Commissione ha costituito al suo interno nove gruppi « tecnici » di lavoro, nei quali è garantita la presenza paritetica di rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche (comprese le Regioni) e delle parti sociali, per affrontare in tali sedi gli argomenti attribuiti dalla legge alla Commissione (ad esempio, l'elaborazione di linee metodologiche per, valutazione dello stress lavoro-correlato, l'individuazione delle regole di funzionamento della cosiddetta « patente a punti » per gli edili) e per i quali si prevedono attività finalizzate alla attuazione del Testo unico di salute e sicurezza sul lavoro.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sta, altresì, completando talune ulteriori attività, previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008, tra le quali la predisposizione, in data 17 novembre 2010, delle indicazioni per la valutazione dello stress lavoro-correlato (articolo 28, comma 1-bis, del « testo unico ») da parte della Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro. In tal modo, la Commissione consultiva ha provveduto a fornire agli operatori indicazioni metodologiche necessarie a un corretto adempimento dell'obbligo di valutare il rischio da stress lavoro-correlato in tutti i luoghi di lavoro, pubblici e privati. Al documento, molto atteso dagli operatori della sicurezza, è stata data la massima divulgazione sia tramite lettera circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 18 novembre 2010 che a mezzo pubblicazione sul sito ufficiale del medesimo Ministero e, infine, tramite comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 304 dello scorso 30 dicembre 2010.

Inoltre, si sta provvedendo alla emanazione di un decreto interministeriale per la costituzione e la regolamentazione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (cosiddetta Sinip redatto con il costante coinvolgimento del soggetto gestore del trattamento dei relativi dati Inail e con quello delle Regioni).

Occorre, da ultimo, segnalare che il decreto per la qualificazione delle imprese operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, proposto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha ottenuto parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 20 aprile 2011 e della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato ed è ormai in fase di definitiva adozione. Il provvedimento è frutto di un lavoro che ha coinvolto Stato, Regioni e parti sociali nell'intento, da tutti condiviso, di predisporre misure innovative ed efficaci a contrasto degli infortuni, gravissimi per numero e drammatici per modalità, verificatisi negli ultimi anni nei lavori in ambienti cosiddetti « confinati », quali silos, cisterne e simili.

Infine, sempre allo scopo di promuovere la diffusione di informazioni in materia, va

rimarcato come il Ministero abbia predisposto e messo a disposizione dell'utenza una sezione del sito internet specificamente dedicata alla diffusione di notizie e pubblicazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Tutto quanto sin qui esposto consente di affermare come la riforma delle regole volte a tutelare la salute e sicurezza sul lavoro abbia fornito l'Italia di un sistema di regole moderno e sistematicamente coeso, suscitando un interesse finalmente non più solo specialistico sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, a sua volta importante punto di partenza per l'abbattimento del numero e della gravità degli infortuni e, quindi, delle sofferenze umane e dei danni sociali che simili eventi determinano.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali:
Luca Bellotti.

FARINA COSCIONI, MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, MECACCI e ZAMPARUTTI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere — premesso che:*

come riferisce l'agenzia « Adnkronos » l'11 maggio 2011, un operaio di 37 anni, il signor Giuseppe Esposito, è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone sul quale stava installando pannelli fotovoltaici, a Minturno, in provincia di Latina;

secondo i primi accertamenti effettuati dai carabinieri, l'uomo stava eseguendo lavori di installazione di pannelli fotovoltaici per conto di una ditta del posto, quando è precipitato da un'altezza di 12 metri —:

di quali elementi disponga il Ministro in merito alla dinamica degli incidenti;

se risulti che le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente siano state osservate;

quali iniziative, nell'ambito delle proprie prerogative e facoltà, intenda intraprendere a fronte di un fenomeno, quello

degli incidenti sul lavoro, spesso mortali, che ogni anno assume una dimensione che non è esagerato definire una strage.

(4-11915)

RISPOSTA. — *In merito all'infortunio mortale sul lavoro occorso al signor Esposito Giuseppe, richiamato nell'interrogazione in esame sulla base degli elementi informativi acquisiti presso i competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché di quelli forniti dall'INAIL e dalla competente Azienda sanitaria locale rappresenta quanto segue.*

Il signor Esposito Giuseppe lavorava, in qualità di elettricista, alle dipendenze dell'impresa Euro Installazioni srl, operante nel settore dell'impiantistica elettrica e fotovoltaica.

La suindicata impresa era stata incaricata dall'azienda Eco Service Italia Srl per l'installazione di un impianto fotovoltaico presso un capannone industriale, sito in località Penitro (Minturno), di proprietà della committente.

Il giorno 11 maggio 2011, al fine di valutare la possibilità di effettuare l'installazione, il signor Esposito si era recato presso il capannone insieme ad un collega di lavoro e al responsabile tecnico. Intorno alle ore 14, l'operaio, salito sul tetto del capannone, precipitava all'interno dello stesso, a causa del cedimento di una parte della copertura, perdendo la vita a causa del forte impatto. Al momento della caduta, sul tetto non vi erano altri lavoratori.

Dalle prime indagini effettuate sul luogo dell'evento si è evidenziato che il lavoratore deceduto non indossava l'imbracatura di sicurezza.

In merito all'osservanza delle misure di sicurezza, si fa presente che la competente Azienda sanitaria locale, intervenuta sul posto con proprio personale, ha accertato, in capo alla ditta esecutrice dei lavori, violazioni in ordine alla redazione del Piano operativo della sicurezza (ai sensi dell'articolo 96, comma 1 lettera g) del decreto legislativo 81 del 2008) e alla verifica della resistenza della copertura (ai sensi dell'articolo 148, comma 1, del decreto legislativo 81 del 2008).

Sono tutt'ora in corso ulteriori indagini volte ad accertare la corretta osservanza della vigente normativa antiinfortunistica anche a carico dell'azienda committente dei lavori.

Tutto ciò premesso, si precisa che il tema della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali costituisce obiettivo strategico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'INAIL, nell'ottica del tendenziale azzeramento del fenomeno infortunistico e tecnopatico.

Il Ministero infatti intende perseguire la promozione di comportamenti rispettosi delle norme di legge applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed efficaci in funzione prevenzionistica sia completando l'attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, (testo unico di salute e sicurezza sul lavoro), sia favorendo ogni iniziativa promozionale idonea a determinare un accrescimento delle conoscenze in materia di salute e sicurezza nelle aziende, nei lavoratori e negli studenti, con particolare attenzione alla formazione.

In relazione allo specifico e gravissimo problema degli infortuni sul lavoro si rende necessario intervenire sulla formazione — informazione dei lavoratori e delle imprese, nonché sulla prevenzione e sul rafforzamento dei controlli da parte degli enti preposti, al fine di promuovere una consapevolezza sempre più ampia sulle esigenze della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è attivamente impegnato su tali fronti, nell'intento precipuo di favorire il dialogo e la collaborazione fra tutti i soggetti interessati, istituzionali e sociali, al fine di ridurre gli incidenti e le malattie professionali e la diffusione di sempre più elevati standard di sicurezza nei luoghi di lavoro. L'esistenza in concreto di una efficace strategia di contrasto al fenomeno infortunistico non passa solo attraverso il completamento, mediante le fonti di rango secondario previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008, del quadro giuridico di riferimento ma anche per mezzo della realizzazione di una serie di azioni pubbliche

e private dirette a migliorare la prevenzione e i livelli di tutela in tutti gli ambienti di lavoro.

Per tale ragione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sta attivando ogni possibile sinergia con soggetti pubblici e privati, per migliorare l'«impatto» delle rispettive attività in termini di efficacia.

In tale ottica si colloca, ad esempio, la definizione, con accordo in Conferenza Stato-Regioni del 20 novembre 2008, dei criteri di impiego e l'attivazione delle somme (pari a 50 milioni di euro) di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo n. 81 del 2008, da destinare per attività promozionali della salute e sicurezza, tra le quali una campagna di comunicazione (per complessivi 20 milioni di euro) sulla salute e sicurezza sul lavoro ed attività di formazione su base regionale (per complessivi 30 milioni di euro).

Attraverso il decreto correttivo n. 106 del 2009 si è, poi, consentito il superamento delle difficoltà operative da più parti evidenziate nel corso dei primi mesi di applicazione del Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, perfezionando in tal modo il quadro normativo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e rendendolo, oltre che pienamente coerente con le normative internazionali e comunitarie in materia, idoneo a costituire il fondamento giuridico della strategia di contrasto al fenomeno infortunistico.

L'imprescindibile finalità delle misure varate resta quella di rendere maggiormente effettiva la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro secondo linee di azione consistenti, tra l'altro, nel miglioramento dell'efficacia dell'apparato sanzionatorio al fine precipuo di assicurare una migliore corrispondenza tra infrazioni e sanzioni.

A tale scopo si tiene conto dei compiti effettivamente svolti da ciascun attore della sicurezza, favorendo l'utilizzo di procedure di estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi mediante regolarizzazione da parte del soggetto inadempiente. La sanzione penale è riservata ai soli casi di violazione delle disposizioni sostanziali e non di quelle meramente formali (come, ad

esempio, la trasmissione di documentazione, notifiche, eccetera).

Tutti gli interventi proposti garantiscono in ogni caso il rispetto dei livelli di tutela oggi assicurati ai lavoratori e alle loro rappresentanze in qualsiasi ambiente di lavoro e in tutto il territorio nazionale, nonché, l'equilibrio delle competenze tra lo Stato e le Regioni in materia.

Il risultato finale dell'intervento legislativo di riforma potrà, comunque, compiutamente apprezzarsi una volta che verrà completata l'emanazione di provvedimenti attuativi del Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro di grande rilevanza e impatto sulle aziende e sui lavoratori.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali persegue l'obiettivo della riduzione del fenomeno infortunistico anche perseguendo la massima efficacia delle attività di vigilanza sui luoghi di lavoro di propria competenza. In tali ambiti, ed in primo luogo nell'edilizia, è stata da tempo fornita alle strutture amministrative di riferimento l'indicazione di realizzare innanzitutto le attività dirette a perseguire le violazioni in materia di salute e sicurezza più gravi, in quanto in grado di mettere in pericolo le vite dei lavoratori. Tale impostazione ha consentito di raggiungere risultati molto soddisfacenti.

Molte delle iniziative dirette alla attuazione delle disposizioni del Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro sono devolute dal legislatore alla Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro (l'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008), composta in maniera paritaria e tripartita da rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche centrali competenti in materia, delle Regioni, dei sindacati e delle organizzazioni dei datori di lavoro. Ricostituita con decreto ministeriale del 3 dicembre 2008, la Commissione ha costituito al suo interno nove gruppi « tecnici » di lavoro, nei quali è garantita la presenza paritetica di rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche (comprese le Regioni) e delle parti sociali, per affrontare in tali sedi gli argomenti attribuiti dalla legge alla Commissione (ad esempio, l'elaborazione di linee metodologiche per la valutazione dello

stress lavoro-correlato, l'individuazione delle regole di funzionamento della c.d. « patente a punti » per gli edili) e per i quali si prevedono attività finalizzate alla attuazione del Testo unico di salute e sicurezza sul lavoro.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sta, altresì, completando talune ulteriori attività, previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008, tra le quali la predisposizione, in data 17 novembre 2010, delle indicazioni per la valutazione dello stress lavoro-correlato (articolo 28, comma 1-bis, del « Testo unico ») da parte della Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro. In tal modo, la Commissione consultiva ha provveduto a fornire agli operatori indicazioni metodologiche necessarie a un corretto adempimento dell'obbligo di valutare il rischio da stress lavoro-correlato in tutti i luoghi di lavoro, pubblici e privati. Al documento, molto atteso dagli operatori della sicurezza, è stata data la massima divulgazione sia tramite lettera circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 18 novembre 2010 che a mezzo pubblicazione sul sito ufficiale del medesimo ministero e, infine, tramite comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 304 dello scorso 30 dicembre 2010.

Inoltre, si sta provvedendo alla predisposizione di uno schema di decreto interministeriale per la costituzione e la regolamentazione del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (cosiddetto Sinp), redatto con il costante coinvolgimento del soggetto gestore del trattamento dei relativi dati (INAIL) e con quello delle Regioni.

Occorre, da ultimo, segnalare che il decreto per la qualificazione delle imprese operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, proposto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha ottenuto parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 20 aprile 2011 ed è ormai in fase di definitiva adozione. Il provvedimento è frutto di un lavoro che ha coinvolto Stato, Regioni e Parti sociali nell'intento, da tutti condiviso, di predisporre misure innovative ed efficaci a contrasto degli infortuni, gravissimi per numero e drammatici per modalità, verifi-

catisi negli ultimi anni nei lavori in ambienti cosiddetti «confinati», quali silos, cisterne e simili.

Infine, sempre allo scopo di promuovere la diffusione di informazioni in materia, va rimarcato come il Ministero abbia predisposto e messo a disposizione dell'utenza una sezione del sito internet specificamente dedicata alla diffusione di notizie e pubblicazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Tutto quanto sin qui esposto consente di affermare come la riforma delle regole volte a tutelare la salute e sicurezza sul lavoro abbia fornito l'Italia di un sistema di regole moderno e sistematicamente coeso, suscitando un interesse finalmente non più solo specialistico sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, a sua volta importante punto di partenza per l'abbattimento del numero e della gravità degli infortuni e, quindi, delle sofferenze umane e dei danni sociali che simili eventi determinano.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali:
Luca Bellotti.

FARINA COSCIONI, MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, MECACCI e ZAMPARUTTI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere — premesso che:*

come ha riferito l'agenzia di informazioni «Dire» il 13 maggio 2011, a Lanciano, in provincia di Chieti, si è verificato un grave incidente sul lavoro, che ha provocato due vittime, due operai edili stranieri, uno di nazionalità ucraina, l'altro albanese;

secondo le prime informazioni sembrerebbe che i due operai siano rimasti schiacciati da una parete di legno del peso di alcuni quintali che stavano montando in un cantiere —:

di quali elementi disponga il Ministro in merito alla dinamica degli incidenti;

se risulti che le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente siano state osservate;

quali iniziative, nell'ambito delle proprie prerogative e facoltà, intenda intraprendere a fronte di un fenomeno, quello degli incidenti sul lavoro, spesso mortali, che ogni anno assume una dimensione che non è esagerato definire una strage.

(4-11916)

RISPOSTA. — *In merito all'infortunio mortale sul lavoro richiamato nell'interrogazione in esame occorso a due operai edili di nazionalità straniera, si rappresenta quanto segue.*

Il signor Metushi Gramoz, di nazionalità albanese, e il signor Ivakhnuk Yaroslak, di nazionalità ucraina, erano entrambi dipendenti dalla ditta Industrie Legnotek srl, con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno.

La suindicata ditta, con sede operativa in località Casoli (Chieti) si occupa della produzione e posa in opera di edifici prefabbricati in legno. Nel corso degli accertamenti ispettivi, congiuntamente effettuati dai funzionari della competente Direzione Provinciale del lavoro di Chieti e dell'INAIL, è emerso che il giorno 18 aprile 2011 i due operai, insieme ad un collega, erano impegnati in un cantiere edile, sito nel territorio di Lanciano (in Contrada Re), per la realizzazione di un fabbricato interamente in legno per abitazione civile.

Dopo aver provveduto al trasporto dei materiali al cantiere, i due operai avevano avviato i lavori di posa in opera degli elementi prefabbricati e più precisamente, al momento dell'evento, di una prima parete del fabbricato.

La parete era stata sollevata mediante una gru, di proprietà dell'azienda edile Filippo D'Amico srl di Casoli, quando, per cause ancora in corso di accertamento, la stessa si abbatteva sui due operai. La morte è sopraggiunta per shock emorragico dovuto allo schiacciamento.

La locale Azienda sanitaria locale, intervenuta per gli accertamenti di competenza, ha comunicato di aver prescritto al Coordinatore in fase progettazione l'integrazione del Piano di sicurezza e coordinamento (ai sensi dell'articolo 91, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 81 del

2008); al Coordinatore in fase di esecuzione la verifica preventiva del Piano operativo di sicurezza della Ditta a nolo dell'auto-gru (ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 81 del 2008); alla Ditta affidataria dei lavori il coordinamento degli interventi con la ditta a nolo dell'auto-gru (ai sensi dell'articolo 97, comma 3, decreto legislativo 81 del 2008); alla Ditta a nolo dell'auto-gru la predisposizione del Piano Operativo di Sicurezza (ai sensi dell'articolo 96, comma 1, lettera g), decreto legislativo 81 del 2008).

L'Azienda sanitaria locale ha altresì reso noto che i contravventori, avendo già ottemperato alle impartite prescrizioni, hanno già provveduto al pagamento delle relative sanzioni amministrative, con conseguente dissequestro del cantiere, preventivamente disposto dall'Autorità giudiziaria.

Tutto ciò premesso, si precisa che il tema della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali costituisce obiettivo strategico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'INAIL, nell'ottica del tendenziale azzeramento del fenomeno infortunistico e tecnopatologico.

Il Ministero infatti intende perseguire la promozione di comportamenti rispettosi delle norme di legge applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed efficaci in funzione prevenzionistica sia completando l'attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) sia favorendo ogni iniziativa promozionale idonea a determinare un accrescimento delle conoscenze in materia di salute e sicurezza nelle aziende, nei lavoratori e negli studenti, con particolare attenzione alla formazione.

In relazione allo specifico e gravissimo problema degli infortuni sul lavoro si rende necessario intervenire sulla formazione — informazione dei lavoratori e delle imprese, nonché sulla prevenzione e sul rafforzamento dei controlli da parte degli enti preposti, al fine di promuovere una consapevolezza sempre più ampia sulle esigenze della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è attivamente impegnato su tali fronti, nell'intento precipuo di favorire il dialogo e la collaborazione fra tutti i soggetti interessati, istituzionali e sociali, al fine di ridurre gli incidenti e le malattie professionali e la diffusione di sempre più elevati standard di sicurezza nei luoghi di lavoro. L'esistenza in concreto di una efficace strategia di contrasto al fenomeno infortunistico non passa solo attraverso il completamento, mediante le fonti di rango secondario previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008, del quadro giuridico di riferimento ma anche per mezzo della realizzazione di una serie di azioni pubbliche e private dirette a migliorare la prevenzione e i livelli di tutela in tutti gli ambienti di lavoro.

Per tale ragione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sta attivando ogni possibile sinergia con soggetti pubblici e privati, per migliorare «l'impatto» delle rispettive attività in termini di efficacia.

In tale ottica si colloca, ad esempio, la definizione, con Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 20 novembre 2008, dei criteri di impiego e l'attivazione delle somme (pari a 50 milioni di euro) di cui all'articolo 11, comma 7, del Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, da destinare per attività promozionali della salute e sicurezza, tra le quali una campagna di comunicazione (per complessivi 20 milioni di euro) sulla salute e sicurezza sul lavoro ed attività di formazione su base regionale per complessivi 30 milioni di euro).

Attraverso il decreto correttivo n. 106 del 2009 si è, poi, consentito il superamento delle difficoltà operative da più parti evidenziate nel corso dei primi mesi di applicazione del Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, perfezionando in tal modo il quadro normativo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e rendendolo, oltre che pienamente coerente con le normative internazionali e comunitarie in materia, idoneo a costituire il fondamento giuridico della strategia di contrasto al fenomeno infortunistico.

L'imprescindibile finalità delle misure varate resta quella di rendere maggiormente

effettiva la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro secondo linee di azione consistenti, tra l'altro, nel miglioramento dell'efficacia dell'apparato sanzionatorio al fine precipuo di assicurare una migliore corrispondenza tra infrazioni e sanzioni.

A tale scopo si tiene conto dei compiti effettivamente svolti da ciascun attore della sicurezza, favorendo l'utilizzo di procedure di estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi mediante regolarizzazione da parte del soggetto inadempiente. La sanzione penale è riservata ai soli casi di violazione delle disposizioni sostanziali e non di quelle meramente formali (come, ad esempio, la trasmissione di documentazione, notifiche, eccetera).

Tutti gli interventi proposti garantiscono in ogni caso il rispetto dei livelli di tutela oggi assicurati ai lavoratori e alle loro rappresentanze in qualsiasi ambiente di lavoro e in tutto il territorio nazionale, nonché, l'equilibrio delle competenze tra lo Stato e le Regioni in materia.

Il risultato finale dell'intervento legislativo di riforma potrà, comunque, compiutamente apprezzarsi una volta che verrà completata l'emanazione di provvedimenti attuativi del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro di grande rilevanza e impatto sulle aziende e sui lavoratori.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali persegue l'obiettivo della riduzione del fenomeno infortunistico anche perseguendo la massima efficacia delle attività di vigilanza sui luoghi di lavoro di propria competenza. In tali ambiti, ed in primo luogo nell'edilizia, è stata da tempo fornita alle strutture amministrative di riferimento l'indicazione di realizzare innanzitutto le attività dirette a perseguire le violazioni in materia di salute e sicurezza più gravi, in quanto in grado di mettere in pericolo le vite dei lavoratori. Tale impostazione ha consentito di raggiungere risultati molto soddisfacenti.

Molte delle iniziative dirette alla attuazione delle disposizioni del Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro sono devolute dal legislatore alla Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro articolo 6 del decreto legislativo

n. 81 del 2008), composta in maniera paritaria e tripartita da rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche centrali competenti in materia, delle Regioni, dei sindacati e delle organizzazioni dei datori di lavoro. Ricostituita con decreto ministeriale del 3 dicembre 2008, la Commissione ha costituito al suo interno nove gruppi « tecnici » di lavoro, nei quali è garantita la presenza paritetica di rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche (comprese le Regioni) e delle parti sociali, per affrontare in tali sedi gli argomenti attribuiti dalla legge alla Commissione (ad esempio, l'elaborazione di linee metodologiche per la valutazione dello stress lavoro-correlato, l'individuazione delle regole di funzionamento della cosiddetta « patente a punti » per gli edili) e per i quali si prevedono attività finalizzate alla attuazione del Testo Unico di salute e sicurezza sul lavoro.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sta, altresì, completando talune ulteriori attività, previste dal decreto legislativo n.81 del 2008, tra le quali la predisposizione, in data 17 novembre 2010, delle indicazioni per la valutazione dello stress lavoro-correlato (articolo 28, comma 1-bis, del « testo unico ») da parte della Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro. In tal modo, la Commissione consultiva ha provveduto a fornire agli operatori indicazioni metodologiche necessarie a un corretto adempimento dell'obbligo di valutare il rischio da stress lavoro-correlato in tutti i luoghi di lavoro, pubblici e privati. Al documento, molto atteso dagli operatori della sicurezza, è stata data la massima divulgazione sia tramite lettera circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 18 novembre 2010 che a mezzo pubblicazione sul sito ufficiale del medesimo Ministero e, infine, tramite comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 304 dello scorso 30 dicembre 2010.

Inoltre, si sta provvedendo alla emanazione di un decreto interministeriale per la costituzione e la regolamentazione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione cosiddetta Sinip redatto con il costante coinvolgimento del soggetto gestore

del trattamento dei relativi dati, (Inail) e con quello delle Regioni.

Occorre, da ultimo, segnalare che il decreto per la qualificazione delle imprese operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, proposto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha ottenuto parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 20 aprile 2011 e della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato ed è ormai in fase di definitiva adozione. Il provvedimento è frutto di un lavoro che ha coinvolto Stato, Regioni e parti sociali nell'intento, da tutti condiviso, di predisporre misure innovative ed efficaci a contrasto degli infortuni, gravissimi per numero e drammatici per modalità, verificatisi negli ultimi anni nei lavori in ambienti o « confinati », quali silos, cisterne e simili.

Infine, sempre allo scopo di promuovere la diffusione di informazioni in materia, va rimarcato come il Ministero abbia predisposto e messo a disposizione dell'utenza una sezione del sito internet specificamente dedicata alla diffusione di notizie e pubblicazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Tutto quanto sin qui esposto consente di affermare come la riforma delle regole volte a tutelare la salute e sicurezza sul lavoro abbia fornito l'Italia di un sistema di regole moderno e sistematicamente coeso, suscitando un interesse finalmente non più solo specialistico sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, a sua volta importante punto di partenza per l'abbattimento del numero e della gravità degli infortuni e, quindi, delle sofferenze umane e dei danni sociali che simili eventi determinano.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali:
Luca Bellotti.

FARINA COSCIONI, BELTRANDI, BERNARDINI, MECACCI, MAURIZIO TURCO e ZAMPARUTTI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere — premesso che:

come riferisce l'agenzia « ANSA » del 6 giugno 2011, un giovane operaio romeno

è morto folgorato mentre lavorava alla costruzione di un ponte sul fiume Giovenco, vicino a San Benedetto dei Marsi;

l'uomo era alla guida di una autogru che azionava la pompa del calcestruzzo quando ha urtato i fili dell'alta tensione, morendo all'istante —:

di quali elementi disponga il Ministro in merito alla dinamica degli incidenti;

se risulti che le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente siano state osservate;

quali iniziative, nell'ambito delle proprie prerogative e facoltà, intenda intraprendere a fronte di un fenomeno, quello degli incidenti sul lavoro, spesso mortali, che ogni anno assume una dimensione che non è esagerato definire una strage.

(4-12212)

RISPOSTA. — In merito all'infortunio mortale sul lavoro, richiamato nell'interrogazione in esame occorso ad un operaio edile di nazionalità straniera, sulla base degli elementi informativi acquisiti presso i competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché di quelli forniti dall'Inail, si rappresenta quanto segue.

All'esito degli accertamenti, effettuati dalla competente Direzione provinciale del lavoro, è emerso che l'infortunato lavorava alle dipendenze della ditta Fratelli Iacobelli spa, con sede legale in Casalvieri (Frosinone), esercente attività di impresa edile.

La suindicata ditta, in particolare, aveva in corso di realizzazione, a decorrere dall'anno 2006, le opere di allargamento di un ponte sito sul fiume Giovenco.

I lavori, rimasti sospesi per lungo tempo, erano ripresi nei primi giorni del mese di giugno 2011. Il 6 giugno 2011, in particolare, gli operai della ditta Fratelli Iacobelli spa, avvalendosi dell'ausilio di una betoniera e di un'autopompa di proprietà della ditta A.&D. IN.PRE, avevano iniziato la gittata di calcestruzzo per la realizzazione di una spalla di contenimento del ponte.

In siffatto contesto, il lavoratore in questione, intento a manovrare la pompa

per la gittata di cemento, è rimasto folgorato a seguito dell'urto accidentale del braccio della pompa con un cavo elettrico che sovrastava il ponte in costruzione.

Nel corso degli accertamenti (del cui esito è stata data tempestiva comunicazione alla competente Procura della Repubblica) è stato rilevato, tra l'altro, che l'infortunato non era stato regolarmente assunto dall'azienda.

In merito all'osservanza delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente, il funzionario di vigilanza dell'Inail ha accertato responsabilità a carico dell'operatore dell'autopompa, per imperizia e negligenza, nonché a carico dei rappresentanti legali delle ditte o società coinvolte nella vicenda, dei committenti e del responsabile della sicurezza per inosservanza del Piano operativo sulla sicurezza e delle norme di prevenzione degli infortuni a tutela dei lavoratori.

Tutto ciò premesso, si precisa che il tema della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali costituisce obiettivo strategico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Inail, nell'ottica del tendenziale azzeramento del fenomeno infortunistico e tecnopatico.

Il Ministero infatti intende perseguire la promozione di comportamenti rispettosi delle norme di legge applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed efficaci in funzione prevenzionistica sia completando l'attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) sia favorendo ogni iniziativa promozionale idonea a determinare un accrescimento delle conoscenze in materia di salute e sicurezza nelle aziende, nei lavoratori e negli studenti, con particolare attenzione alla formazione.

In relazione allo specifico e gravissimo problema degli infortuni sul lavoro si rende necessario intervenire sulla formazione-informazione dei lavoratori e delle imprese, nonché sulla prevenzione e sul rafforzamento dei controlli da parte degli enti preposti, al fine di promuovere una con-

sapevolezza sempre più ampia sulle esigenze della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è attivamente impegnato su tali fronti, nell'intento precipuo di favorire il dialogo e la collaborazione fra tutti i soggetti interessati, istituzionali e sociali, al fine di ridurre gli incidenti e le malattie professionali e la diffusione di sempre più elevati standard di sicurezza nei luoghi di lavoro. L'esistenza in concreto di una efficace strategia di contrasto al fenomeno infortunistico non passa solo attraverso il completamento, mediante le fonti di rango secondario previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008, del quadro giuridico di riferimento ma anche per mezzo della realizzazione di una serie di azioni pubbliche e private dirette a migliorare la prevenzione e i livelli di tutela in tutti gli ambienti di lavoro.

Per tale ragione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sta attivando ogni possibile sinergia con soggetti pubblici e privati, per migliorare «l'impatto» delle rispettive attività in termini di efficacia.

In tale ottica si colloca, ad esempio, la definizione, con Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 20 novembre 2008, dei criteri di impiego e l'attivazione delle somme (pari a 50 milioni di euro) di cui all'articolo 11, comma 7, del Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, da destinare per attività promozionali della salute e sicurezza, tra le quali una campagna di comunicazione (per complessivi 20 milioni di euro) sulla salute e sicurezza sul lavoro ed attività di formazione su base regionale per complessivi 30 milioni di euro).

Attraverso il decreto correttivo n. 106 del 2009 si è, poi, consentito il superamento delle difficoltà operative da più parti evidenziate nel corso dei primi mesi di applicazione del Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, perfezionando in tal modo il quadro normativo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e rendendolo, oltre che pienamente coerente con le normative internazionali e comunitarie in materia, idoneo a costituire il

fondamento giuridico della strategia di contrasto al fenomeno infortunistico.

L'imprescindibile finalità delle misure varate resta quella di rendere maggiormente effettiva la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro secondo linee di azione consistenti, tra l'altro, nel miglioramento dell'efficacia dell'apparato sanzionatorio al fine precipuo di assicurare una migliore corrispondenza tra infrazioni e sanzioni.

A tale scopo si tiene conto dei compiti effettivamente svolti da ciascun attore della sicurezza, favorendo l'utilizzo di procedure di estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi mediante regolarizzazione da parte del soggetto inadempiente. La sanzione penale è riservata ai soli casi di violazione delle disposizioni sostanziali e non di quelle meramente formali (come, ad esempio, la trasmissione di documentazione, notifiche eccetera).

Tutti gli interventi proposti garantiscono in ogni caso il rispetto dei livelli di tutela oggi assicurati ai lavoratori e alle loro rappresentanze in qualsiasi ambiente di lavoro e in tutto il territorio nazionale, nonché, l'equilibrio delle competenze tra lo Stato e le Regioni in materia.

Il risultato finale dell'intervento legislativo di riforma potrà, comunque, compiutamente apprezzarsi una volta che verrà completata l'emanazione di provvedimenti attuativi del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro di grande rilevanza e impatto sulle aziende e sui lavoratori.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali persegue l'obiettivo della riduzione del fenomeno infortunistico anche perseguendo la massima efficacia delle attività di vigilanza sui luoghi di lavoro di propria competenza. In tali ambiti, ed in primo luogo nell'edilizia, è stata da tempo fornita alle strutture amministrative di riferimento l'indicazione di realizzare innanzitutto le attività dirette a perseguire le violazioni in materia di salute e sicurezza più gravi, in quanto in grado di mettere in pericolo le vite dei lavoratori. Tale impostazione ha consentito di raggiungere risultati molto soddisfacenti.

Molte delle iniziative dirette alla attuazione delle disposizioni del Testo unico

sulla salute e sicurezza sul lavoro sono devolute dal legislatore alla Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro (articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008), composta in maniera paritaria e tripartita da rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche centrali competenti in materia, delle Regioni, dei sindacati e delle organizzazioni dei datori di lavoro. Ricostituita con decreto ministeriale del 3 dicembre 2008, la Commissione ha costituito al suo interno nove gruppi « tecnici » di lavoro, nei quali è garantita la presenza paritetica di rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche (comprese le Regioni) e delle parti sociali, per affrontare in tali sedi gli argomenti attribuiti dalla legge alla Commissione (ad esempio, l'elaborazione di linee metodologiche per la valutazione dello stress lavoro-correlato, l'individuazione delle regole di funzionamento della cosiddetta « patente a punti » per gli edili) e per i quali si prevedono attività finalizzate alla attuazione del Testo unico di salute e sicurezza sul lavoro.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sta, altresì, completando talune ulteriori attività, previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008, tra le quali la predisposizione, in data 17 novembre 2010, delle indicazioni per la valutazione dello stress lavoro-correlato (articolo 28, comma 1-bis, del « testo unico ») da parte della Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro. In tal modo, la Commissione consultiva ha provveduto a fornire agli operatori indicazioni metodologiche necessarie a un corretto adempimento dell'obbligo di valutare il rischio da stress lavoro-correlato in tutti i luoghi di lavoro, pubblici e privati. Al documento, molto atteso dagli operatori della sicurezza, è stata data la massima divulgazione sia tramite lettera circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 18 novembre 2010 che a mezzo pubblicazione sul sito ufficiale del medesimo Ministero e, infine, tramite comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 304 dello scorso 30 dicembre 2010.

Inoltre, si sta provvedendo alla predisposizione di uno schema di decreto inter-

ministeriale per la costituzione e la regolamentazione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (cosiddetta *Sinip*), redatto con il costante coinvolgimento del soggetto gestore del trattamento dei relativi dati Inail e con quello delle Regioni.

Occorre, da ultimo, segnalare che il decreto per la qualificazione delle imprese operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, proposto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha ottenuto parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 20 aprile 2011 ed è ormai in fase di definitiva adozione. Il provvedimento è frutto di un lavoro che ha coinvolto Stato, Regioni e parti sociali nell'intento, da tutti condiviso, di predisporre misure innovative ed efficaci a contrasto degli infortuni, gravissimi per numero e drammatici per modalità, verificatisi negli ultimi anni nei lavori in ambienti cosiddetti « confinati », quali silos, cisterne e simili.

Infine, sempre allo scopo di promuovere la diffusione di informazioni in materia, va rimarcato come il Ministero abbia predisposto e messo a disposizione dell'utenza una sezione del sito internet specificamente dedicata alla diffusione di notizie e pubblicazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Tutto quanto sin qui esposto consente di affermare come la riforma delle regole volte a tutelare la salute e sicurezza sul lavoro abbia fornito l'Italia di un sistema di regole moderno e sistematicamente coeso, suscitando un interesse finalmente non più solo specialistico sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, a sua volta importante punto di partenza per l'abbattimento del numero e della gravità degli infortuni e, quindi, delle sofferenze umane e dei danni sociali che simili eventi determinano.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali:
Luca Bellotti.

FRANZOSO, TERRANOVA, LISI, PESCANTE, PIANETTA, PICCHI, NICOLUCCI, FUCCI, FORMICHELLA, DEL-

L'ELCE, ARMOSINO, MARINELLO, DE ANGELIS, SBAI, FALLICA, CERONI, TORRISI, BERNARDO, SISTO, LAZZARI, NASTRI, DIMA, CASTIELLO, GOTTARDO, DE CAMILLIS, DI CATERINA, SCCELLI, STAGNO D'ALCONTRES, PELINO, DI CAGNO ABBRESCIA, DEL TENNO, GERMANÀ, BIAVA, SAVINO e BARBA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere — premesso che:

il mercato dei servizi di *call center* in *outsourcing* vale in Italia circa 1 miliardo di euro e consta di 80.000 addetti, dei quali circa 50.000 lavoratori dipendenti che si occupano prevalentemente di « assistenza clienti » (in modalità *inbound*) e 30.000 « a progetto », le cui maggiori attività sono quelle d'informazione commerciale e vendita (in modalità *outbound*);

il settore presenta notevoli difformità rispetto ad altri Paesi ed in generale viene considerato ancora dalla committenza come un servizio a basso valore aggiunto, da esternalizzare al più basso prezzo possibile;

lo sviluppo di nuove tecnologie per garantire al cliente finale servizi di elevata qualità, non ha infatti ancora avuto pieno riscontro in Italia: l'attenzione in molti casi è stata piuttosto rivolta al contenimento del costo del lavoro, facendo ricorso a forme di lavoro precario (o addirittura a cottimo) sull'*outbound*, essendo in tal caso consentita questa tipologia contrattuale, a tutto discapito di quelle realtà meritevoli che hanno invece effettuato importanti investimenti sia sul miglioramento dei processi che, soprattutto, sulla formazione delle proprie risorse;

il contratto collettivo nazionale di lavoro (il più diffuso nel settore è quello delle telecomunicazioni) presenta inoltre alcune rigidità che mal si adattano ad un lavoro « aleatorio » come quello del *call center*;

in particolare, costituiscono spunti di riflessione i temi legati alla gestione dell'orario di lavoro ed alle forme di retribuzione. È evidentemente problematico

adattare gli orari di lavoro, specie per contratti *part-time*, ai volumi variabili di chiamate che il *call center* riceve, così come è problematico aumentare la retribuzione « netta in busta » degli operatori in considerazione del fatto che, probabilmente, otto ore consecutive al telefono non sono sostenibili e che, pertanto, si usano contratti *part-time* che non garantiscono retribuzioni adeguate;

vi sono altri aspetti cogenti che impattano sull'intero mercato e nella fattispecie sulle aziende del settore, che rischiano a breve di mettere a repentaglio circa 25.000 posti di lavoro, equivalenti alle stabilizzazioni frutto della circolare 17/2006 emanata dall'allora Ministro Damiano: tale circolare, prevedendo infatti l'obbligo di assunzione per i così detti « lavoratori *in-bound* », ha comportato una crescita dei costi fissi, che però in Italia — per i motivi sopra esposti — non ha implicato un parallelo adeguamento dei prezzi di tali servizi rimasti ai parametri antecedenti, per non citare l'annoso fenomeno delle gare al massimo ribasso da parte della committenza pubblica (PA);

il sistema in questi ultimi tre anni ha trovato un equilibrio grazie agli sgravi contributivi derivanti dall'applicazione della legge n. 407 del 1990, che consente un abbattimento del 50 per cento — o del 100 per cento nelle regioni obiettivo 1, dove risiedono al maggior parte dei *call center* — degli oneri sociali, per tutti i dipendenti assunti con un contratto a tempo indeterminato;

tali benefici hanno durata triennale ed essendo le trasformazioni dei contratti avvenute a partire dalla metà del 2007, questo ha significato che la maggior parte delle società del settore stanno entrando in crisi, non trovando più un equilibrio tra costi (lievitati del 40 per cento) e ricavi (che sono rimasti i medesimi);

alcuni primi esempi sono già alla luce delle cronache: il fallimento dei gruppi *Phone Media* ed *Omnia Media* ha causato la perdita di circa 10.000 posti di lavoro;

la soluzione potrebbe essere, a parere dell'interrogante, quella di prevedere per

le imprese del settore una deroga alla legge n. 407 del 1990, una proroga che consenta di estendere di altri tre anni i benefici degli sgravi contributivi, durante il quale periodo gli attori in campo (sistema delle imprese, sindacati ed Istituzioni) dovranno poi lavorare alla costruzione di un sistema stabile ed in grado di garantire un allineamento dei prezzi da parte della committenza, sia pubblica che privata;

tale provvedimento, calcolato sui circa 25.000 addetti stabilizzati nel 2007 (dei quali però solo una parte ha avuto e avrebbero ancora diritto a tali benefici, per gli specifici requisiti previsti dalla legge), avrebbe per lo Stato un costo di circa 40-45 milioni di euro;

tale sacrificio da parte dello Stato sarebbe, a parere dell'interrogante, inferiore al danno economico che deriverebbe dal non prevedere alcuna misura a favore: il costo della mobilità e cassa integrazione (in deroga) applicabile a tali risorse, sarebbe infatti senz'altro superiore, con la conseguenza negativa della creazione di nuova disoccupazione e cancellazione di tante professionalità —;

se non ritenga necessario, in un'ottica di costruttiva collaborazione, aprire un tavolo di confronto — con le aziende del settore e le associazioni di categoria — sui temi illustrati in premessa, con l'obiettivo di costruire un sistema stabile ed in grado di garantire un allineamento dei prezzi da parte della committenza, sia pubblica che privata. (4-12533)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in esame, concernente l'eventualità di aprire un tavolo di confronto con le aziende del settore dei call center e le associazioni di categoria volto a conseguire una complessiva stabilizzazione del settore, rappresentato numericamente da oltre 200 aziende e circa 80.000 addetti, si rappresenta quanto segue.*

Con riguardo alla situazione di crisi che sta investendo il settore lavorativo dei call center, si evidenzia che nell'anno in corso sono stati sottoscritti diversi accordi di

Cassa integrazione guadagni in deroga alla normativa vigente in materia, al fine di garantire un sostegno al reddito ai lavoratori che operano in tale settore.

Con specifico riferimento al Gruppo Phone Media, citato nell'interrogazioni in esame si rende noto che i lavoratori di alcune aziende del gruppo (Raf S.p.A., Multimedia Planet s.r.l., Multivoice s.r.l., Soft 4 Web s.r.l.) — nel numero massimo di circa 2700 unità — hanno già beneficiato del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga per l'anno 2010. Per l'anno 2011 è stata presentata istanza di proroga soltanto per le Società Raf e Multivoice, nonostante l'accordo sindacale siglato dalla Società Soft 4 Web s.r.l. preveda la proroga dei benefici di integrazione salariale in deroga per il periodo dal 17 marzo 2011 al 31 dicembre 2011.

Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel febbraio 2010, hanno dato avvio ad una serie di incontri con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e datoriali rappresentative del settore dei call center, al fine di effettuare una ricognizione delle diverse questioni che a vario titolo riguardano il settore.

Il gruppo di lavoro, identificato come « Osservatorio per la competitività nel settore dei call center », si è riunito in sedute tematiche ed ha formulato diverse ipotesi per dare più stabilità al settore dei call center.

In tal senso da parte sindacale è stata illustrata una proposta relativa alla proroga dei benefici di cui alla legge n. 407 del 1990, con finalità simili a quelle esposte dall'interrogante, condizionata al rispetto di accordi specifici con il sindacato per la garanzia della tenuta occupazionale e lo sviluppo, nonché la lavorazione in Italia delle commesse.

Le risultanze del gruppo di lavoro saranno quindi esaminate dalle Amministrazioni competenti per verificare se vi siano le condizioni per una loro eventuale applicazione.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali:
Luca Bellotti.

FUCCI. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

la direzione delle unità operative di medicina della riproduzione (U.O.M.R.), che si occupano di tutti gli aspetti della vita riproduttiva, in alcuni casi è stata attribuita a medici non specialisti in ginecologia ed ostetricia (come avvenuto nell'università di Padova, nell'ospedale San Paolo di Milano e nell'ospedale di Latina dove le unità operative di medicina della riproduzione sono dirette da endocrinologi ed urologi), in contrasto con l'articolo 10 della legge n. 40 del 2004;

le attività delle unità operative di medicina della riproduzione spazieranno dalla chirurgia dell'infertilità all'endocrinologia riproduttiva, dalla ginecologia dell'adolescenza alla diagnostica ecografica, dalla terapia dell'abortività ricorrente alla genetica riproduttiva, e perciò sono profondamente diverse dai « centri » di procreazione medica assistita (P.M.A.) o da un ambulatorio di seminologia, che invece trattano singoli aspetti della riproduzione umana;

il bagaglio di competenze necessario per chi assume la responsabilità delle unità operative di medicina della riproduzione non può evidentemente derivare che dal percorso formativo di chi consegue la specializzazione in ginecologia ed ostetricia, pertanto la medicina della riproduzione è una specialità di tipo chirurgico dell'ambito ostetrico-ginecologico;

tali situazioni, indipendentemente dalle condizioni locali e dalle soggettività dei protagonisti, sono tali da determinare dei precedenti pericolosi a danno dei ginecologi. Al momento già accade che, su indicazione della regione Veneto, il ruolo di coordinatore del gruppo di lavoro sulla procreazione medica assistita del tavolo tecnico della Conferenza Stato-regioni sia stato assegnato ad uno dei protagonisti dei casi di direzione non ginecologica delle unità operative di medicina della riproduzione;

si potrebbe arrivare quindi alla paradossale conclusione che il tavolo tecnico

della Conferenza Stato-regioni — in difformità da quanto prescritto dalla legge n. 40 del 2004 e dal documento approvato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome in data 11 novembre 2004 che indica esplicitamente che la direzione delle strutture di procreazione medicalmente assistita deve essere affidata ad un ginecologo, confondendo la medicina della riproduzione con la procreazione medica assistita — dia indicazione alle regioni di assegnare la responsabilità delle unità operative di medicina della riproduzione anche specialisti in « andrologia » o « embriologia », il che vorrebbe dire che un endocrinologo dovrebbe occuparsi di chirurgia laparoscopica dell'endometriosi o un laureato in biologia di aborto abituale —:

quali iniziative di competenza intenda assumere il Governo a tutela dei pazienti e delle stesse unità operative di medicina della riproduzione, che dovrebbero diventare delle unità complesse e iperspecializzate in medicina della riproduzione, pertanto dirette e dotate di professionisti adeguatamente specializzati in tale campo, anche alla luce delle nuove disposizioni derivanti dal recepimento delle normative europee che di fatto equiparano queste strutture per complessità organizzativa ad un centro trapianti.

(4-11063)

RISPOSTA. — *Nel rispondere all'interrogazione in esame, si rappresenta in via preliminare che, relativamente all'organizzazione interna dell'Ospedale di Latina, struttura citata nell'interrogazione stessa, non sono ancora pervenuti a questo Ministero gli elementi di risposta appositamente richiesti alle autorità competenti.*

Con riferimento, invece, all'Azienda Ospedaliera di Padova, si evidenzia che, in base alla delibera aziendale n. 250 del 29 marzo 2011, le attività a sostegno della patologia della riproduzione umana e della procreazione medicalmente assistita vengono svolte da una pluralità di strutture, come di seguito specificate:

il « Servizio per la patologia della riproduzione umana », afferente alla Dire-

zione sanitaria, per le attività inerenti la crioconservazione dei gameti maschili;

il « Centro di Procreazione Medicalmente Assistita », afferente all'Unità operativa complessa Uoc « Clinica Ostetrica e Ginecologica » per le attività relative a inseminazione semplice, Fivet, Icsi, Mesa, Tese, crioconservazione spermatozoi, crioconservazione ovociti e crioconservazione embrioni;

il « Centro per la diagnosi e Cura della Sterilità e della Procreazione medicalmente assistita », afferente all'Uoc « Ostetricia e Ginecologia » per le attività inerenti l'inseminazione semplice.

La medesima delibera prevede, inoltre, che la responsabilità, del Centro di procreazione medicalmente assistita sia del Direttore dell'Uoc « Clinica Ostetrica e Ginecologica », struttura alla quale afferisce il Centro; e che la responsabilità del « Centro per la diagnosi e Cura della Sterilità e della Procreazione Medicalmente Assistita » sia del Direttore dell'Uoc cui afferisce il centro stesso, cioè « Ostetricia e Ginecologia ».

La delibera citata, infine, ha provveduto ad istituire una funzione di « coordinamento per le attività a sostegno delle patologie della riproduzione umana e della procreazione medicalmente assistita », la cui gestione è stata affidata al responsabile del « Servizio per la patologia della riproduzione umana ».

Con riferimento all'Azienda Ospedaliera San Paolo di Milano, invece, si rappresenta che la regione Lombardia, con deliberazione n. VIII/000862 del 2005, ha autorizzato l'Azienda stessa alla istituzione di una Unità operativa denominata « Urologia II-Andrologia e Riproduzione Assistita », in cui, a seguito di avviso pubblico, la Direzione della medesima Azienda ospedaliera ha nominato come Direttore un medico specialista in andrologia, urologia e endocrinologia.

L'Azienda ospedaliera San Paolo, poi, con deliberazione n. 1207 del 16 dicembre 2009, ha istituito la « Struttura Semplice di Ginecologia Riproduttiva », afferente alla predetta Unità operativa complessa urologia

II-andrologia e riproduzione assistita, nominando quale responsabile un medico specialista in ostetricia e ginecologia.

Ciò premesso, con riguardo ai quesiti sollevati nell'interrogazione, appare necessario procedere anzitutto ad una succinta ricostruzione della normativa di riferimento.

La disciplina organica in materia di procreazione medicalmente assistita è contenuta, come noto, nella legge 19 febbraio 2004, n. 40. Quest'ultima, dopo aver fissato i principi e le finalità generali della disciplina, regola, tra le altre cose, i requisiti soggettivi per l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, le disposizioni concernenti la tutela del nascituro, nonché i limiti e i divieti entro quali può avvenire il ricorso a tali tecniche di procreazione.

La legge si occupa altresì di stabilire le condizioni in presenza delle quali le strutture possono espletare le procedure di procreazione medicalmente assistita. L'articolo 10, infatti, dispone che « gli interventi di procreazione medicalmente assistita sono realizzati nelle strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e iscritte al registro di cui all'articolo 11 ». In base al comma 2 del medesimo articolo, inoltre, è affidato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano il compito di definire, con propri atti, i seguenti profili:

a) i requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture;

b) le caratteristiche del personale delle strutture;

c) i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse;

d) i criteri per lo svolgimento dei controlli sul rispetto delle disposizioni della legge e sul permanere dei requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture.

In base a tale disposto normativo, quindi, la concreta individuazione dei requisiti che le strutture devono rispettare per poter svolgere le attività di procreazione medicalmente assistita, e ottenere la relativa

autorizzazione, è affidata alla competenza dei livelli di governo regionali.

Tuttavia, le regioni, di propria autonoma iniziativa, hanno ritenuto opportuno addiventare alla conclusione di un accordo per definire i « requisiti strutturali, strumentali e di personale per l'autorizzazione delle strutture che erogano prestazioni di procreazione medicalmente assistita ». Tale accordo, approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome nella seduta dell'11 novembre 2004, ha avuto lo scopo, espressamente dichiarato nel suo preambolo, di fornire agli enti di governo regionali « un'indicazione per un'applicazione sul territorio omogenea, ferma restando la possibilità per le regioni di individuare ulteriori requisiti anche in riferimento alla specifica normativa regionale in materia ». Tra i requisiti individuati dall'accordo vi è la « presenza di un medico specialista in ostetricia e ginecologia, con comprovata esperienza specifica, indicato quale responsabile della struttura e delle attività espletate ».

Tanto premesso in ordine alla ricostruzione della normativa rilevante, appare opportuno sottolineare che le preoccupazioni espresse dall'interrogante circa la necessità di garantire l'appropriatezza e l'idoneità delle figure professionali che operano in un settore delicato come la procreazione medicalmente assistita e, a maggior ragione, di coloro che assumono ruoli di responsabilità, risultano del tutto condivisibili; questo Ministero è infatti fortemente impegnato ad agire, nell'ambito delle proprie competenze, affinché sia salvaguardata la salute e la sicurezza dei cittadini in tale settore.

Si deve tuttavia osservare che la procreazione medicalmente assistita costituisce, in realtà, solo una tappa eventuale (normalmente l'ultima) di un più ampio percorso di cura dell'infertilità. In altri termini, la cura dell'infertilità — che può coinvolgere entrambi i membri della coppia — presuppone una pluralità di interventi, e può eventualmente ricomprendere al suo interno anche la procreazione medicalmente assistita, senza tuttavia coincidere con essa, né esaurendosi in essa. Ciò ha delle conseguenze organizzative: le unità

operative di medicina della riproduzione e i centri di procreazione medicalmente assistita sono strutture diverse. Le prime dovrebbero occuparsi di tutti gli aspetti della vita riproduttiva, mentre i cosiddetti centri di procreazione medicalmente assistita sono le strutture specificamente abilitate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita. La definizione dei rapporti organizzativi tra i due tipi di struttura sono rimessi all'autonomia delle regioni e delle Asl.

La legge n. 40 del 2004, peraltro, non interviene in merito alle figure professionali che debbono assumere la responsabilità delle strutture autorizzate all'effettuazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Come si è visto, infatti, essa non definisce direttamente i requisiti organizzativi (compresi quelli relativi alle risorse umane) che devono essere posseduti dalle strutture ai fini dello svolgimento di tali tecniche, rinviando invece, per tali aspetti, all'autonomia delle regioni. La previsione per cui il responsabile dei centri di procreazione medicalmente assistita debba essere un medico specialista in ostetricia e ginecologia è contenuta, come evidenziato, in un accordo stipulato in sede di Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province Autonome, dunque in un atto di natura consensuale, la cui applicazione è rimessa alla discrezionalità e alla responsabilità delle legioni stesse.

In ogni caso, tale accordo si applica esclusivamente alle strutture autorizzate alla realizzazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, cioè ai cosiddetti « centri di procreazione medicalmente assistita, i quali, dunque, ai sensi dell'accordo stesso, devono essere affidati alla responsabilità di uno specialista in ginecologia ed ostetricia.

È da ritenere, invece, che la responsabilità delle unità operative di medicina della riproduzione, che si occupano del problema dell'infertilità a livello più generale, e all'interno delle quali possono eventualmente collocarsi i centri di procreazione medicalmente assistita, possa legittimamente essere affidata dagli organi competenti — nel ri-

spetto delle norme regionali — anche a soggetti diversi dagli specialisti in ostetricia e ginecologia.

Come segnalato dall'interrogante, sembra peraltro necessario evidenziare il rilievo che la materia della procreazione medicalmente assistita ha ormai assunto anche nell'ambito dell'ordinamento comunitario. È tuttavia necessaria qualche precisazione: il decreto legislativo n. 19 del 2007, recante « attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani », prevede all'articolo 3, comma 1, lettera q) che esso si applichi agli « istituti dei tessuti » e che tra questi vadano ricomprese anche le strutture sanitarie autorizzate ai sensi della legge 19 febbraio 2004, n. 40. Ai sensi del citato decreto legislativo, dunque, sono proprio i centri di procreazione medicalmente assistita — e non già le unità operative di medicina della riproduzione — ad essere « equiparati » agli istituti dei tessuti sotto il profilo della normativa comunitaria in materia di qualità, sicurezza e tracciabilità dei tessuti e delle cellule umani.

Si ribadisce, in conclusione, la competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano in merito alla definizione dei requisiti autorizzativi dei Centri di procreazione medicalmente assistita — e precisando che il Gruppo tecnico interregionale sulla procreazione medicalmente assistita è stato istituito presso la Commissione salute della Conferenza dei presidenti delle regioni, per iniziativa delle regioni stesse, e che non vi partecipa alcun rappresentante ministeriale.

Il Sottosegretario di Stato per la salute: Eugenia Roccella.

FUCCI e DISTASO. — Al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere — premesso che:

in base all'articolo 20 del decreto-legge n. 70 del 2009, convertito con mo-

dificazioni dalla legge n. 102 del 2009, è entrato in funzione dalla scorsa estate il nuovo sistema di informatizzazione nei rapporti tra l'INPS e le ASL per le certificazioni di invalidità, che però finora in Puglia ha provocato molti e gravi disguidi;

da un lato l'INPS lamenta (si veda la stampa locale della Puglia del 17 marzo 2011) la mancanza di una convenzione con la regione Puglia che consenta la trasmissione di tutti i verbali sanitari redatti dalle ASL, il che significa che attualmente circa il 60 per cento delle istanze di invalidità civile nel territorio regionale rimane inevaso;

dall'altro lato la Federazione italiana dei medici di medicina generale segnala (si veda la stampa locale della Puglia del 2 febbraio 2011) il funzionamento imperfetto, che a volte porta al *tilt*, del sistema informatico dell'INPS per la ricezione dei verbali delle ASL;

come confermato per diretta conoscenza all'interrogante da persone del suo territorio le quali sono ancora in attesa di risposta, benché siano passati cinque mesi dalla visita effettuata presso la ASL di competenza, il risultato di questa situazione è che vi sono forti disagi causati dall'incertezza che colpisce i circa 60 mila cittadini pugliesi in attesa di vedere risolte le rispettive pratiche, mentre (come affermato dal presidente del comitato regionale dell'INPS) «una delle parti più deboli e in difficoltà della cittadinanza continua a non usufruire di un servizio fondamentale»;

quanto previsto nell'articolo 20 del decreto-legge n. 70 del 2009 è di per sé positivo poiché introduce modelli di gestione e funzionamento basati sulle nuove tecnologie, ma nel momento in cui, come avviene in Puglia, vi sono tante difficoltà nella sua concreta attuazione, allora paradossalmente si finisce col danneggiare più che con l'aiutare chi si trova in situazione di disagio —:

quali iniziative, per quanto di sua competenza e in concorso con i soggetti

interessati, intenda assumere il Governo rispetto alle problematiche esposte in premessa e per garantire anche in Puglia un livello di efficienza in grado di garantire risposte in tempi certi. (4-11541)

RISPOSTA. — L'interrogazione in esame concerne il nuovo procedimento di riconoscimento dell'invalidità civile adottato ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito dalla Legge n. 102 del 2009.

La citata normativa prevede che il riconoscimento dei benefici in materia di invalidità civile, sordità civile, handicap e disabilità avvenga con il diretto coinvolgimento dell'Inps attraverso l'integrazione della Commissione medica delle aziende sanitarie locali (Asl) con un medico dell'Istituto, al fine di realizzare una gestione coordinata delle fasi sanitaria ed amministrativa, nella prospettiva di garantire ai cittadini maggiore trasparenza e celerità. All'INPS spetta, in ogni caso, il compito di accertare in via definitiva la sussistenza dei requisiti che possono dare luogo ai benefici previsti dalla legge.

Per gestire il nuovo flusso procedurale, l'Inps ha sviluppato un'apposita applicazione informatica idonea a gestire in via telematica l'intero iter che, a partire dal 1 gennaio 2010, è stata messa a disposizione di tutti i soggetti coinvolti (cittadini, patronati, associazioni di categoria, medici certificatori, Asl, personale sanitario e amministrativo dell'Istituto).

Il cittadino che intende presentare domanda di accertamento per il riconoscimento dell'invalidità civile deve preliminarmente recarsi presso un medico abilitato alla compilazione e alla trasmissione telematica del certificato medico introduttivo che attesti le infermità invalidanti.

In seguito all'acquisizione del certificato medico, il sistema genera una ricevuta che il medico provvede a consegnare al cittadino; tale ricevuta riporta il numero del certificato che deve essere indicato sulla domanda di accertamento per l'abbinamento informatico dei due documenti.

Il procedimento procede, quindi, con la presentazione, sempre in via telematica,

della domanda di accertamento da parte dell'interessato, direttamente tramite il Pin rilasciato dall'Istituto o con l'assistenza dei patronati o delle associazioni di categoria dei disabili (Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, Unione italiani ciechi, Ente nazionale sordi, Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale).

L'Istituto ha fatto sapere che con riguardo a questa prima fase non si sono verificate particolari criticità. Infatti, dopo un breve periodo transitorio, a partire dal mese di aprile e 2010, il flusso di presentazione delle istanze viene effettuato quasi esclusivamente in via telematica su tutto il territorio nazionale.

La seconda fase del procedimento consiste nell'accertamento sanitario da parte della Commissione medica delle Asl integrata da un medico dell'Inps.

La convocazione del cittadino a visita è prevista entro 30 giorni dalla presentazione della domanda oppure entro 15 giorni per le patologie oncologiche ai sensi del decreto legislativo n.80 del 2006. In quest'ultimo caso gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facoltà della commissione medica periferica di sospenderne gli effetti fino all'esito di ulteriori accertamenti. Il verbale della visita viene, quindi, inoltrato al Centro medico legale dell'Inps territorialmente competente, che procede alle operazioni di verifica mediante controllo sugli atti o tramite visita diretta.

A partire da settembre 2010, la verifica finale dei verbali è affidata alla Commissione medica superiore dell'Inps, la quale interviene per assicurare uniforme applicazione dei principi valutativi e omogeneità ai giudizi medico-legali applicati sul territorio.

In seguito alla conferma da parte della Commissione superiore, il verbale diviene definitivo ed è trasmesso al cittadino, al patronato o alla associazione all'uopo delegati.

Relativamente all'informatizzazione della descritta fase sanitaria, l'Istituto ha rilevato che l'utilizzo dell'applicazione informatica messa a disposizione dall'Inps o in alternativa la realizzazione di cooperazioni applica-

tive con i sistemi utilizzati dalle varie Asl è stata parziale e ha presentato forti disomogeneità territoriali.

Lo scarso utilizzo della procedura informatica da parte delle Commissioni mediche delle Asl comporta che la maggior parte dei verbali di accertamento vengano trasmessi dalle Asl in forma cartacea, con evidenti ripercussioni sui tempi di svolgimento delle visite e in generale sui tempi di definizione delle istanze. L'Inps ha comunque evidenziato che non si sono mai verificati casi di mancata evasione di pratiche.

Per porre rimedio a tal situazione, l'Istituto, si è trovato nella necessità di operare una implementazione della procedura informatica al fine di acquisire i verbali cartacei e recuperare in forma telematica le informazioni ivi contenute. A tal fine, il Direttore generale dell'Inps delle ha emanato specifiche disposizioni tecniche volte a consentire una contrazione dei tempi di risposta alle domande di prestazioni anche in assenza dell'invio telematico del verbale da parte delle Asl.

A conclusione del descritto iter di accertamento sanitario, prende avvio la fase amministrativa che si conclude, previo esperimento dei controlli anche reddituali, con la concessione della prestazione economica o con provvedimento di rigetto.

Tale ultima fase, seppure sia interamente informatizzata e di competenza esclusiva dell'Inps subisce i ritardi dovuti alla scarsa fluidità della fase di accertamento sanitario, i cui rallentamenti si ripercuotono anche sulla liquidazione ed erogazione delle prestazioni economiche.

In ogni caso, l'Istituto ha fatto sapere di aver speso il massimo impegno per garantire il contenimento della fase accertativa affidata all'Inps entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione dei verbali trasmessi dalle Asl alle Commissioni mediche Inps territorialmente competenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge n. 295 del 1990.

L'Istituto ha, inoltre, attuato con regolarità una procedura accelerata per i cittadini affetti da patologia oncologica con rilascio immediato dei verbali con piena, ancorché provvisoria, efficacia.

Da ultimo, vale la pena evidenziare che l'articolo 18, comma 22, del decreto-legge n. 98 convertito dalla legge n. 111 del 2011, con l'obiettivo di assicurare maggiore celebrità e omogeneità a tutto il procedimento, ha introdotto la possibilità per le regioni di stipulare, anche in deroga alla normativa vigente, specifiche convenzioni con Inps per l'affidamento delle funzioni relative all'accertamento dei requisiti sanitari.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali:
Nello Musumeci.

GARAGNANI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della salute. — Per sapere — premesso che:*

i controlli posti in essere dall'INPS assumono qualche volta l'aspetto di vessazioni vere e proprie nei confronti delle aziende di Bologna, alle quali di fatto, in alcuni casi, verrebbe impedito di svolgere la propria normale attività per effetto della presenza continuativa di persone estranee all'azienda medesima;

ad avviso dell'interrogante è necessario che la normale e giusta verifica del rispetto della legislazione vigente da parte degli esercenti attività economiche non si trasformi in pregiudizio nei confronti della libera impresa, con conseguenze anche psicologiche derivanti dal continuo timore di essere controllati in modo a volte « poliziesco » non conforme ad un Paese democratico, nel quale gli organi dello Stato deputati al controllo sulle varie attività economiche delle imprese non possono e non devono essere visti come grandi inquisitori; il tutto ovviamente non per facilitare le violazioni della legge, ma per garantire una pacifica convivenza sociale;

va aggiunto che le visite fiscali della Guardia di finanza, pure altrettanto frequenti, e dei funzionari delle aziende sanitarie locali, a volte effettuate per inezie con eccesso di zelo, creano un clima che turba il normale equilibrio lavorativo di tutti coloro che operano all'interno di

un'azienda, clima che, evitando generalizzazioni improprie, a giudizio dell'interrogante, risente ancora oggi, nella città e provincia di Bologna, di una forzata ideologizzazione favorita anche dall'atteggiamento negativo di molti enti locali, tendenti a vedere nell'attività di impresa più un fattore di disturbo da controllare che non un elemento di ricchezza per tutta la collettività —:

se il Governo intenda assumere iniziative volte a modificare l'attuale normativa o a impartire direttive precise, salvaguardando i diritti elementari alla salute ed alla previdenza per garantire una effettiva libertà di impresa e una minore discrezionalità ai funzionari, dei quali non si vuole minimamente contestare la professionalità ma al limite, in determinati casi, un eccesso di zelo. (4-12160)

RISPOSTA. — *Con riferimento alla interrogazione in esame, concernente l'attività di vigilanza in materia di lavoro e previdenza sociale, si rappresenta quanto segue ».*

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Inps e l'Inail al fine di assicurare piena effettività dei principi ispiratori del decreto legislativo n. 124 del 2004 ed, in particolare, per realizzare un efficace coordinamento dell'attività ispettiva sia dal punto di vista organizzativo che da quello dell'uniformità dell'attività di tutto il personale impegnato nella vigilanza in materia di lavoro e previdenza sociale, hanno adottato un codice di comportamento unitario del personale ispettivo.

Con tale codice sono stati individuati i profili comportamentali omogenei per il personale che effettua attività di verifica in materia di lavoro e previdenza, stabilendo una vera e propria proceduralizzazione dell'attività ispettiva.

Di recente, inoltre, il legislatore con l'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70 (convertito con legge 106 del 2011), meglio noto come Decreto sviluppo, è intervenuto per meglio salvaguardare la libertà di impresa e delle attività produttive in genere.

In particolare il comma 1 di tale articolo, al fine di « ridurre il peso della

burocrazia che grava sulle imprese e più in generale sui contribuenti ...», introduce alcuni principi di carattere generale in materia di controlli amministrativi esercitati in forma di accesso. La lettera a) del medesimo comma 1 stabilisce, infatti, che «...il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere unificato, può essere operato al massimo con cadenza semestrale, non può durare più di quindici giorni. Gli atti compiuti in violazione di quanto sopra costituiscono, per i dipendenti pubblici, illecito disciplinare».

Al fine di ridurre al massimo la possibile turbativa nell'esercizio delle attività delle imprese, gli accessi dovuti a controlli di natura amministrativa disposti nei confronti delle imprese devono essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati articolo 7, comma 2, lettera a). In particolare il legislatore rinvia ad un apposito decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la disciplina delle modalità e dei termini idonei a garantire una concreta programmazione dei controlli in materia fiscale e contributiva, nonché il più efficace coordinamento dei conseguenti accessi. L'emanando decreto stabilirà, inoltre, le modalità informative che le Amministrazioni dovranno adottare al fine di far conoscere vicendevolmente l'inizio e il termine delle ispezioni e delle verifiche.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali:
Luca Bellotti.

GNECCHI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere —* premesso che:

alla crescente presenza di persone non autosufficienti tra la popolazione italiana non corrisponde un'adeguata risposta da parte delle politiche pubbliche;

è opinione comune — e la recente letteratura in materia lo conferma — che

in questo campo esista un profondo divario tra la gamma dei bisogni e la dimensione dello sforzo pubblico. Su queste basi poggia la convinzione che la costruzione di un sistema completo di protezione sociale e di cura in favore delle persone non autosufficienti sia una delle riforme più urgenti di cui necessiti il complessivo sistema di welfare del nostro Paese;

osservando i molti Paesi europei, che negli ultimi anni, hanno predisposto riforme in tale settore e l'Unione europea che, dal suo canto, pone questa tra le priorità di intervento future, si coglie ancora di più il preoccupante ritardo del nostro Paese, atteso anche l'invecchiamento demografico della popolazione;

con l'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), è stato istituito il Fondo per le non autosufficienze, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni nei confronti delle persone non autosufficienti su tutto il territorio nazionale;

la dotazione del Fondo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2007 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, è stata successivamente incrementata, con l'articolo 2, comma 465, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), rispettivamente di 100 milioni di euro per il 2008 e di 200 milioni per il 2009;

le risorse del Fondo sono state annualmente ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con appositi decreti ministeriali (in data 12 ottobre 2007 e 6 agosto 2008);

nella legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009), non è stato previsto il rifinanziamento del Fondo per il prossimo triennio. L'azzeramento del Fondo a partire dal 2010 avrà delle gravi ripercussioni sulla continuità dei progetti e dei servizi attivati da regioni ed enti locali in questo triennio a sostegno di soggetti e famiglie in cui è presente una persona non autosufficiente;

il 20 luglio 2010 è stato presentato dal Ministro interrogato il rapporto 2010 sulla non autosufficienza in Italia, dal quale si evince chiaramente quanto la problematica abbia urgente bisogno di essere affrontata in modo organico e strutturale;

con l'ordine del giorno 9/3638/190 accolto dal Governo il 29 luglio 2010 l'esecutivo si è impegnato a considerare tra le sue priorità il problema della non autosufficienza delle persone anziane, sia escludendo tra i tagli ai trasferimenti delle regioni le risorse destinate alla non autosufficienza, sia individuando le risorse necessarie per l'anno 2011, e ad adottare ulteriori iniziative normative volte a riorganizzare l'intera materia, definendo anche i livelli essenziali d'assistenza delle prestazioni sociali (leps), così come previsti all'articolo 22 della legge quadro n. 328 del 2000 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, inserendovi le prestazioni per la non autosufficienza affinché si possano avere prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale —:

come intenda il Ministro interrogato, anche alla luce delle risultanze emerse dal rapporto relativo all'anno 2010 sulla non autosufficienza, dare seguito all'ordine del giorno succitato, approvato il 28 luglio dalla Camera dei deputati. (4-08517)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in esame, concernente « Il Fondo per le persone non autosufficienti », si rappresenta quanto segue.*

In attuazione dell'impegno assunto dal Governo, con l'ordine del giorno 9/3638/190 del 29 luglio 2010, volto ad escludere tra i tagli ai trasferimenti delle regioni le risorse destinate alla non autosufficienza e ad individuare le risorse necessarie per il 2011, è stato emanato il decreto interministeriale del 4 ottobre 2010.

Tale decreto, firmato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, dell'economia e delle finanze ed il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

con delega alle politiche per la famiglia, destina al « Fondo per le non autosufficienze » risorse, per una somma pari ad euro 400 milioni, che sono attribuite alle regioni per il perseguimento delle seguenti finalità:

1. attivazione o rafforzamento della rete territoriale ed extra-ospedaliera di offerta di interventi e servizi per la presa in carico personalizzata delle persone non autosufficienti, favorendone la permanenza a domicilio;

2. attivazione o rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente ed alla sua famiglia anche attraverso l'incremento delle ore di assistenza tutelare e/o l'incremento delle persone prese in carico sul territorio regionale.

Si tratta di aree prioritarie di intervento, riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni.

Inoltre, l'articolo 3 del decreto interministeriale del 4 ottobre 2010 prevede che, con le risorse del Fondo, assegnate nella misura del 5 per cento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, siano finanziate iniziative volte a:

1. incentivare protocolli di presa in carico attraverso strumenti di valutazione delle condizioni funzionali della persona coerenti con i principi della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità e le indicazioni dell'Oms;

2. innovare e rafforzare l'intervento con riferimento a particolari patologie neurodegenerative quali l'alzheimer;

3. rafforzare il supporto alle famiglie delle persone in stato vegetativo o in condizione di disabilità estrema.

Ai sensi di tale disposizione, in data 2 novembre 2010, è stato pubblicato l'avviso contenente le linee guida per la presentazione, da parte delle regioni e province autonome, di progetti riguardanti iniziative sperimentali in favore delle persone non autosufficienti, volti anche ad avviare percorsi di deistituzionalizzazione e interventi

per il cosiddetto «dopo di noi». È stato, inoltre, stabilito che il finanziamento massimo attribuibile a ciascun progetto è di 750.000 euro, salvo i casi espressamente indicati nell'avviso. Nel mese di dicembre, in relazione alle proposte progettuali pervenute, è stato firmato il decreto direttoriale generale n. 177 recante approvazione dell'elenco dei progetti finanziabili.

In sede di Conferenza unificata, è stata raggiunta un'intesa, nell'ambito del riparto del Fondo nazionale politiche sociali per l'anno 2011, per destinare un finanziamento aggiuntivo, per un ammontare non inferiore a 3 milioni di euro in misura parziale a carico del Ministero, ai progetti che pur risultati idonei ai sensi del predetto decreto non sono stati ammessi al finanziamento per mancanza di risorse disponibili.

Si segnala, infine, che l'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010 prevede che «... le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille nell'anno 2011 sono quantificate nell'importo di euro 400.000.000; a valere su tale importo, una quota fino a 100 milioni di euro è destinata ad interventi in tema di sclerosi amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali:
Nello Musumeci.

GRIMOLDI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere — premesso che:

l'introduzione del DURC per ambulanti ha prodotto, in alcuni comuni delle Marche (e in tutti i comuni delle altre regioni che ne fanno richiesta) l'obbligo per gli operatori mercatali di sanare i debiti pregressi con gli enti pubblici e le pubbliche amministrazioni, pena la decadenza delle autorizzazioni commerciali su aree pubbliche e l'impossibilità a partecipare alle operazioni di spunta;

il DURC viene rilasciato dall'INPS, dopo aver verificato per il tramite del soggetto esattore (Equitalia S.p.a.) la regolarità di tutti i pagamenti;

in data 1° febbraio 2011 è entrata in vigore la legge regionale della regione Marche che prevede appunto la richiesta del DURC per esercitare le attività di vendita ambulante;

molti cittadini extracomunitari, invece di proseguire le loro attività richiedendo il DURC e quindi mettendosi in regola, hanno preferito vendere le loro attività e relative autorizzazioni commerciali;

peraltro, sembra che anche in sede di stipula degli atti di vendita/cessione il DURC non sia stato richiesto;

in questo modo tutti i debiti che non erano stati pagati relativi alle attività divengono sostanzialmente non recuperabili;

la medesima situazione parrebbe manifestarsi anche in altri settori commerciali (negozi, artigiani...) —:

se i Ministri siano a conoscenza dei fatti citati e se non ritenga opportuno intervenire per accertare eventuali responsabilità. (4-11175)

RISPOSTA. — L'interrogazione parlamentare in esame riguarda l'obbligo di dotarsi del Documento unico di regolarità contributiva (Durc) per i commercianti che operano su aree pubbliche, con riferimento alla regione Marche.

In proposito, la regione Marche, con legge regionale 16 del 2010, ha introdotto alcune modifiche alla Legge regionale 27 del 2009 recante il Testo unico in materia di commercio, prevedendo che l'attività di commercio su aree pubbliche sia itinerante che su posteggi, sia soggetta alla presentazione del Durc di cui alla legge 296 del 2006.

In particolare, tutte le imprese di commercio su aree pubbliche, comprese quelle individuali senza coadiuvanti e dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno devono

presentare al Comune competente il Durc o un certificato di regolarità contributiva, rilasciato Dall'Inps, corredato da una dichiarazione sostitutiva attestante (impossibilità di presentare il Durc. Nel caso in cui le imprese non provvedano nel termine previsto, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività è sospesa fino alla presentazione della certificazione di regolarità contributiva, inoltre, decorsi inutilmente sei mesi di sospensione, l'autorizzazione è revocata.

I soggetti, impossibilitati a presentare il Durc o un certificato di regolarità contributiva, che richiedono una nuova autorizzazione devono allegare alla domanda un'autocertificazione che attesti detta impossibilità e, entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione medesima, sono tenuti a presentare al Comune competente il Durc o un certificato di regolarità contributiva, rilasciato dall'Inps, corredato da una dichiarazione sostitutiva attestante l'impossibilità a presentare il Durc. In caso di mancata presentazione nel termine previsto, l'autorizzazione decade.

In proposito l'Inps, ha fatto sapere che né presso gli uffici dell'ente previdenziale presenti nella regione Marche, tenuti al rilascio della certificazione di cui sopra, né in seguito a verifiche effettuate sugli archivi on-line della Camera di commercio, è stata riscontrata la presenza di operatori cessati dall'attività commerciale a seguito di rilascio di certificazione contributiva non regolare.

L'Istituto ha, inoltre, precisato che in caso di vendita o cessione di autorizzazione al commercio su aree pubbliche, le eventuali omissioni contributive maturate in capo al venditore continueranno ad essere oggetto di recupero da parte dell'Inps direttamente ovvero attraverso Equitalia s.p.a.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali:
Luca Bellotti.

HOLZMANN. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere — premesso che:

nei mesi scorsi è fallita la società Holding dell'Arredo con sede a Capena

(Roma), la quale in diversi punti vendita vendeva mobilio con i marchi Emmelunga e Aiazzone;

tale società aveva 192 dipendenti che non hanno percepito la retribuzione negli ultimi mesi e sono in attesa di sapere se avranno diritto alla cassa integrazione guadagni straordinaria —:

se il Governo sia intenzionato a firmare il relativo decreto e quali siano i tempi previsti. (4-12094)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in esame, inerente la situazione occupazionale della società Holding dell'Arredo spa, sulla base degli elementi informativi acquisiti presso i competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché di quelli forniti dal Ministero dello sviluppo economico, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente è opportuno ricordare che, nel mese di luglio 2010, la Holding dell'Arredo spa, con sede legale in Capena (Roma), ha concesso in affitto alla società Panmedia spa la propria azienda (composta da 15 punti vendita dislocati sul territorio nazionale) con obbligo di assunzione, da parte di quest'ultima, del personale in servizio, pari a 195 unità.

A seguito della dichiarazione di fallimento (avvenuta con sentenza del 1° gennaio 2011) e della revoca dell'affitto da parte del curatore, l'intera azienda, comprensiva dei rapporti di lavoro alla stessa facenti capo, è subentrata nella titolarità della curatela.

In data 15 marzo 2011, al fine di sostenere il reddito dei lavoratori e, al contempo, di preservare l'integrità e la funzionalità dell'azienda, il curatore fallimentare ha dato avvio, previa autorizzazione del giudice delegato, alle procedure per il conseguimento del trattamento straordinario di integrazione salariale Cigs, in favore dei lavoratori dipendenti dall'azienda.

In data 6 aprile 2011, all'esito dell'esame congiunto della situazione aziendale, presso i competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le parti sociali hanno sottoscritto un verbale di accordo che prevede il ricorso alla Cigs per proce-

dura concorsuale, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 223 del 1991, per 12 mesi, a decorrere dal 1° marzo 2011, in favore di complessivi 192 unità lavorative.

Conseguentemente, con Decreto direttoriale del 15 giugno 2011, i competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno provveduto ad autorizzare, relativamente al periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 2011, la corresponsione del trattamento di Cigs in favore dei lavoratori dipendenti del Fallimento Holding dell'Arredo spa presso le seguenti unità operative: Corciano (Perugia) per un massimo di 8 unità lavorative, Pomezia (Roma) per un massimo di 19 unità lavorative, Casoria (Napoli) per un massimo di 19 unità lavorative, Castenaso (Bologna) per un massimo di 4 unità lavorative, Corsico (Milano) per un massimo di 14 unità lavorative, Barberino di Mugello (Firenze) per un massimo di 4 unità lavorative; Sesto Fiorentino (Firenze) per un massimo di 6 unità lavorative, Modena (Modena) per un massimo di 3 unità lavorative, Belpasso (Catania) per un massimo di 20 unità lavorative, Arezzo (Firenze) per un massimo di 5 unità lavorative, Paderno Dugnano (Milano), per un massimo di 15 unità lavorative, Capannori (Lucca) per un massimo di 6 unità lavorative Bari (Bari) per un massimo di 19 unità lavorative Bolzano (Bolzano) per un massimo di 4 unità lavorative, San Giovanni Teatino (Chieti) per un massimo di 6 unità lavorative.

Si precisa inoltre che, con lettera del 13 aprile 2011, la società fallita ha comunicato l'avvio della procedura di mobilità su base volontaria, ai sensi della su citata legge n. 223 del 1991, al fine di favorire la fuoriuscita di quei lavoratori in esubero che non si oppongano al licenziamento.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali:
Luca Bellotti.

JANNONE. — Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. — Per sapere — premesso che:

i ricercatori della Newcastle University hanno annunciato di aver prodotto,

per la prima volta nella storia, spermatozoi in laboratorio, partendo da embrioni donati da persone che si sono sottoposte alla fecondazione assistita. Lo sperma è stato creato dalle cellule staminali maschili. Il processo prevede la coltura delle cellule in una speciale soluzione chimica che permette di identificare quelle germinali, utilizzate poi, per innescare il processo riproduttivo. Per arrivare alla creazione dello sperma ci vogliono dalle quattro alle sei settimane;

con questa nuova scoperta si potrà studiare come nascono e si evolvono gli spermatozoi. Inoltre, secondo le speranze degli studio britannici guidati da Karim Mayernia, sarà possibile spiegare quali sono le cause dell'infertilità e aiutare con nuove cure le coppie che hanno problemi di procreazione, introducendo gli spermatozoi creati *in vitro* tra le cure anti-sterilità. La convinzione è che gli spermatozoi creati in laboratorio, pur non essendo perfetti, abbiano tutte le qualità fondamentali per il processo riproduttivo, anche se per ottenere i primi risultati efficaci sarà necessario continuare ad effettuare studi e ricerche, almeno per i prossimi dieci anni;

Guglielmo Ragusa, direttore dell'Unità di riproduzione assistita dell'ospedale San Paolo di Milano afferma che lo *Human Fertilization and Embryology Act* del 2008 vieta di usare sperma e ovuli artificiali contro l'infertilità. In teoria, però, gli spermatozoi creati in laboratorio potrebbero servire per far avere figli a pazienti azospermici, quelli per i quali non è possibile recuperare gli spermatozoi neppure chirurgicamente. Lo stesso potrebbe valere per i giovani che hanno perso la capacità riproduttiva dopo essere stati malati di cancro e per i pazienti con problemi genetici o cromosomici a livello dello spermatozoo —:

se e secondo quali modalità, il Ministro, di concerto con l'Istituto Superiore di Sanità, intenda emanare delle informative a chi soffre di problematiche connesse alla sterilità riguardanti la scoperta dei ricercatori della Newcastle University. (4-04596)

RISPOSTA. — *Il Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanità (Iss) seguono con attenzione le notizie riguardanti gli sviluppi e gli studi nel campo della medicina rigenerativa e della infertilità.*

*Gli studi riportati dal dottor Karim Nayerna della University of Newcastle e da altri ricercatori nelle più recenti pubblicazioni (Nayerna ed altri, *Biology Direct*, agosto 2009; Nayerna ed altri, *Differentiation*, 30 agosto 2010; Simon L. ed altri, *Expert Opin Biol Ther*, n. 4, 10 aprile 2010: 519-30; Kui E.W. ed altri, *Human Reproductive*, 12 agosto 2010) non indicano attualmente possibilità terapeutiche di applicazione clinica, bensì parlano di un percorso futuro, di molti anni, di ricerca e di conoscenza sui meccanismi di specializzazione delle diverse linee cellulari staminali per differenziarle in spermatozoi con capacità fecondante.*

Altri eminenti ricercatori hanno, inoltre, avanzato dubbi sulla potenzialità fecondante di queste cellule così ottenute. Lo stesso Nayerna afferma, poi, di condurre queste ricerche al solo scopo di studiare i meccanismi fisiopatologici che possono essere alla base di alcuni tipi di infertilità, ma che non ha alcuna intenzione di utilizzare queste cellule per tentare la fecondazione di ovociti (Stem Cell Research-Associated Press July 09-2009).

Il Ministero della salute e l'Iss hanno il compito di tutelare la salute dei cittadini e di diffondere la conoscenza su metodiche diagnostiche e terapeutiche già utilizzate nella pratica clinica, e non ritengono di dovere informare su tutte le ricerche in atto nel campo in questione, quando non ci siano evidenze condivise dalla comunità scientifica, né prospettive ragionevolmente attendibili di possibilità terapeutiche.

Il Sottosegretario di Stato per la salute: Eugenia Roccella.

JANNONE. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere — premesso che:*

trovare un rimedio al traffico eccessivo che dall'esterno si riversa sui centri

delle città e ridurre l'inquinamento, dovuto anche ai veicoli commerciali, senza penalizzare gli esercenti e la distribuzione, una delle attività capaci di rivitalizzare i nuclei storici cittadini, è la sfida che molti comuni italiani hanno raccolto ormai da tempo e alla quale stanno rispondendo in maniera variegata, ma riconducibile a un filo conduttore: allargare le zone a traffico limitato, regolamentare l'orario delle consegne e incentivare l'uso di veicoli commerciali a motore elettrico o a metano per le consegne all'interno del cosiddetto « ultimo miglio » sono, infatti, tra le soluzioni più applicate in questi anni per cercare di risolvere, almeno in parte, il problema dell'inquinamento causato dai grandi ingorghi del traffico urbano che generano, secondo un'indagine di Federtrasporto, un esborso di « costi esterni » valutabili in Italia con una cifra superiore a 7,8 miliardi di euro. Costi che vengono pagati dall'intera collettività in termini di salute, degrado ambientale, acustico, incidenti stradali e migliaia di ore strappate all'attività collettiva;

*la problematica è gravosa sia in termini di salute che di costi per la comunità. Se molti comuni italiani stanno tentando di risolverla con politiche ambientali sempre più restrittive, di riflesso anche i corrieri espresso, cioè chi ogni giorno trasporta merci nei centri urbani, si stanno adeguando alla nuova situazione. Per queste ragioni, Dhl Express Italy ha accelerato sul rinnovo della flotta stipulando con Fiat un accordo per la fornitura di veicoli a basso impatto ambientale. La società del gruppo Deutsche Post ha già messo in servizio oltre 100 furgoncini a metano (Ducato Natural Power) già nel corso del 2010. Ma la rivoluzione verde interessa tutti i *big player* del corriere espresso: da Tnt, che ha lanciato nel 2007 il suo programma « Placet me » con la finalità ambiziosa di tagliare del 45 per cento le proprie emissioni di CO₂ entro il 2020, a Ups, che si è posta l'obiettivo di abbattere i costi e l'inquinamento nei centri di Milano, Torino, Genova e Catanzaro dove si avvale dei veicoli elettrici Ducati, i Free Duck, già utilizzati da Poste*

italiane. Anche gli operatori nazionali cercano di reggere il passo con le multinazionali, che possono contare su piani *green* di largo respiro. È il caso di Bartolini che ha messo in atto un progressivo eco-rinnovo (metano elettrico) della flotta, mentre il nuovo operatore delle consegne *One Express*, un network di 70 Pmi di corriere espresso che si sono unite cinque anni fa, si è specializzata nel trasporto su *pallet* appoggiando il traffico su 2 *hub* collocati a Bologna e a Napoli e sfruttando la sua rete di collegamento giornaliera, con più di 400 operatori su tutto il territorio nazionale e 500 mezzi in movimento ogni giorno. La rivoluzione *green* dell'« ultimo miglio », quindi, è in atto. Ma è probabilmente ancora troppo lenta per contrastare il flusso di traffico, in costante crescita, che soffoca i nostri centri urbani. Una situazione su cui gravano ulteriormente le inefficienze del sistema della distribuzione urbana delle merci. Il Piano nazionale della logistica testimonia la bassa efficienza del trasporto merci in ambito urbano in Italia: « Il 60-70 per cento dei veicoli impiegati è di piccole dimensioni (furgoni), con coefficienti di riempimento medi inferiori al 30 per cento ». In particolare, secondo l'Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) « oltre il 40 per cento delle emissioni di Pmi 10 è provocato dal traffico di merci, e in questo ambito l'apporto più rilevante è quello dei veicoli commerciali leggeri ». L'Enea insiste su un concetto: « La razionalizzazione del sistema di distribuzione delle merci è fondamentale in termini di sostenibilità e, in questo senso, è molto importante accelerare sia sullo sviluppo di nuovi sistemi logistici, sia sulla maggiore diffusione dei mezzi commerciali ecologici »;

negli scorsi anni, in prossimità di molte aree urbane italiane, lo sviluppo dei sistemi intermodali e la creazione di interporti, piattaforme logistiche, centri di distribuzione hanno ottimizzato, anche se solo in parte, i trasporti primari a lungo raggio. « Tuttavia — sottolinea l'Enea — il trasporto urbano sull'ultimo miglio, al

cliente finale, è tuttora appannaggio solo del trasporto su gomma, che risulta strutturalmente ed economicamente conveniente sia per le ridotte distanze in gioco sia per la capillarità dei punti di destinazione, collegati solo alla viabilità ordinaria ». « Ciò impone — avverte l'Agenzia — una più attenta gestione dei flussi e delle attività di trasporto e della consegna delle merci, puntando in particolare sull'ottimizzazione dei carichi, sulla riduzione dei chilometri percorsi, sulla razionalizzazione degli itinerari delle consegne e, come detto, anche sul progressivo rinnovo del parco mezzi circolante, con l'aumento della quota dei mezzi di trasporto meno inquinanti ». L'urgenza di migliorare la viabilità e qualità di vita ha stimolato già molte realtà urbane italiane, grandi e piccole, ad adottare e sviluppare schemi di *city logistics* con progetti che, di norma, vedono l'allestimento di una piattaforma (*Urban distribution center*) dove gli operatori possono conferire la merce, che viene « consolidata » e distribuita nel centro storico con mezzi tecnologici (a metano o elettrici) e ad alto fattore di carico. In ambito nazionale, sono già numerose le iniziative di *City Logistics* a vario grado attivate e tra queste si segnalano in particolare il progetto merci di Genova, cityporto di Padova, Ecoporto di Ferrara, Ecocity di Parma, Veloce di Vicenza, Logica di Napoli e Log-In di Venezia. Ma anche Roma, Bologna, Piacenza, Milano, Torino e Modena hanno in corso iniziative di « logistica urbana » molto interessanti —:

quali iniziative di competenza i Ministri intendano adottare al fine di preservare i centri storici delle aree metropolitane e delle città italiane dai fenomeni connessi all'inquinamento atmosferico.

(4-12038)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in esame, si evidenzia che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha da sempre dedicato attenzione al problema dell'inquinamento atmosferico causato dalla circolazione veicolare.*

Considerata quindi l'esigenza di adottare misure in grado di ridurre le emissioni inquinanti degli autoveicoli in circolazione, ad integrazione di quanto già previsto in ambito comunitario, questo Dicastero ha emanato i seguenti decreti ministeriali che disciplinano l'utilizzazione di sistemi di riduzione della massa di particolato da installare sugli autoveicoli in circolazione dotati di motore ad accensione spontanea:

decreto ministeriale 25 gennaio 2008 n. 39, «Regolamento recante disposizioni concernenti l'omologazione e l'installazione di sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato emesso da motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di autoveicoli»;

decreto ministeriale 1° febbraio 2008 n. 42, «Regolamento recante disposizioni concernenti l'omologazione e l'installazione di sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato emesso da autoveicoli, dotati di motore ad accensione spontanea, appartenenti alle categorie M1 ed N1»;

decreto ministeriale 10 agosto 2009, recante «disposizioni concernenti il riconoscimento e l'installazione di convertitori catalitici di ricambio, quali sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato emesso da autoveicoli, dotati di motore ad accensione spontanea appartenenti alle categorie M1 ed N1.

I suddetti decreti stabiliscono le procedure per l'omologazione, ovvero l'attestazione di riconoscimento, di sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato emesso da motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di autoveicoli. I medesimi disciplinano anche le procedure per l'installazione sugli autoveicoli in circolazione.

Inoltre, si comunica che in tema di politiche di city logistic, recentemente è stato firmato un accordo tra l'Associazione nazionale comuni italiani (Anci) e la Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica. Infatti, nel quadro più generale rappresentato dal recente Piano nazionale della logistica con cui si intende, tra gli

altri, razionalizzare i processi logistici, ivi compresi quelli relativi alla mobilità delle aree urbane, è cresciuta sempre più la sensibilità agli standard delle attività che generano inquinamento e congestione. La logistica urbana è diventata quindi un tema di interesse primario per almeno due obiettivi: dare segnali di attenzione alla qualità della vita cittadina e offrire margini di ottimizzazione operando sul coefficiente medio dei mezzi circolanti in città.

Importante è sottolineare, come ricordato anche dall'interrogante, l'esperienza messa in atto e maturata dai singoli enti locali. Tuttavia a volte la proliferazione di singole politiche logistiche urbane può determinare assetti regolatori locali disomogenei mentre appare ragionevole promuovere azioni fondate sulle best practice, secondo linee di intervento individuate dalla Commissione europea e dalla consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica.

Con queste premesse e con tali intenti è stato siglato il 18 maggio 2011 l'accordo sopra citato, con il quale si intende «promuovere un programma comune di attività, di studio, di confronto e di indirizzo per favorire una gestione del sistema logistico urbano» che sia in grado di sviluppare «un cambiamento nella gestione del trasporto merci ovvero di primo ed ultimo miglio».

A tal fine nell'accordo vengono individuati i principi di riferimento sui quali basare le linee di indirizzo con le quali, allo scopo di limitare la diffusione di assetti regolatori tra loro disomogenei, concordare le attività di promozione e diffusione di pratiche innovative attraverso un'azione specifica di sensibilizzazione.

Parte attiva di ciò è l'istituendo gruppo di coordinamento formato da rappresentanti dell'Anci e della consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica con il compito di sviluppare il programma di attività sancito nell'accordo. Tale programma di attività prevede tra le altre la promozione delle buone prassi adottate dagli enti locali, la disponibilità da parte di queste Amministrazione a recepire eventuali modifiche al codice della strada anche in ordine agli stalli riservati al carico e scarico

delle merci, l'apertura di due tavoli tematici per lo studio e l'analisi delle regole di accesso e sosta nelle aree urbane e per l'approfondimento dei profili tecnologici e gli standard operativi, la sostituzione del parco veicolare delle aziende di proprietà dei comuni (raccolta rifiuti, trasporto pubblico locale, rimozione veicoli, eccetera), nonché, la ricerca dei finanziamenti per promuovere la sostituzione del parco veicolare commerciale in relazione ai livelli di inquinamento.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Altero Matteoli.

LABOCETTA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, al Ministro della giustizia, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere — premesso che:

il dottor Carlo D'Amato, dirigente generale dell'INAIL in servizio come direttore regionale della Sicilia fino al 30 giugno 2009, fu sospeso facoltativamente dal servizio nel 1996 a seguito di procedimento penale per fatti relativi ad attività extra-ufficio;

la sospensione si è protratta per 6 anni 5 mesi e 5 giorni, ben oltre i cinque anni previsti dalla Corte costituzionale come durata massima consentita in caso di sospensione cautelare facoltativa dal Servizio in attesa della conclusione dell'iter processuale;

il dottor D'Amato aveva inutilmente sollecitato la riammissione in servizio;

mai, ai sensi del regolamento INAIL, lo stesso è stato sottoposto a commissione disciplina;

solo nell'anno 2002 l'ente in questione decise di riammettere in servizio l'interessato;

il procedimento penale si è concluso con sentenza di proscioglimento « per non

aver commesso il fatto » passata definitivamente in giudicato in data 15 aprile 2005;

lo stesso D'Amato aveva inutilmente comunicato più volte all'INAIL di volersi avvalere del disposto di cui all'articolo 3, comma 57, della legge 350 del 2003 che testualmente recita « il pubblico dipendente che sia stato sospeso dal servizio e/o dalla funzione... a seguito di procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso ... ha diritto di ottenere, su propria richiesta, dall'Amministrazione di appartenenza, il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego, anche oltre i limiti di età previsti dalla legge, comprese eventuali proroghe, per un periodo pari a quello della durata complessiva della sospensione ingiustamente subita e del periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati tra loro, anche in deroga ad eventuali divieti di riassunzione previsti dal proprio ordinamento, con il medesimo trattamento giuridico ed economico a cui avrebbe avuto diritto in assenza della sospensione... »

il tribunale di Palermo, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 1 dell'11 gennaio 2001, ha riconosciuto all'interessato il « diritto » ad ottenere il prolungamento della propria permanenza in servizio ai sensi e per gli effetti della su riferita normativa;

la legge 26 febbraio 2011, n. 10, all'articolo 1 commi 30, 31 e 32 ha ulteriormente precisato il disposto di cui all'articolo 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, sostanzialmente confermando quanto già deciso dal tribunale adito dal dottor D'Amato;

ciò nonostante, sono rimaste inevase le comunicazioni e le diffide che l'interessato ha inoltrato all'INAIL nelle persone del presidente, dottor Fabio Sartori, e del direttore generale dottor Antonio Lucibello e del responsabile delle risorse umane;

tale atteggiamento che appare all'interrogante di immotivato rifiuto, inaccettabile da parte di rappresentanti di un ente previdenziale istituzionalmente tenuti al rispetto delle leggi oltre che delle decisioni dei tribunali, configura una condotta gravemente omissiva, oltre ad un danno non giustificato alle casse dell'ente, atteso, altresì, che da quanto risulta sono, tuttora, scoperti incarichi di dirigente generale che ben potrebbero essere affidati al D'Amato, peraltro in possesso di un curriculum professionale e culturale di elevatissimo spessore oltre che di capacità direzionale ampiamente dimostrata ed apprezzata —:

quali iniziative, per quanto di rispettiva competenza, intendano assumere perché abbia a cessare tale condotta immotivata ed illegittima ripristinando la legalità all'interno dell'INAIL con il reintegro in servizio il dottor D'Amato il cui diritto a riassumere l'incarico di dirigente generale è indiscusso ed indiscutibile, evitando il protrarsi di un contenzioso ingiusto e dispendioso per le finanze pubbliche.

(4-11448)

RISPOSTA. — *L'interrogazione in esame concerne la riammissione in servizio di un Dirigente generale dell'Inail, sospeso in seguito a procedimento penale per fatti precedenti e non collegati all'esercizio delle funzioni svolte presso l'Ente.*

Il Dirigente citato dall'interrogante è stato sospeso con decorrenza 30 gennaio 1996 e successivamente riammesso temporaneamente in servizio a partire dal 5 agosto 2002, per poi essere definitivamente reintegrato con provvedimento del 15 novembre 2005, all'esito del procedimento penale a suo carico, conclusosi con sentenza di proscioglimento.

L'Istituto ha chiarito che la sospensione cautelare dal servizio, disposta sul presupposto della pendenza di procedimento penale, è stata protratta ai sensi dell'articolo 4 della Legge 97 del 2001 in seguito alla intervenuta condanna in primo grado del Dirigente.

Al riguardo, l'articolo 4 della citata legge dispone, al primo comma, che, in caso di

condanna anche non definitiva, per reati di particolare gravità, i dipendenti pubblici sono sospesi dal servizio.

Il secondo comma disciplina, invece, la durata della sospensione che cessa di essere efficace se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione, anche non definitiva, e, in ogni caso, decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato.

Tale ultima disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Consulta con sentenza del 3 maggio 2002 n. 145 e riformulata nel senso che la sospensione dal servizio, disposta a norma del comma 1 dell'articolo 4 della legge 97 del 2001, perde efficacia in ogni caso decorsi cinque anni.

In esito a tale pronuncia, l'Istituto ha provveduto, in data 5 agosto 2002, a riammettere temporaneamente in servizio il dipendente sospeso, in attesa della sentenza definitiva, intervenuta nell'aprile del 2005, a cui è conseguita la reintegrazione definitiva del Dirigente.

Per quanto riguarda, infine, il prolungamento del rapporto di impiego oltre il limite di età, l'Istituto ha fatto sapere che il Dirigente ha ricoperto l'incarico di responsabile della Direzione regionale Sicilia fino al 30 giugno 2009, data di risoluzione del rapporto di lavoro per il raggiungimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni, ai sensi dell'articolo 72, comma 11 del decreto-legge 112 del 2008.

In seguito, l'Inail, preso atto del mutato quadro normativo e in particolare delle modifiche apportate all'articolo 3, comma 57, della Legge n. 350 del 2003 ad opera del decreto-legge 225 del 2010, ha disposto, con determinazione presidenziale n. 106 del 22 aprile 2011, il ripristino del rapporto di impiego, conferendo al Dirigente in questione l'incarico di responsabile dell'andamento dell'attività amministrativa e produttiva della Direzione regionale Marche.

Tale incarico, decorrente dal 18 maggio 2011, data concordata con l'interessato, si protrarrà fino al compimento del 70° anno di età, ai sensi dell'articolo 2, comma 32 del decreto-legge 225 del 2010, il quale pone un limite tassativo alla permanenza in servizio

che non può comunque essere superiore di oltre cinque anni ai limiti massimi previsti dagli ordinamenti delle singole amministrazioni, costituendo un invalicabile limite anche all'effetto ripristinatorio reso necessario a seguito della pronuncia di proscioglimento.

In proposito, la disciplina applicabile all'Inail prevede che il collocamento a riposo avvenga al compimento del 65° anno di età, pertanto, il prolungamento del rapporto di lavoro con il Dirigente generale di cui si tratta non potrà superare il mese del compimento del 70° anno di età.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali:
Luca Bellotti.

LENZI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere — premesso che:

l'Inpdap è proprietaria di diversi alloggi nella città di Bologna;

la quasi totalità è oggetto di procedura di vendita e la normativa in vigore favorisce l'acquisto da parte dell'inquilino anche per motivazioni sociali;

infatti il decreto legislativo n. 104 del 1996, articolo 6, comma 5, recita: «agli attuali conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale è riconosciuto il diritto di prelazione, che può essere esercitato dagli stessi, ... sempre che non sia stata accertata in via definitiva l'illegittimità dell'assegnazione dell'immobile a suo tempo effettuata»;

la legge n. 410 del 2001, articolo 3, comma 6, stabilisce che: «I diritti dei conduttori sono riconosciuti se essi sono in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori e sempre che non sia stata accertata l'irregolarità della locazione», mentre all'articolo 3, comma 109, lettera a) legge n. 662 del 1996, si dice che: «è garantito, nel caso di vendita frazionata, il diritto di prelazione ai titolari dei contratti di locazione in corso ovvero di

contratti scaduti e non ancora rinnovati purché si trovino nella detenzione dell'immobile ... »;

esiste consolidata giurisprudenza al riguardo nella quale si ribadisce (Cass. 16 ottobre 2001 n. 12599) come, con tali disposizioni, il legislatore abbia inteso attribuire ai conduttori degli immobili di proprietà di alcuni enti un diritto legale di prelazione nell'ipotesi di alienazione degli immobili stessi;

l'INPDAP di Bologna, sin dal luglio del 2000 ha intimato lo sfratto per finita locazione nei confronti di 21 inquilini/famiglie abitanti in Bologna in via dei Mille n. 18, 20 e 22 e in via Montebello 2/2 e 4, nonostante che sin dal 1998 l'INPDAP stessa avesse già inoltrato ai predetti inquilini le cosiddette *denuntiatio praelationis* debitamente riscontrate dalle dichiarazioni dei conduttori di esercizio del diritto di prelazione, con possibilità di tutela ex articoli 2932 del codice civile (Cass. n. 12599 del 2001), tutela già attivata con altro procedimento in corso presso lo stesso tribunale di Bologna, assieme ad altri 40 inquilini/famiglie degli stessi fabbricati e di altri fabbricati sempre in Bologna;

pur se con il beneficio del dubbio, gli intimati di sfratto per finita locazione ritengono che l'atteggiamento ostile dell'INPDAP potrebbe essere stato ispirato da un intento ritorsivo nei loro confronti, dal momento che questi stessi inquilini, nel 1999, avviarono una causa per ripetizione di indebito contro l'INPDAP per l'eccessiva onerosità di alcune annualità degli oneri accessori: in merito si rileva che nella circostanza la causa di sfratto fu intentata dall'INPDAP di Bologna esclusivamente nei confronti dei 21 inquilini (sui circa 80 del complesso edilizio di via dei Mille e via Montebello) che avviarono in precedenza la causa per restituzione di indebito e che, inoltre, salvo errore, non risulta che alcun ente previdenziale pubblico abbia mai intrapreso nei confronti dei propri inquilini in regola con i pagamenti sfratto per finita locazione, giusta le disposizioni legislative sopra riportate;

questo vanifica nella sostanza il diritto di prelazione degli inquilini esponendo l'ente ad ulteriori cause per risarcimento danni —:

quale sia la situazione e come si intenda contemperare l'esigenza di liquidità dell'ente con l'interesse degli inquilini e i diritti da essi maturati negli anni.

(4-10425)

RISPOSTA. — *L'interrogazione in esame concerne il procedimento di vendita di alcuni immobili siti nel centro storico di Bologna di proprietà dell'Inpdap.*

A tal proposito, l'Istituto ha fatto sapere che il procedimento dismissorio del complesso immobiliare in questione è stato avviato in seguito all'emanazione del decreto-legge 351 del 2001, convertito dalla legge 410 del 2001.

In base alla citata normativa, l'immobile è stato trasferito ad una delle società di cartolarizzazione costituite ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del decreto-legge 351 del 2001 ed inserito, nel maggio del 2003, nei piani di vendita.

Nel settembre del 2004, in seguito alla stima dell'immobile effettuata dall'Agenzia del territorio, l'Inpdap ha inviato agli inquilini la proposta di vendita, affinché esercitassero il diritto di prelazione loro spettante. Le comunicazioni precedentemente inoltrate ai locatari, di cui fa parola l'interrogante, avevano il mero scopo di rilevare le intenzioni degli stessi circa l'eventuale acquisto e non contenevano alcuna proposta di vendita.

Nella determinazione del prezzo di cessione, l'Ente previdenziale ha applicato le condizioni previste per gli immobili di pregio, fra i quali è stato classificato l'edificio di cui si tratta, a norma di apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

In proposito, l'articolo 3 del decreto-legge 351 del 2001 prevede che, per le unità immobiliari ad uso residenziale di pregio, il prezzo di vendita sia pari al prezzo di mercato, senza applicazione della diminuzione del 30 per cento prevista per la cessione in favore di conduttori di immobili non di pregio.

L'Inpdap ha rappresentato che alcuni inquilini hanno accettato la proposta dell'Istituto esercitato il diritto di opzione, promuovendo, però, nel frattempo un giudizio avanti al Giudice amministrativo volto alla contestazione della qualificazione di pregio dell'immobile.

Inoltre, è emerso che molti contratti di locazione, fra cui presumibilmente anche quelli a cui si riferisce l'interrogante, erano scaduti già prima dell'avvio del procedimento di dismissione e non erano mai stati rinnovati a causa del rifiuto da parte dei conduttori di corrispondere il canone dovuto in base all'applicazione dei parametri riferiti agli immobili di pregio.

In conseguenza di ciò, nell'anno 2000, l'Istituto ha adito l'Autorità giudiziaria per la convalida di sfratto per finita locazione nei confronti di quegli inquilini i cui contratti non erano stati rinnovati.

Come ricordato anche dall'interrogante, affinché i conduttori possano validamente esercitare i diritti loro spettanti devono trovarsi in regola con il pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori e non deve essere stata accertata l'irregolarità della locazione.

Secondo quanto riferisce l'Istituto, invece, gli occupanti delle unità abitative privi di un valido contratto di locazione non hanno mai regolarizzato la loro situazione debitoria e, pertanto, nei loro confronti non sembra allo stato possibile procedere alla vendita degli immobili.

Al riguardo, anche la legge 662 del 1996, da ultimo citata dall'interrogante, precisa all'articolo 3, comma 109, lettera a), che è «garantito, nel caso di vendita frazionata e in blocco, anche a cooperative di abitazione di cui siano soci gli inquilini, il diritto di prelazione ai titolari dei contratti di locazione in corso ovvero di contratti scaduti e non ancora rinnovati purché si trovino nella detenzione dell'immobile, e ai loro familiari conviventi, sempre che siano in regola con i pagamenti al momento della presentazione della domanda di acquisto».

Trattandosi, tuttavia, di questioni ancora sottoposte al vaglio dell'Autorità giudiziaria,

questo Ministero, non è, allo stato, in grado di prendere una posizione circa l'esatto andamento dei fatti.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali:
Luca Bellotti.

LO MONTE, COMMERCIO e LATTERI.
— *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il prefetto di Catania dottor Giovanni Finazzo, in seguito all'indagine della magistratura e alla conseguente operazione denominata « Padrini » che portò all'arresto nella giornata del 27 novembre del 2008 di 24 appartenenti a cosche mafiose, inviò al Ministro interrogato una relazione sugli intrecci fra mafia e politica nel comune di Paternò (Catania);

nella suddetta relazione si sosteneva che: « ... non possono non rilevarsi inquietanti ombre circa la sussistenza di un'intesa tra gli amministratori del comune di Paternò e gli esponenti della mafia locale », e si concludeva con l'invito rivolto al Viminale « a prendere in seria considerazione lo scioglimento del consiglio comunale conseguente a fenomeni di infiltrazioni e di condizionamento di tipo mafioso »;

secondo le accuse mosse dalla direzione investigativa antimafia e dalla procura di Catania, titolari dell'operazione « Padrini », si « rappresentava un avamposto dell'organizzazione all'interno dell'amministrazione comunale »;

le indagini patrimoniali svolte dagli inquirenti hanno condotto alla confisca di società di capitali, di cooperative, oltre ad immobili, terreni, automezzi e disponibilità bancarie;

a seguito della richiesta dell'ex prefetto di Catania dottor Giovanni Finazzo, il Ministro interrogato ha disposto l'invio di tre ispettori, un vice prefetto, un capitano dell'Arma dei Carabinieri e uno della Guardia di Finanza, con il compito di verificare tutti gli atti amministrativi del

suddetto comune, accertarne la « trasparenza » amministrativa e redigere una relazione da inviare al Ministero ed al Governo —:

quali siano i risultati della relazione elaborata dagli ispettori;

se il Ministro interrogato non ritenga, anche alla luce di quanto esposto, che vi siano tutti i presupposti che prefigurano una contaminazione e una collusione con la criminalità organizzata, e se non ritenga oramai ineludibile proporre al Consiglio dei ministri di deliberare lo scioglimento del consiglio comunale di Paternò per sospetto di infiltrazione mafiosa. (4-06854)

RISPOSTA. — *A seguito dell'inchiesta giudiziaria denominata « i Padrini », nella quale, oltre ad elementi appartenenti alla locale consorteria di stampo mafioso, è risultato coinvolto anche un assessore del comune di Paternò, la competente prefettura ha disposto le opportune verifiche presso l'amministrazione comunale, secondo quanto stabilito dall'articolo 59, comma 7 del decreto legislativo n. 267 del 2000.*

Di tali verifiche è stata incaricata una commissione di indagine, che ha concluso l'ispezione con una relazione trasmessa, nei prescritti termini, ai competenti organi ministeriali, il cui contenuto risulta coperto da segreto.

Ai sensi dell'articolo 143 Tuel, come modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, il prefetto, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica, provvede ad inviare al Ministero dell'interno una relazione circa l'eventuale sussistenza di collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata e formula una proposta di scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso.

Il predetto comitato — riunitosi il 18 gennaio 2011 alla presenza del procuratore generale e del procuratore distrettuale della Repubblica — ha unanimemente espresso, sulla base degli ulteriori approfondimenti svolti, parere contrario allo scioglimento

del Consiglio comunale di Paternò, non avendo ravvisato — allo stato della documentazione acquisita — interferenze della criminalità organizzata con l'attività amministrativa.

Prosegue, in ogni caso, su indicazione dello stesso comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, il monitoraggio sulla situazione del comune di Paternò.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Michelino Davico.

MARAN. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

dovrebbe essere nota la vocazione culturale europea della città di Gorizia, alla luce degli eventi storici sul recente ingresso di nuovi Stati membri nella Unione europea, tra i quali la Slovenia e, pertanto, la città di Nova Gorica, divisa per oltre 50 anni con la « gemella » Gorizia da un muro lungo il confine territoriale tra i due Stati;

la piazza Transalpina, posta a cavallo tra le due città, è divenuta per Gorizia e Nova Gorica un simbolo di incontro, integrazione e fratellanza tra i popoli per troppo tempo tra di loro divisi. Oggi, dunque, dalla caduta del confine, la piazza è divenuta, appunto, luogo di incontro e non più di divisione;

ecco il principio che ha ispirato una giovane coppia, lei goriziana di nascita e lui britannico, a presentare, a fine luglio 2010, al comune di Gorizia domanda di autorizzazione a celebrare il loro matrimonio in quel luogo simbolo di unione, sperando tutte le pratiche necessarie alla celebrazione;

con nota del 27 luglio 2010 il dirigente comunale comunicava alla interessata il diniego alla celebrazione del matrimonio al di fuori della casa comunale e degli spazi esterni annessi alla struttura comunale, citando la circolare n. 29 del 7 giugno 2007 del Ministero dell'interno ed il codice civile, il quale sancisce che, al di fuori di tali luoghi, la celebrazione possa

avvenire solo per infermità o per altro impedimento di uno degli sposi che non possa recarvisi, giustificato dall'ufficiale dello stato civile;

d'altro canto, il dirigente reggente l'area II dell'ufficio territoriale del Governo - prefettura, nel rispondere riguardo all'interpretazione della norma richiamata, specificava che l'articolo 3, comma 1, del decreto del presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, regolamento per revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127, prevede che i Comuni possano disporre, anche per singole funzioni, l'istituzione di uno o più separati uffici dello Stato civile. I comuni possono, pertanto, anche deputare una sala esterna alla casa comunale, al fine della celebrazione di matrimoni, purché l'istituzione di tale ufficio separato sia previsto da una delibera della giunta. L'istituzione, sempre nella disponibilità del Comune, dovrà avere un carattere di ragionevole continuità temporale e non potrà avvenire per un singolo matrimonio;

l'eco data dalla stampa locale alla vicenda del diniego dell'amministrazione comunale alla celebrazione del matrimonio presso la piazza della Transalpina, ha suscitato, da un lato, lo sbigottimento della popolazione che, invocando il « buon senso », non ha inteso dove si trovava il grande problema nell'accogliere la richiesta degli sposi e, dall'altro lato, ha fatto sorgere il problema della rigidità della norma o, quanto meno, dell'inerzia dell'amministrazione comunale alla richiesta degli sposi a fronte di una possibilità di interpretazione elastica del precetto normativo che andasse nella direzione di utilizzare anche continuativamente un luogo simbolo di unione —:

quale sia l'orientamento del Ministro e se non ritenga opportuno, per quanto di competenza, fornire un'interpretazione della norma che permetta di utilizzare anche continuativamente un luogo simbolo di integrazione e fratellanza. (4-08619)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione in esame l'interrogante chiede di conoscere quale sia l'orientamento di questa Amministrazione in merito al diniego, opposto dal comune di Gorizia, alla richiesta di celebrazione di un matrimonio al di fuori della casa comunale.*

A tal proposito si precisa che la celebrazione fuori dalla casa comunale è prevista soltanto nel caso di infermità o impedimento di uno degli sposi.

Inoltre al fine di venire incontro a richieste di cittadini, desiderosi di celebrare il proprio matrimonio civile in comuni privi di sale interne adeguate all'importanza della cerimonia, con circolare n. 29 del 7 giugno 2007, è stata ammessa la celebrazione anche nei giardini della sede stessa, purché questi costituiscano «pertinenza funzionale» dell'edificio dove ha sede la casa comunale.

Non è, invece, consentita la celebrazione in giardini o parchi, esterni alla casa comunale, né in altri luoghi pubblici, quali piazze o vie cittadine.

Nel caso specifico i competenti uffici comunali risultano essersi effettivamente attenuti alle disposizioni del codice civile ed a quelle della citata circolare ministeriale, che sul punto precisa che «i Comuni possono anche deputare una sala esterna alla casa comunale, al fine di celebrarvi i matrimoni, purché l'istituzione di tale ufficio separato sia prevista da una delibera della giunta. In tal caso, una copia della deliberazione dovrà essere trasmessa al prefetto. L'istituzione di una sede esterna, sempre e comunque nella disponibilità del comune, dovrà avere un carattere di ragionevole continuità temporale e non potrà, pertanto, avvenire per un singolo matrimonio».

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Michelino Davico.

MIOTTO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere — premesso che:*

da numerose settimane non trova soluzione la incerta situazione che vivono

i 37 dipendenti dell'hotel Bertha di Montegrotto Terme (Padova), uno dei più prestigiosi alberghi del bacino termale euganeo, chiuso per dichiarato fallimento;

dall'1° aprile i dipendenti sono senza stipendio, hanno già esaurito il periodo di sospensione, ma non possono accedere ad alcun ammortizzatore sociale perché la società di gestione dell'albergo — Stemas s.r.l. — ha chiesto ed ottenuto nel gennaio scorso il fallimento e si dichiara estranea alla vicenda, mentre la società Terme Bertha s.r.l., proprietaria della struttura afferma di non aver obblighi nei confronti dei dipendenti che non ha mai assunto;

nelle scorse settimane i lavoratori sostenuti dalle organizzazioni sindacali hanno effettuato numerose manifestazioni per sensibilizzare le istituzioni su questa vertenza difficile perché sono invisibili le parti datoriali, ma necessita un più deciso intervento del Ministero al fine di individuare i soggetti che devono attivare le opportune azioni per assicurare ai lavoratori almeno le tutele dovute per legge;

peraltro, il bacino termale euganeo ha già subito in questi mesi la perdita di numerosi posti di lavoro a causa della chiusura di alcuni alberghi in conseguenza della crisi del termalismo, settore dimenticato dalle politiche economiche nazionali e regionali, con gravi ripercussioni su tutta l'economia dell'area —:

quali interventi urgenti il Ministro interrogato intenda attivare allo scopo di garantire, innanzitutto, gli ammortizzatori sociali ai lavoratori che hanno perso il lavoro nonché quali iniziative intenda promuovere per affrontare la crisi del settore termale nel bacino euganeo al fine di garantire opportunità occupazionali per i lavoratori e livelli di crescita per l'economia dell'area. (4-11723)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in esame con cui si chiede quali siano le iniziative che s'intendano assumere per salvaguardare i livelli occupazionali dei*

dipendenti della Terme Bertha S.r.l., si rappresenta quanto segue.

La chiusura a novembre 2010 dell'International Hotel Bertha di Montegrotto si inserisce nel contesto di crisi delle imprese del distretto del bacino termale euganeo ed è determinata anche dalle criticità emerse tra la società proprietaria dello stabile, la Terme Bertha S.r.l., e la società di gestione, la Stemas S.r.l. Quest'ultima, infatti, a seguito di un affitto d'azienda mai liquidato alla proprietaria dell'immobile, è incorsa nel fallimento in data 27 gennaio 2011.

I 37 lavoratori attivi al momento del fallimento della società di gestione (la maggior parte con anzianità di rilievo), secondo il parere pro veritate del legale consultato dal curatore fallimentare di Stemas S.r.l., risulterebbero essere tornati in capo alla società Terme Bertha S.r.l., che tuttavia rifiuta di accettare la titolarità dei rapporti di lavoro. È da specificare inoltre che la rescissione del contratto d'affitto d'azienda intercorrente fra la Terme Bertha S.r.l. e Stemas S.r.l. è avvenuta precedentemente al fallimento della Stemas S.r.l.

Nel mese di febbraio 2011 le organizzazioni sindacali unitarie Fisascat Cisl, Filcams-Cgil, Uiltucs-Uil si sono attivate, chiedendo l'intervento della Provincia di Padova in relazione all'apertura della procedura di mobilità, a loro avviso non presentata correttamente: secondo le organizzazioni sindacali, infatti, i lavoratori possono ritenersi dipendenti della società Terme Bertha S.r.l. e quindi attualmente, pur non essendo riconosciuti come tali dall'amministratore Gianluca Banfi, risultano essere sospesi senza retribuzione (essendo terminate il 31 marzo 2011 le 90 giornate di disoccupazione ordinaria con requisiti normali previste annualmente dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2) e senza la possibilità di accedere a qualsiasi ammortizzatore sociale in deroga previsto per le attività non ancora cessate.

Sembra inoltre che lo stesso amministratore dell'Hotel Terme Bertha abbia comunicato alle organizzazioni sindacali l'intenzione di voler proseguire l'attività e di essere in trattativa con alcuni potenziali gestori.

Rimane quindi da definire la titolarità dei rapporti di lavoro che, stante l'attuale situazione, non permette ai lavoratori di avere un sostegno economico, in quanto manca la presa di responsabilità da parte di un soggetto per la firma di un eventuale accordo per la richiesta di accesso alla Cassa integrazione guadagni in deroga. Inoltre, al momento, i 37 lavoratori in questione non sono di fatto neppure licenziabili e possono solo attendere l'infruttuosa decorrenza di almeno due retribuzioni (aprile e maggio) per potersi dimettere per giusta causa e proseguire con un'azione legale per il recupero del Tfr.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali:
Luca Bellotti.

NICOLA MOLTENI e RIVOLTA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere — premesso che:

la Gestione Governativa navigazione Laghi di Como, Garda, Maggiore svolge una funzione indispensabile e fondamentale per il trasporto lacuale dei tre maggiori laghi padani, garantendo lo sviluppo turistico, economico, occupazionale dei territori che si affacciano sui tre laghi alpino padani oltre a determinare i livelli di efficienza del trasporto locale;

il sistema navigazione laghi ormai ciclicamente vive una situazione di difficoltà e sofferenza economica dovuta principalmente a una gestione non sempre indirizzata alla migliore razionalizzazione dei costi;

annualmente i parlamentari locali della provincia di Como si attivano affinché siano recuperate, le risorse statali necessarie per garantire e mantenere in efficienza l'indispensabile servizio che il sistema navigazione laghi svolge per lo sviluppo economico e turistico dei territori sui quali si affacciano i laghi alpino padani;

con il decreto-legge n. 422 del 1997 la gestione governativa per la navigazione dei laghi Maggiore, Como, Garda è stata trasferita alle regioni territorialmente competenti, ma tale trasferimento non è mai stato perfezionato in quanto lo Stato non ha mai messo a disposizione delle regioni le risorse necessarie per la gestione del servizio;

appare pertanto ormai improcrastinabile il trasferimento delle competenze di gestione della navigazione laghi dallo Stato alle regioni nella piena attuazione di un decentramento federalista anche finalizzato ad una gestione più efficiente, efficace e ottimale del servizio, avvicinando il centro decisionale ai territori e ai cittadini;

da anni ormai infatti, il servizio di navigazione lungo i laghi alpino padani, in particolare il lago di Como, avviene tramite l'utilizzo di catamarani che, oltre ad essere particolarmente dispendiosi da un punto di vista economico per l'alto costo dei consumi di carburante e molto più lenti nei tempi di percorrenza dei tragitti lacuali, risultano essere inadatti, in quanto sovente distruggono i terrapieni lungo le coste causando notevoli disagi ai comuni rivieraschi;

a ciò si aggiunga che i catamarani che dal 1998 al 2002 hanno parzialmente sostituito gli aliscafi come mezzi di trasporto lungo i laghi alpino padani risultano spesso in avaria determinando ulteriori costi aggiuntivi per la gestione navigazione laghi;

infatti, attraverso le colonne del quotidiano locale *La provincia di Como* il direttore generale della gestione navigazione laghi di Como ha spiegato che dal 1998 al 2002 sono stati acquistati e utilizzati alcuni catamarani per un costo complessivo di circa 7 milioni di euro in sostituzione degli aliscafi in quanto tale scelta appariva per la gestione passata la migliore e la più idonea soluzione a garantire l'efficacia del servizio;

tale scelta viene però oggi parzialmente rivista, in quanto il medesimo di-

rettore generale afferma di aver inoltrato richiesta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'acquisto di 3 nuovi aliscafi in sostituzione dei « vecchi » catamarani;

si stima mediamente in circa 1 milione e mezzo di euro il costo aggiuntivo per le spese di gasolio dei catamarani che in un momento di difficoltà economica rappresentano un aggravio non indifferente delle spese di gestione complessive del servizio e che costituiscono la metà della spaventosa perdita di esercizio accumulata ogni anno dalla navigazione per il solo lago di Como —:

quali iniziative si intendano adottare per efficientare e razionalizzare i costi di gestione del sistema di navigazione per laghi di Como, Garda e Maggiore, garantendo anzi migliorando l'efficacia dei servizi indispensabile per lo sviluppo economico e turistico dei territori lacuali;

quali iniziative si intendano assumere per contenere la grave perdita economica e i gravi disagi alle coste e alle rive dei comuni rivieraschi che annualmente i catamarani posizionati sul lago di Como determinano; quali siano le motivazioni e il dettaglio dei costi che hanno portato il Ministero dal 1998 al 2002 a determinare l'entrata in esercizio dei mezzi catamarani in sostituzione dei più efficienti ed economicamente vantaggiosi aliscafi;

se il Governo sia a conoscenza della richiesta di acquisto di 3 nuovi aliscafi avanzata dalla Gestione navigazione laghi e se intenda dare una risposta positiva al riguardo;

quali iniziative intende assumere per riallacciare e rilanciare in tempi rapidi i tavoli di concertazione e di programmazione con le regioni competenti al fine del trasferimento della gestione del servizio navigazione e delle relative risorse economiche agli enti locali e regionali territorialmente competenti per migliorare e razionalizzare un servizio indispensabile per l'economia dei territori alpino padani.

(4-12805)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in esame, si informa che la flotta della Gestione governativa dei laghi Maggiore, di Garda e di Como si compone di novantasei mezzi impiegati annualmente nei servizi di trasporto pubblico lacuale.*

Al riguardo preme precisare che di questi mezzi solo otto sono i catamarani, la maggior parte del traffico, infatti, è svolto attraverso motonavi, piroscafi, traghetti per il trasporto automezzi e altri mezzi veloci compresi gli aliscafi.

In merito alla giusta necessità di prevedere la sostituzione dei catamarani con gli aliscafi, si segnala che tale problematica, già affrontata in sede Cipe nel 2009, è all'esame del Governo al fine di individuare un eventuale finanziamento aggiuntivo da destinare alla predetta sostituzione.

Riguardo poi alle risorse disponibili per l'anno 2011, si precisa che oltre allo stanziamento di sedici milioni di euro, accordato dalla legge di bilancio per il corrente esercizio finanziario, è stato previsto, proprio per garantire la continuità del servizio di navigazione pubblica dei laghi di Como, Garda e Maggiore, con apposito emendamento inserito in sede di conversione del decreto-legge 225 del 2010, un ulteriore aumento dello stanziamento di due milioni di euro, mentre con altra disposizione inserita nel medesimo decreto-legge è stata prorogata sino al 2012 la possibilità di utilizzare gli avanzi di amministrazione degli anni precedenti.

Per quanto concerne la questione specifica del trasferimento dei trasporti lacuali alle regioni, la questione risale al decreto legislativo n. 422 del 1997, ai sensi del quale la gestione governativa dei laghi veniva trasferita alle regioni territorialmente competenti, previo risanamento tecnico economico per il quale la legge n. 194 del 1998 stanziava 375 miliardi di vecchie lire.

Tuttavia, il piano di risanamento non è stato attuato per il mancato accordo tra le regioni interessate e ciò ha comportato la perdita dei fondi stanziati.

Nell'ambito dei successivi tavoli di lavoro il Ministero dell'economia e delle finanze ha, tra l'altro, palesato la difficoltà di reperire nuove risorse per il previsto risa-

namento e di individuare meccanismi contabili in ragione delle richieste degli enti locali di trasformare la gestione in società a responsabilità limitata.

Resta inteso che, alla luce di quanto anche rappresentato dal Ministero dell'economia e delle finanze, qualora le regioni intendessero riaprire la discussione in merito, il Ministero è assolutamente disponibile a rilanciare il tavolo tecnico per il trasferimento agli enti locali territorialmente interessati delle attuali competenze della Gestione governativa laghi.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Altero Matteoli.

MONTAGNOLI, MAGGIONI e TORAZZI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere — premesso che:*

la Guardia di Finanza ha appena reso noti i dati sull'evasione dell'anno 2010 da cui si evince la scoperta di più di 18.000 lavoratori in nero —:

quale sia il numero di ispezioni e il numero di lavoratori non in regola suddivisi per regione. (4-10691)

RISPOSTA. — *Con riferimento alla interrogazione in esame, concernente l'attività di vigilanza svolta dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'anno 2010, con specifico riferimento al contrasto al lavoro nero, sulla base delle informazioni acquisite presso i competenti uffici, si rappresenta che i dati richiesti, distinti per regione e numero di lavoratori irregolari ed in nero rilevati, sono desumibili dalla tabella che segue.*

Regione	Ispezioni effettuate	Lavoratori irregolari	Lavoratori in nero
Valle d'Aosta	362	506	136
Piemonte	11.365	10.904	3.135
Lombardia	12.761	23.103	4.892
Veneto	9.319	11.236	4.005
Friuli Venezia Giulia	3.651	2.718	1.075

Liguria	4.948	4.723	2.196
Emilia Romagna	11.813	16.586	7.840
Toscana	12.286	15.246	5.315
Umbria	3.104	2.691	1.048
Marche	6.124	10.277	2.117
Lazio	13.146	10.665	4.141
Abruzzo	4.210	4.647	1.486
Molise	2.215	1.304	601
Campania	16.157	10.083	7.177
Basilicata	5.930	2.754	1.063
Puglia	16.065	11.460	4.843
Calabria	8.454	9.137	3.491
Sardegna	6.784	9.534	2.625
Totale	148.694	157.574	57.186

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali:
Luca Bellotti.

MONTAGNOLI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

molti organi di stampa hanno riportato nei giorni scorsi i dati sulla stretta inferta dall'Inps alle erogazioni delle pensioni di invalidità;

secondo quanto reso noto dal presidente dell'Inps, Antonio Mastropasqua, in un'intervista al *Corriere della Sera*, a due anni dall'avvio del piano straordinario di verifica sulle invalidità, su un totale di 2,9 milioni di disabili in Italia, sono stati effettuati oltre 200 mila accertamenti nel 2009, 100 mila nel 2010 e 250 mila previsti per l'anno in corso e per il 2012;

solo nel 2010 sono state revocate il 23 per cento delle pensioni di invalidità, vale a dire quasi una su quattro, con punte altissime in alcune province: il *record* a Sassari, con il 76 per cento delle prestazioni cancellate, seguita da Cagliari (64 per cento), Napoli (55 per cento), Perugia (53 per cento), Benevento (52 per cento), Roma (26 per cento);

a livello regionale, il primato spetta alla Sardegna, con il 53 per cento di

pensioni revocate, seguita dall'Umbria (47 per cento), Campania (43 per cento), Sicilia (42 per cento) e Calabria (35 per cento);

molto diversa, invece, la situazione nel Nord Italia, con il 6 per cento di revoche in Lombardia (a Milano sono il 3 per cento, per un valore assoluto di 85 revoche su 2.532 verifiche), il 9 per cento in Piemonte ed Emilia, il 10 per cento in Toscana;

i dati registrano peraltro una diminuzione delle domande, ma una crescita della spesa sociale e delle prestazioni assistenziali: quelle di invalidità sono passate da 2,4 milioni nel 2006 a 2,9 milioni nel 2010, mentre le prestazioni assistenziali sono passate da 2.391.994 nel 2006 a 2.862.509 nel 2010, così come la spesa assistenziale nel suo complesso, che è passata da 13.037 milioni nel 2006 a 16.109 milioni nel 2010;

le predette cifre evidenziano quanto lontano ancora sia l'Italia dalle stime Ocse, secondo le quali si dovrebbe spendere dai 2 ai 4 miliardi di euro —:

in relazione alle cifre di cui in premessa, quale quota di revoche sia conseguita alla scoperta di false invalidità, quale al venire meno dei requisiti richiesti per miglioramento dello stato invalidante e quale alla mancata presentazione a visita di cittadini regolarmente convocati, e se non convenga, per quest'ultima quota, prevedere ulteriori approfondimenti al fine di evitare che possano essere colpite dagli accertamenti persone con vera disabilità.
(4-11011)

RISPOSTA. — *L'interrogazione in esame concerne le verifiche straordinarie nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile effettuate dall'Inps.*

Al riguardo, si rappresenta che l'ente previdenziale ha portato a termine il piano straordinario di verifiche per il 2009, ha avviato, in data 30 giugno 2010, il piano per il 2010, ora in fase conclusiva e, a

partire dall'8 luglio 2011, sta proseguendo nell'attuazione del piano straordinario per il 2011.

Con riferimento al 2009, l'articolo 80 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, ha stabilito che l'Istituto nazionale della previdenza sociale effettui, dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, un piano straordinario di 200.000 accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile. In attuazione del citato articolo 80, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto ministeriale 29 gennaio 2010, ha dettato termini e modalità di realizzazione del Piano.

L'Inps ha, quindi, dato avvio alla fase operativa, procedendo ad un campionamento dei beneficiari di prestazioni di invalidità civile, selezionando un campione di soggetti con età compresa tra i 18 e i 78 anni, tratti dal casellario delle pensioni alla data del 4 novembre 2008.

Sono stati esclusi i minori, i soggetti titolari di prestazioni sospese, gli invalidi inviati o da inviare a visita sanitaria di revisione, rispettivamente dopo il 1° luglio 2007 o entro il 30 giugno 2010 e i residenti nelle province autonome di Trento e Bolzano e nella regione Valle d'Aosta, nelle quali le verifiche vengono effettuate secondo quanto previsto dai rispettivi Statuti e dalla relative norme di attuazione.

Durante il procedimento di formazione del campione si è tenuto conto dell'incidenza territoriale dei beneficiari di prestazioni rispetto al totale della popolazione residente e rispetto alla dinamica territoriale delle nuove prestazioni liquidate negli anni successivi.

Al campione così formato sono stati aggiunti due sottoinsiemi costituiti dai titolari di prestazioni in attività lavorativa con contributi versati per lavoro dipendente e/o autonomo e dai titolari di prestazioni di invalidità civile che riscuotono direttamente la prestazione.

I controlli non hanno riguardato le prestazioni assistenziali sostitutive riconosciute agli invalidi civili e ai sordi civili

ultrasessantacinquenni, rispettivamente ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 18 del 1971 e dell'articolo 10 della legge n. 381 del 1970.

Inoltre, a norma dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2006, convertito dalla legge n. 80 del 2006, sono stati esonerati da ogni visita medica, a condizione che la documentazione agli atti valutata dalla commissione medica territoriale avesse confermato l'esclusione a visita, i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione. In attuazione della citata disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, con decreto ministeriale 2 agosto 2007, ha individuato le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione.

Le verifiche compiute in esecuzione del piano straordinario del 2009 hanno portato, a fronte di 200.025 soggetti verificati, alla sospensione/revoca di 4.802 prestazioni per irreperibilità del titolare, di cui oltre il 50 per cento riattivate a seguito di successiva sottoposizione a visita del titolare.

Inoltre, dei 182.005 verbali definiti dalle commissioni medico legali territoriali, per 160.723 si è avuta la conferma dei giudizi medico-legali, per 21.282, invece, sono state revocate le prestazioni per mancata conferma dei requisiti sanitari. Si evidenzia che nel corso delle verifiche sono deceduti 16.034 soggetti e che per i comuni abruzzesi colpiti dal sisma il piano straordinario è stato revocato con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3754 del 9 aprile 2009.

Successivamente, il legislatore all'articolo 20, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito dalla legge n. 102 del 2009, ha previsto che l'istituto previdenziale, per il triennio 2010-2012, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, effettui, in via aggiuntiva all'ordinaria attività di accertamento dei requisiti sanitari e reddituali, un pro-

gramma di 100.000 verifiche per l'anno 2010 e di 250.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

Il Piano straordinario per il 2010 predisposto dall'Inps prevede lo svolgimento di 100.000 visite su soggetti estratti fra i titolari di indennità di accompagnamento in erogazione da oltre 10 anni alla data del 1° aprile 2007, con età inferiore ai 67 anni al momento dell'estrazione per la verifica, e fra i titolari di assegni di invalidità in godimento con data di decorrenza nei 5 anni antecedenti il 1° aprile 2007, con età compresa fra 45 e 60 anni al momento dell'estrazione per la verifica.

I criteri adottati hanno consentito, da un lato, di escludere tutti i soggetti in condizioni gravi che comportano il ricovero in strutture protette e tutte le situazioni già verificate dalle commissioni mediche decentrate, dall'altro, hanno permesso di concentrare le verifiche sulle situazioni di invalidità riconosciute in un range di età lavorativamente produttiva (37-52 anni).

Nel 2010, sono stati sottoposti a verifica 115.908 soggetti, di cui 7.080 sono risultati irreperibili. Inoltre, dei 95.875 verbali definiti dalle Commissioni mediche legali territoriali, per 86.074 si è avuta la conferma dei requisiti sanitari, mentre sono state revocate per carenza dei requisiti sanitari 9.801 prestazioni.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali:
Nello Musumeci.

MOSELLA. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere — premesso che:*

domenica 24 luglio 2011 si è sviluppato un incendio nella stazione ferroviaria Tiburtina di Roma;

l'incendio ha di fatto paralizzato l'intero trasporto ferroviario del Paese;

la situazione è divenuta di ora in ora sempre più difficile, causando disagi molto gravi ai viaggiatori, esasperati da attese interminabili, dalla soppressione di con-

vogli, con veri e propri assalti ai pochi treni circolanti;

appare francamente incomprensibile come un incendio, sia pure grave, possa provocare il blocco pressoché totale del servizio ferroviario di un Paese avanzato quale è l'Italia —:

quali iniziative di sua competenza il Ministro interrogato intenda intraprendere per conoscere le cause dell'incendio, per appurare le responsabilità nella evidente cattiva gestione della situazione e, soprattutto, per spiegare come sia stato possibile che un incidente sia pure grave, abbia messo in crisi l'intero sistema ferroviario italiano, causando un'inaccettabile divisione del Paese in due parti. (4-12811)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in esame, inerente l'evento che ha interessato la stazione di Roma tiburtina, si forniscono i primi elementi di dettaglio in possesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.*

L'incendio occorso il giorno 24 luglio, verso le ore 4.00, nella stazione di Roma tiburtina ha causato la completa distruzione dell'apparato di sicurezza Acei destinato alla gestione e al controllo della circolazione dei treni.

L'incendio ha interessato i locali tecnologici e, in particolare, la sala relè ubicata in parte del fabbricato viaggiatori. Allo stato attuale, sono in corso i necessari accertamenti circa le cause dell'incendio.

A tale scopo, oltre alle indagini avviate dalla magistratura e dalla commissione d'inchiesta istituita da Rete ferroviaria italiana, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha istituito una commissione di indagine ministeriale, composta da tecnici del Dicastero e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, che fornirà in tempi rapidi le relative conclusioni. Tale commissione ministeriale è stata già convocata lo scorso 28 luglio presso la stazione Tiburtina per un primo sopralluogo dell'area interessata.

Solo a conclusione delle attività di inchiesta sarà possibile individuare le cause

che hanno generato il rogo e, quindi, anche eventuali responsabilità.

Si evidenzia che Ferrovie dello Stato italiane, consapevole della gravità del fatto e dei notevoli disagi subiti dai viaggiatori ed in particolare dai pendolari, si è tempestivamente attivata per il ripristino della circolazione e per garantire adeguati livelli di servizi ai cittadini.

Infatti, già nella giornata di domenica 24 luglio, sono stati riattivati i collegamenti da Roma a Firenze e viceversa, garantendo nella stessa giornata di domenica circa il settanta per cento dell'offerta lunga percorrenza programmata ed il cinquanta per cento dell'offerta metropolitana sulla relazione Fiumicino-Orte.

La relazione metropolitana Tiburtina-Tivoli è stata deviata sulla stazione di Roma Termini garantendo circa il settantacinque per cento dell'offerta. Sono stati anche predisposti servizi di navetta sostitutivi.

Nei giorni successivi sono stati consolidati i provvedimenti infrastrutturali e di esercizio delle prime ore consentendo il recupero della gestione dell'infrastruttura necessaria a garantire l'offerta commerciale sulle linee interessanti la stazione di Roma tiburtina. Nella giornata di lunedì 25 luglio, è stato possibile così garantire l'ottanta per cento dell'offerta lunga percorrenza. Il giorno seguente, tale servizio è stato portato al novanta per cento sulle tre direttrici che si diramano dalla stazione Tiburtina compresa quella interessata prevalentemente dal traffico pendolare.

Inoltre, il 26 luglio 2011, la stessa stazione di Roma tiburtina è tornata agibile con entrambi gli ingressi, lato Pietralata e lato Nomentano, ed è stata riaperta la fermata della metropolitana Tiburtina.

Dal 27 luglio, la società ferroviaria ha avviato la piena offerta estiva concernente il servizio di lunga percorrenza e di alta velocità. Il numero di corse di tale offerta, in vigore fino alla fine di agosto, è stato potenziato per l'ultimo fine settimana di luglio con 7 Frece alta velocità aggiuntive al giorno.

Riguardo, invece, al servizio di assistenza alla clientela, si precisa che da

domenica sono stati oltre mille gli operatori straordinari messi in campo dall'impresa ferroviaria e sono stati già disposti rimborsi di biglietti per un valore complessivo di circa 680.000 euro.

Si aggiunge che, presso il numero verde gratuito di Trenitalia (800 892021) sono state attivate circa cento postazioni fisse, il cinquanta per cento in più rispetto alla programmazione giornaliera.

Per quanto concerne, infine, le attività di ripristino degli impianti di controllo e comando del traffico ferroviario, Ferrovie dello Stato italiane ha predisposto un programma di riattivazione completa degli impianti completamente distrutti dall'incendio.

Per quanto attiene, in particolare, al ripristino completo degli impianti dell'apparato centrale della stazione Tiburtina, è stata avviata, anche alla luce del nuovo ruolo che si accinge ad avere lo scalo in questione, la progettazione per l'installazione di un più moderno apparato centrale computerizzato analogamente a quello già realizzato nelle stazioni di Roma Termini, Roma Ostiense, Roma San Pietro e Roma smistamento.

In conclusione, considerato che l'incendio presso la stazione Tiburtina di Roma ha determinato una situazione molto seria e di non facile gestione, si ritiene doveroso assicurare che gli sforzi del Governo sono e saranno tutti orientati, non solo a scoprire le reali cause del rogo ed eventuali responsabilità, ma anche ad evitare che simili accadimenti si possano in futuro ripetere.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Altero Matteoli.

MURER. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere — premesso che:

la normativa vigente in Italia, recata dall'articolo 188 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (codice della strada) e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996 (regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi

pubblici), prevede che gli utenti della strada disabili possano usufruire di agevolazioni, mediante l'esposizione del contrassegno speciale di cui all'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);

tale contrassegno, che ha validità su tutto il territorio nazionale, permette una rapida individuazione dei veicoli al servizio degli utenti disabili, consentendo di garantire loro la fruizione delle agevolazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996, che comprendono l'esonero da alcuni obblighi posti a carico degli altri utenti della strada e dalle conseguenti contestazioni o verbalizzazioni di infrazioni;

una raccomandazione del Consiglio europeo (98/376/CE del 4 giugno 1998) chiede agli Stati membri di uniformare i vari contrassegni europei per le auto di persone con disabilità, definendone così le caratteristiche: colore azzurro chiaro, con il simbolo della sedia a rotelle bianco su fondo azzurro scuro;

l'Italia non si è conformata a tale raccomandazione, creando non pochi disagi; i disabili italiani, infatti, da 12 anni, se parcheggiano nelle strisce dedicate di qualsiasi Stato dell'Unione europea con il contrassegno invalidi italiano rischiano (ed è successo a diverse persone) di portare a casa una multa salata;

sino ad ora l'ostacolo per adottare nel nostro Paese il contrassegno europeo era una specifica norma sulla *privacy*; il contrassegno europeo, infatti, ha sul fronte la dicitura «disabile» e il simbolo di riconoscimento internazionale (la sedia a rotelle), in contrasto con l'articolo 74 della legge italiana n. 196 del 2003 che vieta, appunto, l'ostentazione di simboli e diciture su dati sensibili;

al fine di superare tale contraddizione normativa, l'articolo 58 della legge n. 120 del 2010 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale), ha recentemente no-

vellato il suddetto articolo 74, il quale ora dispone che i contrassegni rilasciati per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli, contengono i soli dati indispensabili ad individuare l'autorizzazione rilasciata e senza l'apposizione di diciture dalle quali può essere individuata la persona fisica interessata;

per effetto di tali modifiche, si rende possibile procedere alla introduzione nell'ordinamento interno dei criteri contenuti nella raccomandazione 98/376/CE, che ha istituito un modello comunitario uniforme per il contrassegno di parcheggio per disabili —:

se il Ministro interrogato intenda assumere le opportune iniziative affinché l'adozione del contrassegno unificato europeo per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio di utenti disabili avvenga nel più breve tempo possibile, al fine di eliminare i disagi che attualmente ricadono sugli automobilisti disabili italiani.
(4-11972)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in esame si sottolinea che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti segue da tempo, e con la massima attenzione, la questione al fine di pervenire all'effettiva adozione del contrassegno disabili europeo.*

Come noto, la normativa attualmente vigente in Italia, articolo 188 del decreto legislativo 30 aprile 1993, n. 285 (Codice della strada) e decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, prevede che gli utenti diversamente abili possono usufruire di importanti agevolazioni, esponendo il contrassegno previsto dall'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada.

Tale contrassegno, che ha validità nazionale, permette una rapida individuazione da parte degli organi di polizia stradale dei veicoli al servizio della persona diversamente abile e pone l'agente accertatore in

condizione di non rilevare eventuali infrazioni ad obblighi dai quali gli aventi diritto sono esonerati, attraverso l'esposizione dell'autorizzazione. Il fine del contrassegno è, pertanto, quello di agevolare la mobilità degli utenti diversamente abili e, nel contempo, quello di garantire loro la possibilità di usufruire delle facilitazioni previste dal Codice della strada e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996, al riparo da improprie contestazioni o verbalizzazioni di infrazioni.

In passato, tutto ciò è risultato in contraddizione con il disposto dell'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 « Codice in materia di protezione dei dati personali » che non prevedeva l'esposizione « di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell'autorizzazione, per effetto della sola visione del contrassegno », vanificando in tal modo quanto sopra espresso ed esponendo gli aventi diritto ad ulteriori difficoltà.

La citata legge n. 196 del 2003, non ha reso possibile, fino ad oggi, l'adozione del contrassegno europeo « Parking Card for disabled people », valido nella Comunità europea ed emanato con raccomandazione del Consiglio del 4 giugno 1998, che permette a tutti i cittadini della Comunità di usufruire in ogni Paese delle facilitazioni ivi previste. Quest'ultima prevede l'adozione di un contrassegno unico, di tipo europeo e contiene disposizioni relative al modello da adottare, definendone misure, colore, plastificazione, logo ed indicazioni dei dati del titolare da riportare sullo stesso.

Con l'entrata in vigore della legge 29 luglio 2010, n. 120, tali impedimenti sono stati superati. Pertanto, è possibile uniformare la normativa nazionale ai criteri contenuti nella Raccomandazione 98/376/CE e garantire, di conseguenza, ai soggetti disabili il diritto di circolare e sostare liberamente nel territorio dei Paesi dell'Unione europea.

Si fa presente, in proposito, che è già in corso la predisposizione dei provvedimenti normativi necessari per attuare tale intento e si assicura, altresì, l'impegno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

affinché la modifica al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della strada) avvenga in tempi ragionevolmente brevi, pur considerando che trattasi di un provvedimento di ampia portata, concernente non solo l'adozione del contrassegno europeo, ma anche tutta una serie di modifiche al Regolamento connesse alla stessa adozione.

Si segnala, inoltre, che l'iter approvativo prevede, comunque, l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato.

Di tali provvedimenti, una volta adottati, verrà data la massima diffusione, affinché i comuni possano, a loro volta, modificare nel senso indicato, il contrassegno di che trattasi, provvedendo a sostituire quello in dotazione ai diversamente abili aventi diritto.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Altero Matteoli.

OLIVERIO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere — premesso che:

il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) ha apportato sostanziali modifiche in materia di ricongiunzione dei contributi e di trasferimento gratuito nell'assicurazione generale obbligatoria della contribuzione versata in fondi sostitutivi o esclusivi dell'assicurazione stessa;

in particolare il comma 12-septies dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010 ha previsto, a decorrere dal 1° luglio 2010, l'onerosità per le lavoratrici e per i lavoratori della ricongiunzione della contribuzione versata a fondi diversi verso l'INPS. Tale ricongiunzione era prima dell'entrata in vigore delle suddette norme completamente gratuita;

con la medesima decorrenza per i lavoratori elettrici e per i telefonici (commi 12-octies e 12-novies dell'articolo

12) è stata prevista l'onerosità del trasferimento della contribuzione dai loro fondi all'assicurazione generale obbligatoria e sono state anche abrogate le norme (articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562; articolo 28 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450) che prevedevano per questi lavoratori la possibilità di trasferire gratuitamente all'INPS la contribuzione versata presso i fondi;

con decorrenza 31 luglio 2010 (data di entrata in vigore della legge n. 122) sono state altresì abrogate tutte le norme che prevedevano la possibilità di far confluire gratuitamente nell'assicurazione generale obbligatoria la contribuzione versata a fondi sostitutivi o esclusivi della predetta assicurazione. È stata abrogata la legge n. 322 del 1958 (costituzione della posizione assicurativa all'INPS); sono stati altresì abrogati l'articolo 40 della legge n. 1646 del 1962 (personale dipendente amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, personale iscritto agli Istituti di previdenza ora INPDAP, personale iscritto all'IPOST), l'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 (dipendenti civili statali, militari in servizio permanente e continuativo), l'articolo 21, comma 4, e l'articolo 40, comma 3, della legge n. 958 del 1986 (carabinieri, graduati e militari di truppa, sergenti di complemento);

le nuove disposizioni penalizzano fortemente le lavoratrici ed i lavoratori che, non potendo più avvalersi né della ricongiunzione gratuita né del trasferimento gratuito della propria posizione assicurativa presso l'assicurazione generale obbligatoria, per poter maturare il diritto a pensione dovranno:

a) pagare la ricongiunzione onerosa, il cui costo è veramente considerevole. È da rilevare, peraltro, che molte lavoratrici e lavoratori saranno costretti a pagare di nuovo anche periodi precedentemente riscattati presso i vari fondi sostitutivi o esclusivi;

b) non potendo pagare la ricongiunzione onerosa, a causa dei costi, con-

tinuare a lavorare, nel caso in cui sia possibile, fino al raggiungimento autonomo del diritto a pensione (almeno 20 anni di contribuzione) presso ogni singolo fondo e chiedere successivamente per la contribuzione versata presso l'assicurazione generale obbligatoria il diritto alla pensione supplementare. È da rilevare che in caso di diritto a pensione nell'assicurazione generale obbligatoria, la contribuzione versata nei vari fondi non può ricongiungibile né trasferibile gratuitamente non dà luogo ad alcun trattamento previdenziale, visto che nei fondi sostitutivi o esclusivi la pensione supplementare non esiste;

c) avvalersi della totalizzazione dei contributi con tutti i vincoli e le penalizzazioni che tale istituto attualmente comporta (tre anni in ogni singolo fondo per poter totalizzare; si può totalizzare solo con 40 anni di contribuzione – diritto alla pensione di anzianità – o con 65 anni di età e 20 anni di contribuzione – diritto alla pensione di vecchiaia –; il calcolo della pensione viene effettuato con il sistema contributivo; è da rilevare, inoltre, che il decreto-legge n. 78 del 2010, ha introdotto per le pensioni liquidate con la totalizzazione la finestra « mobile » di 18 mesi;

moltissimi sono i casi di lavoratrici e di lavoratori che cessano dal servizio senza diritto a pensione e che si trovano a dover « scegliere » tra le alternative sopra elencate;

l'abrogazione della legge n. 322 del 1958 e di tutte le altre norme che prevedevano la possibilità di trasferire gratuitamente la posizione assicurativa all'assicurazione generale obbligatoria (addirittura in maniera retroattiva per quanto riguarda i lavoratori elettrici ed i telefonici), unita all'onerosità della ricongiunzione prevista anch'essa dal 1° luglio 2010, incide pesantemente sui diritti di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori, violando, ad avviso dell'interrogante, l'articolo 38, secondo comma, della Costituzione che garantisce al lavoratore mezzi

adeguati alle esigenze di vita al verificarsi degli eventi previsti, tra cui rientrano i trattamenti di invalidità e di vecchiaia;

la gratuità dell'operazione consentiva quindi di utilizzare l'intera contribuzione versata, evitando la sterilizzazione di tutta o di una parte della contribuzione, da parte di soggetti che già avevano concorso al finanziamento della gestione;

imporre il pagamento di una riserva matematica, che in molti casi, peraltro, potrebbe risultare economicamente proibitiva per le condizioni del lavoratore, significa declassare gravemente il livello di tutela raggiunto dal nostro ordinamento previdenziale per dare effettività alla garanzia costituzionale. Peraltro, la determinazione dell'onere nell'attuale interpretazione dell'istituto da parte dell'Inps, è del tutto scollegata dal reale beneficio che il trasferimento di contribuzione all'Inps comporta sulla pensione dovuta;

la retroattività della norma ha, poi, di fatto violato il principio di affidamento nei confronti di tutti coloro che tra il 1° e il 30 luglio hanno presentato domanda di ricongiunzione e di trasferimento della contribuzione dal fondo sostitutivo all'assicurazione generale obbligatoria, e sono cessati dal servizio senza diritto a pensione nel settore pubblico —:

se il Ministro interrogato, al fine di evitare l'insorgere di un notevole contenzioso, intenda assumere tutte le iniziative possibili per ripristinare per tutti i lavoratori, che sono cessati o cesseranno dal servizio, senza diritto a pensione, la possibilità di ricorrere gratuitamente alla ricongiunzione o al trasferimento gratuito della posizione assicurativa presso l'assicurazione generale obbligatoria. (4-10322)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in esame con cui si chiedono quali iniziative il Ministro intenda assumere rispetto alla ricongiunzione delle posizioni assicurative che dal 1° luglio 2010 è divenuta onerosa, si rappresenta quanto segue.

La ricongiunzione dei periodi assicurativi è l'istituto che permette a coloro che

hanno posizioni contributive diverse di riunirle, tramite trasferimento, in un'unica gestione allo scopo di ottenere una pensione unica.

La ricongiunzione avviene su domanda dell'interessato o dei suoi superstiti e deve riguardare tutti i periodi di contribuzione che il lavoratore ha maturato nelle diverse forme previdenziali fino al momento della domanda e sempre che non siano stati utilizzati per liquidare una pensione. I periodi contributivi così ricongiunti sono considerati come se fossero stati versati nel fondo in cui sono stati unificati e danno diritto a pensione in base ai requisiti previsti dal fondo stesso.

La ricongiunzione dei periodi contributivi è regolata dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29 che riconosce la facoltà ai lavoratori dipendenti, oltre che ai lavoratori autonomi, già iscritti presso forme obbligatorie di previdenza « alternative » (gestioni Inpdap, Fondi Ferrovie, Volo, Elettrici, Telefonici, eccetera ovvero Gestioni speciali dei lavoratori autonomi) dell'assicurazione generale obbligatoria (Ago) per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti « ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere, in qualsiasi momento, la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presso le sopracitate forme previdenziali mediante la iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria e la costituzione in quest'ultima delle corrispondenti posizioni assicurative ».

Anteriormente al 1° luglio 2010 la ricongiunzione nel Fondo pensione lavoratori dipendenti dell'Inps dei periodi contributivi maturati in ordinamenti pensionistici « alternativi » dell'Ago avveniva senza oneri per il richiedente: esisteva solo l'obbligo, a carico delle predette gestioni, di trasferire nel Fondo pensione lavoratori dipendenti la contribuzione relativa ai periodi ricongiunti, maggiorata di interessi al tasso annuo del 4,50 per cento. Con l'articolo 12, comma 12-septies, della legge 30 luglio 2010, n. 122 « a decorrere dal 1° luglio 2010 alle ricongiunzioni di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi terzo, quarto e

quinto della medesima legge. L'onere da porre a carico dei richiedenti è determinato in base ai criteri fissati dall'articolo 2, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184». A seguito di tale previsione, con effetto sulle istanze presentate a partire dal 1° luglio 2010, la ricongiunzione nel Fondo pensione lavoratori dipendenti avverrà sempre a titolo oneroso, qualunque sia la gestione di provenienza dei periodi interessati e a prescindere dalla natura dell'attività (subordinata o autonoma) alla quale si riferiscono i relativi contributi. Dalla medesima data coloro che si avvarranno della facoltà di cui all'articolo 1 della legge n. 29 del 1979 sono tenuti al versamento di una somma pari al cinquanta per cento della differenza tra l'importo dell'onere di ricongiunzione e l'ammontare dei contributi e degli interessi trasferiti dagli ordinamenti interessati. Per le domande presentate anteriormente al 1° luglio 2010 si applicheranno le disposizioni previgenti.

Con riguardo al Fondo elettrici e al Fondo telefonici, l'articolo 12 della legge n. 122 del 2010, ai commi 12-octies e 12-novies, ha disposto che i trasferimenti delle posizioni assicurative dai suddetti Fondi vengano effettuati con le modalità e dalla stessa decorrenza fissate dal comma 12-septies abrogando, contestualmente, le disposizioni che nei predetti Fondi disciplinavano la costituzione delle posizioni assicurative nell'Ago a titolo gratuito. Pertanto, per effetto dell'intervento normativo, sono state abrogate le disposizioni del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562 (« Attuazione della delega conferita dall'articolo 2 comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'Enel e dalle aziende elettriche private ») e della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (« Trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione ») che rendevano possibile trasferire le posizioni assicurative dal Fondo elettrici e dal Fondo telefonici al Fpld dell'Ago a titolo gratuito, a domanda degli interessati e con le modalità di cui all'articolo 6 della legge n. 29 del 1979.

Con l'entrata in vigore delle disposizioni della legge n. 122 del 2010, i soggetti cessati dal servizio, in presenza dei requisiti per il diritto a pensione, possono continuare a trasferire la contribuzione nel Fpld solo a titolo oneroso.

Si segnala tuttavia che, in base alle normative vigenti, in alternativa e in presenza dei richiesti requisiti, i soggetti in esame possono usufruire dell'istituto della totalizzazione che consente, a titolo gratuito, l'unificazione dei periodi e l'erogazione di una pensione che rappresenta la somma dei trattamenti di competenza di ogni ente previdenziale.

Nel merito, si rappresenta che in relazione al superamento delle problematiche connesse alle criticità segnalate dall'interrogante, è stato costituito un Tavolo tecnico di studio per l'individuazione di possibili interventi operativi. A conclusione dei lavori di detto Tavolo tecnico sono state individuate alcune linee di un possibile intervento normativo tra cui vanno segnalate:

la creazione di un nuovo strumento di valorizzazione delle posizioni assicurative, alternativo alla ricongiunzione e alla totalizzazione, finalizzato al conseguimento del trattamento di sola vecchiaia o, in alternativa, di vecchiaia e di anzianità con quaranta anni di contribuzione attraverso un sistema di calcolo della prestazione basato sul modello « pro quota »;

l'estensione dell'istituto della totalizzazione attraverso l'abolizione del vincolo che, a legislazione vigente, impedisce la riunione dei periodi contributivi non coincidenti maturati in diverse gestioni previdenziali che presentino una durata inferiore ai tre anni.

Con riguardo agli iscritti all'Inpdap, con particolare riferimento ai dipendenti pubblici sia civili che militari, l'articolo 12, comma 12-undecies, della legge n. 122 del 2010, ha abrogato la legge 2 aprile 1958, n. 322 (« Ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza »), l'articolo 40 della legge 22 novembre 1962,

n. 1646 (« Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro »), l'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (« Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato »), l'articolo 21, comma 4 e l'articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (« Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata »). Dette norme consentivano agli iscritti all'Inpdap, nel caso in cui non avessero maturato il diritto presso questo Istituto, di ottenere la pensione Inps previo trasferimento della relativa posizione assicurativa.

L'Inpdap, con circolare n. 18 dell'8 ottobre 2010, nel riconoscere il diritto ad un trattamento pensionistico anche qualora i requisiti anagrafici non siano conseguiti in costanza di attività lavorativa, ha previsto che « l'abrogazione dell'istituto della costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS non opera, per gli iscritti alla cassa dei dipendenti dello Stato, nel caso in cui la cessazione dal servizio del dipendente statale, senza diritto a pensione presso questo Istituto, sia avvenuto prima dell'entrata in vigore della legge in esame (31 luglio) atteso che per detti iscritti la costituzione della posizione assicurativa operava d'ufficio mentre, per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG, atteso quanto espressamente previsto dall'articolo 38, ultimo capoverso, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, che prevedeva la costituzione della posizione assicurativa esclusivamente a domanda, essa non opera per coloro che prima dell'entrata in vigore della legge 30 luglio 2010, n. 122 abbiano presentato domanda di costituzione a questo Istituto a seguito di cessazione senza diritto a pensione. Di conseguenza, non può essere più effettuata la costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS per gli iscritti alla CTPS cessati a partire dal 31 luglio 2010 (data di entrata in vigore della legge in esame) e per gli iscritti alle Casse pensioni gestite dagli ex Istituti di previdenza che non abbiano, entro il 30 luglio 2010, presentato la prescritta domanda ».

Pertanto, le uniche costituzioni della posizione assicurativa che l'Inpdap sta effettuando sono relative a cessazioni intervenute o a domande presentate prima dell'entrata in vigore della legge n. 122 del 2010, ovvero riferite a provvedimenti emanati in ritardo dalle singole amministrazioni statali relative a collocamenti a riposo avvenuti in data antecedente il subentro, da parte dell'Inpdap nella gestione dei trattamenti pensionistici (a decorrere dal 2006 per i dipendenti civili e dal 2010 per il personale militare) e per le quali le amministrazioni datrici di lavoro hanno mantenuto la competenza ad emanare i relativi provvedimenti pensionistici.

Si precisa che per poter utilizzare i periodi contributivi Inpdap, ancorché non siano sufficienti a maturare il diritto ad un autonomo trattamento pensionistico, è possibile ricorrere all'istituto della totalizzazione, purché l'interessato non sia già titolare di una pensione a carico di una delle gestioni tra le quali è consentito cumulare e la contribuzione maturata non sia inferiore a tre anni.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali:
Luca Bellotti.

LEOLUCA ORLANDO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere — premesso che:

L'INPS, con Gazzetta Ufficiale n. 50 del 26 giugno 2007, ha bandito un concorso pubblico per esami per l'assunzione di 293 unità nel profilo di « ispettore di vigilanza, area funzionale C », le cui prove hanno avuto termine nel luglio del 2009;

terminate tutte le prove concorsuali e pubblicata la graduatoria (24 febbraio 2010), a fronte di una richiesta ufficiale dell'INPS di poter assumere 444 unità ispettive, risultano, ad oggi, essere invece stati autorizzati-assunti soltanto 310 ispettori e residuano ancora circa 500 idonei;

il Governo si è formalmente impegnato a contrastare gli illeciti nel campo

della legislazione sociale e del diritto del lavoro e il fenomeno dell'evasione contributiva, emergente tra gli obiettivi precipui della manovra finanziaria, si potrebbe validamente fronteggiare e contrastare anche con la sollecita assunzione dei restanti 500 giovani laureati risultati idonei;

l'assunzione di un ispettore INPS C1 costa 38.000 euro lordi annui, a fronte di 700.000-1.000.000 di euro di evasione contributiva recuperata alle casse dello Stato, oltre a svolgere un ruolo fondamentale in termini di repressione e prevenzione;

ogni anno ci sono 1.000 morti sul lavoro, a cui vanno aggiunti oltre 200.000 infortuni non mortali;

l'assunzione di tali risorse umane impiegate nella funzione ispettiva, non solo, andrebbero a garantire un ricambio generazionale dell'ente, ma si rivelerebbe come essenziale, perché il recupero riguardante i contributi evasi o omessi producono un'entrata, che, altrimenti, resterebbe non recuperata in assenza di un consistente corpo di vigilanza;

ulteriore ragione a sostegno di una sollecita assunzione degli idonei di questo concorso è che appare evidente la riduzione di personale nel profilo di ispettore di vigilanza, se si considera, non solo, che l'ultimo concorso per ispettori di vigilanza INPS C1 è stato espletato nel 1998, ma anche che, a fronte di una pianta organica che dovrebbe contare circa 2.000-2.200 ispettori, alla fine del 2010 residueranno circa 1.000 unità, tenuto conto che molti in servizio, avranno, per quella data, maturato l'anzianità contributiva necessaria per il pensionamento;

la mancata assunzione di tali risorse umane impegnate nella funzione ispettiva costituirebbe una forte limitazione per l'attività di vigilanza dell'ente previdenziale, comportando quindi tale carenza il rischio di un grave danno erariale —:

se e come il Governo intenda intervenire per fare in modo che l'Inps, attesa la carenza di organico citata, possa aumentare il corpo ispettivo dell'ente, al fine

di contribuire a contrastare il fenomeno dell'evasione contributiva. (4-08998)

RISPOSTA. — Con riferimento alla interrogazione in esame, concernente il concorso pubblico per esami per 293 ispettori di vigilanza bandito dall'Inps nel 2007, sulla base delle informazioni acquisite presso i competenti uffici dell'istituto, si rappresenta quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 66 del decreto legge n. 112 del 2008, come modificato dal decreto n. 78 del 2010, per il quadriennio 2010-2013 le pubbliche amministrazioni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 2, commi 8-bis e 8-quater, del decreto legge n. 194 del 2009, convertito dalla legge n. 25 del 2010, l'Istituto ha, inoltre, effettuato la riduzione delle dotazioni organiche degli uffici dirigenziali e del personale non dirigente. A seguito di tale riduzione risulta, allo stato, una modesta carenza nel profilo degli ispettori di vigilanza e più in generale nell'Area C di riferimento, destinata, comunque, ad essere implementata dai concorsi attualmente in fase di espletamento.

Negli ultimi anni l'istituto, a fronte delle disposizioni legislative finalizzate alla riduzione della spesa relativa al personale, ha comunque ottenuto corpose autorizzazioni all'assunzione di personale a tempo indeterminato, tra le quali anche 310 unità di ispettori di vigilanza appartenenti al concorso in parola assunte nel maggio del 2010.

È stata, inoltre, ottenuta, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2011, l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato ulteriori 52 unità, nell'Area C, posizione economica C1, del profilo degli ispettori di vigilanza.

Si precisa, infine, che è stata perfezionata, per l'anno 2011, in ottemperanza a quanto prescritto dalle disposizioni normative vigenti e dalla circolare n. 11786 del 22 febbraio 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-dipartimento della funzione pubblica, un'ulteriore richiesta di autorizzazione all'assunzione, tra le altre, di 50 unità, da assumere nel profilo degli ispettori di vigilanza.

Compatibilmente con i vincoli stabiliti dalla normativa in materia sopra richiamata l'istituto si attiverà al fine di implementare le risorse carenti entro le disponibilità di organico.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali:
Luca Bellotti.

PALADINI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

nel settembre 2007 l'Inps ha proceduto ad indire un concorso per l'assunzione di 50 posti nei ruoli del personale amministrativo dell'area funzionale B, area economica B1;

espletato tale concorso sono risultati idonei 319 candidati su circa 25 mila concorrenti mentre l'INPS ha continuato a fronteggiare la carenza di organico, ordinaria e strutturale ricorrendo a lavoratori in somministrazione nei ruoli del personale amministrativo dell'area funzionale B;

lo stesso Ente ha dichiarato che a partire dal 2011 non potrà ricorrere neppure ai lavoratori somministrati malgrado sia stato confermato un fabbisogno pari a quello del 2010 a causa dei tagli approntati dal decreto-legge n. 78 del 2010;

le deroghe legislative al principio dell'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso, seppure previste espressamente dallo stesso articolo 97, terzo comma della Costituzione, sono legittime solo in presenza di « peculiari e straordinarie esigenze di interesse

pubblico » idonee a giustificarle (sentenza n. 81 del 2006);

il concorso pubblico rappresenta lo strumento fondamentale di accesso al lavoro nella pubblica amministrazione, al fine di garantire il suo buon andamento e l'imparzialità, nonché la legalità e l'oggettività del merito;

la longevità del rapporto di somministrazione con i suddetti lavoratori interinali dimostra la necessità dell'INPS di assumere altro personale per lo svolgimento delle mansioni « ordinarie » e che per soddisfare tale necessità lo strumento della somministrazione non appare adeguato, come più volte sottolineato anche dalla corte dei conti (delibera 4/2010) —:

se, il Ministro non ritenga opportuno affrontare con un impegno straordinario i bisogni immediati dell'INPS, procedendo in modo prioritario all'assunzione di quanti vincitori ed idonei di un concorso indetto dall'ente nell'ultimo quinquennio non siano ancora stati assunti;

se, in particolare, non ritenga utile istituire per la copertura dei posti rimanenti l'indizione di un nuovo concorso, valorizzando mediante il riconoscimento di un punteggio, l'esperienza maturata dai lavoratori che nello stesso arco di tempo abbiano lavorato presso l'ente mediante contratti di somministrazione, di collaborazione a progetto o a tempo determinato.
(4-11677)

RISPOSTA. — *L'interrogazione in esame concerne le assunzioni dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico a 50 posti nei ruoli del personale amministrativo dell'Inps, Area funzionale B, posizione economica B1 e l'eventuale indizione di un nuovo concorso per coprire i posti vacanti in organico.*

Preliminarmente, si evidenzia che ai sensi dell'articolo 3, comma 102 della legge n. 244 del 2007, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge n. 296 del 2006, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il quadriennio 2010-2013, possono pro-

cedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

Tali assunzioni devono essere autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione e del Ministro dell'economia e delle finanze.

Con particolare riferimento al concorso a 50 posti per l'Area B, posizione economica B1, richiamato dall'interrogante, l'Inps ha fatto sapere di aver proceduto all'assunzione di 60 unità di personale, in seguito all'emanazione del relativo decreto di autorizzazione.

Inoltre, con riferimento alla medesima procedura concorsuale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2011, registrato dalla Corte dei conti il 4 maggio 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, del 23 maggio 2011, l'Inps è stato autorizzato ad assumere ulteriori 31 unità di personale da inquadrarsi nell'Area B, posizione economica B1, che verranno assunte presumibilmente a partire dal mese di settembre del corrente anno.

Si fa presente inoltre che, per l'anno 2011, l'Istituto sta predisponendo un piano che consenta di assumere tutte le figure professionali necessarie per lo svolgimento delle attività istituzionali, tenendo presente in via prioritaria le carenze organiche nei profili corrispondenti a quelli messi a concorso, fermo restando il rispetto della vigente normativa in termini di limiti alle assunzioni.

In merito alla possibilità di bandire altro concorso per l'Area B, l'Ente previdenziale ha rappresentato l'intendimento di procedere, in via preliminare, allo scorrimento della vigente graduatoria, entro i termini di validità della stessa, anche al fine di evitare un sicuro contenzioso in merito.

In relazione, infine, all'utilizzo da parte dell'Istituto del lavoro somministrato, si sottolinea che l'Inps, ai sensi della vigente normativa, si è avvalso di lavoratori in somministrazione a tempo determinato con qualifica B1.

Tuttavia, il ricorso alla somministrazione non ha riflessi sulla procedura concorsuale in argomento ed è legittimato dalla diversa necessità di far fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali, seppur riferibili all'ordinaria attività dell'Istituto utilizzatore.

Da ultimo, vale la pena mettere in evidenza che sulla tematica posta dall'interrogante è attualmente all'esame della competente Commissione parlamentare (Commissione XI della Camera dei Deputati) un progetto di legge relativo alla proroga dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici fino al 31 dicembre 2013 e alla loro utilizzazione per il reclutamento di personale con rapporto d'impiego a tempo indeterminato con riferimento alle figure professionali previste nei bandi dei concorsi ai quali si riferiscono le graduatorie medesime e comunque in via prioritaria quando si tratta di procedere all'assunzione di figure professionali ad esse equipollenti.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali:
Luca Bellotti.

PEDOTO. — Al Ministro della salute, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
— Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» prevede, all'articolo 5, l'istituzione di un «Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro», presieduto dal Ministro della salute;

il Comitato di cui sopra, al fine di garantire la più completa attuazione del

principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, ha tra le sue funzioni il compito di:

a) stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

b) individuare obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

c) definire la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;

d) programmare il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

e) garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l'uniformità dell'applicazione della normativa vigente;

f) individuare le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori;

con il decreto ministeriale 26 maggio 2009 « Istituzione del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro » nonché con il successivo decreto ministeriale 26 marzo 2010 « Integrazione del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro » si è provveduto a definirne la composizione;

sempre il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all'articolo 6, prevede l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di una Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro;

tale Commissione, riunitasi per la prima volta nel marzo 2009, ha tra le sue molteplici funzioni anche quella di:

a) esaminare i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;

b) validare le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

c) redigere annualmente una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni;

d) elaborare le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore;

e) valorizzare sia gli accordi sindacali sia i codici di condotta ed etici, adottati su base volontaria, che, in considerazione delle specificità dei settori produttivi di riferimento, orientano i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;

f) valutare le problematiche connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro —:

se, a oltre due anni dalla loro costituzione, tali organismi siano pienamente operativi e quali indirizzi abbiano assunto, con particolare riferimento all'elaborazione di proposte migliorative in materia di disciplina della sicurezza sul lavoro o di definizione della programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, nonché per l'individuazione degli obiettivi e dei programmi

dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

quale sia la valutazione del Governo circa l'operato fino ad ora svolto da tali organismi. (4-11897)

RISPOSTA. — Con riferimento agli organismi istituiti ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni, anche conosciuto come Testo unico di salute e sicurezza sul lavoro, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 5 del decreto legislativo n. 81 del 2008 disciplina la composizione e le funzioni del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Tale comitato, istituito presso il Ministero della salute a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale del marzo 2010, ha iniziato i suoi lavori con la prima seduta di insediamento avvenuta il 24 giugno 2010, continuandoli regolarmente con riunioni periodiche ogni 2 mesi.

Nel corso delle sei sedute svoltesi sino al mese di giugno 2011 sono stati formalmente esaminati ed approvati sia il Piano nazionale della prevenzione in edilizia che il Piano nazionale della prevenzione in agricoltura; è stata effettuata una ricognizione nazionale per accertare l'avvenuta costituzione e funzionamento dei Comitati regionali di coordinamento.

Nell'ultima riunione il Comitato ha focalizzato l'attenzione sulle possibili azioni centrali che possono essere sviluppate a supporto del Piano nazionale di prevenzione con riferimento alla prevenzione di infortuni e malattie professionali e per un miglior coordinamento delle azioni di vigilanza.

Molte delle iniziative dirette alla attuazione delle disposizioni del cosiddetto Testo unico di salute e sicurezza sul lavoro sono devolute dal legislatore alla Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro (istituita dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008) composta in

maniera paritaria e tripartita da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche centrali competenti in materia, delle regioni, dei sindacati e delle organizzazioni dei datori di lavoro. Tale organismo è stato ricostituito con decreto ministeriale 3 dicembre 2008. La Commissione si è insediata in data 17 marzo 2009 e ha svolto ventuno riunioni, l'ultima delle quali in data 6 luglio 2011. Tale Commissione ha deciso di costituire nove gruppi « tecnici » di lavoro, nei quali è garantita la presenza paritetica di rappresentanti delle amministrazioni pubbliche — comprese le regioni — e delle parti sociali, per affrontare in tali sedi gli argomenti attribuiti dalla legge alla Commissione (si pensi, ad esempio, alla elaborazione di linee metodologiche per la valutazione dello stress lavoro-correlato o, ancora, alla individuazione delle regole di funzionamento della cosiddetta « patente a punti » per gli edili) e per i quali si prevedono attività finalizzate alla attuazione del Testo unico di salute e sicurezza sul lavoro.

Sono, altresì, in via di completamento talune ulteriori attività, previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008, e successive modificazioni e integrazioni, tra le quali la predisposizione, in data 17 novembre 2010, delle indicazioni per la valutazione dello stress lavoro-correlato (articolo 28, comma 1-bis, del Testo unico) da parte della Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro. In tal modo, la Commissione consultiva ha provveduto a fornire agli operatori indicazioni metodologiche necessarie a un corretto adempimento dell'obbligo di valutare il rischio da stress lavoro-correlato in tutti i luoghi di lavoro, pubblici e privati. Al documento, molto atteso dagli operatori della sicurezza, è stata data la massima divulgazione sia tramite lettera circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 18 novembre 2010 che a mezzo pubblicazione sul sito ufficiale del medesimo Ministero e, infine, tramite comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2010.

Inoltre, in virtù di quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 81 del 2008, si sta provvedendo alla predisposi-

zione di uno schema di decreto interministeriale per la costituzione e la regolamentazione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (cosiddetto Sinp), redatto, con il costante coinvolgimento del soggetto gestore del trattamento dei relativi dati (Inail) e con quello delle regioni.

Sul testo in parola, sul quale è stato acquisito il prescritto concerto dei Ministeri dell'interno, della difesa e dell'economia e finanze ed è stato espresso in data 7 luglio 2011 il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Fra le attività che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sta compiendo in attuazione del Testo unico, si ricordano l'effettuazione di una serie di confronti, formali e informali, in qualità di Ministero concertante, su alcuni dei decreti (ex articolo 3 del Testo unico) diretti a identificare le « peculiari esigenze » di determinati settori e attività; la stesura di una bozza molto avanzata di decreto per l'individuazione delle modalità per la effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro e dei criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati legittimati a realizzare tali verifiche (articolo 71, comma 13, del decreto legislativo n. 81 del 2008, e successive modificazioni e integrazioni).

Occorre, da ultimo, segnalare che il decreto per la qualificazione delle imprese operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, proposto dal Ministro Maurizio Sacconi, ha ottenuto parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 20 aprile 2011 ed il parere favorevole del Consiglio di Stato.

Il decreto in oggetto è frutto di un lavoro che ha coinvolto Stato, regioni e parti sociali nell'intento, da tutti condiviso, di predisporre misure innovative ed efficaci a contrasto degli infortuni, gravissimi per numero e drammatici per modalità, verificatisi negli ultimi anni nei lavori in ambienti cosiddetti « confinati », quali silos, cisterne e simili.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali:
Luca Bellotti.

PICCOLO, BOSSA, BURTONE, MAZZARELLA, CIRIELLO, ANDREA ORLANDO, GARAVINI, MARCHI, VELTRONI, NICOLAIS e BORDO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

il comune di Gragnano, in provincia di Napoli, è amministrato da una giunta guidata dal sindaco Annarita Patriarca, eletta nel 2009;

il quotidiano La Repubblica, nella sua edizione napoletana, nei giorni scorsi, ha riportato ampie e dettagliate notizie in merito ad un'inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Napoli su presunti brogli nelle elezioni amministrative nel comune di Gragnano e su possibili infiltrazioni camorristiche nello svolgimento della predetta competizione;

secondo l'inchiesta, alle ultime elezioni amministrative, sarebbero state riscontrate gravissime irregolarità: in particolare, sarebbe stata accertata una quantità allarmante di tessere elettorali duplicate (1700 su circa 19 mila votanti) che costituirebbe l'indizio evidente di un tentativo di controllo del voto da parte delle cosche camorristiche che agiscono sul territorio;

nell'indagine risulterebbero coinvolti anche esponenti politici e scrutatori che avrebbero manipolato le operazioni di voto, alterando l'esito elettorale;

essa sarebbe partita da alcune intercettazioni ascoltate nell'ambito di un'altra inchiesta, denominata Golden Goal, durante la quale è stato intercettato Fabio Di Martino, figlio dell'omonimo boss, che durante un colloquio in carcere col genitore raccontava, a proposito delle elezioni amministrative, che a Gragnano « hanno fatto votare anche i morti; andavano a prendere le schede... andavi sul Comune ». « Quello 'sto fatto lo mise in mezzo Michele Serapica (ex sindaco di Gragnano ndr). Lo faceva lui, il fatto di queste schede »;

le notizie di stampa succitate hanno riferito che sarebbero già state ascoltate quindici persone nelle vesti di testimoni

(con centoventi ore di interrogatori registrate) e sarebbero state acquisite significative ed inquietanti intercettazioni telefoniche e ambientali dalle quali emergerebbe un quadro allarmante di inquinamento malavitoso, con episodi di specifico rilievo, quale quello della partecipazione a riunioni elettorali di numerosi personaggi contigui a clan malavitosi;

sempre secondo le notizie di stampa, nella stessa inchiesta sarebbero indagati sia esponenti istituzionali (ben cinque), sia funzionari della pubblica amministrazione, per reati che vanno dall'abuso di ufficio all'inquinamento del voto, con l'aggravante del favoreggiamento dei clan di camorra;

è da rilevare che alcuni mesi addietro sono stati arrestati e processati proprio per brogli elettorali i fratelli Ciro e Luigi Coticelli che hanno patteggiato la condanna a 1 anno e 4 mesi di reclusione, con pena sospesa;

nel predetto procedimento giudiziario, nel quale è coinvolto anche un parente eccellente dei fratelli Coticelli, l'attuale presidente del consiglio comunale Giuseppe Coticelli, rinviato a giudizio per lo stesso reato; il processo inizierà nei prossimi giorni ed il Comune di Gragnano, con una decisione sorprendente ed incomprensibile, preannunciata esplicitamente dal sindaco Patriarca, non intende costituirsi parte civile, alimentando nell'opinione pubblica sospetti ed illazioni sulla trasparenza e sulla correttezza dell'operato dell'amministrazione comunale;

oltre alla vicenda dei presunti brogli elettorali, numerose altre sarebbero le vicende e le circostanze all'esame della procura. Tra queste, un tentativo di pressione sull'ex sindaco Serrapica che, prima di essere sfiduciato, si sarebbe rifiutato di ospitare una stazione di distribuzione di carburanti allestita dalla famiglia Cosentino, così come chiedeva e sollecitava la consigliere comunale Patriarca (attuale sindaco);

la stampa ha riferito anche di un'altra singolare vicenda riguardante alcuni

parenti della stessa Patriarca che occuperebbero una casa colonica con 6 mila metri quadri di terreno, in frazione Caprile, pagando appena 15 euro al mese;

al centro dell'inchiesta della procura antimafia di Napoli è entrato, inoltre, il caso della ristrutturazione del monastero trecentesco di San Nicola dei Miri. L'azienda che ha vinto la gara per il restauro (per 14 milioni di euro) è la Mastrominico Costruzione, con sede nell'agro aversano in provincia di Caserta; secondo una nota della prefettura di Napoli, inviata al sindaco Patriarca, il titolare dell'impresa, avrebbe rapporti di parentela con il noto boss del clan dei casalesi Antonio Iovine, la stessa prefettura, pur precisando che non sussistono procedimenti per l'applicazione di una misura interdittiva antimafia » a carico della impresa, ha ritenuto di segnalare la situazione alla valutazione discrezionale del sindaco e dell'amministrazione comunale —:

se sia a conoscenza della gravissima situazione che investe l'amministrazione comunale di Gragnano e quali iniziative di sua competenza intenda attivare;

se non ritenga urgente e indispensabile disporre l'accesso, con le modalità previste dalla normativa vigente, presso il comune di Gragnano (Napoli) per acquisire dati, documenti e notizie in merito ai fatti sopra riferiti e per accertare, altresì, se nell'ambito dell'apparato politico-amministrativo, emergano elementi su collegamenti, diretti e indiretti, con la criminalità organizzata ovvero sussistano forme di condizionamento degli amministratori che possano compromettere la libera determinazione degli organi elettivi ed il buon andamento dell'amministrazione comunale, nonché il regolare funzionamento dei servizi alla stessa affidati. (4-11543)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione in esame l'interrogante chiede di conoscere la situazione del comune di Gragnano (Napoli) in relazione alla sussistenza di eventuali legami tra la camorra e i candidati*

eletti alle elezioni amministrative tenutesi nel giugno del 2009 e al conseguente avvio della procedura di scioglimento del Consiglio comunale del medesimo comune.

Si risponde sulla base degli accertamenti disposti per il tramite della prefettura di Napoli.

Le vicende dell'amministrazione comunale di Gragnano sono seguite con particolare attenzione dal Ministero dell'interno, nell'ambito della costante attività di monitoraggio degli enti locali, con l'obiettivo di acquisire concreti, univoci e rilevanti elementi su possibili collegamenti diretti e indiretti della criminalità organizzata che possano alterare la libera determinazione dell'attività gestionale degli organi elettivi.

Le indagini svolte dalle Forze dell'ordine hanno portato all'arresto di due soggetti ritenuti responsabili di esercizio fraudolento del diritto elettorale (ex articolo 1023 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957).

A conclusione degli accertamenti, il Gip del Tribunale di Torre Annunziata, il 25 gennaio scorso, ha emesso un'ordinanza di rinvio a giudizio nei confronti del presidente del Consiglio comunale, cugino dei soggetti arrestati.

Le risultanze investigative farebbero, infatti, ritenere che lo stesso amministratore sia stato l'ideatore dei reati per i quali i suoi due parenti hanno già patteggiato la pena ad 1 anno e 6 mesi di reclusione, con pena sospesa.

Alla luce di quanto sopra, il prefetto di Napoli, il 12 aprile scorso, ha chiesto al Ministero dell'interno di valutare la possibilità di concedere la delega per i poteri di accesso presso il comune di Gragnano, delega effettivamente concessa con decreto del 3 maggio 2011.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Michelino Davico.

PIFFARI e CIMADORO. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere — premesso che:*

il 20 luglio del 2000, comune di Bergamo e provincia di Bergamo hanno

fondato la TEB Spa, tramvie elettriche bergamasche, con l'obiettivo di realizzare l'opera metrotramviaria riutilizzando l'ex sedime ferroviario;

il tracciato della linea T1 Bergamo – Albino, 16 fermate lungo i 12,5 chilometri che lo pongono, tocca i comuni di Bergamo, Torre Bordone, Ranica, Alzano Lombardo, Nembro e Albino, interessando un bacino di utenza di oltre 220.000 abitanti;

la spesa per realizzare l'opera, comprensiva di parcheggi d'interscambio, piste ciclabili e/o pedonali e costi societari ammonta a circa 155 milioni di euro, poco meno di 13 milioni di euro per singolo chilometro, comprensivo di materiale rotabile;

dei 155 milioni, 100 sono rappresentati da costi per opere civili, impianti tecnologici e deposito; 30 milioni di euro circa, sono stati spesi per il materiale rotabile, mentre le quote residue sono da riferirsi a espropri, progettazione e direzione lavori, collaudi e costi operativi;

l'investimento di cui sopra sarebbe stato finanziato per il 50 per cento dal Ministero delle infrastrutture dei trasporti mentre regione Lombardia avrebbe contribuito con 30 milioni di euro e la rimanente parte sarebbe stata a carico dei soci TEB sulla base delle quote societarie possedute, ovvero provincia di Bergamo 45 per cento, ATB per conto del comune di Bergamo 45 per cento e camera di commercio di Bergamo 10 per cento, e con una operazione di aumento di capitale da parte di TEB;

con una convenzione sottoscritta da regione Lombardia, provincia di Bergamo, comune di Bergamo e TEB, l'affidamento del servizio è stato affidato a TEB;

nella stessa convenzione sono stati definiti il dimensionamento della produzione (tram/chilometro) e i relativi costi, calcolati sulla base del programma di attivazione del servizio, per il triennio 2009-2011. I costi per il 2009 sono stati stimati a 3.503.300 euro riferiti alla fase di

preesercizio e di progressiva attivazione dello stesso al pubblico, i costi calcolati per il 2010 ammontano a 5.166.000 euro mentre per il 2011, considerata una produzione di 600.000 tram/chilometro, è stato previsto un costo di 5.269.000 euro;

come previsto dalle norme in materia di trasporto pubblico locale (urbano ed extraurbano) una quota dei costi di gestione del servizio, a carico degli enti locali competenti, è stata suddivisa tra regione Lombardia, per il 50 per cento, e tra provincia e comune di Bergamo rispettivamente per il 25 per cento ciascuno;

stando al contenuto della convenzione, nel triennio 2009-2011, la regione Lombardia spenderà circa 4.206.494 euro mentre provincia e comune di Bergamo saranno chiamati a spendere rispettivamente 2.103.248 euro risorse alle quali sommare i ricavi tariffari;

l'intera tratta della « Tramvia delle Valli » è stata inaugurata il 24 aprile del 2009, a seguito dell'approvazione in consiglio provinciale, 5 marzo del 2009, dello schema dell'atto integrativo e modificativo della convenzione tra regione Lombardia, provincia di Bergamo, comune di Bergamo e TEB Spa, approvato anche dalla regione;

secondo quanto appreso dalla stampa locale, *Eco di Bergamo* dell'11 marzo, il bilancio 2010 di TEB Spa, atteso a breve al passaggio in consiglio di amministrazione e assemblea dei soci, rischia di essere in rosso a causa del mancato versamento di 19 milioni di euro da parte del ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

secondo quanto dichiarato dal Presidente del consiglio di amministrazione e assemblea dei soci la perdita non sarebbe causa della gestione ma del ritardo nello stanziamento delle risorse da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti —:

se il Ministro interrogato sia al corrente della situazione descritta e se risulti corrispondente al vero e, se così fosse, quali siano i motivi di tale ritardo nel

finanziamento di 19 milioni di euro per opere di trasporto pubblico completate e operative da circa due anni. (4-11280)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in esame, si comunicano i seguenti elementi di risposta.*

Come noto, con delibera Cipe del 20 novembre 1995 è stato approvato l'intervento relativo al progetto della realizzazione della metrotranvia di Bergamo, tratta Bergamo FS-Ranica-Alzano Sopra, per l'importo originario di 125 miliardi di lire (64.557.112,39 euro).

Successivamente, con delibera del comune di Bergamo n. 100 del 2000 e della provincia di Bergamo n. 38 del 2000 è stata costituita la società Tramvie elettriche bergamasche (Teb).

In data 21 maggio 2001, con voto della Commissione interministeriale, di cui alla legge n. 1042 del 1969, è stato espresso parere favorevole, in linea tecnica economica, sul progetto in questione per l'importo di 178.726.139.889 lire (92.304.347,99 euro), di cui 75 miliardi di lire (38.734.267,43 euro) quale contributo dello Stato, pari al 60 per cento del costo originariamente previsto dalla delibera Cipe del 20 novembre 1995.

Con decreti n. 6546 e n. 6549 del 12 novembre 2002 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stati assunti gli impegni di 7.329.967,21 euro e di 28.529.578,82 euro — a valere, rispettivamente, sulle leggi n. 194 del 1998 e n. 211 del 1992 — a favore della TEB ed è stata autorizzata la cessione alla Cassa depositi e prestiti dei relativi contributi.

Successivamente, con voto della Commissione interministeriale del 21 marzo 2002, di cui alla legge n. 1042 del 1969, è stato rilasciato parere favorevole, in linea tecnico economica, sul progetto relativo alla tranvia delle Valli, tratto funzionale Alzano lombardo-Albino per l'importo complessivo di 37.576.504,74 euro, con il contributo, statale di 22.545.902,83 euro, pari al 60 per cento dell'importo complessivo a favore della Teb. Detta società ha però richiesto il mutuo di 20.707.923,61 euro, cifra per la quale è stato assunto l'impegno, in data 27

dicembre 2002, a valere sulla legge n. 488 del 1999 e di cui è stata autorizzata la cessione alla Cassa depositi e prestiti.

Inoltre, si evidenzia che, con delibera Cipe del 2 dicembre 2005, è stato approvato un ulteriore contributo di 10.832.719,76 euro a fronte di un importo per nuove opere di 18.054.537,94 euro per la tranvia di Bergamo.

In proposito si specifica che, in data 29 dicembre 2005, è stato assunto da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'impegno per l'erogazione del contributo annuo di 938.997,57 euro fino al raggiungimento dell'importo di 10.832.719,76 euro, i cui pagamenti sono iniziati nel 2007.

Ad oggi il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha erogato sei rate pari a 5.633.985,42. In particolare le ultime due rate pagate, di importo complessivo di 1.877.995,14, sono state disposte con decreto n. 40 del 2 maggio 2011.

Inoltre, si rammenta che, con delibera Cipe del 31 luglio 2009, sono stati approvati ulteriori finanziamenti per i completamenti degli interventi tra cui quello per il comune di Bergamo, a cui è stato assegnato il contributo di 5.383.790,71 euro a valere sulla legge n. 133 del 2008.

Con voto della Commissione interministeriale n. 430 del 26 gennaio 2010, è stato espresso parere favorevole, in linea tecnico-economica, sulla perizia di variante relativa al progetto della tranvia delle Valli tratta Bergamo-Albino per l'importo di 5.382.641,52 euro.

Con il voto su indicato è stato altresì espresso parere favorevole all'approvazione tecnico-economica di competenza del soggetto beneficiario per l'importo complessivo di 126.518.502,91 euro, con il contributo statale di 72.782.830,92 euro pari al 57,528 per cento del costo complessivo del progetto. Con decreto del 21 ottobre 2010 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è stato assunto il relativo impegno di spesa.

Si comunica, altresì, che attualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è pervenuta la documentazione contabile

relativa allo stato avanzamento lavori per un importo complessivo di circa 103 milioni di euro.

Si informa, da ultimo, che l'importo totale erogato alla data odierna alla Teb risulta essere di 61,78 milioni di euro (di cui 56,15 tramite nulla osta alla Cassa depositi e prestiti e 5,63 tramite ordinativi di pagamento).

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Altero Matteoli.

PILI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere — premesso che:

1240 lavoratori con contratto di somministrazione (ex interinali) lavorano presso le sedi le sedi INPS di tutta Italia di cui 34 in (28 a Cagliari, 2 a Nuoro, 2 a Oristano e 2 a Sassari);

altri 550 lavoratori (di cui circa 30 in Sardegna) hanno lavorato presso l'Inps dal 15 giugno 2010 al 31 dicembre 2010;

complessivamente hanno lavorato presso l'INPS circa 1800 lavoratori;

l'esclusione dei 1240 lavoratori attualmente in servizio, i quali hanno ormai acquisito un'efficiente professionalità, rappresenterebbe per l'INPS un danno gravissimo a livello strutturale;

i suddetti lavoratori hanno avuto i seguenti contratti con durata: dal 9 marzo 2009 all'8 giugno 2009, dal 13 luglio 2009 al 12 ottobre 2009 e dal 20 ottobre 2009 con scadenza al 31 marzo 2011;

i lavoratori di Cagliari svolgono le seguenti mansioni strutturali: invalidità civile (settore sanitario e amministrativo), disoccupazione ordinaria, requisiti ridotti, agricola; mobilità; cisoa; bollettini lavoratori domestici; iscrizioni lavoratori domestici; dilazioni agricole; recupero crediti e verifiche dei flussi contributivi dei parasubordinati e degli agricoltori; evasione contributiva; recupero indebiti DSO; cassa integrazione ordinaria; TFR; recupero crediti relativamente alle ritenute previden-

ziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti non versate dalle aziende all'Inps nei termini previsti dalla legge;

i potenziali tagli sul lavoro precario presso la pubblica amministrazione, contenuti nella manovra del luglio 2010, mettono a serio rischio la riconferma dei lavoratori in scadenza il prossimo 31 marzo 2011;

tale disagio si ripercuote in modo indiretto e conseguente sull'utenza e sulla qualità del servizio, in particolare anziani e disabili, che rischia di subire forti rallentamenti nell'espletamento delle pratiche di competenza;

tale situazione di disagio verrà incrementata, inoltre, dai pensionamenti dei dipendenti INPS e dal blocco del *turn over*;

a livello regionale si sottolinea la carenza strutturale di circa 300 unità lavorative —:

se non ritenga dover assumere iniziative per scongiurare l'ipotesi di licenziamento per i 1240 lavoratori in attività presso l'INPS;

se non ritenga di dover convocare un apposito tavolo di confronto tra l'INPS e le organizzazioni sindacali al fine di valutare i possibili provvedimenti necessari per evitare che l'INPS debba rinunciare all'apporto di tale personale;

se non ritenga di dover valutare con la necessaria attenzione la situazione relativa alla regione Sardegna proprio alla luce delle carenze in organico e alla tipologia dell'utenza che rende l'INPS di fondamentale importanza per l'isola;

se non ritenga di dover verificare e scongiurare il grave danno che ne avrebbe l'utenza sia in Sardegna che nell'intero Paese a seguito di un così grave taglio occupazionale in uffici di primaria importanza. (4-11213)

RISPOSTA. — *In merito alla questione richiamata nell'interrogazione in esame,*

inerente il mancato rinnovo del contratto stipulato tra l'Inps e l'agenzia interinale « Tempor » riguardante l'utilizzo — da parte dell'Inps — di circa 1.800 unità di personale con contratto di somministrazione lavoro, si rappresenta quanto segue.

L'Inps sulla base delle disposizioni al momento vigenti si è avvalso di unità lavorative somministrate a tempo determinato con qualifica B1 mediante contratti di appalto, previo esperimento di procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

L'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, prevede che a decorrere dall'anno 2011 la spesa per personale sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, dalle agenzie, dagli enti pubblici non economici, dalle università e da tutti gli enti di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, relativa a contratti di formazione e lavoro, ad altri rapporti formativi e alla somministrazione lavoro, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Tale vincolo legislativo, tuttora vigente, ha determinato economie di spesa che sono state già scontate dal bilancio.

*Nel ribadire la massima attenzione per le situazioni dei lavoratori interessati, si fa presente che l'Inps, nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia di *turn-over*, è stata autorizzata all'assunzione di personale nell'ambito dei concorsi pubblici recentemente espletati dall'Istituto al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali, tenendo presente in via prioritaria, le carenze organiche nei diversi profili professionali.*

Il 27 giugno 2011, nell'ambito di una manifestazione sindacale svoltasi dinanzi al Ministero dell'economia e delle finanze, una delegazione composta dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori somministrati è stata ricevuta dai dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze. Nel corso di tale incontro i rappresentanti del Ministero,

accogliendo un'espressa proposta in tal senso, hanno palesato la disponibilità dell'Amministrazione a partecipare ai lavori di un apposito « tavolo tecnico » con il coinvolgimento dei Ministeri competenti e dell'Inps, al fine di verificare — sul piano esclusivamente amministrativo — l'esistenza di possibili soluzioni alla problematica in esame, nel rispetto del vigente quadro normativo e dei vincoli di finanza pubblica.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali:
Luca Bellotti.

RAISI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo n. 104 del 1996, articolo 6 del comma 5 prevede che « Agli attuali conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale e riconosciuto il diritto di prelazione, che può essere esercitato dagli stessi, ... sempre che non sia stata accertata in via definitiva l'illegittimità dell'assegnazione dell'immobile a suo tempo effettuata »;

la legge n. 417 del 2001 articolo 3, comma 6 prevede che « I diritti dei conduttori sono riconosciuti se essi sono in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori e sempre che non sia stata accertata l'irregolarità della locazione »;

l'articolo 3, comma 109 della legge n. 662 del 1996 lettera a) prevede che « È garantito, nel caso di vendita frazionata, il diritto di prelazione ai titolari dei contratti di locazione in corso ovvero di contratti scaduti e non ancora rinnovati purché si trovino nella detenzione dell'immobile »;

vi sono moltissime sentenze che, sulla base della normativa sopra riportata, hanno dato ragione ai conduttori facendo valere il loro diritto di prelazione in situazioni di controversia quando fosse stato intimato loro lo sfratto per finita locazione;

a Bologna l'Inpdap sin dal luglio 2000 ha intimato lo sfratto per finita locazione

a 21 inquilini/famiglie in via dei Mille n. 18, 20 e 22 e in via Montebello 2/2 e 4, nonostante sin dal 1998 l'Inpdap stessa avesse già inoltrato ai predetti inquilini le cosiddette *denuntiatio praelationis* debitamente riscontrate dalle dichiarazioni dei conduttori di esercizio del diritto di prelazione, con possibilità di tutela ex articoli 2932 del codice civile (Cassazione n. 12599 del 2001), tutela già attivata con altro procedimento in corso presso lo stesso tribunale di Bologna, assieme ad altri 40 inquilini/famiglie degli stessi fabbricati e di altri fabbricati sempre in Bologna;

pur se con il beneficio del dubbio, gli intimati di sfratto per finita locazione ritengono che l'atteggiamento ostile dell'Inpdap potrebbe essere stato ispirato da un intento ritorsivo nei loro confronti, dal momento che questi stessi inquilini, nel 1999, avviarono una causa per ripetizione di indebito contro l'Inpdap per l'eccessiva onerosità di alcune annualità degli oneri accessori: in merito si rileva che nella circostanza la causa di sfratto fu intentata dall'Inpdap di Bologna esclusivamente nei confronti dei 21 inquilini (sui circa 80 del complesso edilizio di via dei Mille e via Montebello) che avviarono in precedenza la causa per restituzione di indebito e che, inoltre, salvo errore, non risulta che alcun ente previdenziale pubblico abbia mai intrapreso nei confronti dei propri inquilini in regola con i pagamenti sfratto per finita locazione, giusta le disposizioni legislative sopra riportate;

questo vanifica nella sostanza il diritto di prelazione degli inquilini esponendo l'ente ad ulteriori cause per risarcimento danni —:

come si intenda procedere per salvaguardare i diritti degli inquilini a cui è stato notificato lo sfratto. (4-10720)

RISPOSTA. — L'interrogazione in esame concerne il procedimento di vendita di alcuni immobili siti nel centro storico di Bologna di proprietà dell'Inpdap.

A tal proposito, l'Istituto ha fatto sapere che il procedimento dismissorio del com-

plesso immobiliare in questione è stato avviato in seguito all'emanazione del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito dalla legge n. 410 del 2001.

In base alla citata normativa, l'immobile è stato trasferito ad una delle società di cartolarizzazione costituite ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto-legge n. 351 del 2001 ed inserito, nel maggio del 2003, nei piani di vendita.

Nel settembre del 2004, in seguito alla stima dell'immobile effettuata dall'Agenzia del territorio, l'Inpdap ha inviato agli inquilini la proposta di vendita, affinché esercitassero il diritto di prelazione loro spettante. Le comunicazioni precedentemente inoltrate ai locatari, di cui fa parola l'interrogante, avevano il mero scopo di rilevare le intenzioni degli stessi circa l'eventuale acquisto e non contenevano alcuna proposta di vendita.

Nella determinazione del prezzo di cessione, l'Ente previdenziale ha applicato le condizioni previste per gli immobili di pregio, fra i quali è stato classificato l'edificio di cui si tratta, a norma di apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

In proposito, l'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001 prevede che, per le unità immobiliari ad uso residenziale di pregio, il prezzo di vendita sia pari al prezzo di mercato, senza applicazione della diminuzione del 30 per cento prevista per la cessione in favore di conduttori di immobili non di pregio.

L'Inpdap ha rappresentato che alcuni inquilini hanno accettato la proposta dell'Istituto ed esercitato il diritto di opzione, promuovendo, però, nel frattempo un giudizio avanti al Giudice amministrativo volto alla contestazione della qualificazione di pregio dell'immobile.

Inoltre, è emerso che molti contratti di locazione, fra cui presumibilmente anche quelli a cui si riferisce l'interrogante, erano scaduti già prima dell'avvio del procedimento di dismissione e non erano mai stati rinnovati a causa del rifiuto da parte dei conduttori di corrispondere il canone dovuto in base all'applicazione dei parametri riferiti agli immobili di pregio.

In conseguenza di ciò, nell'anno 2000, l'Istituto ha adito l'Autorità giudiziaria per la convalida di sfratto per finita locazione nei confronti di quegli inquilini i cui contratti non erano stati rinnovati.

Come ricordato anche dall'interrogante, affinché i conduttori possano validamente esercitare i diritti loro spettanti devono trovarsi in regola con il pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori e non deve essere stata accertata l'irregolarità della locazione.

Secondo quanto riferisce l'Istituto, invece, gli occupanti delle unità abitative privi di un valido contratto di locazione non hanno mai regolarizzato la loro situazione debitoria e, pertanto, nei loro confronti non sembra allo stato possibile procedere alla vendita degli immobili.

Al riguardo, anche la legge n. 662 del 1996, da ultimo citata dall'interrogante, precisa all'articolo 3, comma 109, lettera a), che è «garantito, nel caso di vendita frazionata e in blocco, anche a cooperative di abitazione di cui siano soci gli inquilini, il diritto di prelazione ai titolari dei contratti di locazione in corso ovvero di contratti scaduti e non ancora rinnovati purché si trovino nella detenzione dell'immobile, e ai loro familiari conviventi, sempre che siano in regola con i pagamenti al momento della presentazione della domanda di acquisto».

Trattandosi, tuttavia, di questioni ancora sottoposte al vaglio dell'Autorità giudiziaria, questo Ministero non è, allo stato, in grado di prendere una posizione circa l'esatto andamento dei fatti.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali:
Luca Bellotti.

REALACCI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere — premesso che:

il direttore provinciale dell'INPS di Agrigento con nota prot. U. 0013287 del 14 febbraio 2011 ha comunicato che l'agenzia di Bivona sarà trasformata in Punto INPS

e a tal fine chiede di reperire delle unità immobiliari da adibire agli uffici dell'Istituto;

Bivona è un comune posto al centro della Sicilia, circondato dai monti Sicani, distante circa 60 chilometri dal capoluogo di provincia Agrigento, e circa 90 chilometri Palermo, capoluogo della regione siciliana;

la chiusura di uffici pubblici e di importanti enti dello Stato che erogano prestazioni essenziali al cittadino incoraggia un'insopportabile tendenza alla penalizzazione dei piccoli comuni italiani che rappresentano un intreccio unico al mondo tra città e patrimonio storico-culturale, ambiente naturale e paesaggio, prodotti tipici e saperi artigianali, coesione sociale, qualità della vita. Tutti elementi che i piccoli comuni possiedono copiosi, che possono trasformarli in laboratori del nuovo *made in Italy* e che possono essere un'arma invincibile nella competizione globale;

è poi utile considerare che l'agenzia INPS di Bivona serve un'utenza di una realtà geografica estesa e lontana dai più importanti centri della provincia regionale di Agrigento, ad esempio rispetto a Sciacca, Favara e Agrigento, con una viabilità realizzata prima dell'unità d'Italia. L'agenzia è perciò di assoluta importanza per i pensionati, per gli artigiani, i commercianti e per i lavoratori agricoli, i quali trovano nei funzionari INPS umanità e competenza, nonché distanze brevi e mezzi pubblici per raggiungere l'Istituto;

l'agenzia, oltre a servire i comuni di Alessandria della Rocca, Bivona, Cianciana, S. Biagio Platani e S. Stefano Quisquina, potrebbe aumentare e potenziare l'erogazione dei servizi nei confronti dell'utenza di Lucca Sicula, Burgio, Villafranca Sicula, Cammarata, S. Giovanni Gemini e altri comuni dell'area interna della provincia di Palermo facenti parte del parco dei Monti Sicani;

in tutta l'area del bionese sono poi attive numerose aziende agricole attive

nell'ortofrutta d'eccellenza, oltreché numerosi braccianti agricoli, la cui richiesta di assistenza previdenziale verrebbe compromessa da un depotenziamento del servizio —:

quali iniziative urgenti si intendano intraprendere al fine di scongiurare la chiusura dell'agenzia INPS di Bivona, stante la disponibilità dell'amministrazione comunale di farsi carico per intero dei locali riservati agli uffici INPS e se non sia opportuno considerare una razionalizzazione del servizio volta al potenziamento dello stesso per i comuni vicini, che versano nella medesima condizione di lontananza dai centri più popolati della provincia. (4-11017)

RISPOSTA. — *In merito alla vicenda relativa all'agenzia Inps di Bivona, sulla base delle informazioni acquisite dai competenti uffici dell'Istituto, si rappresenta quanto segue.*

L'agenzia di Bivona evidenzia un disallineamento rispetto ai parametri definiti dal Regolamento di attuazione del decentramento territoriale, approvato con deliberazione n. 1252 del 23 luglio 1996, così come di seguito riportato:

numero di residenti previsti dal Regolamento 60.000;

numero di residenti Bivona 21.606;

numero attivi previsti dal Regolamento 15.000;

numero attivi Bivona 7.398;

numero pensionati previsti dal Regolamento 13.000;

numero pensionati Bivona 10.209;

numero aziende previste dal Regolamento 1.500;

numero aziende Bivona 638.

Alla data del 31 dicembre 2010 nell'agenzia di Bivona erano presenti in forza 5 unità lavorative.

L'attuale politica organizzativa e logistica dell'Istituto, delineata nella determi-

nazione commissariale n. 140 del 29 dicembre 2008 e nella circolare n. 102 del 12 agosto 2009, permette di modulare le dimensioni delle strutture periferiche sulla base delle specifiche esigenze del territorio di riferimento garantendo al contempo un forte presidio Inps.

Inoltre, la politica di telematizzazione della domanda di servizi consente di ottimizzare al massimo l'utilizzo delle strutture garantendo l'erogazione di servizi di elevata qualità a cittadini ed imprese.

In ogni caso la citata determinazione commissariale n. 140 del 2008 ha individuato come linea di indirizzo strategico la revisione organizzativa attraverso l'aggregazione dei servizi a supporto e di delocalizzazione dei punti di erogazione dei servizi secondo logiche di prossimità all'utenza anche in considerazione dei contributi forniti dai comitati regionali delle sperimentazioni effettuate nel territorio.

In questo scenario, e a seguito del processo di analisi fatto dall'Istituto sul territorio, si renderà necessario rivedere nel medio-lungo periodo i criteri attualmente utilizzati per valutare la corretta collocazione dei punti distributivi sul territorio.

Esiste, comunque, un'opportunità di ottimizzazione, nel breve periodo, dell'attuale assetto delle agenzie in grado di massimizzare l'efficienza della rete distributiva, la prossimità all'utenza e la coerenza con la domanda potenziale.

L'Istituto, infine, ha precisato che nel processo di attuazione del nuovo modello organizzativo delle strutture territoriali ha sempre tenuto in considerazione l'esigenza di assicurare continuità nello svolgimento delle funzioni, al fine di seguire una logica di priorità dei bisogni dell'utente.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali:
Luca Bellotti.

RIA e BELLANOVA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

la provincia di Lecce è stato un ente che non ha mai ricevuto i saldi per i trasferimenti dello Stato perché ha sempre

avuto una cassa più che soddisfacente per i propri bisogni gestionali;

ciò ha consentito al Ministero competente di erogare quanto spettante sempre con il contagocce, creando di fatto una grossa mole di residui attivi vantati proprio nei confronti dello stesso Ministero, principalmente negli anni 1999/2004;

i dati contabili della provincia di Lecce sono sempre stati allineati con i dati ufficiali riportati sul sito del Ministero dell'interno, sia dal punto di vista di quanto spettante per anno di competenza, sia dal punto di vista dei pagamenti; tanto è vero che anche nel 2005, quando si richiedeva ufficialmente al Ministero dell'interno, per la prima volta, la reinscrizione dei residui attivi perenti da più di due anni, la stessa direzione del Ministero non ha mai ufficialmente rilevato nulla, poiché i dati contabili della provincia di Lecce erano perfettamente allineati con quanto risultante sempre al Ministero dell'interno;

tale situazione permane perfettamente allineata addirittura fino a tutto il mese di aprile 2010, quando il Ministero dell'interno, probabilmente a seguito di un avvicendamento del funzionario/dirigente addetto a tali trasferimenti, comunicava, con nota n. prot. 2196 del 14 aprile 2010, dati completamente diversi, nella sostanza disallineati di circa 10.000.000 di euro;

ciò avveniva con evidente sorpresa da parte della provincia di Lecce, come da comunicazione via e-mail del 27 aprile 2010, da parte del responsabile dell'Ufficio entrate, che ricopre tale ruolo da circa 20 anni, il quale evidenziava che tanto le tabelle di fonte ministeriale quanto la contabilità dell'ente, almeno fino a quella data, erano perfettamente coincidenti e che tale situazione si protraeva da circa 6 anni, e cioè da quando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 2001, si richiede periodicamente la reinscrizione dei residui perenti;

a seguito di tali vicende, il nuovo referente del Ministero, con nota del 14

maggio 2010 comunicava una serie di dati da cui si evincerebbe che l'ente, a fronte di 21 milioni di euro circa di residui attivi – dato fino ad allora risultante dalle stesse tabelle ministeriali – ne dovesse incassare solo 11 milioni circa, per effetto di pagamenti di massa effettuati alla fine dell'anno 2004;

il dirigente dei servizi finanziari della provincia di Lecce, con nota del 07 giugno 2010 n. prot. 49107, segnalava al Ministero che non risultano effettuati, anche se riportati in altre precedenti comunicazioni, trasferimenti inerenti il contributo per sviluppo investimenti per l'anno 2003, pari ad 1.732.970,40 euro e per l'anno 2004 di 1.170.677,00 euro, per un totale, dunque, di 2.903.647,40 euro;

trascorsi circa 10 mesi da questa corrispondenza, il Ministero dell'interno, con nota del 15 aprile 2011, comunicava alla provincia di Lecce che: «...si è provveduto ad effettuare un controllo sui mandati di pagamento dell'anno 2004 [...] ed è emerso che i relativi mandati non sono stati emessi e, pertanto, le erogazioni di cui sopra sono state cancellate. Si provvederà a chiedere la reinscrizione di bilancio dei residui perenti», quasi a riconoscere un errore di valutazione da parte del Ministero stesso;

l'11 maggio 2011, l'attuale dirigente dei servizi finanziari della provincia di Lecce comunicava al Ministero dell'interno di avere «...necessità di acquisire chiarimenti in merito alla non concordanza tra quanto risultante sul sito *finanzalocale.interno.it* alla voce "pagamenti" e quanto da Voi comunicatoci in data 14 Maggio 2010 con nota 0003136, nonché con quanto risulta da noi incassato...»;

il Ministero dell'interno, con nota n. prot. 0019034 del 26 Maggio 2011, comunicava «... che si è provveduto all'aggiornamento del sito *internet* ufficiale di questa Direzione centrale», a distanza di 11 anni dalle prime richieste di chiarimenti da parte della provincia di Lecce;

tale situazione ha comportato per la provincia di Lecce la necessità di cancellare

residui attivi per circa 7.000.000,00 euro con immediato impatto sul risultato di amministrazione dell'anno 2010, il che ha indotto l'attuale amministrazione provinciale a ricorrere ad un aumento della pressione tributaria al fine di coprire il disavanzo derivante da tali ultime comunicazioni da parte del Ministero dell'interno –:

se il Ministro dell'interno sia a conoscenza della suddetta vicenda e quali iniziative intenda assumere per contribuire alla risoluzione della questione, posto che l'aggiornamento dei dati ufficiali del Ministero è avvenuto solo dopo oltre 10 anni dai periodi di riferimento (1999/2000/2001) e che la provincia di Lecce ha mantenuto i residui attivi in bilancio per tanti anni esclusivamente sulla base di comunicazioni ufficiali, da sempre intrattenute con il Ministero dell'interno, non potendo peraltro provvedere ad eliminare tali residui per insussistenza, viste le formali richieste di reinscrizione degli stessi, mai contestate ufficialmente nei vari anni;

se esista idonea e formale documentazione dell'epoca riferibile non solo ai pagamenti ma soprattutto alle spettanze per i relativi anni di competenza, regolarmente trasmessa alla provincia di Lecce ed eventualmente dalla stessa disattesa;

per quali ragioni le diverse richieste di reinscrizione dei residui attivi perenti della provincia di Lecce non siano state puntualmente verificate o contestate per tempo da parte della direzione ministeriale competente e quali misure intenda adottare il Ministero dell'interno nei confronti della competente direzione centrale della finanza locale o comunque nei confronti di chi ha indotto la provincia di Lecce in tale errore;

se e in quale misura il Governo intenda intervenire finanziariamente a supportare in tutto o almeno in parte, la provincia di Lecce, peraltro in un periodo in cui ha già subito, come tutti gli altri enti locali, una riduzione dei trasferimenti erariali che per l'anno 2011 pari è ad 6.158.428,72 euro. (4-12550)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione in esame, si chiede se il Ministro dell'interno sia a conoscenza della vicenda relativa all'aggiornamento dei dati degli importi residui dei trasferimenti a favore dell'amministrazione provinciale di Lecce e se esista idonea e formale documentazione riferibile ai pagamenti ed alle spettanze per i relativi anni di competenza, regolarmente trasmessa alla provincia di Lecce ed eventualmente disattesa.*

Si chiede altresì di conoscere le ragioni per le quali le richieste di reinscrizione dei residui perenti della provincia di Lecce non siano state puntualmente verificate o contestate per tempo da parte della direzione ministeriale, nonché se, e in quale misura, il Governo intenda finanziariamente supportare la provincia di Lecce in un periodo in cui ha già subito, come gli altri enti locali, una riduzione dei trasferimenti erariali che, per l'anno 2011, è pari a 6.158.428,72 euro.

In ordine alla predetta riduzione dei trasferimenti erariali, si rappresenta che la stessa deriva da scelte di indirizzo politico sulle manovre di finanza pubblica.

Questa amministrazione, nel caso specifico, è stata chiamata solo a predisporre aspetti applicativi della normativa di riduzione dei trasferimenti.

Peraltro, la determinazione degli importi residui per i trasferimenti erariali è stata disciplinata dall'articolo 47, comma 1, della legge n. 449 del 1997 che, per il periodo 1998-2007, ha previsto che l'erogazione delle somme dovute dal Ministero dell'interno a favore delle amministrazioni provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti avvenisse solo allorché le disponibilità di cassa dei citati enti locali presso le Sezioni di tesoreria fossero inferiori ad un determinato limite di giacenza.

In altri termini, la normativa intendeva assicurare che lo Stato provvedesse alle erogazioni di cassa verso altre amministrazioni pubbliche da esso finanziate nel momento in cui queste ultime avessero un'imminente necessità di utilizzo delle somme.

Pertanto, si sono determinati dei residui attivi nei bilanci dei citati enti locali a

seguito di erogazioni che non è stato possibile effettuare, neanche successivamente al 2008, in quanto la Direzione centrale della finanza locale è in attesa che il Ministero dell'economia e delle finanze metta a disposizione le dotazioni di cassa a tal fine necessarie. Nel frattempo i residui sono andati in perenzione, ossia hanno necessità di essere reinscritti nel bilancio dello Stato per poter essere erogati nel momento in cui saranno disponibili le relative risorse di cassa.

Ciò rappresentato, si conviene sul fatto che sulle pagine del sito internet della direzione centrale della finanza locale, a seguito di una reimpostazione dei dati, non sono stati riportati precisamente i dati dei pagamenti, e che ciò ha potuto indurre l'amministrazione provinciale di Lecce in errore.

Tuttavia, si deve rappresentare che nella corrispondenza cartacea intrattenuta con la stessa amministrazione provinciale in ordine agli importi dei residui ancora da corrispondere, i dati venivano indicati con esattezza e sussistevano adeguati elementi informativi relativi al dato esatto degli importi ancora da pagare. Del resto il disallineamento dei valori poteva essere riscontrato dall'ente con una verifica delle distinte annotazioni necessarie per registrare ed imputare le erogazioni ricevute alle singole e varie tipologie di trasferimenti erariali.

Pertanto, dato atto che i dati dei pagamenti sono stati riportati sul sito internet con alcune imprecisioni, nel frattempo rimosse, dovute ad un errato funzionamento delle procedure informatiche, va evidenziato che la Direzione centrale della finanza locale ha comunque assolto l'onere di dare conoscenza del dato dei residui, fornendo all'amministrazione provinciale di Lecce ogni informazione necessaria.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Michelino Davico.

RUGGHIA. — *Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:*

le celebrazioni per i 150 anni dell'Esercito italiano sono una valida occa-

sione per presentare e valorizzare il ruolo che l'istituzione militare assume nell'ordinamento democratico della Repubblica ed il particolare impegno sostenuto dagli uomini e dalle donne delle Forze armate in difesa della pace nelle numerose missioni fuori area;

tra le tante iniziative assunte in occasione di queste celebrazioni è stata allestita una mostra statica dei mezzi dell'Esercito nella città di Roma in via dei Fori Imperiali;

nell'ambito di questa manifestazione un elicottero AW129 Mangusta è stato fatto atterrare alle cinque del mattino nell'area del Foro Romano, davanti all'Altare della Patria, per essere schierato tra i mezzi in esposizione;

l'elicottero Mangusta AW129 è un mezzo di notevole valore, sia per il suo costo che per il suo impiego tattico e la zona dove è stato fatto atterrare il velivolo è di incommensurabile valore storico ed architettonico —:

se non ritenga per il futuro di evitare simili iniziative, posto che l'atterraggio ed il decollo di un tale aeromobile nel centro della città di Roma, non per cause operative o di emergenza, ma solo per motivi espositivi, è, ad avviso dell'interrogante, da considerarsi inopportuno per molte ragioni. (4-11905)

RISPOSTA. — *In primo luogo, posso ragionevolmente affermare che non sussistono concreti motivi ostativi né le presunte ragioni di inopportunità ai fini della citata esposizione dell'assetto A 129 « Mangusta », il quale, peraltro, è già stato schierato anche in altre circostanze, in diverse modalità, su Roma ed in altre località, riscuotendo il convinto ed unanime apprezzamento delle autorità e del pubblico.*

Nel merito, mi preme evidenziare, innanzitutto, che l'attività connessa all'esposizione di tale assetto si è svolta nel pieno rispetto dei vincoli architettonici/strutturali e dell'impatto sulla circolazione stradale, anche in considerazione che il velivolo

impiegato rientra nella classe degli elicotteri leggeri con un peso massimo al decollo di circa kg. 4000.

Inoltre, la zona di atterraggio e decollo è stata concordata con Roma Capitale che, acquisiti i pareri tecnici della Sovrintendenza ai beni culturali e delle Sovrintendenze di Stato, ha autorizzato tale attività.

Allo stesso tempo, il ricorso ad assetti realmente impiegati per l'assolvimento dei propri compiti e quindi rappresentativi della capacità della Forza armata, non contestualmente impiegati in attività operative, si rende inevitabile, in considerazione dell'indisponibilità di mezzi esclusivamente dedicati all'attività promozionale.

Inoltre, il trasferimento dell'elicottero A 129 « Mangusta » da e per l'area di schieramento in Roma ha avuto anche un ulteriore risultato, in quanto rientrando, comunque, nelle normali missioni di addestramento al volo pianificate per l'anno in corso, ha validità ai fini dell'acquisizione e del mantenimento della capacità operativa degli equipaggi.

Un'ultima considerazione, ma non di minore importanza riguarda il fatto che non è stata presa in esame un'area diversa di atterraggio dell'elicottero in quanto una simile ipotesi avrebbe comportato oneri finanziari aggiuntivi dovuti al trasporto specializzato del velivolo stesso per via ordinaria presso il luogo dell'esposizione.

Il Ministro della difesa: Ignazio La Russa.

SBROLLINI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere — premesso che:*

dal 9 settembre 2009 è stato attivato, nell'azienda Marzotto Spa di Valdagno (Vicenza), un contratto di solidarietà che coinvolge circa 340 lavoratori. Il contratto che aveva lo scopo di evitare ulteriori licenziamenti e conseguentemente la perdita di un prezioso patrimonio di conoscenze e professionalità in un contesto di crisi che colpisce pesantemente anche la provincia di Vicenza e nello specifico il settore tessile/abbigliamento;

l'azienda è già stata interessata precedentemente da processi di ristrutturazione con riduzione del personale e che dall'autunno 2008 si è ricorso anche all'utilizzo della cassa integrazione ordinaria;

per gli anni 2009-2010 la percentuale integrativa di copertura a carico dell'Inps è passata dal 60 per cento all'80 per cento sulle ore di riduzione della prestazione lavorativa in contratto di solidarietà come previsto dal decreto-legge n. 78 del 2009 convertito con modificazioni dalla legge n. 102 del 2009;

ad oggi tale provvedimento non risulta operativo in quanto ancora privo dell'apposito decreto interministeriale rendendo di fatto nulla l'efficacia della legge sopra citata;

la crisi che attraversa il Paese aumenta l'incertezza sul futuro, e in questo caso specifico pone questi lavoratori e le loro famiglie da più di un anno in una situazione di sempre maggior disagio economico —:

se il Governo sia impegnato nel definire l'apposito decreto interministeriale creando così le condizioni di applicabilità del decreto-legge n. 78 del 2009 e con quali tempi tale provvedimento si potrà realizzare e rendere operativo. (4-05492)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in esame, concernente lo stato di emanazione del decreto interministeriale di attuazione dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito dalla legge n. 102 del 2009, si rappresenta quanto segue.*

In data 17 novembre 2009, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ora Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha emanato il decreto n. 48295, registrato dalla Corte dei conti in data 29 dicembre 2009 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 del 10 febbraio 2010.

Con tale decreto, i Ministeri concertanti hanno dettato le modalità di attuazione dell'articolo 1 comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2009, il quale prevede — in via sperimentale per i soli anni 2009 e 2010 — che il trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori coinvolti da contratti di solidarietà difensiva stipulati in base all'articolo 1 del decreto-legge n. 726 del 1984, convertito dalla legge n. 863 del 1984, è aumentato nella misura del 20 per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario, nel limite massimo di 40 milioni di euro per il 2009 e 80 milioni di euro per il 2010.

L'emanazione del Decreto interministeriale ha consentito, con decorrenza dal periodo di paga successivo all'entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2009 e fino alla concorrenza delle risorse finanziarie stanziare, l'erogazione da parte dell'Inps del suddetto trattamento di integrazione salariale, nella misura complessiva dell'80 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario.

Da ultimo, si evidenzia che l'articolo 1, comma 33 della legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità per il 2011) ha disposto che l'intervento di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2009 venga prorogato per l'anno 2011 nel limite di 80 milioni di euro.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali:
Luca Bellotti.

SBROLLINI e VIOLA. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere — premesso che:*

nel pieno della stagione estiva del 2009 si concludeva l'esperienza della compagnia aerea My air di Torri di Quartesolo (Vicenza) con basi operative a Bari, Bergamo e Venezia;

tutte le ipotesi di ripresa dell'attività si sono scontrate con la realtà. La prospettiva della ripresa è stata definitivamente accantonata sia per la crisi del

trasporto aereo sia per il semplice fatto che il patrimonio non era sufficiente;

la procedura fallimentare sta ancora svolgendo le udienze per definire l'esatto ammontare delle passività;

nel frattempo la procura di Vicenza ha concluso le indagini preliminari e il tribunale della città ha iscritto nel registro degli indagati alcune decine di amministratori, revisori dei conti per vari reati bancarotta, truffa ai danni dello Stato, scritture contabili false, calunnia, e altri;

in data 15 dicembre 2010 sono stati arrestati gli amministratori Luca (agli arresti domiciliari) e Vincenzo Soddu;

dopo diciotto mesi, rimane sospesa la situazione del personale, situazione che si aggrava considerando che gli ammortizzatori sociali hanno una durata predefinita e limitata;

al 31 dicembre 2010 la situazione risultava essere la seguente:

a) 59 lavoratori sono sospesi dalla cassa integrazione per lavoro presso terzi;

b) 3 lavoratrici sono in maternità;

c) 21 lavoratori/lavoratrici hanno rassegnato le dimissioni;

d) 173 lavoratori usufruiscono della cassa integrazione —:

quali strumenti siano stati messi in atto sino ad ora per gestire la delicata situazione dei lavoratori della My air coinvolti e quali progetti e iniziative il Governo abbia intenzione di realizzare per evitare che questi lavoratori si trovino nella condizione di piena disoccupazione e in assenza di reddito. (4-11147)

RISPOSTA. — *L'interrogazione in esame concerne la crisi della MYAIR.COM. s.p.a., con sede in Torri di Quartesolo (Vicenza), operante nel settore del trasporto aereo.*

In proposito, si rappresenta che, in data 7 agosto 2009, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è stato sottoscritto dalla MYAIR.COM. e dalle organizzazioni sindacali, l'accordo concer-

nente il trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs) per crisi aziendale, per un periodo di 24 mesi a partire dal 10 agosto 2009, fino al 9 agosto 2011.

Con riferimento alle cause della crisi dell'azienda, la competente direzione provinciale del lavoro ha fatto sapere che la stessa è stata determinata da diversi fattori, tra cui l'aumento del costo del carburante e alcuni incidenti subiti a terra con gravi danni agli aeromobili e conseguente sospensione della licenza di volo da parte dell'Enac, in data 24 giugno 2009.

Inoltre, nel biennio precedente all'istanza di Cigs la società aveva proceduto ad una riduzione del personale (da 330 dipendenti fino a 317) e aveva subito un calo del fatturato e del risultato operativo.

Si evidenzia, inoltre, che la MYAIR.COM. è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Vicenza — Sezione fallimentare, con decreto n. 9/10, emesso in data 28 gennaio 2010, cui ha fatto seguito il Decreto del 22 febbraio 2011, con il quale il Giudice delegato ha dichiarato l'esecutività dello stato passivo agli effetti di cui all'articolo 97 della Legge fallimentare.

Il curatore fallimentare ha comunicato che il compendio mobiliare acquisito alla procedura fallimentare è in corso di liquidazione per il tramite dell'Istituto vendite giudiziarie di Vicenza, ai sensi della Legge fallimentare e in seguito ad autorizzazione del Giudice delegato.

Per quanto riguarda la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, si informa che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha emanato i seguenti decreti in favore sia del personale di terra che di volo, delle sedi di Vicenza, Bergamo, Venezia e Bari: decreto ministeriale n. 47327 del 2 ottobre 2009 per 288 lavoratori dal 10 agosto 2009 al 9 febbraio 2010 (I semestre), decreto ministeriale n. 50731 del 12 marzo 2010 per 269 lavoratori dal 10 febbraio 2010 al 9 agosto 2010 (II semestre), decreto ministeriale n. 54635 del 15 ottobre 2010 per 269 lavoratori dal 10 agosto 2010 al 9 febbraio 2011 (III semestre), decreto ministeriale n. 58697 del 12 aprile 2011 per 239 lavoratori dal 10

febbraio 2011 al 9 agosto 2011 (IV semestre), con pagamento diretto del trattamento da parte dell'Inps.

La situazione occupazionale della compagnia aerea, aggiornata al 13 aprile 2011, risulta essere la seguente: matricola di terra: 77 lavoratori (di cui 3 co.co.co), 2 lavoratrici in maternità, 20 lavoratori sospesi, 20 lavoratori dimessi, 6 lavoratori cessati per scadenza del contratto a termine; matricola di volo: 155 lavoratori, 47 lavoratori sospesi, 11 lavoratori dimessi.

Da ultimo, si evidenzia che il servizio ispettivo dell'Inps, in seguito alle verifiche effettuate, ha fatto sapere di aver quantificato il debito contributivo a carico della massa fallimentare della MYAIR.COM. s.p.a. e di aver riscontrato a carico della società violazioni in materia di lavoro e previdenza per il personale dipendente, anche in termini di mancato accantonamento del Tfr, per le quali si sta provvedendo alle relative contestazioni.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali:
Luca Bellotti.

SCANDROGLIO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere — premesso che:

il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni della legge 122 del 2010, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, ha apportato sostanziali modifiche in materia di ricongiunzione dei contributi e di trasferimento gratuito nell'assicurazione generale obbligatoria (AGO) della contribuzione versata in Fondi sostitutivi o esclusivi dell'assicurazione stessa;

in particolare è stata disposta l'abrogazione di alcune disposizioni normative: la legge 2 aprile del 1958 n. 322 (costituzione della posizione assicurativa all'INPS), l'articolo n. 40 della legge 22 novembre del 1962, n. 1646, l'articolo n. 124 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre del 1973 n. 1092

(dipendenti civili, statali, militari in servizio permanente e continuativo), l'articolo 21, comma 4 e l'articolo n. 450, comma 3 della legge 24 dicembre 1986 n. 958 (carabinieri, graduati e militari di truppa, sergenti di complemento);

le nuove disposizioni penalizzano fortemente alcune categorie di lavoratori che, al fine di accedere al trattamento, non potendosi avvalere della ricongiunzione gratuita, potrebbero essere costretti a non vedere riconosciuti determinati periodi contributivi o a dover pagare cifre considerevoli per avere il diritto alla pensione INPS —:

se il Ministro in indirizzo intenda assumere iniziative normative per porre rimedio alla situazione descritta in premessa al fine di eliminare l'evidente disparità di trattamento fra alcune categorie di lavoratori. (4-11449)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in esame con cui si chiedono quali iniziative normative si intendano assumere per porre rimedio alla penalizzazione di alcune categorie di pubblici dipendenti per i quali è divenuto oneroso, dal 1° luglio 2010, il trasferimento delle posizioni assicurative al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fpld) dell'Inps si rappresenta quanto segue.

La ricongiunzione dei periodi contributivi è l'istituto che permette a coloro che hanno posizioni assicurative diverse di riunire, tramite trasferimento, tutti i periodi contributivi in un'unica gestione, allo scopo di ottenere una pensione unica.

La ricongiunzione avviene su domanda dell'interessato o dei suoi superstiti e deve riguardare tutti i periodi di contribuzione che il lavoratore ha maturato nelle diverse forme previdenziali fino al momento della domanda e sempre che non siano stati utilizzati per liquidare una pensione. I periodi contributivi così ricongiunti sono considerati come se fossero stati versati nel fondo in cui sono stati unificati e danno diritto a pensione in base ai requisiti previsti dal fondo stesso.

La ricongiunzione dei periodi contributivi è regolata dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29 che riconosce la facoltà ai lavoratori dipendenti, oltre che ai lavoratori autonomi, già iscritti presso forme obbligatorie di previdenza « alternative » (gestioni Inpdap, Fondi Ferrovie, Volo, Elettrici, Telefonici, eccetera ovvero Gestioni speciali dei lavoratori autonomi) dell'assicurazione generale obbligatoria (Ago) per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti « ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere, in qualsiasi momento, la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presso le sopraccitate forme previdenziali mediante la iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria e la costituzione in quest'ultima delle corrispondenti posizioni assicurative ».

Anteriormente al 1° luglio 2010 la ricongiunzione nel Fpld dell'Inps dei periodi contributivi maturati in ordinamenti pensionistici « alternativi » dell'Ago avveniva senza oneri per il richiedente: esisteva solo l'obbligo, a carico delle predette gestioni, di trasferire nel Fpld la contribuzione relativa ai periodi ricongiunti, maggiorata di interessi al tasso annuo del 4,50 per cento. Con l'articolo 12, comma 12-septies, della legge 30 luglio 2010 n. 122 « a decorrere dal 1° luglio 2010 alle ricongiunzioni di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi terzo, quarto e quinto della medesima legge. L'onere da porre a carico dei richiedenti è determinato in base ai criteri fissati dall'articolo 2, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 ». A seguito di tale previsione, la ricongiunzione nel Fpld avviene sempre a titolo oneroso, qualunque sia la gestione di provenienza dei periodi interessati e a prescindere dalla natura dell'attività (subordinata o autonoma) alla quale si riferiscono i relativi contributi. Per le domande presentate in epoca anteriore, si applicheranno le disposizioni previgenti.

Con riguardo agli iscritti all'Inpdap, con particolare riferimento ai dipendenti pubblici sia civili che militari, l'articolo 12, comma 12-undecies, della legge n. 122 del

2010, ha abrogato la legge 2 aprile 1958, n. 322 (« Ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza »), l'articolo 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (« Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro »), l'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (« Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato »), l'articolo 21, comma 4 e l'articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (« Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata »). Dette norme consentivano agli iscritti all'Inpdap, nel caso in cui non avessero maturato il diritto presso questo Istituto, di ottenere la pensione Inps previo trasferimento della relativa posizione assicurativa.

L'Inpdap, con circolare n. 18 dell'8 ottobre 2010, nel riconoscere il diritto ad un trattamento pensionistico anche qualora i requisiti anagrafici non siano conseguiti in costanza di attività lavorativa, ha previsto che « l'abrogazione dell'istituto della costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS non opera, per gli iscritti alla cassa dei dipendenti dello Stato, nel caso in cui la cessazione dal servizio del dipendente statale, senza diritto a pensione presso questo Istituto, sia avvenuto prima dell'entrata in vigore della legge in esame (31 luglio) atteso che per detti iscritti la costituzione della posizione assicurativa operava d'ufficio mentre, per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG, atteso quanto espressamente previsto dall'articolo 38, ultimo capoverso, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, che prevedeva la costituzione della posizione assicurativa esclusivamente a domanda, essa non opera per coloro che prima dell'entrata in vigore della legge 30 luglio 2010, n. 122 abbiano presentato domanda di costituzione a questo Istituto a seguito di cessazione senza diritto a pensione. Di conseguenza, non può essere più effettuata la costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS per gli iscritti alla CTPS cessati a partire dal 31 luglio 2010 (data di

entrata in vigore della legge in esame) e per gli iscritti alle Casse pensioni gestite dagli ex Istituti di previdenza che non abbiano, entro il 30 luglio 2010, presentato la prescritta domanda».

Pertanto, le uniche costituzioni della posizione assicurativa che l'Inpdap, sta effettuando sono relative cessazioni intervenute o a domande presentate prima dell'entrata in vigore della legge n. 122 del 2010, ovvero riferite a provvedimenti emanati in ritardo dalle singole amministrazioni statali relative a collocamenti a riposo avvenuti in data antecedente il subentro, da parte dell'Inpdap, nella gestione dei trattamenti pensionistici (a decorrere dal 2006 per i dipendenti civili e dal 2010 per il personale militare) e per le quali le amministrazioni datrici di lavoro hanno mantenuto la competenza ad emanare i relativi provvedimenti pensionistici.

Si precisa che per poter utilizzare i periodi contributivi Inpdap, ancorché non siano sufficienti a maturare il diritto ad un autonomo trattamento pensionistico, è possibile ricorrere all'istituto della totalizzazione, purché l'interessato non sia già titolare di una pensione a carico di una delle gestioni tra le quali è consentito cumulare e la contribuzione maturata non sia inferiore a tre anni.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali:
Luca Bellotti.

STRIZZOLO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

il decreto-legge n. 78 del 2009, convertito con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, all'articolo 20, ha ridefinito i percorsi relativi all'accertamento e al riconoscimento delle minorazioni civili, prevedendo:

a) che a decorrere dal 1° gennaio 2010 ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità le commissioni mediche delle aziende sanitarie locali sono

integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo;

b) che in ogni caso l'accertamento definitivo è effettuato dall'INPS;

c) che a decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all'INPS, secondo modalità stabilite dall'ente medesimo. L'istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle aziende sanitarie e locali;

l'INPS con determinazione del Commissario straordinario del 20 ottobre 2009, n. 189 e con la circolare INPS 28 dicembre 2009, n. 131 ha fissato le linee guida e le modalità operative dei procedimenti precisando in particolare:

a) che la presenza del medico INPS in commissione di accertamento ASL consente, nel caso di unanimità di giudizio, un iter accelerato di convalida dei verbali di invalidità, handicap (legge 104 del 1992) e disabilità (legge 68 del 1999), a vantaggio del cittadino;

b) che tutti i passaggi dei procedimenti sono gestiti con uno specifico software INPS per via telematica al fine di garantire celerità e trasparenza degli atti;

c) che i tempi massimi fra la domanda e la concessione delle eventuali provvidenze possono essere contenuti entro i 120 giorni;

d) che i tempi — di norma — per le convocazioni a visita ordinaria devono essere contenuti in 30 giorni (15 per i malati oncologici);

dai cittadini con disabilità, dalle loro famiglie, dalle organizzazioni che li rappresentano e dai patronati sindacali giungono numerose e diffuse segnalazioni di ritardi pari o superiori alla precedente gestione che in alcuni casi giungono ad un anno di attesa;

da numerose ASL e patronati sindacali giungono segnalazioni di difficoltoso funzionamento del *software* gestito dall'INPS, tale da comportare la trasmissione degli atti su supporto cartaceo;

l'INPS ha affidato a fine 2010 a Postel l'incarico dell'inserimento di dati relativi ai procedimenti in questione;

secondo l'ordinamento vigente, le persone con disabilità, per accedere a qualsiasi agevolazione, prestazione, servizio a loro destinato devono essere in possesso di un verbale che ne certifichi lo status, e tale verbale decade nella data in cui è prevista una eventuale rivedibilità anche nelle more della revisione —;

in quale misura sia stata garantita la presenza del medico INPS all'interno delle commissioni al fine di conformarne la composizione al dettato normativo;

in quanti casi e con che indicazioni si è applicata l'ipotesi di « validazione » accelerata sugli atti in caso di approvazione all'unanimità dei verbali di accertamento;

in quale misura, a distanza di un anno, siano state informatizzate le pratiche relative all'invalidità civile di nuova presentazione;

dopo l'entrata a regime delle nuove procedure, quali siano i tempi medi di attesa per le diverse fasi (convocazione, conferma, concessione, erogazione) dei procedimenti; con quali differenze territoriali e con quali differenze rispetto agli anni precedenti;

se tali ritardi nell'ordinaria amministrazione siano imputabili alla contestuale conduzione dei piani straordinari di verifica sulle invalidità civili (200 mila controlli nel 2010, 100 mila controlli nel 2009);

quanti ricorsi giurisdizionali risultino pendenti al 31 dicembre 2010 in materia di minorazioni civili e quale sia la soccombenza con riferimento alla regione Friuli Venezia Giulia;

quante domande di accertamento vi siano state nel 2009 e nel 2010 e quale sia il *trend* rispetto agli anni precedenti sempre per quanto attiene a soggetti residenti in Friuli Venezia Giulia;

quali siano i contenuti e quali le motivazioni del coinvolgimento di Postel da parte di INPS nella gestione delle nuove procedure e quali direttive siano state emanate con specifico riferimento al servizio da erogare ai cittadini interessati residenti in Friuli Venezia Giulia.

(4-10931)

RISPOSTA. — *L'interrogazione in esame concerne il nuovo procedimento di riconoscimento dell'invalidità civile adottato ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito dalla legge n. 102 del 2009.*

La citata normativa prevede che il riconoscimento dei benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità avviene con il diretto coinvolgimento dell'Inps, attraverso l'integrazione della Commissione medica delle aziende sanitarie locali (Asl) con un medico dell'Istituto, al fine di realizzare una gestione coordinata delle fasi sanitaria ed amministrativa, nella prospettiva di garantire ai cittadini maggiore trasparenza e celerità. All'Inps spetta, in ogni caso, il compito di accertare in via definitiva la sussistenza dei requisiti che possono dare luogo ai benefici di legge.

Per gestire il nuovo flusso procedurale, l'Inps ha sviluppato un'apposita applicazione informatica idonea a gestire in via telematica l'intero iter che, a partire dal 1° gennaio 2010, è stata messa a disposizione di tutti i soggetti coinvolti (cittadini, patronati, associazioni di categoria, medici certificatori, Asl, personale sanitario e amministrativo dell'Istituto).

Il cittadino che intende presentare domanda di accertamento per il riconoscimento dell'invalidità civile deve preliminarmente recarsi presso un medico abilitato alla compilazione e alla trasmissione telematica del certificato medico introduttivo che attesti le infermità invalidanti.

In seguito all'acquisizione del certificato medico, il sistema genera una ricevuta che il medico provvede a consegnare al cittadino; tale ricevuta riporta il numero del certificato che deve essere indicato sulla domanda di accertamento per l'abbinamento informatico dei due documenti.

Il procedimento procede, quindi, con la presentazione, sempre in via telematica, della domanda di accertamento da parte dell'interessato, direttamente tramite il Pin rilasciato dall'Istituto o con l'assistenza dei patronati o delle associazioni di categoria dei disabili.

L'Istituto ha fatto sapere che con riguardo a questa prima fase non si sono verificate particolari criticità. Infatti, dopo un breve periodo transitorio, a partire dal mese di aprile 2010, il flusso di presentazione delle istanze viene effettuato quasi esclusivamente in via telematica su tutto il territorio nazionale.

A fronte di 1.092.588 domande presentate nel 2010, la percentuale di trasmissione telematica si è attestata intorno al 93 per cento.

La seconda fase del procedimento consiste nell'accertamento sanitario da parte della commissione medica dell'Asl integrata da un medico dell'Inps.

Al riguardo, l'Inps ha rappresentato che la presenza del medico dell'Istituto si è realizzata solo parzialmente e limitatamente ad alcune aree territoriali. Nel corso del 2010, le commissioni mediche integrate hanno effettuato 113.959 sedute, di cui 58.314 con partecipazione del medico dell'Inps pari a 51 per cento del totale.

Il cittadino viene, poi, convocato alla visita di fronte alla commissione così composta entro 30 giorni dalla presentazione della domanda oppure entro 15 giorni per le patologie oncologiche o per una delle patologie ricomprese nel decreto ministeriale 2 agosto 2007.

Il verbale della visita viene, quindi, inoltrato al centro medico legale dell'Inps, che procede alle operazioni di verifica mediante controllo sugli atti o tramite visita diretta.

A partire da settembre 2010, la verifica finale dei verbali è affidata alla commissione medica superiore dell'Inps, la quale

interviene per assicurare uniforme applicazione dei principi valutativi e omogeneità ai giudizi medico-legali applicati sul territorio.

In seguito alla conferma da parte della citata commissione, il verbale diviene definitivo ed è trasmesso al cittadino, al patronato o alla associazione all'uopo delegati.

Con riferimento a questa fase, l'Istituto ha comunicato che non è prevista una procedura accelerata di validazione in quanto le istanze vengono definite secondo l'ordine cronologico di presentazione sia nel caso in cui la commissione medica integrata si sia espressa all'unanimità che a maggioranza.

Infatti, dopo una prima applicazione del nuovo procedimento, l'Inps ha adottato interventi di razionalizzazione al fine di garantire la massima omogeneità dei comportamenti e delle valutazioni mediche.

In tale ottica, si è potenziato il ricorso all'accertamento sanitario diretto sulla persona, con l'obiettivo di rendere definitivo il giudizio medico legale dei sanitari dell'Inps.

Relativamente all'informatizzazione della fase sanitaria, l'istituto ha rilevato che l'utilizzo dell'applicazione informatica messa a disposizione dall'Inps o in alternativa la realizzazione di cooperazioni applicative con i sistemi utilizzati dalle varie Asl è stata parziale e ha presentato forti disomogeneità territoriali.

Infatti, la maggior parte dei verbali di accertamento vengono trasmessi dalle Asl in forma cartacea, tanto che, al 31 dicembre 2010, a fronte di 1.125.699 verbali redatti dalle commissioni mediche integrate, solo 296.945, pari al 24,4 per cento sono formati e trasmessi con modalità telematiche.

Tale situazione comporta ripercussioni sui tempi di svolgimento delle visite e in generale sui tempi di definizione delle istanze.

Di conseguenza, l'Istituto, per lo svolgimento delle fasi successive alla visita, ha dovuto provvedere ad acquisire i verbali cartacei nella procedura informatica, con conseguenti difficoltà nel monitorare e nel definire tempestivamente le varie fasi del procedimento.

Al 31 dicembre 2010, sono pervenuti dalle Asl, tramite flusso telematico, 176.715 verbali a fronte di 1.092.588 istanze presentate,

per cui, tenuto conto dell'elevato numero di verbali in forma cartacea da acquisire e del notevole impegno di risorse necessario, l'Inps si è trovato nella necessità di affidare il servizio alla società Postel s.p.a.

A conclusione del descritto iter di accertamento sanitario, prende avvio la fase amministrativa che si conclude, previo esperimento dei controlli anche reddituali, con la concessione della prestazione economica o con provvedimento di rigetto.

Tale ultima fase, seppure sia interamente informatizzata e di competenza esclusiva dell'Inps, subisce i ritardi dovuti alla scarsa fluidità della fase di accertamento sanitario, i cui rallentamenti si ripercuotono anche sulla liquidazione ed erogazione delle prestazioni economiche.

Posto quindi, che una parte del procedimento viene gestita in completa autonomia dalle Asl, le quali operano con tempi e modalità differenziate, l'Istituto non avrà la possibilità di monitorare in maniera completa i tempi di attesa fino alla integrale informatizzazione del procedimento.

In ogni caso, l'Inps ha fatto sapere che l'obiettivo del rispetto del termine di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza per il completamento del procedimento è fortemente perseguito dall'Istituto che sta attuando tutte le misure necessarie all'allineamento del sistema rispetto alle previsioni normative.

Relativamente alla questione delle verifiche straordinarie, il comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge n. 78 del 2009, prevede che l'Istituto per il triennio 2010-2012, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, effettui, in via aggiuntiva all'ordinaria attività di accertamento dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche per l'anno 2010 e di 250.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile.

In attuazione di tali disposizioni, l'Inps ha portato a termine il piano straordinario 2009; in data 30 giugno 2010, ha avviato il piano per il 2010, ora, in fase conclusiva, successivamente, a partire dall'8 luglio 2011, l'Inps ha reso noto che sta prose-

guendo nell'attuazione del piano straordinario per il 2011.

L'Istituto ha comunicato che tale attività non ha causato ritardi nell'espletamento delle verifiche ordinarie, anzi ha consentito, in alcuni casi, di garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni poiché si è proceduto ad accertare, in sede di verifica straordinaria, la permanenza dei requisiti sanitari anticipatamente rispetto alla data di scadenza delle prestazioni soggette a revisione (confrontare messaggio del Direttore generale 6763 del 16 marzo 2011).

Per quanto riguarda i dati relativi al contenzioso giudiziario, si evidenzia che i procedimenti relativi alle invalidità civili rappresentano il 43 per cento del totale, in particolare, per l'anno 2010 risultano instaurati 362.642 giudizi, di cui 118.44 nella regione Friuli Venezia Giulia, in tale regione i giudizi definiti sono 63, quelli pendenti 55, con una percentuale di soccombenza dell'Istituto pari al 51,61 per cento.

Sempre con riferimento alla regione del Friuli Venezia Giulia, nel 2010 le domande di accertamento sono state 19.602, le prestazioni richieste sono state 41.076 nel 2009 e 35.769 nel 2010, le prestazioni liquidate nel 2010 sono state in totale 8.457, di cui 3.318 relative a domande presentate nel 2010, 4.933 relative a domande presentate nel 2009, 206 relative a domande presentate prima del 2009.

Le prestazioni liquidate nel 2009 sono state 9.906, di cui 4.549 relative a domande presentate nel 2009, 5.075 relative a domande presentate nel 2008, 282 relative a domande presentate prima del 2008.

Da ultimo vale la pena evidenziare che l'articolo 18, comma 22, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011, con l'obiettivo di assicurare maggiore omogeneità e snellezza a tutto il procedimento, ha introdotto la possibilità per le regioni di stipulare, anche in deroga alla normativa vigente, specifiche convenzioni con l'Inps per l'affidamento delle funzioni relative all'accertamento dei requisiti sanitari.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali:
Luca Bellotti.

TOTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

tra le opere realizzate con liberalità disposte da molti soggetti privati, a seguito del sisma del 6 aprile 2009 occorso in Abruzzo, vi fu la scuola per l'infanzia « Nino Sospiri » di Villa Sant'Angelo, in provincia del L'Aquila, totalmente costruita dall'associazione ambientale e/è Vita Onlus con fondi privati, appositamente donati per quel progetto;

i lavori di costruzione della scuola, che dispone di un'area di superficie coperta di metri quadri 200 e, scoperta, di metri quadri 1.000, iniziarono il 22 giugno 2009 e la cerimonia di inaugurazione si svolse il 14 settembre 2009, alla presenza del Presidente della Camera dei deputati. On. Gianfranco Fini, e dello *speaker* della Camera dei deputati degli Stati Uniti d'America, Nancy Pelosi;

la struttura, consegnata completamente arredata, venne realizzata con tecnologie d'avanguardia e innovative e tecniche di bioedilizia, pienamente rispondenti anche ai migliori criteri di sostenibilità ambientale, essendo dotata, tra l'altro, anche di pannelli fotovoltaici che forniscono 7 chilowatt in grado di soddisfare i bisogni energetici, nonché, in anticipo sull'applicazione di prescrizioni comunitarie non ancora vigenti in Italia, di apposito impianto per il ricambio e il filtraggio dell'aria all'interno dei locali, preservando le caratteristiche e le condizioni dell'aria igienicamente più adeguate a vantaggio degli ospiti dell'edificio;

la scuola dell'infanzia in argomento, dopo sedici mesi circa di regolare funzionamento, a beneficio di circa quaranta bambini e con piena soddisfazione di genitori e di tutto il personale addetto, a gennaio dell'anno in corso è stata dismessa;

i bambini che la frequentavano sono stati trasferiti a una scuola dell'infanzia

ubicata nel comune limitrofo di Fossa, distante circa 5 chilometri;

da notizie informali sembra che la chiusura della struttura di Villa Sant'Angelo dipenda da questioni burocratiche — organizzative alla stregua delle quali in detto comune non sarebbe sede di plesso scolastico, costituendo siffatta circostanza, se confermata, motivo giustificato di notevole sconcerto, non solo e non tanto per la dismissione di una struttura ammirevole sul piano tecnologico, della funzionalità e del *comfort*, quanto della dissipazione di fondi, ancorché privati, e della manifesta incapacità organizzativa e programmatica che emergerebbe dalla vicenda descritta, nella quale, alternativamente, o non si sarebbe tenuto conto dell'assetto organizzativo territoriale che escludeva dal novero delle sedi di plesso scolastico il comune di Villa Sant'Angelo o sarebbe stata negletta l'eventualmente successiva configurazione, nell'assetto organizzativo stesso, di tale esclusione relativa al comune di Villa Sant'Angelo —:

quali enti, organi o amministrazioni abbiano autorizzato la realizzazione dell'opera in questione nel comune di Villa Sant'Angelo e sulla scorta di quali elementi amministrativi e di coordinamento, all'epoca dati e conosciuti;

quali siano le ragioni effettive della chiusura della scuola dell'infanzia « Nino Sospiri » ubicata nel nominato comune di Villa Sant'Angelo;

se il Governo non intenda assumere iniziative per ripristinare l'utilizzo scolastico di quell'edificio. (4-11854)

RISPOSTA. — *Su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri si risponde all'interrogazione, con il quale l'interrogante chiede di conoscere le ragioni della chiusura della scuola dell'infanzia « Nino Sospiri » ubicata nel comune di Villa Sant'Angelo in provincia di L'Aquila.*

Al riguardo l'Ufficio competente della direzione scolastica regionale per l'Abruzzo ha riferito che i plessi di scuola dell'infanzia e di scuola primaria funzionanti nel

passato nel comune di Villa Sant'Angelo furono soppressi per insufficiente numero di alunni in due tempi: la scuola primaria statale nell'anno scolastico 1990/1991 e la scuola dell'infanzia statale nell'anno scolastico 1995/1996.

Dopo le soppressioni dei due ordini di scuola tutti gli alunni residenti nel comune di Villa Sant'Angelo frequentano a San Demetrio. In particolare i bambini che hanno frequentato la scuola dell'infanzia nel corrente anno scolastico sono stati otto.

Dopo la chiusura dei plessi sopra menzionati, nel comune di Villa Sant'Angelo, non funzionava nessun ordine di scuola statale.

Fino al 6 aprile 2009, giorno del sisma, che ha colpito l'Abruzzo, nel comune di Fossa operavano un plesso di scuola dell'infanzia e un plesso di scuola primaria ubicati in un unico edificio nel centro storico, denominato « Beato Bernardino da Fossa », che accolgono i bambini di scuola dell'infanzia e primaria dell'intero territorio comunale. A seguito del sisma il centro storico di Fossa è stato dichiarato « zona rossa » e pertanto evacuato.

Dal 21 aprile 2009 e fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2008/2009 i plessi di Fossa hanno funzionato in due tende ubicate nella tendopoli allestita dalla Protezione civile nazionale nello stesso territorio comunale.

All'inizio dell'anno scolastico 2009/2010, continua la nota della direzione generale dell'articolazione scolastica abruzzese, i plessi della scuola dell'infanzia e primaria di Fossa sono stati ospitati presso l'edificio « Nino Sospiri » di Villa Sant'Angelo, previo accordo dei due sindaci.

Tale accordo fu comunicato a tutti i genitori degli alunni di Fossa durante incontri tenutisi presso l'edificio provvisorio che ospitava il municipio del suddetto comune, alla presenza dei sindaci di Villa Sant'Angelo e di Fossa, della Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, dei docenti responsabili dei plessi e dei rappresentanti dei genitori delle classi e della sezione della scuola di Fossa.

L'ufficio per l'Abruzzo scrive che l'accordo prevedeva, il funzionamento dei due

pleSSI di Fossa presso l'edificio di Villa Sant'Angelo fino al termine dell'anno scolastico 2009/2010, ma l'ospitalità presso il Comune viciniore si è dovuta protrarre da settembre a dicembre 2010, durante l'anno scolastico 2010/2011, perché l'edificio scolastico che nel frattempo era stato costruito in Fossa non era fruibile. Ciò a causa di un ritardo della nuova costruzione e del conseguente collaudo tecnico dell'indispensabile ponte di accesso all'edificio scolastico insistente su un terreno lungo il quale scorre un torrente.

La permanenza dei due plessi di scuola dell'infanzia e primaria di Fossa presso l'edificio di Villa Sant'Angelo fino al termine dell'anno scolastico 2009/2010 e il successivo protrarsi da settembre a dicembre 2010 sono stati deliberati dal Consiglio di istituto dell'Istituto comprensivo.

In data 7 gennaio 2011 i plessi di scuola dell'infanzia e primaria statali, ospitati temporaneamente ed eccezionalmente causa forza maggiore a Villa Sant'Angelo, sono tornati a funzionare nella loro sede di Fossa, in un edificio scolastico antisismico ubicato in via della stazione, donato dalla Caritas Toscana allo stesso comune.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca:
Mariastella Gelmini.

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. — Al Ministro della difesa, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere — premesso che:

gli organi della Rappresentanza militare si distinguono: in un organo centrale, a carattere nazionale ed interforze, articolato, in relazione alle esigenze, in commissioni interforze di categoria — ufficiali, sottufficiali e volontari — e in sezione di forza armata o di corpo armato — esercito, marina, aeronautica, carabinieri e guardia di finanza; in un organo intermedio presso gli alti comandi, in un organo di base presso le unità a livello

minimo compatibile con la struttura di ciascuna forza armata o corpo armato;

con un documento allegato alla delibera n. 180, annessa al verbale n. 43 del 20 marzo 2008, il Consiglio intermedio della rappresentanza militare del Comando unità mobili e specializzate dei Carabinieri « Palidoro » affermava che: « La rappresentanza militare con i suoi 40.000.000 di euro di costi annui si è palesata essere un carrozzone che non è in grado di tutelare nemmeno se stessa. »;

alcune note di agenzie di stampa nazionali — Adnkronos e il Velino del 21 e 24 luglio 2008 — hanno riportato la notizia;

in particolare l'agenzia Adnkronos del 21 luglio 2008, riportava le dichiarazioni di un esponente di un partito politico della maggioranza che, si legge, affermava: « Queste somme potrebbero essere destinate ai miglioramenti economici destinati al personale se, in attesa che il processo di riforma attualmente in discussione presso la 4° Commissione del Senato consenta anche ai militari di godere dei diritti sindacali, i delegati del Cocer durante lo svolgimento delle missioni per la partecipazione alle riunioni dei Consigli fruissero esclusivamente dell'ospitalità delle strutture militari, come, del resto, proprio per la manifestata carenza di fondi, fanno già da molto tempo tutti i loro colleghi quando sono inviati a prestare servizio in altre sedi »;

il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, con la nota prot. 6/35/150-1 del 23 aprile 2009 ha richiesto agli enti dipendenti di conoscere gli importi relativi alle spese sostenute per il trattamento economico di missione corrisposto ai delegati della Rappresentanza militare —:

a quanto ammonti l'effettiva spesa sostenuta annualmente dai dicasteri retti dai Ministri interrogati per il funzionamento dei consigli della Rappresentanza militare, degli uffici ad essi dedicati, nonché per il personale che vi è assegnato;

quanti siano membri dei Consigli della Rappresentanza militare che usufruiscono

del trattamento economico di missione — c.d. forfettario — dell'importo di 110 euro al giorno e quanti, invece, quelli che optano per il diverso trattamento con costi a carico dell'amministrazione militare;

se i Ministri interrogati, al fine di contenere i costi che gravano sui bilanci dei Ministeri interessati e quindi di poter destinare i risparmi realizzati al miglioramento del trattamento economico del personale militare, non ritengano opportuno che i delegati della Rappresentanza militare siano aggregati, ovvero che ne sia disposto il trasferimento su domanda, presso le strutture dell'Amministrazione militare dove hanno sede i Consigli presso i quali svolgono il loro mandato rappresentativo. (4-03377)

RISPOSTA. — Vorrei precisare, in premessa, che sullo specifico quesito relativo alla spesa sostenuta annualmente per il funzionamento dei consigli della rappresentanza militare, ho già avuto modo di rispondere, in passato, ad alcune interrogazioni parlamentari dell'interrogante.

Al riguardo, come già evidenziato, poiché non si ravvisano controindicazioni alla pubblicizzazione dei dati, si allega un prospetto sinottico dei costi della rappresentanza militare, relativo agli oneri di missione, distinto per singola Forza armata/ Comando generale e relativo all'ultimo esercizio finanziario disponibile.

Anche con riferimento alle altre questioni affrontate nell'atto in argomento, che riguardano il trattamento di missione forfettario e l'istituto dell'aggregazione, ho fornito riscontro ai numerosi quesiti posti ed in questa sede non posso che ribadire quanto precedentemente sostenuto.

La problematica del trattamento economico di missione per i delegati della rappresentanza militare, peraltro, da sempre alla costante attenzione da parte della Difesa, è stata anche oggetto dei lavori di uno specifico tavolo tecnico interforze, al termine del quale è emerso che:

qualsiasi iniziativa volta a modificare, anche parzialmente, l'attuale sistema potrebbe suscitare sensibilità da parte dei componenti del Cocer;

le esigenze e le attività dei delegati Cocer non sono in alcun modo assimilabili a quelle dei frequentatori di corsi o di altre categorie di personale militare per i quali vige il sistema dell'aggregazione;

la diversa articolazione sul territorio propria di ogni singola Forza armata/Comando generale e, di conseguenza, la differente distribuzione delle risorse finanziarie da destinare al funzionamento della rappresentanza militare, potrebbero provocare una difformità di trattamento tra delegati.

In ragione di tali considerazioni, si è ritenuto di non far ricorso all'istituto dell'aggregazione (e quindi alle strutture logistiche della Difesa) esclusivamente per il personale delegato Cocer e limitatamente ai periodi di missione per impegni consiliari nella Capitale; ciò in considerazione della tipologia delle attività normalmente svolte, nonché delle peculiari caratteristiche della città di Roma, ivi compresa la dispersione e la diversità di disponibilità sul territorio di strutture militari idonee per l'accasermamento.

Tale trattamento differenziato rispetto al restante personale, ivi compreso quello dei Consigli di base ed intermedi di rappresentanza, si è reso necessario anche in ragione

delle particolari caratteristiche degli impegni consiliari con i diversi organismi dello Stato e per le peculiari attività istituzionali del Consiglio centrale stesso, intense, continue e protratte nel tempo, nonché per garantire la necessaria omogeneità di trattamento tra i membri del Consiglio centrale di rappresentanza militare interforze; tanto che, in caso di missione per riunioni svolte in località nazionali diverse da Roma, e sempreché vi sia la disponibilità d'idonee strutture logistiche della Difesa, anche per i delegati Cocer si fa ricorso all'aggregazione.

Voglio comunque sottolineare che, a fronte di ciò, le competenti autorità della Difesa hanno sensibilizzato il Presidente del Cocer interforze affinché siano razionalizzate, al massimo possibile, le convocazioni della rappresentanza militare al fine di realizzare un risparmio nei costi di missione.

Atteso quanto sopra esposto, mi pare di poter concludere sottolineando che qualsiasi iniziativa volta a modificare anche parzialmente l'attuale sistema di trattamento economico di missione per i delegati della rappresentanza militare, potrebbe porsi in contrasto con l'esigenza di non limitare l'esercizio del mandato stesso di rappresentanza e/o di garantirne la piena operatività.

SCHEDA ANNESSO N. 2

PROSPETTO DEI COSTI DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE

(per quanto concerne gli oneri di missione)

Spese di missione annue	Esercito	Marina	Aeronautica	Carabinieri	Guardia di finanza
COCER	€ 369.000,00	€ 270.000,00	€ 135.000,00	€ 461.480,00	COCER +
COIR	€ 337.920,00	€ 43.740,00	€ 156.000,00	€ 551.472,00	COIR +
COBAR	€ 655.200,00	€ 204.120,00	€ 223.020,00	€ 1.479.104,00	COBAR =
Sub totali	€ 1.362.120,00	€ 517.660,00	€ 514.020,00	€ 2.492.036,00	€ 371.889,00
TOTALE					€ 5.257.925,00

1. I dati inclusi nel presente specchio sono stati forniti dagli Stati Maggiori di Forza armata/Comandi generali.

Il Ministro della difesa: Ignazio La Russa.

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 18 della legge 11 luglio 1978, n. 382 ha istituito per l'Esercito, la Marina, l'Aeronautica, i carabinieri e la Guardia di finanza degli organi di rappresentanza di militari suddivisi, a seconda delle competenze, in organo centrale detto COCER, organo intermedio detto COIR e organo di base detto COBAR;

i delegati Cobar dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina si riuniscono all'interno dei propri reparti, mentre quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza presso i comandi di legione;

i delegati dei COIR dell'Aeronautica militare, a differenza di quelli del Cocer della medesima forza armata e degli altri organismi di uguale livello, o superiore, delle altre Forze armate o Forze di polizia ad ordinamento militare, dal 2007 possono fruire solo del trattamento di missione denominato « aggregazione » che si traduce in un accasermamento all'interno di strutture militare per il vitto e l'alloggio;

il trattamento riservato ai delegati del COIR dell'Aeronautica militare, e a tutto il personale che non svolge l'incarico di delegato del COCER, è stato disciplinato dalla direttiva SMA-ORD-035 ed. 2007 che ha come obiettivo principale quello di contenere i costi del personale inviato in missione;

ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, il personale militare, compresi i delegati del COCER, COIR e COBAR, inviato in missione presso sedi diverse da quella di appartenenza è tenuto a fruire esclusivamente di vitto ed alloggio forniti gratuitamente presso le strutture dell'amministrazione dalla difesa —:

e il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti di cui in premessa e se non ritenga doveroso intervenire affinché ces-

sino le diversità di trattamento economico di missione tra delegati appartenenti alla medesima Forza armata e il restante personale;

se non ritenga opportuno, in un ottica di drammatica e generalizzata riduzione delle risorse economiche, imporre l'obbligo di fruire esclusivamente di vitto ed alloggio forniti gratuitamente presso le strutture dell'amministrazione della difesa a tutto il personale inviato in missione per servizio, indistintamente dal grado, dal ruolo di appartenenza e dalle funzioni effettivamente svolte. (4-07631)

RISPOSTA. — *Evidenzio, in via preliminare, che il trattamento di missione forfetario è stata introdotto con il provvedimento di concertazione per il quadriennio normativo 2002-2005 (articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 2002), al fine di contenere le spese di missione e realizzare forti economie sui relativi capitoli del bilancio della Difesa.*

La problematica del trattamento economico di missione per i delegati della rappresentanza militare, peraltro, da sempre alla costante attenzione da parte della Difesa, è stata anche oggetto dei lavori di uno, specifico tavolo tecnico interforze; al termine del quale è emerso che:

qualsiasi iniziativa volta a modificare, anche parzialmente, l'attuale sistema potrebbe suscitare sensibilità da parte dei componenti del Cocer;

le esigenze e le attività dei delegati Cocer, non sono in alcun modo assimilabili a quelle dei frequentatori di corsi o di altre categorie di personale militare per i quali vige il sistema dell'aggregazione;

la diversa articolazione sul territorio propria di ogni singola Forza armata/Comando generale e, di conseguenza, la differente distribuzione delle risorse finanziarie da destinare al funzionamento della rappresentanza militare, potrebbero provocare una difformità di trattamento tra delegati.

In ragione di tali considerazioni, si è ritenuto di non far ricorso all'istituto dell'aggregazione (e quindi alle strutture logistiche della Difesa) esclusivamente per il personale delegato Cocer e limitatamente ai periodi di missione per impegni consiliari nella Capitale; ciò in considerazione della tipologia delle attività normalmente svolte, nonché delle peculiari caratteristiche della città di Roma, ivi compresa la dispersione e la diversità di disponibilità sul territorio di strutture militari idonee per l'accasermamento.

Tale trattamento differenziato rispetto al restante personale, ivi compreso quello dei Consigli di base ed intermedi di rappresentanza, si è reso necessario anche in ragione delle particolari caratteristiche degli impegni consiliari con i diversi organismi dello Stato e per le peculiari attività istituzionali del Consiglio centrale stesso, intense, continuative e protratte nel tempo, nonché per garantire la necessaria omogeneità di trattamento tra i membri del Consiglio centrale di rappresentanza militare interforze; tanto che, in caso di missione per riunioni svolte in località nazionali diverse da Roma, e sempreché vi sia la disponibilità d'idonee strutture logistiche della Difesa, anche per i delegati Cocer si fa ricorso all'aggregazione.

Voglio comunque sottolineare che, a fronte di ciò, le competenti autorità della Difesa hanno sensibilizzato il Presidente del Cocer interforze affinché siano razionalizzate, al massimo possibile, le convocazioni della rappresentanza militare al fine di realizzare un risparmio nei costi di missione.

Il Ministro della difesa: Ignazio La Russa.

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:*

in un anno la scuola italiana ha perso 40 mila cattedre di tutte le discipline,

tranne l'IRC (insegnamento della religione cattolica) vede un incremento di 395 posti;

i docenti oggi sono chiamati ad avere di fronte alla cattedra un numero crescente di alunni (in certi casi ben oltre 30), mentre per quello di IRC ne basta anche solo uno;

vengono accorpate classi di concorso, sezioni, plessi nonché di alunni di più sezioni per gli insegnamenti curricolari, mentre l'IRC deve essere impartito classe per classe, fossero anche tre-quattro alunni « avvalentisi » di tale insegnamento « facoltativo ». Ma i paradossi di questa situazione non finiscono qui;

la cattedra di IRC è subordinata al benessere del vescovo, se un insegnante di IRC a tempo indeterminato si vedesse revocato il benessere o decidesse di non insegnare più religione cattolica ritorna nell'organico della scuola pubblica e l'autorità scolastica competente deve trovargli un posto per l'insegnamento di una disciplina in conformità al titolo di abilitazione che possiede. Mentre ci sono decine di migliaia di precari che, magari già in possesso di una abilitazione, non sono mai riusciti ad avere un posto fisso e in questo modo difficilmente riusciranno ad averlo —:

quanti siano i docenti di IRC a tempo indeterminato che non insegnano più religione;

quale sia il trend di alunni che chiedono di avvalersi dell'IRC in relazione alle scuole materne, primarie e secondarie;

quanto costi ogni anno l'IRC compresi i corsi di aggiornamento professionale;

in cosa consista un corso di aggiornamento professionale in religione cattolica. (4-08015)

RISPOSTA. — *Nell'interrogazione in esame si evidenzia pregiudizialmente che a fronte del decremento delle cattedre relative alle varie discipline si registra, invece, un incremento di posti per l'insegnamento della*

religione cattolica e, a tal proposito, si richiedono vari dati riguardanti lo stesso insegnamento.

In primo luogo, va rilevato che il presunto incremento dei posti di insegnamento della religione cattolica (Irc) è effetto della peculiare condizione di questo insegnamento. Dopo la soppressione degli istituti magistrali nel 1996, è venuto a mancare il titolo di studio che consentiva agli insegnanti di scuola primaria di impartire anche l'Irc, secondo quanto previsto dalla normativa precedente e confermato dall'Accordo di revisione del Concordato del 1984. Nella scuola dell'infanzia e primaria, pertanto, l'Irc è stato affidato ad insegnanti specialisti, il cui numero va tendenzialmente crescendo in relazione al progressivo pensionamento degli insegnanti di posto comune a suo tempo disponibili e idonei all'Irc. Ciò spiega l'incremento di 395 posti di Irc nel passaggio dall'anno scolastico 2008-2009 al 2009-2010. Ma va notato che l'incremento riguarda esclusivamente gli insegnanti non di ruolo, in quanto quelli di ruolo sono diminuiti nello stesso arco di tempo di 243 unità; quindi l'effettivo incremento si riduce a soli 152 posti, poiché 243 sono andati a sostituire i posti di ruolo non più coperti da altri insegnanti di ruolo, dato che a seguito del concorso previsto dalla legge n. 186 del 2003 ed espletato nel 2004 sono stati assunti in ruolo a suo tempo oltre 15.000 insegnanti di religione cattolica che oggi sono scesi a 13.880.

Inoltre, le ore di Irc sono proporzionali — come per gli altri insegnamenti — al numero complessivo delle classi funzionanti nei diversi ordini e gradi di scuola. Nel passaggio dal 2008-2009 al 2009-2010 sono diminuite 1.684 classi nella scuola primaria, 229 classi nella secondaria di I grado e 2.598 classi nella secondaria di II grado; solo nella scuola dell'infanzia le sezioni sono aumentate di 267 unità. Tenendo presente che ad ogni classe di scuola secondaria corrisponde un'ora di lezione di Irc e che la cattedra nelle scuole secondarie è costituita da 18 ore, in un solo anno sono venute meno circa 157 cattedre di Irc nelle scuole secondarie di I e II grado, mentre nella scuola primaria — dove il posto di

insegnamento è costituito su 11 classi — se tutte le classi fossero attribuite ad insegnanti specialisti, sarebbero venuti a mancare altri 153 posti.

Quindi non soltanto non sono aumentati i posti di Irc, ma va riconosciuto che solo grazie all'aumento dei posti attribuiti ad insegnanti specialisti in luogo di quelli di posto comune si è potuto in qualche modo compensare il calo generale di posti che ha investito l'Irc come tutti gli altri insegnamenti e, tra gli insegnanti di religione cattolica, soprattutto i precari.

Aggiungasi che, per quanto riguarda l'organico di diritto relativo all'anno scolastico 2010/2011, come evidenziato dal decreto interministeriale sulla determinazione dell'organico complessivo dei docenti di religione cattolica, la consistenza dell'organico di diritto presenta addirittura un decremento di 49 posti rispetto al dato contenuto nel decreto precedente relativo all'anno scolastico 2009/2010.

Appaiono infondate anche le affermazioni relative allo squilibrio nel rapporto docente/alunni, poiché il caso di classi composte da un numero esiguo di alunni che si avvalgono dell'Irc è assolutamente residuale. Invece, se è vero che in pochi casi un docente può trovarsi oggi anche di fronte a trenta alunni, per l'insegnante di religione cattolica il numero medio di alunni è di oltre 400 nella scuola secondaria e oltre 250 nella scuola primaria, con un carico di lavoro che dunque non è affatto inferiore a quello degli altri insegnanti.

Quanto all'idoneità ecclesiastica per l'Irc, si tratta evidentemente di un aspetto derivante dalla natura concordataria della disciplina che è già stato valutato compatibile con il nuovo stato giuridico di ruolo degli insegnanti di religione. L'eventuale revoca di tale idoneità da parte dell'autorità ecclesiastica si è finora verificata in un numero di casi limitato a pochissime unità, escludendo perciò che si possa parlare di concorrenza con altri precari in attesa di sistemazione.

Nell'insieme l'Irc, raccoglie ancora la stragrande maggioranza degli alunni italiani: si tratta del 91 per cento del totale

nella media tra tutti gli ordini e gradi di scuola, pur con sensibili variazioni in relazione all'area geografica e al livello scolastico. Di conseguenza la presenza dell'Irc è un dato organico del nostro sistema scolastico, capillarmente diffuso in ogni genere di scuola.

I costi dell'Irc sono ovviamente proporzionali al numero degli insegnanti di religione, che nel 2009-2010 sono stati in totale 26.326 (13.880 di ruolo e 12.446 non di ruolo). La cifra si riferisce all'organico di fatto, mentre la determinazione dell'organico di diritto per l'anno scolastico 2010-2011 è pari a 23.171 insegnanti di religione.

Anche gli insegnanti di religione cattolica partecipano alle iniziative di aggiornamento e formazione professionale previste per tutti i docenti e si può sottolineare che negli ultimi anni tali iniziative siano state rivolte principalmente a diffondere i nuovi programmi di insegnamento che puntualmente sono stati adottati — secondo le procedure concordatarie in vigore — in coincidenza con le diverse trasformazioni del sistema scolastico nazionale. Alle indicazioni specifiche emanate in occasione della legge n. 53 del 2003, sono infatti seguite ultimamente nuove indicazioni per adeguare i contenuti dell'Irc al riordino del primo ciclo (nuove indicazioni emanate con decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2010) e del secondo ciclo (nuove indicazioni diffuse provvisoriamente con circolare ministeriale di fine luglio 2010). I costi della formazione destinati agli insegnanti di religione sono pari a circa 300.000 euro nell'esercizio finanziario 2010, a fronte di un finanziamento di circa 8.400.000 euro per la formazione complessiva degli altri insegnanti. Nell'insieme perciò la formazione degli insegnanti di religione cattolica incide per il 3,5 per cento del totale dei costi per la formazione, cioè in misura esattamente pari all'incidenza degli insegnanti di religione su totale degli insegnanti delle scuole statali. Se a queste cifre aggiungiamo la quota per la formazione derivante dalla legge n. 440 del 1997, che può essere quantificata in circa 4 milioni di

euro, l'incidenza della formazione per l'Irc diventa addirittura inferiore al suo peso proporzionale.

Alla luce di quanto sopra esposto, è da ritenere che non vi sia alcuna sperequazione né in relazione ai costi, né in relazione alla gestione del personale insegnante di religione.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca:
Mariastella Gelmini.

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

L'articolo 3 della legge n. 86 del 2001 al comma 1, stabilisce che « il personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica impegnato in esercitazioni od in operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, non è assoggettato, durante i predetti periodi di impiego, alle vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro ed ai connessi istituti a condizione che le predette attività si protraggono senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore »; il successivo comma 4 cita: « il personale può essere impegnato nelle attività di cui al comma 1 fino ad un massimo di 120 giorni l'anno e per non più di 12 ore giornaliere, salvo il verificarsi di comprovate ed inderogabili esigenze di carattere operativo. Durante lo svolgimento delle predette attività devono essere garantiti al personale il recupero delle energie psicofisiche e comunque la fruizione di adeguati turni di riposo »; al comma 5 dispone che l'efficacia dell'ordine decorre dalla data di « operatività dell'indennità »; infine il successivo comma 6 demanda l'attuazione dell'« indennità sostitutiva del compenso per lavoro straordinario e del recupero compensativo » alle successive procedure di concertazione;

L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007,

n. 171, a seguito delle procedure di concertazione, ha disposto che « al personale impiegato in esercitazioni o in operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unità operativa o nell'area di esercitazione, continua a essere corrisposto il compenso forfettario di impiego, istituito con l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, nelle misure giornaliere attualmente in vigore e riportate nell'allegata tabella 2, da corrispondere in sostituzione agli istituti connessi con l'orario di lavoro, per un periodo non superiore a 120 giorni all'anno »;

con le « Disposizioni applicative sull'orario di servizio e sul compenso per il lavoro straordinario », edizione 2006 e successive varianti, al punto 3, lettera C, lo stato maggiore della Marina — 1° reparto personale — ufficio 2° — sezione 3° ha disposto che « nell'arco di una giornata (00.00-23.59) le ore di navigazione eccedenti l'orario lavorativo in vigore (36 ore settimanali) danno luogo alle eccedenze massime di 4,5 ore lavorative per i giorni feriali e 12,00 festivi e che le ore di navigazione di durata inferiore all'arco di una giornata (00.00-23.59) svolte in eccedenza all'orario di lavoro, sono compensate proporzionalmente alle suddette eccedenze massime » —:

se il Ministro sia a conoscenza delle disposizioni in premessa;

se non ritenga necessario assumere le opportune iniziative affinché in tutte le attività di navigazione sia corrisposto all'equipaggio delle unità navali interessate lo straordinario in misura corrispondente alla durata del servizio di navigazione o in alternativa al medesimo personale sia corrisposto il compenso forfettario di impiego. (4-11251)

RISPOSTA. — *L'introduzione di una speciale indennità finalizzata a compensare*

l'attività di servizio a bordo delle navi in navigazione, dove i turni e le attività si susseguono senza interruzioni, imponendo al personale vincoli e limiti che rendono problematica l'applicazione delle disposizioni sull'orario di servizio e sullo straordinario ad esso connesso, è stato un obiettivo che la Marina ha fortemente perseguito negli anni.

Tale obiettivo è stato raggiunto con l'istituzione del cosiddetto compenso forfettario di impiego avente lo scopo di remunerare esclusivamente le esercitazioni/operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno 48 ore.

Le disposizioni amministrative emanate dalla Forza armata (edizione aprile 2006 e successive integrazioni) prevedono di remunerare con il compenso per lavoro straordinario le eccedenze lavorative prodotte in navigazione, fino ad un massimo corrispondente al complemento a 12 ore rispetto all'orario lavorativo giornaliero, quando la navigazione è inferiore alle 48 ore. Tali disposizioni trovano il loro fondamento normativo nella legge n. 86 del 2001 (articolo 3, comma 4), secondo la quale: « il personale può essere impiegato omissis ... per non più di dodici ore giornaliere, ...omissis... Durante lo svolgimento delle predette attività devono essere garantiti al personale il recupero delle energie psicofisiche e comunque la fruizione di adeguati turni di riposo ».

La corresponsione del compenso forfettario di impiego, di cui all'articolo 9 decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 2002, è invece prevista in via alternativa, qualora ricorrano le particolari condizioni indicate dalla citata legge n. 86 del 2001 (articolo 3, comma 1). Quest'ultima, infatti, stabilisce che: « il personale impegnato in esercitazioni o in operazioni militari, caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, non è assoggettato, durante i predetti periodi di impiego, alle vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro ed ai connessi istituti a condizione

che le predette attività si protraggano senza soluzione di continuità per almeno: quarantotto ore».

La Forza armata in armonia con la citata norma, ha provveduto ad incrementare il tetto da 9 ore a 12 ore giornaliere (per un giorno feriale 7.5 ore di lavoro ordinario e 4.5 ore di lavoro straordinario).

Peraltro, l'attività a bordo, in navigazione, è organizzata su squadre e prevede che nell'ambito delle 24 ore siano comunque garantiti turni di riposo dedicati al recupero delle energie psicofisiche.

Il comma 5, del citato articolo 3, recita che il compenso forfetario di impiego è da intendersi quale «indennità sostitutiva per il compenso per il lavoro straordinario e del recupero compensativo ... omissis da attribuire "nell'ambito delle risorse ad essa assegnate"».

Annualmente, in base alle esigenze rappresentate, lo Stato maggiore della difesa provvede a ripartire tra le Forze armate le risorse rese disponibili sul capitolo dalla legge di bilancio.

Anche se l'attribuzione delle risorse condiziona sia la fase di pianificazione e di programmazione delle attività, sia quella di esecuzione delle operazioni/ esercitazioni, va sottolineato che il compenso forfetario di impiego è solo uno degli strumenti che possono essere utilizzati per compensare l'impegno profuso dal personale per le attività operative e addestrative.

Infatti, alla remunerazione, in senso lato, delle eccedenze orarie maturate rispetto al normale orario di lavoro, concorre, a pieno titolo, anche l'istituto dello straordinario, sia esso in forma remunerativa che con recupero compensativo. Tale compenso è l'unico che può essere corrisposto al personale dirigenziale, al quale non compete l'attribuzione del compenso forfetario di impiego.

In tale quadro, va inoltre segnalato che ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 78 del 1983, in relazione alle peculiarità dei doveri che distinguono la condizione militare nelle sue varie articolazioni, al personale militare compete un apposito emolumento quale compenso per il rischio, i disagi e le

responsabilità: si tratta delle cosiddette indennità di impiego operativo.

Per fronteggiare lo specifico impegno richiesto a bordo al personale Marina militare è stata istituita l'indennità di imbarco che si distingue dalle altre indennità operative volte a compensare un differente impegno richiesto al personale.

Appare pertanto evidente come le disposizioni vigenti summenzionate tengano in debita considerazione la particolare condizione dell'impiego a bordo, segnatamente durante l'attività di navigazione.

Il Ministro della difesa: Ignazio La Russa.

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

con la delibera n. 2, allegata al verbale n. 3 del 24 marzo del 2011, approvata all'unanimità, il consiglio di base della rappresentanza militare n. 178 della caserma « Salvatore Pisano » — Capo Teulada (Cagliari) — si è espresso sulla « esposizione nei locali della caserma di immagini e calendari » e, nella considerazione « che fermo restando il diritto di ogni militare di avere una propria idea politica e di poterla liberamente rappresentare secondo quanto previsto dalle norme appare improprio che in locali della caserma compaiano immagini, rappresentazioni, eccetera a sfondo politico che possano in alcuni casi configurare reato », ha deliberato di chiedere al comandante dell'ente di mettere in atto « tutti i provvedimenti ritenuti necessari al fine di provvedere alla bonifica di tutto il materiale non valutato idoneo ad essere tenuto esposto nei locali in uso al 1° reggimento Corazzato [...] ». Analoga richiesta è stata rivolta al comandante del 3° reggimento bersaglieri;

risulta agli interroganti che la delibera si sia resa necessaria a fronte del mancato intervento dal comandante dell'ente in relazione alle molteplici segnalazioni di alcuni militari della presenza in

alcuni locali della caserma di calendari raffiguranti immagini di esponenti e simboli del disciolto partito fascista;

l'apologia del fascismo è un reato previsto dalla legge 20 giugno 1952, n. 645 (contenente « Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione »), anche detta legge Scelba, che, all'articolo 4, sancisce il reato commesso da chiunque « fa propaganda per la costituzione di un'associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità » di riorganizzazione del disciolto partito fascista, oppure da chiunque « pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche » —:

se il Ministro sia a conoscenza dei fatti di cui in premessa, quali siano stati gli immediati provvedimenti adottati, e se sia stata interessata l'autorità giudiziaria competente al fine di verificare la sussistenza del reato di apologia del fascismo e gli eventuali responsabili. (4-11486)

RISPOSTA. — *In primo luogo, sottolineo che, secondo quanto indicato dal competente organo tecnico operativo militare di Forza armata, il materiale non idoneo a essere tenuto esposto che è stato individuato all'interno della Caserma « Salvatore PISANO » è stato rimosso.*

Nel merito è stato rilevato che tale materiale è stato esposto presso i locali in uso rispettivamente al Signor G. M. (servizio di parrucchiere per uomo e donna) e al Signor E.M. (laboratorio fotografico e di rivendita materiale strumentale).

Il comandante dell'Unità di base ha inoltrato, ai sensi dell'articolo 347 codice di procedura penale, un'informativa di reato alla procura della Repubblica presso il tribunale di Cagliari, estesa per conoscenza alla procura militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma.

Il Ministro della difesa: Ignazio La Russa.

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

la legge 23 marzo 1983, n. 78, disciplina le indennità delle Forze armate in relazione al peculiare tipo di rischio, disagio e responsabilità;

l'articolo n. 10, comma 4, della legge 23 marzo 1983, n. 78 prevede che: « Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica imbarcati su navi in armamento e in allestimento è corrisposta nei giorni di navigazione, purché di durata non inferiore a 8 ore continuative, l'indennità supplementare di fuori sede nella misura mensile del 180 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella. Tale indennità è corrisposta altresì nei giorni di sosta quando la nave si trova fuori dalla sede di assegnazione, per un massimo di 60 giorni consecutivi a decorrere dall'ultima navigazione effettuata »;

l'articolo 9, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, a seguito delle procedure di concertazione, ha disposto che « a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il limite dei 60 giorni previsto dall'articolo n. 10, comma 4, ultimo capoverso della legge 23 marzo 1983, n. 78, non si applica »;

il Ministero della difesa — Direzione, generale del personale militare, con il foglio n. DGPM/IV/12/084196/20 in data 30 giugno 2003, ha precisato che « la navigazione di durata non inferiore alle 8 ore continuative costituisce requisito indispensabile per maturare il diritto a percepire l'indennità [...] l'eventuale successiva sosta, in un porto differente da quello di assegnazione, rappresenta la condizione necessaria per continuare a percepire l'indennità di fuori sede, il cui diritto è sorto durante la navigazione »;

la Marina militare – Ufficio generale centro responsabilità amministrativa con il foglio n. 1/1/1664 in data 1° marzo 2010 ha ripreso e precisato che « al personale che raggiunge, per temporaneo imbarco, una unità navale in sosta fuori dalla propria sede di assegnazione non possa essere corrisposto il beneficio economico in argomento »;

l'interpretazione data alla norma, dalle autorità militari preposte, appare agli interroganti evidentemente in contrasto con la *ratio* della legge che è quella di garantire l'indennità supplementare per la navigazione superiore alle 8 ore ovvero per la sosta fuori dalla sede di assegnazione dell'unità navale –:

se il Ministro sia a conoscenza dei fatti di cui in premessa, quali siano le ragioni poste a fondamento delle disposizioni emanate, e se non ritenga di dover intraprendere le opportune iniziative affinché agli equipaggi navali sia corrisposta l'indennità supplementare – connessa alle condizioni di rischio, disagio e responsabilità – come disposto dal legislatore.

(4-11488)

RISPOSTA. — *La navigazione di durata non inferiore alle 8 ore continuative costituisce requisito indispensabile per maturare il diritto a percepire l'indennità fuori sede, prevista dalla legge 23 marzo 1983, n. 78 (articolo 10, comma 4).*

L'eventuale successiva sosta, in un porto differente da quello di assegnazione, rappresenta la condizione necessaria per continuare a percepire l'indennità di fuori sede, il cui diritto è sorto durante la navigazione.

Tale conclusione trae origine da una interpretazione sistematica della predetta previsione normativa (articolo 10, comma 4 legge n. 78 del 1983), che porta a individuare nella indennità di fuori sede un compenso volto a remunerare il personale per il disagio correlato ad una attività operativa di lunga durata iniziata con una navigazione superiore alle otto ore e che si sviluppa anche in periodi di sosta in porto fuori dalla sede di assegnazione.

In proposito, è proprio la durata della navigazione che, comportando una situazione di maggiore disagio, legittima la corresponsione della precitata indennità al personale imbarcato, già percettore dell'indennità d'imbarco.

Il Ministro della difesa: Ignazio La Russa.

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. — *Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:*

il giorno 17 aprile 2011, una nota dell'agenzia ANSA delle 16:59 dal titolo « Uranio: Quirra, primo indagato ex ufficiale – Inchiesta procura Repubblica Lanusei su brillamenti esplosivi » riportava la notizia che « La procura della Repubblica di Lanusei che indaga sull'ipotetica presenza di uranio impoverito nelle armi usate nel poligono militare di Quirra ha iscritto fra gli indagati un ex ufficiale chietino, Tobia Santacroce, colonnello all'epoca dei fatti e oggi generale in pensione. L'accusa è di disastro ambientale, per aver fatto brillare armi e munizioni nel poligono di Perdasdefogu, con possibili danni all'ambiente e alla salute umana e animale. Sequestrate anche alcune aree, interessate ai brillamenti, i cui terreni verranno analizzati »;

sul settimanale *l'Espresso* il giorno 14 aprile 2011 è stato pubblicato un articolo dal titolo « Quel poligono uccide – Gigantesche esplosioni, colonne di fumo alte chilometri, nubi tossiche. E troppe morti sospette. In una struttura militare sulla costa sud orientale della Sardegna si sperimentano da decenni armi e materiali segreti. E ora la Procura di Lanusei indaga » a firma di Riccardo Bocca in cui si legge il racconto di Mauro Artizzu, militare di leva nel poligono di Perdasdefogu nel '97, sui brillamenti di munizioni e il successivo interrimento all'interno della base militare;

in particolare, secondo quanto riportato da *l'Espresso* l'ex militare ha affer-

mato « Ho fatto un giuramento per non dire niente! » e riferendosi alla sostanza che si sprigionava a seguito dei brillamenti « la raccoglievano... sì, la mettevano nei barili e la sotterravamo ». Perché era tanta, tantissima, quella materia. Così parte dei fusti venivano trasferiti altrove, a bordo di camion, mentre la « gomma-piuma » in eccesso finiva dentro contenitori seppelliti sotto al poligono: proprio dove passavano i pastori, che avevano terreni in concessione nella zona militare. Calpestavano quegli spazi con il bestiame, e le mucche « morivano perché mangiavano quell'erba... », « L'esercito nasconde tutto! »;

con altri atti di sindacato ispettivo gli interroganti hanno chiesto di conoscere le attività svolte nei poligono della Sardegna, con particolare riferimento a quelle effettuate da ditte civili e altre forze armate straniere —:

se il Ministro sia a conoscenza dei fatti in riportati dal settimanale *l'Espresso*, quali e quante armi e munizioni siano state fatte brillare all'interno del poligono in premessa, quale sia stata l'attività di bonifica eseguita dal personale militare al termine di ogni singola attività di brillamento e quale sia stata la destinazione degli eventuali materiali raccolti, l'identità dei militari interessati e se abbiano contratto patologie per le quali non possa essere esclusa la dipendenza dal servizio prestato, quali siano state le protezioni individuali impiegate dai predetti militari, quali siano le aree del poligono sottoposte a sequestro o interdette in relazione alle indagini della procura della Repubblica di Lanusei. (4-11666)

RISPOSTA. — *In merito alla « ipotetica presenza di uranio impoverito nelle armi usate nel poligono militare di Quirra », ribadisco, in primo luogo, quanto più volte affermato dalla Difesa:*

le attività operative e addestrative delle varie componenti della Difesa sono effettuate nel pieno rispetto dell'ambiente circostante, sia esso fuori dai confini nazionali sia presso aree, sul territorio, interessate da poligoni;

i vari livelli di Comando, e più in generale la catena gerarchica nella sua completezza, sono costantemente informati e sensibilizzati sulla tematica e sono parte attiva nell'applicazione delle misure di prevenzione a tutela del personale;

l'Italia non ha mai impiegato armamento all'uranio depleto e non risulta essere dimostrato da alcuna ricerca, anche in ambito internazionale, che esiste un nesso di causalità tra le patologie contratte dai militari impegnati nei teatri operativi, o in servizio presso i poligoni, e l'esposizione all'uranio impoverito.

Con riferimento alle armi e munizioni « fatte brillare all'interno del poligono », la relativa documentazione è stata consegnata in originale all'Autorità giudiziaria inquirente, la cui indagine è coperta dal segreto istruttorio.

La Difesa attende con fiducia l'esito dell'attività d'indagine della procura di Lanusei, nella certezza di poter fare chiarezza sulle numerose notizie — diffuse dagli organi di stampa — che riguardano la parte del territorio della regione Sardegna interessata dalla presenza della base.

Si rappresenta, inoltre, che l'Amministrazione militare ha posto sempre particolare attenzione alle operazioni di bonifica, sensibilizzando costantemente i comandi e gli enti dipendenti, affinché garantiscano la scrupolosa applicazione delle vigenti disposizioni in materia d'impiego, manutenzione e bonifica delle strutture addestrative, nonché di tutela dell'ambiente.

Il reparto utilizzatore del poligono è tenuto a presentare, al termine dell'attività, un rapporto che confermi l'avvenuta bonifica delle aree utilizzate e il numero e il tipo di munizionamento effettivamente impiegato durante l'esercitazione; inoltre, il personale in servizio presso il poligono svolge, periodicamente, un'attività di ricognizione per valutare l'opportunità o meno di procedere con un'ulteriore bonifica dell'area interessata.

Il Dicastero ha anche avviato, da tempo, una serie d'iniziative per controllare e censire con precisione tutto il materiale uti-

lizzato presso i poligoni; tra le principali cito l'istituzione di « Comitati per la tutela ambientale » e l'elaborazione di un « Disciplinare Ambientale » – adottata nel 2004 in via sperimentale e dal 2008 in maniera definitiva – che regola le procedure per autorizzare le attività all'interno del poligono.

Lo smaltimento di qualsiasi materiale di armamento impiegato avviene mettendo in atto precise procedure tecniche e di sicurezza, nel rispetto delle leggi e delle normative vigenti ed è a cura degli stessi utenti.

Con riferimento alla « identità dei militari interessati e se abbiano contratto patologie per le quali non possa essere esclusa la dipendenza dal servizio prestato », è stato recentemente avviato il progetto di studio – che rientra fra le ricerche finanziate dalla Difesa – « Follow-up della patologia incidente nel personale militare e civile del Poligono Interforze del Salto di Quirra, in relazione alle esposizioni presenti negli ambienti di lavoro », proposto dal professor Cocco dell'università di Cagliari.

Inoltre, dal 2001, presso l'osservatorio epidemiologico della difesa è operante un data base sui casi di neoplasie diagnosticati nel personale militare; per quanto concerne, in particolare, i dati relativi al personale che ha operato presso il poligono di Salto di Quirra, i casi di neoplasie comunicati all'osservatorio, relativamente al periodo 1992-2010, risultano in totale 21.

Da tener presente, al riguardo, che eventuali patologie insorte dopo il congedamento dei militari non affluiscono più al sistema informativo della sanità militare, in quanto il personale in quiescenza transita sotto il controllo della sanità civile e la Difesa viene informata in merito ad eventuali neoplasie insorte dopo il congedo solo se l'interessato avanza richiesta risarcitoria.

Quanto, poi, alle misure di « protezioni individuali », considerato che nel poligono non è stato mai previsto, né autorizzato, l'impiego di munizionamento « speciale », conseguentemente per il personale ivi operante non è richiesta l'adozione di peculiari misure di protezione che non siano quelle relative alla specifica attività svolta.

Per quanto concerne, in ultimo, le « aree del poligono sottoposte a sequestro », come noto, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Lanusei ha disposto il sequestro probatorio di alcuni materiali, di alcune zone a terra del poligono e di parte dello specchio d'acqua antistante e, recentemente, di tutto il sistema radar di tele-rilevamento del poligono, limitandone fortemente le attività in programma.

Il Ministro della difesa: Ignazio La Russa.

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

con la nota prot. 753/11 S.N del 2 maggio 2011 indirizzata al Ministero dell'interno – Ufficio amministrazione generale – dipartimento della P.S. – Ufficio per le relazioni sindacali, avente ad oggetto « Cie di Restinco (BR) – Malattie contagiose e bugie del Dipartimento » la Segreteria nazionale del COISP ha chiesto immediati chiarimenti in merito al caso di malattia infettiva diagnosticata ad un cittadino tunisino trattenuto al Cie (Centro di identificazione ed espulsione) di Restinco (BR) a seguito del ricovero nel reparto malattie infettive dell'ospedale di Brindisi;

secondo la nota del Coisp « i medici hanno riferito che la malattia è stata contratta probabilmente nelle ultime 24-48 ore e che pertanto non è da escludere che altri immigrati trattenuti al Cie (e solo loro??) possano essere stati facilmente contagiati. »;

nella medesima lettera si legge: « ricordiamo ancora le sintetiche rassicurazioni del Capo della Segreteria del Dipartimento della P.S., Prefetto Valeri, durante l'incontro del 6 aprile scorso inerente la disamina dei problemi connessi all'emergenza immigrazione, ed anche le garanzie, fornite dall'Amministrazione in quella circostanza, di aver messo a disposizione dei reparti impegnati nell'emergenza immigra-

zione 80.000 mascherine chirurgiche e 200.000 guanti in lattice, consegnate ai poliziotti chiamati ad espletare servizi a contatto con gli extracomunitari. »; inoltre, si afferma: « Ebbene, al Cie di Restinco della fornitura di mascherine e guanti (peraltro richiamata nella nota ministeriale 557/RS/39/1/0838 del 22 aprile 2011) non s'è vista neanche l'ombra!!! Le bugie continuano ad avere le gambe corte e mentre i moderni soloni del Dipartimento che gestiscono l'emergenza immigrazione, *in primis* il citato Prefetto, se ne stanno al sicuro dietro le proprie scrivanie, il pericolo di contrarre malattie contagiose lo corrono i poliziotti e di conseguenza le loro famiglie!! Questo è assolutamente vergognoso!!! —:

se il Ministro interessato sia a conoscenza dei fatti di cui in premessa, se tra gli appartenenti alla polizia di Stato e delle forze dell'ordine che svolgono servizio presso il centro identificazione ed espulsione di Restinco (BR) e tra i loro familiari conviventi si siano verificati casi di infezione e, nel caso, per quale patologia;

quali urgenti misure intenda adottare per prevenire possibili casi di infezione tra gli operatori della polizia di Stato e delle forze dell'ordine che operano presso i centri di accoglienza e di identificazione ed espulsione degli immigrati. (4-11802)

RISPOSTA. — *Dagli elementi di informazione forniti dal dipartimento di prevenzione della Asl di Brindisi, non risulta che, ad eccezione di un episodio di morbillo, siano stati riscontrati casi di malattie infettive tra gli ospiti del Centro di accoglienza richiedenti asilo (Cara) e del Centro d'identificazione ed espulsione (Cie) di Restinco, né le inchieste epidemiologiche effettuate hanno messo in luce possibili collegamenti, diretti o indiretti, con i casi di malattie infettive registrati sul territorio della provincia.*

È opportuno ricordare che gli ospiti dei centri, al loro arrivo, vengono sottoposti a un approfondito screening sanitario da parte del presidio medico (operativo h 24) e

che, per assicurare le necessarie prestazioni sanitarie specialistiche, sono state stipulate apposite convenzioni con la Asl.

Le condizioni degli ospiti vengono monitorate costantemente dal personale sanitario, anche sulla base del protocollo operativo diramato dal Ministero della salute, rivolto agli operatori sanitari e ai responsabili delle strutture di accoglienza per gli immigrati provenienti dal Nord africa e la cui finalità è quella di rilevare casi di malattie contagiose, per intervenire tempestivamente e in maniera efficace.

Il protocollo viene puntualmente applicato dall'ente gestore che, periodicamente, trasmette i dati all'Osservatorio epidemiologico della regione Puglia, per il successivo inoltro al Ministero della salute e all'Istituto superiore di sanità.

Per quanto concerne la tutela della salute dei rappresentanti di Polizia impiegati nei centri, si assicura che i medici degli uffici sanitari periferici della Polizia di Stato hanno il compito di monitorare con attenzione l'evolversi della situazione sanitaria e di segnalare con sollecitudine l'eventuale insorgere di criticità. In qualsiasi momento, inoltre, gli operatori di polizia possono richiedere una visita ai medesimi sanitari, così da poter individuare precocemente ogni eventuale forma di contagio.

Inoltre, al fine di evitare eventuali infezioni e per svolgere adeguatamente e in sicurezza le proprie funzioni, il personale che opera nel Cie di Restinco è stato dotato di idonei dispositivi di protezione individuale, quali mascherine e guanti, forniti dall'ente gestore della struttura in aggiunta a quelli, peraltro già sufficienti, in possesso della Questura.

Più in generale, al fine di garantire la tutela del personale della Polizia di Stato impegnato presso i Cie ubicati in tutto il territorio nazionale, la Direzione centrale di sanità ha distribuito 357.000 guanti e 143.000 mascherine.

Le iniziative assunte dalla citata Direzione centrale di sanità sono state portate a conoscenza di tutte le organizzazioni sindacali della Polizia di Stato.

Ad oggi, gli uffici sanitari periferici della Polizia di Stato non hanno segnalato, tra i dipendenti, casi di malattie infettive collegate al servizio espletato.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Sonia Viale.

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

su un sito *web*, all'indirizzo <http://www.dirittierovesce.it/fornicola.htm> è pubblicata una nota intitolata « Dichiarazione di voto contrario decreto F.e.s.i. » che risulterebbe essere una Dichiarazione di voto contrario del delegato Cocer Sezione Carabinieri appuntato scelto Michele Fornicola, allegata a un recente verbale del consiglio centrale della rappresentanza militare dell'Arma dei carabinieri;

il militare con la sua dichiarazione solleva un'obiezione a proposito della mancata possibilità di cogliere quest'occasione per innovare, migliorandolo, un documento che potrebbe diventare strumento di analisi e nel contempo offre una indicazione affermando « Come accade per l'indennità di reperibilità credo sia necessario attribuire analoga indennità anche al personale non reperibile che, per sopravvenute esigenze sia chiamato ad intervenire in servizio. Fermo restando il diritto al compenso per lavoro straordinario qualora la prestazione sia resa oltre l'orario di servizio ed il diritto all'eventuale recupero del giorno di riposo. » motivandone la necessita in quanto « necessaria ed utile alla "Rappresentanza Militare" per poter misurare il grado di "benessere del personale" specialmente nei reparti territoriali dei minori livelli ordinativi e con particolare riferimento alle unità elementari »;

nella nota del delegato Cocer si legge « Anche nel caso si trattasse di una somma puramente simbolica, il calcolo a livello nazionale delle indennità attribuite potrebbe servire a dimostrare quante volte i

militari in servizio alla Stazione carabinieri e/o comunque i militari in servizio presso i reparti dei minori livelli ordinativi siano stati chiamati a svolgere servizio, magari spezzando il turno, a causa delle previste esigenze non altrimenti fronteggiabili che dovrebbero giustificare il previsto "carattere di eccezionalità" ma che diversamente, a causa della carenza organica, si è praticamente trasformato in una consuetudine. I militari delle Stazioni Carabinieri, sempre al centro dell'attenzione negli interventi dei vertici Istituzionali per la sua importanza, a mio parere non avrebbe trovato soddisfazione adeguata, ad esempio, in occasione del pagamento delle ore straordinarie dell'anno precedente (quelle relative all'eccedenza del monte ore mensile non potute segnalare nell'E.F. 2010). Sarebbe possibile dedurre che alcuni soggetti possano aver segnalato le ore a fine anno in totale difformità a quanto previsto, e cioè senza aver presentato istanza di recupero ore entro il 15 di ottobre e senza quindi averne ricevuto il diniego. Solamente chi aveva la possibilità, avrebbe fatto recuperare le ore al sottoposti e, diversamente, ha chiesto per se il pagamento di numerose ore anche se il reddito 2010 faceva intendere un tetto massimo per gli anni 2011-2012 e 2013. Un voto contrario auspicando, in futuro, che le decisioni concertate da questo Cocer, si possano proiettare in maniera maggiormente positiva sugli interessi dei singoli carabinieri in servizio presso le unità elementari che verrebbero penalizzati più di altri sul piano professionale e inevitabilmente patiscono anche in termini di esigenze personali e familiari. »;

gli interroganti ritengono che la soluzione prospettata dal delegato Fornicola, la cui elezione al Cocer è avvenuta in sostituzione del delegato Taiani recentemente decaduto dal mandato a seguito di un provvedimento restrittivo della libertà personale disposto a carico di quest'ultimo nel corso di indagini svolte dalla procura militare presso il Tribunale militare di Napoli, oltre a confermare la convinzione che, in attesa di una riforma in senso sindacale, l'aver delegati nuovi e maggior-

mente motivati giova alla tutela che merita il personale, rappresenti una iniziativa pienamente condivisibile;

il delegato del Cocer, inoltre, ha sollevato forti perplessità, anch'esse condivise dagli interroganti, circa la possibilità che si siano verificate delle irregolarità amministrative e contabili in merito al pagamento delle eccedenze delle ore di lavoro straordinario effettuate dal personale dell'Arma dei carabinieri e riferite all'anno 2010 —

se il Ministro della difesa sia a conoscenza del contenuto della nota di cui in premessa, se ne condivida i contenuti e finalità, se sia intenzionato a disporre una immediata verifica amministrativa contabile presso tutti gli enti dell'Arma dei carabinieri per verificare la correttezza e la corrispondenza tra le ore di lavoro straordinario effettuate nel corso dell'anno 2010 per le quali sia stato disposto il pagamento e quelle in eccedenza di cui effettivamente è stato negato il recupero e quali immediate azioni intenda intraprendere in merito ove la verifica faccia emergere le paventate irregolarità. (4-11883)

RISPOSTA. — *Il Consiglio centrale della rappresentanza militare (Co.ce.r.) Carabinieri ha deliberato a maggioranza, con una sola dichiarazione di voto contrario, il proprio parere favorevole sulla bozza di provvedimento che è stata proposta riguardo al pagamento del compenso per l'efficienza dei servizi istituzionali relativi all'anno 2010 (decreto ministeriale 2011).*

Per quanto concerne, in particolare, il compenso per lavoro straordinario, il Dipartimento di pubblica sicurezza, a differenza di quanto avvenuto negli anni precedenti, ha autorizzato, in occasione della liquidazione delle risorse residue del 2010, il pagamento del 100 per cento delle maggiori prestazioni segnalate/rese in quell'anno da tutto il personale dell'Arma dei Carabinieri, « in supero » ai limiti massimi individuali e di reparto.

Ciò stante, atteso che la disciplina sul recupero compensativo (articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 51 del 2009) prevede che le ore effettuate nel

2010, qualora non retribuite, ovvero non recuperate entro il 2011 per motivi di servizio, debbano essere necessariamente liquidate con le risorse del 2012, ne è conseguito che tutto il personale dell'Arma potrà evitare, per il 2011, il ricorso a « riposi compensativi », azzerando le ore di straordinario che avrebbero inevitabilmente ridotto le risorse stanziare per remunerare lo straordinario che sarà effettuato nell'anno 2012.

Si soggiunge che la domanda, da presentare entro il 15 ottobre 2010, era stata prevista per le procedure di pagamento delle sole ore eccedenti, non retribuite/non recuperate, relative all'anno 2009 e non, come affermato dal delegato, all'anno 2010.

Il Ministro della difesa: Ignazio La Russa.

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. — *Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:*

il personale della Marina militare in servizio aereo avente l'obbligo continuativo di volo per poter essere impiegato in attività, sia operativa che addestrativa, viene sottoposto, con cadenza annuale ad una visita medica finalizzata all'accertamento dell'idoneità al volo;

gli istituti medici legali dell'Aeronautica militare sono gli unici enti deputati al riconoscimento di tale idoneità;

il personale « pilota » effettua tale controllo ogni anno presso tali istituti, mentre il personale « specialista » si sottopone ad una visita ogni tre anni presso i medesimi istituti e per i restanti due anni effettuano il controllo per delega presso il Centro ospedaliero militare o, ove esistenti, presso le commissioni medico legali;

i reparti volo per il rispettivo personale, sono responsabili della verifica delle scadenze di dette visite mediche e delle relative procedure di prenotazione;

il personale « specialista » destinato a Taranto e Grottaglie (TA) si sottopone ad

una visita ogni tre anni presso l'Istituto medico legale dell'Aeronautica militare di Bari e per i restanti due anni effettuano il controllo per delega presso il Centro ospedaliero militare di Taranto;

il Centro citato effettua gli accertamenti sanitari con notevole ritardo — fino a sei mesi — con ricadute negative sia per l'amministrazione, che viene privata della forza effettiva, sia per lo stesso personale che, oltre a dover attendere il giudizio valutativo, incorre nelle decurtazioni stipendiali previste dalle disposizioni vigenti —:

se il Ministro sia a conoscenza di quanto in premessa e quali urgenti azioni intenda intraprendere in merito.

(4-11937)

RISPOSTA. — In primo luogo confermo che, in effetti, presso il Centro ospedaliero militare di Taranto si è verificata una situazione di oggettiva difficoltà per quanto concerne l'effettuazione delle visite mediche specialistiche del personale brevettato, specialista di aeromobili, della Marina militare in servizio presso la stazione aeromobili di Grottaglie.

Ciò, purtroppo, è da imputare, in particolare, alla carenza di personale medico specialista del settore cardiologico che non riesce a fronteggiare adeguatamente tutte le esigenze.

Al fine di provare a limitare il conseguente impatto operativo derivante da tale situazione, il Comando della predetta stazione aeromobili, tenuto conto delle scadenze delle visite periodiche e delle esigenze d'impiego del proprio personale, ha adottato la prassi di richiedere l'effettuazione delle visite con sensibile anticipo rispetto alla data di scadenza e, ovviamente, compatibilmente con i vincoli di carattere sanitario.

Nel contempo, tenuto conto che l'adozione di tale iniziativa non avrebbe consentito di eliminare pienamente i ritardi e nell'ottica di risolvere definitivamente la problematica, il competente Ispettorato di sanità della Marina militare, ha provveduto, nel mese di maggio 2011, ad assegnare

specifiche risorse finanziarie, tali da consentire, quantomeno, l'affidamento in convenzione del servizio cardiologico.

Il Ministro della difesa: Ignazio La Russa.

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

sul sito *web* www.forzearmate.org, è pubblicata una lettera intitolata « Lo sfogo di un militare defraudato dei suoi diritti » in cui si legge:

« [...] circa l'80 per cento del personale espleta 4 ore di servizio e 8 di riposo teorico, in quanto in queste 8 ore si espletano anche altri servizi tipo posto di lavaggio, manutenzioni eventuali, esercitazioni, colazione, pranzo, cena ecc., quindi concludendo se riusciamo a dormire 6-7 ore al giorno, possiamo ritenerci fortunati [...] viviamo quasi 24 ore al giorno respirando aria riciclata da circuiti di climatizzazione che hanno più di 25 anni di vita e che sono scarsamente igienizzati, le poche ore d'aria (sembrerebbe stia parlando di un detenuto) sono permesse a prora dell'unità, zona di circa 50 mq, dove è permesso fumare, le faccio solo immaginare su più o meno 700 persone di equipaggio quanti siano i fumatori e il fumo passivo che respirerebbe un non fumatore che provasse ad affacciarsi a prora, quindi le poche volte che riusciamo a prendere una boccata d'aria sono le ore di alcune settimane che tempo e operazioni di volo permettendo ci concedono sul ponte di volo [...] ciò che a casa è così scontato qui diventa desiderio indescrivibile, come abbracciare i propri cari, baciare la propria moglie o marito, i figli, avere un telecomando tutto per se, magari seduto su un comodo divano senza rumori di apparecchiature accese e senza correnti d'aria di ventilazione forzata con relativo cattivo odore, mangiare un latticino fresco (vorrei tanto una mozzarella !!!) collegarsi a internet regolarmente e non 15 minuti a

settimana con attese anche estenuanti che molte volte ti fanno rinunciare anche a quei 15 minuti, vedere regolarmente un tg, ecc. ecc. [...]ci sarebbe tanto da dire su di noi, ma la cosa più triste è che, le nostre famiglie rimangono sole, facendo sacrifici fuori dal comune a portare avanti tutto ciò che comporta una famiglia media normale, senza avere nessun ritorno nemmeno quello economico»;

la delibera Co.Ce.R. Marina n. 212 del 19 maggio 2011 «Trattamento economico del personale impegnato nella missione libica» evidenzia le inquietudini del personale e rivolge una supplica al vertice militare;

l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, a seguito delle procedure di concertazione, dispone che «al personale impiegato in esercitazioni o in operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unità operativa o nell'area di esercitazione, continua a essere corrisposto il compenso forfettario di impiego, istituito con l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, nelle misure giornaliere attualmente in vigore e riportate nell'allegata tabella 2, da corrispondere in sostituzione agli istituti connessi con l'orario di lavoro, per un periodo non superiore a 120 giorni all'anno»;

la «Disposizioni applicative sul compenso forfettario di impiego e compenso forfettario di guardia» edizione giugno 2003 e successive varianti, lo Stato maggiore della Marina – 1° reparto personale 2° ufficio – dispone che «qualora l'inizio (chiamata dell'assemblea di pre-navigazione) o il termine (chiamata "cessa posto di manovra generale") delle esercitazioni o delle operazioni non coincida con l'inizio e la fine del giorno calendariale, il maggior impegno del personale in quella giornata

di attività è compensato con gli ordinari strumenti della normativa sull'orario di lavoro (straordinario e recupero)»;

la «Disposizioni applicative sull'orario di servizio e sul compenso per il lavoro straordinario», edizione 2006 e successive varianti, al punto 3, lettera c, lo Stato maggiore della Marina – 1° reparto personale ufficio 2° sezione 3° – dispone che «nell'arco di una giornata (00.00-23.59) le ore di navigazione eccedenti l'orario lavorativo in vigore (36 ore settimanali) danno luogo alle eccedenze massime di 4,5 ore lavorative per i giorni feriali e 12,00 festivi e che le ore di navigazione di durata inferiore all'arco di una giornata (00.00-23.59) svolte in eccedenza all'orario di lavoro, sono compensate proporzionalmente alle suddette eccedenze massime» –:

se il Ministro sia a conoscenza del morale del personale impiegato nell'ambito della risoluzione n. 1973 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle disposizioni in premessa – in particolare dell'applicazione degli istituti citati in maniera non conforme alla concertazione;

se non ritenga necessario corrispondere, al personale militare impiegato nella zona di intervento – ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746 –, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e al di fuori di detta zona lo straordinario in misura corrispondente alla durata del servizio di navigazione o in alternativa sia corrisposto il compenso forfettario di impiego. (4-12121)

RISPOSTA. — *In primo luogo, si fa osservare che il competente organo tecnico operativo di Forza armata ha precisato che gli istituti del compenso forfettario di impiego e del compenso per lavoro straordinario risultano applicati in maniera conforme alla concertazione, sulla base delle disposizioni emanate dallo Stato maggiore difesa e recepite nelle direttive della Marina.*

Nel premettere che a bordo, in navigazione l'attività è organizzata su squadre e prevede che nell'ambito delle 24 ore siano

comunque garantiti turni di riposo dedicati al recupero delle energie psicofisiche, l'introduzione di una speciale indennità volta a compensare l'attività di servizio a bordo delle navi in navigazione, è stato un obiettivo fortemente perseguito negli anni. Lo stesso è stato raggiunto con l'istituzione del cosiddetto compenso forfetario di impiego (legge n. 86 del 2001), quale « indennità sostitutiva per il compenso per il lavoro straordinario e del recupero compensativo », da attribuire « nell'ambito delle risorse ad essa assegnate... » e avente lo scopo di remunerare esclusivamente le esercitazioni/operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno 48 ore.

Il compenso forfetario di impiego è solo uno degli strumenti che possono essere utilizzati per compensare l'impegno profuso dal personale per le attività operative e addestrative. Infatti, alla remunerazione delle eccedenze orarie maturate rispetto al normale orario di lavoro, concorre, a pieno titolo, anche l'istituto dello straordinario, sia esso in forma remunerativa che con recupero compensativo. Le disposizioni amministrative emanate dalla Marina militare prevedono di remunerare con tale istituto le eccedenze lavorative prodotte in navigazione, fino ad un massimo corrispondente al complemento a 12 ore rispetto all'orario lavorativo giornaliero, quando la navigazione è inferiore alle 48 ore. Tale compenso è l'unico che può essere corrisposto al personale dirigenziale, al quale non compete l'attribuzione del compenso forfetario di impiego.

In tale quadro, va inoltre segnalato in relazione alle peculiarità dei doveri che distinguono la condizione militare, al personale militare compete quale compenso per il rischio, i disagi e le responsabilità la cosiddetta indennità di impiego operativo (legge n. 78 del 1983).

Infine, per fronteggiare lo specifico impegno richiesto a bordo al personale è stata istituita l'indennità di imbarco che si distingue dalle altre indennità operative.

Appare pertanto evidente come le disposizioni vigenti summenzionate tengano in debita considerazione la particolare condizione dell'impiego a bordo, segnatamente durante l'attività di navigazione.

Il Ministro della difesa: Ignazio La Russa.

ZAMPARUTTI, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e MAURIZIO TURCO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* — Per sapere — premesso che:

secondo quanto riporta Terra di giovedì 15 luglio 2010, nel Cilento, nei pressi di Pisciotta, una frana attiva da vari anni e di grosse dimensioni, caratterizzata finora da lento movimento, sta palesemente mettendo a rischio la sicurezza della linea ferroviaria tirrenica Battipaglia-Reggio Calabria, che rappresenta l'asse di importanza strategica per lo spostamento di persone e merci tra il Sud (Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania) e il centro-Nord dell'Italia: una sua interruzione, dunque, determinerebbe gravi ripercussioni economiche su scala nazionale;

in particolare, tra le stazioni di Pisciotta e Ascea Marina la rete ferroviaria scorre quasi completamente in due gallerie: il binario verso nord è quello più vicino al mare e, all'altezza del torrente Fiumicello, scorre sopra un viadotto che, originariamente alto circa 7-8 metri rispetto all'alveo, tra il 2009 e il 2010 era più alto dell'alveo di soli due metri;

la frana interessa il versante sinistro orografico del vallone Fiumicello tra i comuni di Pisciotta ed Ascea e da anni causa continue deformazioni della sede stradale della ex strada statale 447; si riscontrano anche deformazioni distribuite lungo tutto il versante, rigonfiamenti e frane minori nell'alveo del Vallone che, negli ultimi anni, hanno causato la quasi completa occlusione della sezione fluviale su cui scorre la rete ferroviaria;

un grave dissesto si è verificato circa due anni fa in seguito a piogge molto consistenti che hanno causato una piena nell'alveo del Vallone: l'acqua della piena ha sormontato il viadotto ferroviario e si è riversata lungo la galleria che collega Pisciotta con Ascea Marina. L'evento alluvionale è stato prontamente notato, per cui nell'occasione è stato interrotto il transito dei treni;

la frana è del tipo a scorrimento rotazionale con superfici profonde lungo le quali avviene il lento scivolamento delle rocce verso il Vallone. Le rocce interessate sono rappresentate da alternanze di rocce arenacee, marnose, calcaree ed argillose del Flysch del Cilento. La pendenza del versante interessato è elevata per cui vi è la possibilità che il dissesto (finora lento) possa avere un'improvvisa accelerazione che risulterebbe catastrofica per la strada ex statale 447 e la linea ferroviaria;

a giudizio degli esperti, allo stato attuale si può affermare che l'evento catastrofico avverrà ma non si può prevedere quando esso si determinerà;

la situazione è tale che sarebbe necessario realizzare immediatamente una nuova galleria in sicurezza per evitare la zona in frana, o altro idoneo intervento che garantisca la sicurezza dei treni e la funzionalità della rete ferroviaria di strategica importanza per la nazione;

la frana è lunga circa 500 metri e larga 400 metri. Il volume di rocce coinvolte è dell'ordine di 2-4 milioni di metri cubi; il peso di un metro cubo varia da 1500 a 2000 chilogrammi. La linea ferroviaria è variamente interessata nel tratto in viadotto sul Vallone Fiumicello e nell'ultimo tratto delle gallerie Pisciotta-Vallone Fiumicello;

alcune centinaia di metri ad ovest vi è un'altra frana verificatasi in passato: si tratta di una paleofrana di notevoli dimensioni, caratterizzata da una nicchia di distacco adiacente a quella della frana attiva di Pisciotta, e da un terrazzo di frana su cui scorre la strada. Tale frana

antica fornisce indicazioni sulla probabile evoluzione della frana attiva di Pisciotta. È molto probabile che l'evoluzione geomorfologica causerà l'abbassamento della parte di versante a monte della strada e il rigonfiamento della parte sottostante fino all'alveo del Fiumicello. Tali deformazioni sconvolgeranno drasticamente la morfologia della parte basale della frana dove sono ubicati il viadotto e le gallerie ferroviarie in corrispondenza del Vallone Fiumicello;

fino ad ora le autorità competenti si sono limitate ad assistere e a monitorare la progressiva decadenza della strada e della linea ferroviaria. La società Italferr è responsabile degli interventi di adeguamento, potenziamento e rinnovamento dei principali itinerari della rete ferroviaria italiana e, a giudizio degli interroganti, avrebbe dovuto già essere intervenuta per eliminare il serio e inevitabile rischio causato dalla frana di Pisciotta; al momento, tuttavia, non è accaduto nulla —:

se si intendano attuare immediati provvedimenti per la messa in sicurezza dell'area interessata dal rischio di dissesto idrogeologico, considerati la gravità della situazione e il danno per i passeggeri della linea ferroviaria interessata;

se si intenda realizzare nel più breve tempo possibile una nuova galleria e tutti gli eventuali interventi idonei a garantire la sicurezza dei treni e la salvaguardia dei passeggeri, nonché la tutela degli utenti del tratto stradale interessato. (4-08055)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in esame, cui si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2010, in via preliminare si ritiene utile precisare che da molti anni esiste un movimento franoso attivo sul versante opposto in sinistra idrografica del torrente Fiumicello, a partire dal fondo valle e fino alla sommità, posta in località Difesa del comune di Pisciotta (Salerno), che, oltre alla strada provinciale soprastante, interessa la linea ferroviaria Battipaglia-Reggio Calabria all'altezza del chilometro 63+307.

La naturale tendenza del versante a franare è determinata dalla natura litologica del terreno (fitta alternanza di strati lapidei e livelli a granulometria molto fine silts e limi) e la disposizione degli strati geologici a franapoggio, con inclinazione maggiore rispetto a quella del pendio.

Nel corso degli anni, si è dovuto intervenire ripetutamente per sgomberare il materiale della frana che si accumulava in corrispondenza della travata metallica denominata Fiumicello che sorregge il binario dispari (lato monte).

In particolare, negli anni 1986-1987 per contenere gli effetti del movimento franoso sulla linea ferroviaria, fu realizzato il prolungamento artificiale della galleria posta sul lato sud rispetto all'alveo del torrente e, nel 2001, si effettuò un intervento di sistemazione dell'alveo con realizzazione di briglie in calcestruzzo e gabbioni.

Le successive evoluzioni del fenomeno franoso, che si sono verificate principalmente in occasione di notevoli precipitazioni atmosferiche, hanno continuato a provocare riversamenti di materiale terroso e/o lapideo nel greto, con alzamento della quota dell'alveo e restringimento della larghezza dello stesso.

In data 11 dicembre 2008, a seguito delle eccezionali precipitazioni atmosferiche, l'alveo del torrente è stato ostruito in corrispondenza della travata metallica del ponte ferroviario sul binario dispari, con conseguente esondazione delle acque che hanno invaso le adiacenti gallerie Telegrafo e Fiumicello, rispettivamente a nord e a sud del citato attraversamento. Ciò ha provocato l'interruzione totale della circolazione ferroviaria che è stata ripristinata parzialmente in data 12 dicembre 2008 e totalmente il giorno successivo a conclusione dell'intervento di urgenza predisposto.

In data 26 novembre 2010, si è verificata una nuova interruzione della circolazione ferroviaria, limitata al binario dispari, causata dalla stessa fenomenologia, con riattivazione dell'esercizio ferroviario in data 28 novembre 2010.

A seguito degli accadimenti del 2008, sono state attuate una serie di riunioni fra Rete ferroviaria italiana e i vari enti ter-

ritoriali interessati (prefettura di Salerno, settore protezione civile della provincia di Salerno, settore programmazione interventi di protezione civile della regione Campania, settore provinciale del genio civile di Salerno, settore sistemi viari della provincia di Salerno, Comando provinciale dei vigili del fuoco, comuni di Ascea e Pisciotta, Autorità di bacino Sinistra Sele e Parco nazionale del Cilento) che hanno portato a confermare sia l'impegno, da parte della provincia di Salerno e di Rete ferroviaria italiana, a monitorare l'evoluzione del movimento franoso in prossimità del ponte ferroviario sia quello, da parte della sola Società ferroviaria, di predisporre uno studio idrogeologico ed idraulico del bacino del torrente Fiumicello, nonché un progetto preliminare per la messa in sicurezza del binario dispari della linea ferroviaria.

La società Italferr ha curato la predisposizione sia dello studio idrogeologico richiesto sia del progetto per la messa in sicurezza del binario, che sono stati presentati ad un tavolo tecnico tenutosi presso la prefettura di Salerno in data 28 ottobre 2010. In tale sede è stato concordato di attivare una Conferenza di servizi, da indire a cura della provincia di Salerno, per pervenire entro il più breve tempo possibile al rilascio del nulla osta necessario per l'esecuzione dell'intervento progettato.

Tale progetto consiste nella:

realizzazione di una galleria subalvea a protezione del binario dispari, che verrà a congiungere le due testate delle gallerie esistenti Fiumicello e Telegrafo;

riprofilatura dell'alveo a cavallo della galleria, mediante briglie e riempimento del tratto subito a monte della galleria medesima.

Tenuto conto della predette difficoltà di poter contenere la frana, la galleria è stata progettata come opera di difesa passiva per il binario dispari, mentre il riempimento del tratto di alveo a monte, avrà il duplice scopo di dare continuità all'alveo del torrente in corrispondenza dell'attraversamento ferroviario e di costituire, altresì, un contrasto al piede della frana che contri-

buirà, anche se in modo non definitivo, al suo rallentamento.

L'autorità di bacino, in sede di tavolo tecnico e nel successivo incontro del 19 gennaio 2011, ha chiesto, relativamente allo studio idraulico, una integrazione del progetto.

Allo stato attuale è attivo un rallentamento fisso a 60 chilometri/orari in corrispondenza della travata metallica; inoltre è in funzione un sistema automatico di monitoraggio ed allarme che, attraverso il rilevamento continuo mediante idonei sensori, in caso di superamento di prefissate soglie del limite di avanzamento del fronte di frana e/o del livello dell'acqua del torrente, interviene per fermare la circolazione dei treni e segnalare al posto centrale lo stato di allarme.

A seguire sarà determinato il costo dell'intervento.

L'esecuzione dei lavori, tenendo conto che dovranno essere eseguiti con interruzione continuativa sulle 24 ore (fra le stazioni di Ascea e Pisciotta) del binario dispari, non potrà avere inizio prima del 2012.

Contestualmente si dovrebbe intervenire anche per la messa in sicurezza delle gallerie Telegrafo (ml 999) e Fiumicello (ml 2.656) che diverranno unica galleria di ml 3.683, previa richiesta di apposito finanziamento.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Altero Matteoli.

ZAMPARUTTI, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e MAURIZIO TURCO. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

da un articolo pubblicato su *corriere.it* si apprende che l'antica dimora flegrea di Annibale a Pozzuoli versa in uno stato di forte degrado essendosi trasformata in una discarica con tavoli, bottiglie di plastica, ombrelli, vetro, sedie e pattume vario;

corrose dagli agenti atmosferici e sorrette da tubi innocenti in parte piegati, le

tettoie indicano che su quel terreno, nel bel mezzo di palazzine tutte uguali, qualcosa di prezioso è venuto alla luce e si è pur cercato di tutelare. Era il periodo dell'emergenza bradisismo e durante gli scavi per la realizzazione delle palazzine popolari nei primi anni '80, un'interessante scoperta archeologica riportò alla luce gli antichi resti di una villa rustica romana di notevole estensione. L'area, sottratta all'edilizia popolare e sottoposta alla tutela della soprintendenza, restituì interessanti cisterne, gli interni di una villa realizzati in *opus reticularum* e preziosi mosaici che si cercò di tutelare realizzando opportune coperture. Poi la cattiva gestione, l'abbandono e l'incuria che caratterizza spesso i quartieri periferici, ha fatto di quest'interessante sito archeologico una vera e propria discarica a cielo aperto, dove viene gettato di tutto —:

se corrisponda al vero quanto riferito in premessa e quali misure si intendano adottare a tutela dell'area. (4-11322)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in esame, si rappresentano i seguenti elementi, pervenuti dalla competente Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei.*

Si precisa, anzitutto, che non è suffragata da alcun elemento scientifico l'ipotesi che ritiene che nel territorio di Pozzuoli, in località Monteruscello, sia stata ubicata l'antica Hamae, santuario e non casa, presso il quale Annibale si fermò per fare sacrifici e dove combatté contro i romani nel suo percorso verso Roma.

Dopo l'ultima grave crisi bradisismica degli anni 1883-1884, la stessa località fu prescelta per realizzarvi il nuovo insediamento destinato ai puteolani rimasti senza alloggio; nel corso dei lavori, grazie ad una serie di indagini preliminari richieste dalla soprintendenza si rinvennero, in alcune zone, resti di strutture di età romana pertinenti per lo più a ville residenziali, ma anche rustiche, spesso dotate di una piccola necropoli che, in antico, occupavano la piana di Monteruscello, terreno agricolo attraversato da un diverticolo della via Campana collegante Puteoli a Cuma.

Le aree archeologiche furono estrapolate dal progetto per la realizzazione delle palazzine, recintate e vincolate, provvedendo in più casi anche alla realizzazione delle necessarie coperture, ancorché a carattere provvisorio.

La proprietà dei suoli è tuttavia rimasta in capo al comune di Pozzuoli che, per legge, è tenuto ad assicurare la dignità ed il decoro dei beni vincolati che, purtroppo, oltre ad essere infestati dalla vegetazione spontanea, vengono usati dai residenti come discariche di rifiuti anche se, soprattutto nei mesi estivi, gli stessi residenti reclamano i necessari interventi di pulizia e diserbo delle aree vincolate, che vengono condotti dal comune sotto il controllo di personale della competente soprintendenza.

Più volte la stessa soprintendenza ha evidenziato la necessità di effettuare, nei vari lotti, puntuali campagne di scavo e restauro archeologico per il recupero e la valorizzazione delle strutture che, peraltro, costituiscono i pochi polmoni di verde dell'intero insediamento, ma il comune ha sempre rappresentato di non avere a disposizione i fondi necessari.

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Giancarlo Galan.

ZAMPARUTTI, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e MAURIZIO TURCO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

da un articolo pubblicato da Gianni Lannes sul sito *costruendo.lindro.it* si legge che si starebbe usando in Iraq ed Afghanistan un ordigno denominato «*Jdam*» (*joint direct attack munition*), ovvero, munizione interforza per attacco diretto, o più semplicemente, un «missile» a caduta guidata;

le bombe ad alto potenziale che gli aerei angloamericani hanno sganciato a tappeto sull'Iraq ed ora sull'Afghanistan sono dotate di un nuovo sistema di guida, costruito dall'industria italiana Alenia Marconi System che le rende ancora più micidiali. Si tratta di un perfezionamento

ideato dall'azienda tricolore: un congegno che permette di trasformare le «bombe stupide» a caduta inerziale, in «bombe intelligenti», «capaci di dirigersi sul bersaglio con un errore compreso tra 13 e 30 metri»; almeno così recita il manuale illustrativo. La procedura d'impiego è stata denominata dagli esperti italiani «sgancia e dimentica», in quanto, dopo il lancio, la bomba si dirige autonomamente verso il bersaglio. L'effetto chirurgico, in teoria, è reso possibile dall'aggiunta di una nuova sezione di coda — un timone mobile controllato da un congegno elettronico — che guida la bomba sul bersaglio attraverso il sistema satellitare di posizionamento globale (Gps), abbinato al sistema di navigazione inerziale (Ins). «La bomba così modificata è abbastanza precisa», puntualizzano i tecnici della società pubblica italiana, pur essendo sganciata da un'altitudine che oscilla tra 9.150 e 10.675 metri per non esporre l'aereo al fuoco nemico. In realtà, il «*targeting*» è comunque ancora sfocato e per colpire un singolo bersaglio occorrono in media 6 di questi costosissimi ordigni (per il modello «*jsbw*» il prezzo cadauno è di 375 mila dollari);

il modello GBU-31 (bomba Mk-84 da 907 chilogrammi) è disponibile anche con penetratore BLU-109, mentre la GBU-32 (bomba Mk-83 da 454 chilogrammi) o GBU-35 (Mk-83) possono montare il penetratore BLU-110; quanto alla nuova GBU-38 (bomba Mk-82 da 227 chilogrammi) nulla è dato sapere;

l'US Air Force usa gli A-10: i *Thunderbolt* sparano al minuto 3.900 proiettili incendiari e penetranti all'uranio impoverito;

secondo il Pentagono «l'aviazione statunitense ha effettuato in una settimana 330 missioni di appoggio aereo ravvicinato alle truppe Isaf in Afghanistan»;

gli Usa impiegano anche i micidiali velivoli pesanti del 34th *Expeditionary Bomb Squadron* riforniti in volo da aerei cisterna francesi e britannici. Il B-1B un bombardiere strategico per l'attacco nu-

cleare, utilizzato anche con ordigni convenzionali. Durante una missione può sganciare 24 Gbu-31 *Jdam* a guida Gps da 2 mila libbre (quasi una tonnellata), 8 Mk-82 da 500 libbre, 30 bombe a grappolo di vario tipo e decine di altre munizioni letali. Le bombe *Jdam* possono essere liberate simultaneamente a distanza di 65 chilometri —:

se corrisponda al vero quanto riferito in premessa;

se le *Jdam* possano caricare anche testate all'uranio impoverito;

se i 2 mila soldati italiani dislocati a Herat e nei dintorni di Kabul siano stati avvertiti del pericoloso fuoco amico.

(4-11323)

RISPOSTA. — *In relazione alle questioni affrontate con l'interrogazione in esame, si assicura che tutto il personale impiegato nelle missioni internazionali — in particolare i piloti dell'Aeronautica ed i Comandanti di unità terrestri — è pienamente a conoscenza della priorità di evitare le vittime da fuoco amico e ridurre i cosiddetti danni collaterali (vittime civili e/o danni a infrastrutture civili), per cui viene sottoposto a specifici cicli addestrativi inclusi sia nei normali percorsi di formazione sia nell'approntamento per le specifiche operazioni fuori area.*

Inoltre, i competenti organi militari sono costantemente impegnati nel perfezionamento delle procedure di cooperazione fra le forze terrestri e quelle aeree, incaricate di fornire loro il supporto necessario per l'assolvimento delle missioni assegnate.

Ciò, proprio allo scopo di impedire « vittime da fuoco amico ».

Al riguardo, anche nella missione Isaf in Afghanistan, alla stregua di quanto previsto nelle altre operazioni, sono state elaborate specifiche procedure operative standardizzate (cosiddette Sop), alle quali i Comandanti di unità sottoposte a fuoco avversario si attengono per ottenere il supporto aereo necessario alla propria difesa, evitando comunque vittime « da fuoco amico ».

In particolare, il supporto aereo alle forze italiane schierate in Afghanistan è assicurato in primis dagli elicotteri dell'Aviation battalion nazionale, dipendenti dal Comandante italiano del Regional command west e, qualora necessario, dagli assetti aerei di cui dispone il Comando di Isaf.

Tali assetti includono i velivoli della Joint Air task force nazionale che, ad ogni modo intervengono senza la possibilità d'impiegare munizionamento « di caduta », secondo quanto a suo tempo autorizzato.

Al riguardo, anche nei casi in cui il supporto aereo chiesto da unità italiane sottoposte al fuoco degli insorti è stato assicurato da assetti non nazionali, proprio grazie alle citate Sop, l'appoggio aereo necessario per sottrarsi alla minaccia è stato assicurato pur senza provocare vittime da fuoco amico e annullando/minimizzando gli effetti collaterali.

Infine, per quanto attiene agli assetti ed al munizionamento statunitensi, nonché alle modalità d'impiego dei medesimi, non si ha contezza di utili elementi d'informazione, poiché appannaggio diretto della nazione in parola.

Il Ministro della difesa: Ignazio La Russa.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 9,00



16ALB0005150